ATTI PARLAMENTARI

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **LXXIII**
n. **8**

RELAZIONE

RELATIVA ALL'IMPATTO FINANZIARIO DERIVANTE DAGLI ATTI E DALLE PROCEDURE GIURISDIZIONALI E DI PRECONTENZIOSO CON L'UNIONE EUROPEA

(Aggiornata al 30 giugno 2011)

*(Articolo 15-*bis*, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni)*

Presentata dal Viceministro dell'economia e delle finanze

(GRILLI)

Trasmessa alla Presidenza il 12 marzo 2012

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

INDICE

Premessa..... 7

PARTE I

SITUAZIONE DEL CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA. Dati di sintesi

CAPITOLO I - CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA..... 11

1.1. Le procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia al 30 giugno 2011..... 11

1.2 Ripartizione delle procedure per settore..... 13

1.3 Effetti finanziari delle procedure di infrazione: dati di sintesi..... 15

1.4 Evoluzione delle procedure di infrazione: situazione al 30 giugno 2011..... 17

1.4.1 Le nuove procedure avviate nei confronti dell'Italia..... 17

1.4.2 Le procedure che hanno modificato fase nel secondo trimestre..... 19

1.4.3 Procedure archiviate nel II trimestre 2011..... 20

CAPITOLO II - RINVII PREGIUDIZIALI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE..... 24

2.1 Cenni introduttivi..... 24

2.2 Casi proposti da giudici italiani..... 25

2.3 Casi proposti da giudici stranieri..... 25

CAPITOLO III - AIUTI DI STATO..... 27

3.1 Cenni introduttivi..... 27

3.2 Procedimenti di indagine formale..... 28

3.3 Decisioni di recupero adottate dalla Commissione UE 29

3.4 Ricorsi alla Corte di Giustizia..... 30

PARTE II

SCHEDE ANALITICHE DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE PER SETTORE

Affari Economici e Finanziari..... 35
Affari Esteri..... 43
Affari Interni..... 47
Ambiente..... 51
Appalti..... 87
Comunicazioni..... 93
Concorrenza e Aiuti di Stato..... 95
Energia..... 99
Fiscalità e Dogane..... 105
Giustizia..... 125
Lavoro e Affari Sociali..... 129
Libera Circolazione delle Merci..... 141
Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento..... 151
Pesca..... 157
Salute..... 161
Trasporti..... 181
Tutela dei Consumatori..... 195

PARTE III

SCHEDE ANALITICHE DEI RINVII PREGIUDIZIALI PER SETTORE

Affari esteri..... 201
Ambiente..... 205
Comunicazioni..... 209
Concorrenza e Aiuti di Stato..... 211
Fiscalità e Dogane..... 213

Lavoro e Affari Sociali..... 215

Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento..... 217

PAGINA BIANCA

PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 15 bis, comma 2, della Legge 4 febbraio 2005, n. 11, come modificato dall'articolo 10 della Legge n. 96/2010, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche europee, ha il compito di presentare al Parlamento ed alla Corte dei Conti una relazione illustrativa degli effetti finanziari derivanti da atti e procedimenti avviati dall'Unione europea nei confronti dell'Italia.

Trattasi, in particolare, delle seguenti tipologie di contenzioso:

- procedure di infrazione instaurate nei confronti della Repubblica italiana, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già, rispettivamente, artt. 226 e 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea);
- rinvii pregiudiziali proposti, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già art. 234 del Trattato istitutivo della Comunità europea e art. 35 del Trattato sull'Unione europea), da organi giurisdizionali italiani, nonché da giudici stranieri per fattispecie che possano avere riflessi anche per l'ordinamento italiano;
- procedimenti avviati dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana, a sindacato degli "aiuti di Stato" concessi da quest'ultima, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già art. 88, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea).

A tal fine, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha avviato un'azione di monitoraggio sulle vertenze comunitarie in cui è interessata l'Italia, attraverso cui rileva, con l'ausilio delle Amministrazioni di settore più direttamente investite dai diversi procedimenti, gli elementi informativi riguardanti gli sviluppi degli stessi, con l'analisi del relativo impatto sulla finanza pubblica.

Gli esiti di tale monitoraggio vengono periodicamente riportati nella Relazione al Parlamento ed alla Corte dei conti che, con l'attuale stesura, espone i dati del contenzioso relativi al II trimestre 2011, in conformità all'esigenza di aggiornamento trimestrale del documento, espressa dal legislatore con la citata Legge n. 96/2010.

Le informazioni trattate attengono, in particolare, a tutte le procedure di infrazione avviate ed in itinere nei confronti dell'Italia, alle pronuncie della Corte di Giustizia sui rinvii pregiudiziali promossi dai giudici nazionali, sia italiani che stranieri, aventi rilevanza per il nostro ordinamento, ai procedimenti avviati dalla Commissione per la verifica di conformità al diritto europeo degli aiuti pubblici al settore delle imprese.

L'analisi si compone di due distinte parti: la prima avente carattere di sintesi, con esposizione dei dati salienti di contenzioso - ivi compreso l'impatto finanziario - rilevati nel periodo di riferimento, la seconda più dettagliata, fornisce una serie di schede analitiche sull'oggetto e lo stato di avanzamento dei singoli procedimenti di infrazione, articolati per settore economico di riferimento.

PAGINA BIANCA

PARTE I

SITUAZIONE DEL CONTENZIOSO ITALIA-UNIONE EUROPEA

(Dati di sintesi)

PAGINA BIANCA

1. CAPITOLO I - CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA

1.1. Le procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia al 30 giugno 2011.

Le procedure di infrazione sono avviate dalla Commissione UE, nei confronti degli Stati membri, sulla base del disposto degli artt. 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

Le procedure di cui all'art. 258 TFUE si avviano con una nota di "messa in mora" che la Commissione trasmette allo Stato membro inadempiente, nella quale viene sintetizzata la presunta infrazione al diritto comunitario, con l'invito a fornire chiarimenti e/o controdeduzioni nel termine, di norma, di due mesi dal ricevimento della stessa.

Laddove, a seguito dell'invio della "messa in mora", non si raggiunga un accordo con il quale estinguere la pendenza, la Commissione invia alle Autorità nazionali un ulteriore sollecito, detto "parere motivato", con il quale definisce puntualmente i contenuti della controversia che rimarranno sostanzialmente invariati anche nell'eventuale ulteriore prosieguo della procedura.

Esperito senza esito il "parere motivato" ex art. 258 TFUE, la Commissione, ove ritenga ancora sussistente l'illegittimità, può decidere di adire la Corte di Giustizia.

La Corte di Giustizia, nel caso in cui ravvisi la responsabilità dello Stato membro, emette una sentenza di mero accertamento della violazione contestata, senza irrogazione di una sanzione a carico dello Stato.

In ogni caso, la sentenza reca l'ingiunzione, diretta all'inadempiente, ad assumere tutti i provvedimenti adeguati all'eliminazione del comportamento illecito, al fine di evitare l'ulteriore sviluppo della procedura.

Nel caso in cui lo Stato, pur in presenza di tale sentenza, persista nel comportamento illegittimo, la Commissione invia un'ulteriore nota di messa in mora, cui può seguire una successiva messa in mora complementare.

Qualora neanche in tal caso si pervenga alla soluzione della controversia, si profila un ulteriore ricorso alla Corte di Giustizia che, in tal caso, potrà concludersi con una sentenza di condanna comprensiva di sanzione a carico dello Stato inadempiente.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 260 TFUE, si prevede un iter più snello per quanto attiene alle procedure di infrazione aventi ad oggetto, in particolare, la presunta mancata attuazione di Direttive europee. A mezzo di tali procedure, la Commissione europea contesta il particolare tipo di infrazione al diritto comunitario, che deriva dalla mancata adozione delle misure di trasposizione, nell'ambito dell'ordinamento interno dello Stato membro, di Direttive comunitarie. Nel caso in questione, il Trattato per il funzionamento della UE prevede che la Corte di Giustizia dell'Unione europea possa irrogare sanzioni pecuniarie, a carico dello Stato inadempiente all'obbligo di attuazione, sin dalla prima sentenza, adottata dalla Corte medesima ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

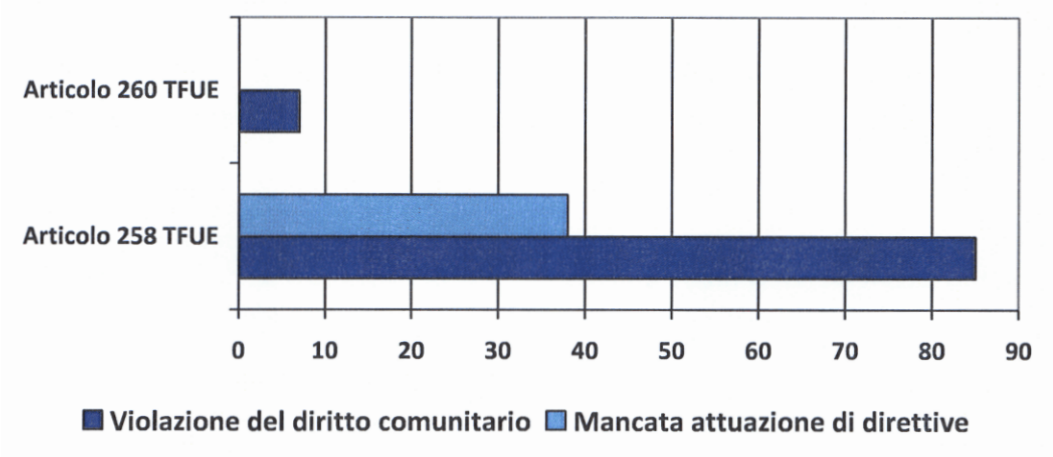
Alla data del 30 giugno 2011, le procedure di infrazione attive nei confronti dell'Italia risultano pari a 130. Di queste, 92 riguardano presunte violazioni del diritto comunitario e 38 attengono al mancato recepimento nell'ordinamento interno di Direttive comunitarie.

Tale articolazione viene evidenziata nella Tabella 1 e nel relativo Grafico, da cui è possibile desumere anche l'attuale stadio di istruttoria delle procedure, sulla base delle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Tabella 1
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per stadio e tipologia di violazione
(dati al 30 giugno 2011)

Tipologia di violazione	Stadio della procedura		
	Articolo 258 TFUE	Articolo 260 TFUE	Totali
Violazione del diritto comunitario	85	7	92
Mancata attuazione di Direttive	38	0	38
Totali	**123**	**7**	**130**

Grafico 1
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
(dati al 30 giugno 2011)



Più della metà delle procedure pendenti al 30 giugno 2011 si trova nello stadio della messa in mora, che rappresenta la fase con la quale normalmente si avvia il contenzioso con Bruxelles.

Un buon numero di procedure è, inoltre, nella successiva fase del parere motivato, cui si perviene quando le Autorità nazionali non si adeguano alle richieste formulate dalla Commissione europea nel corso degli approfondimenti precedenti.

Soltanto poche procedure, infine, sono nella fase del ricorso al giudice comunitario. Si tratta in totale di 20 procedure, 5 con ricorso in itinere, 15 con sentenza già emessa. In 5 casi, la Commissione sta, invece, valutando la possibilità di formalizzare la presentazione del ricorso alla Corte. Si precisa che, delle 15 sentenze sopra menzionate, una contiene l'accoglimento delle ragioni dello Stato italiano (P.I. 2005/2198, causa C-565/08), per cui la relativa vertenza con le Autorità europee non avrà alcun ulteriore prosieguo, dovendosi ritenere definitivamente estinta.

Nella Tabella che segue, è riportata l'articolazione delle procedure pendenti al 30 giugno 2011 per fase procedurale.

Tabella 2
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per fase
(dati al 30 giugno 2011)

	FASI DEL PROCEDIMENTO							
Normativa	Messa in Mora	Messa in mora Compl.	Parere Motivato	Parere Motivato Compl.	Decisione di ricorso	Ricorso	Sentenza	Totali
Articolo 258 TFUE	63	5	30	2	3	4	15	122
Articolo 260 TFUE	2	2	0	0	2	1	0	7
Articolo 228 TCE	0	0	1	0	0	0	0	1
Totali	**65**	**7**	**31**	**2**	**5**	**5**	**15**	**130**

1.2. Ripartizione delle procedure per settore

Un ulteriore punto di analisi delle procedure è quello della ripartizione per settore economico, riportato nella Tabella n. 3 e nel Grafico n. 2. Dai dati, si rileva che il settore nel quale si registra la maggiore concentrazione delle procedure di infrazione è l'"Ambiente" (32 casi), cui seguono "Fiscalità e Dogane" (18 casi) e "Salute" con 17 casi.

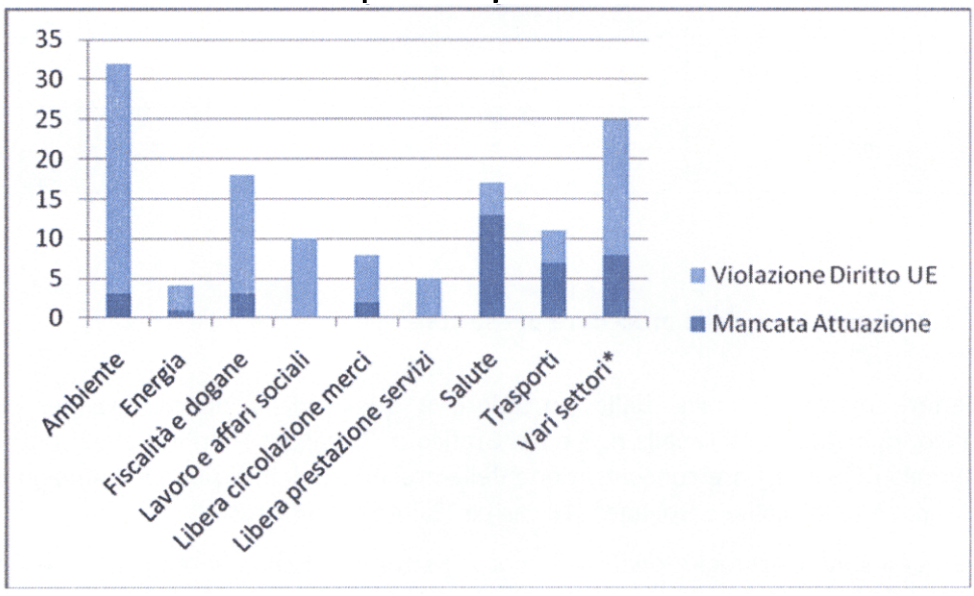
Infine, 25 casi sono stati raggruppati nella voce "Settori vari" che contempla, per economia espositiva, le rimanenti aree in cui si è attivato il contenzioso con Bruxelles.

Tabella 3
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per settore
(dati al 30 giugno 2011)

SETTORI	FASE PROCEDURALE		Totale	% sul totale
	Mancata Attuazione	Violazione Diritto UE		
Ambiente	3	29	**32**	**24,62%**
Energia	1	3	**4**	**3,08%**
Fiscalità e dogane	3	15	**18**	**13,85%**
Lavoro e affari sociali	0	10	**10**	**7,69%**
Libera circolazione merci	2	6	**8**	**6,15%**
Libera prestazione servizi	0	5	**5**	**3,85%**
Salute	13	4	**17**	**13,08%**
Trasporti	7	4	**11**	**8,46%**
Vari settori*	8	17	**25**	**19,23%**
Totale	**37**	**93**	**130**	**100%**

* L'aggregato - *Vari settori* - comprende: Affari Esteri, Affari Interni, Affari economici e Finanziari, Agricoltura, Appalti, Comunicazione, Concorrenza e aiuti di stato, Giustizia, Pesca, Tutela dei consumatori

Grafico 2
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per settore



1.3. Effetti finanziari delle procedure di infrazione: dati di sintesi

Le procedure di infrazione possono comportare degli oneri diretti a carico degli Stati inadempienti, a seguito di una condanna da parte della Corte di Giustizia al pagamento di sanzioni, in esito ai ricorsi ex art. 260 TFUE.

Tuttavia, anche a prescindere dalla comminazione di sanzioni, le procedure di infrazione possono comportare oneri finanziari per lo Stato membro interessato, derivanti dall'adozione delle misure finalizzate al superamento del contenzioso con l'Unione europea.

In tale accezione, possono configurarsi diverse tipologie di oneri finanziari, tra cui si evidenziano:

- *spese connesse a misure compensative di danni ambientali, presenti nelle procedure di infrazione del settore ambiente;*
- *oneri amministrativi connessi, in linea di massima, alla necessità di attività a carico di strutture della Pubblica Amministrazione;*
- *minori entrate per l'erario, dovute principalmente a diminuzione di imposte e altri oneri contributivi;*
- *spese relative all'adeguamento delle violazioni in materia di lavoro, nell'ambito del pubblico impiego e del comparto della previdenza;*
- *oneri per interessi moratori, derivanti da ritardi nei pagamenti di somme dovute a carico del bilancio dello Stato;*

Sussistono, inoltre, altre tipologie di infrazioni per le quali non si ipotizzano, almeno nel breve/medio periodo, particolari oneri per la finanza pubblica, sempre a condizione che non si arrivi, al termine delle stesse, alla comminazione di sanzioni da parte della Corte di Giustizia UE. A titolo esemplificativo, tali infrazioni riguardano:

- *richieste di modifiche normative dell'ordinamento italiano, attinenti ad aspetti formali, come avviene ad esempio nel caso di contestazioni sulla nomenclatura e/o l'etichettatura di prodotti e merci;*
- *contestazioni per disposizioni restrittive della legge italiana, che impediscono la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento;*
- *questioni di interpretazione del diritto UE e relative interazioni con le norme nazionali.*

Infine, possono sussistere anche procedure che producono effetti positivi sul bilancio dello Stato, dovuti a maggiori entrate derivanti da modifiche apportate al sistema fiscale e contributivo, ovvero a quello sanzionatorio afferente ad altre materie.

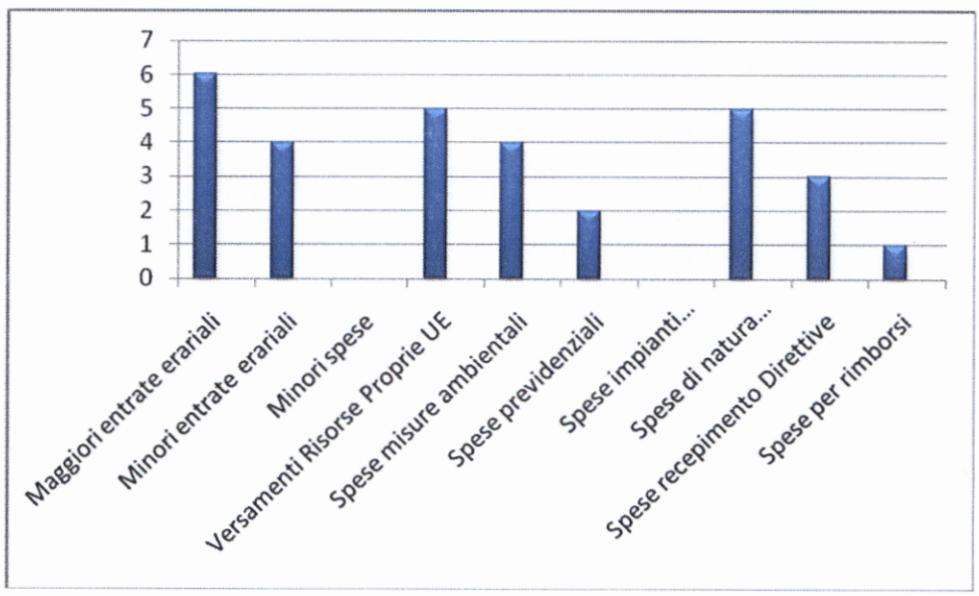
Dall'analisi dei dati relativi alle procedure di infrazione al 30 giugno 2011, risulta che, dei n. 130 casi esposti, 30 casi sono suscettibili di produrre effetti sulla finanza pubblica, come sintetizzati nella Tabella n. 4 e nel Grafico n. 3.

Tabella 4
Procedure di infrazione a carico dell'Italia

Ripartizione per tipologia di impatto finanziario
(dati al 30 giugno 2011)

Tipologia di Impatto	Numero procedure
Maggiori entrate erariali	6
Minori entrate erariali	4
Minori spese	0
Versamenti Risorse Proprie UE	5
Spese misure ambientali	4
Spese previdenziali	2
Spese impianti telecomunicazione	0
Spese di natura amministrativa	5
Spese recepimento Direttive	3
Spese per rimborsi	1
Totale	**30**

Grafico 3
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per tipologia di impatto finanziario

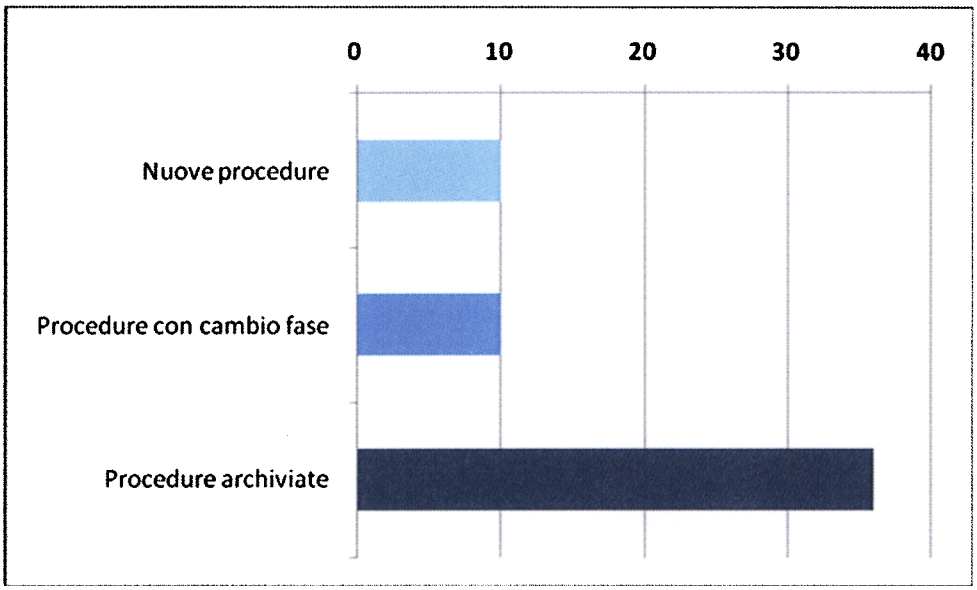


1.4. Evoluzione delle procedure di infrazione: situazione al 30 giugno 2011.

Alla data del 30 giugno 2011, rispetto alla precedente situazione del 31 marzo 2011, le procedure di infrazione che riguardano l'Italia hanno fatto registrare le seguenti modifiche:

- 10 nuove procedure di infrazione avviate dalla UE;
- 10 vecchie procedure che hanno cambiato fase, nell'ambito dell'iter previsto dal TFUE.
- 36 vecchie procedure archiviate dalle Autorità comunitarie.

Grafico 4
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Evoluzione della situazione del II trimestre 2011



1.4.1. Le nuove procedure avviate nei confronti dell'Italia

In particolare, le nuove procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia riguardano diversi settori economici. Prevalgono le infrazioni avviate nel settore Salute, che ne conta 4. Seguono Affari Economici e Finanziari con 2 procedure, quindi i settori Libera circolazione delle merci, Trasporti, Ambiente e, infine, Affari interni con una sola procedura a testa.

Per quanto riguarda l'analisi degli effetti finanziari di tali procedure, si evidenzia quanto segue:

- La procedura 2011/2037 ha per oggetto la non corretta attuazione degli articoli 22(3), 17(1) e (2) della Direttiva 2003/41/EC, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali. Il superamento della presente procedura implica

che tali enti vengano dotati di fondi ulteriori, con conseguente aumento della spesa pubblica sociale.

Nella Tabella che segue viene riportato l'elenco delle nuove procedure avviate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 258 TFUE nel periodo 1 aprile – 30 giugno 2011, per ciascun settore economico di riferimento.

Tabella 5
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Casi avviati nel II trimestre 2011

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase	Impatto Finanziario
Libera circolazione delle merci 2011/4030	Commercializzazione dei sacchetti di plastica	MM	No
Ambiente 2011/4021	Conformità della discarica di Malagrotta (Regione Lazio) con la Direttiva discariche (Dir. 1999/31/CE)	MM	No
Affari economici e finanziari 2011/2037	Non corretto recepimento degli articoli 22(3), 17(1) e (2) della Direttiva 2003/41/EC relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.	MM	Sì (Maggiori spese)
Salute 2011/0612	Mancata attuazione della Direttiva 2010/71/UE che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il metofluthrin come principio attivo nel relativo allegato I	MM	No
Salute 2011/0611	Mancata attuazione della Direttiva 2010/69/UE che modifica gli allegati della Direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti	MM	No
Salute 2011/0610	Mancata attuazione della Direttiva 2010/67/UE che modifica la Direttiva 2008/84/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici negli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti	MM	No
Affari economici e Finanziari 2011/0609	Mancata attuazione della Direttiva 2009/110/CE relativa all'avvio, esercizio e vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, di modifica delle Direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la Direttiva 2000/46/CE	MM	No
Trasporti 2011/0608	Mancata attuazione Direttiva 2009/12/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali	MM	No
Salute 2010/4212	Non corretta applicazione della Direttiva 2001/20/CE (Direttiva sulla "sperimentazione clinica") per quanto riguarda il concetto del cosiddetto "parere unico".	MM	No
Affari interni 2009/2001	Compatibilità con le disposizioni della Direttiva 2003/109/CE, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, delle norme adottate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dal Comune di Verona.	MM	No

1.4.2. Le procedure che hanno modificato fase nel II trimestre 2011

Nel periodo 1 aprile – 30 giugno 2011, le procedure di infrazione che hanno fatto registrare degli aggiornamenti, passando da una fase all'altra dell'iter previsto dal Trattato sono complessivamente 10. In particolare:

- 1 procedura è passata dalla fase di messa in mora a quello di messa in mora complementare, permanendo, ad avviso della Commissione, la situazione di inadempienza a carico dell'Italia;
- 6 casi sono pervenuti all'invio del parere motivato che rappresenta uno stadio avanzato della fase pre-contenziosa;
- 2 casi sono transitati dallo stadio del parere motivato a quello del parere motivato complementare;
- 1 caso è transitato dallo stadio del parere motivato a quello del ricorso di fronte alla Corte di Giustizia della UE.

Per quanto riguarda l'analisi degli effetti finanziari di tali procedure, si evidenzia che nessuna di esse presenta un'incidenza finanziaria sul bilancio pubblico.

Tabella 6
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Casi che hanno cambiato fase nel II trimestre 2011

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase attuale	Impatto finanziario
Affari economici e finanziari 2011/0488	Mancata attuazione della Direttiva 2010/76/UE che modifica le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni	PM	No
Ambiente 2011/0216	Mancata attuazione della Direttiva 2009/123/CE che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni	PM	No
Giustizia 2011/0207	Mancata attuazione della Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente	PM	No
Trasporti 2010/0812	Mancata attuazione della Direttiva 2009/113/CE che modifica la Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida	PM	No
Libera circolazione delle merci 2010/0366	Modifica delle Direttive 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE allo scopo di adeguarle al Reg. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.	PMC	No
Ambiente 2009/2034	Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	PM	No

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase attuale	Impatto finanziario
Fiscalità e Dogane 2008/4219	Non corretta applicazione della Direttiva IVA 2006/112/CE per gli aeromobili e le navi	PM	No
Fiscalità e Dogane 2006/2550	Regime speciale IVA per le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio a soggetti diversi dal viaggiatore	RC (C-236/11)	No
Energia 2006/2057	Non corretta trasposizione della Direttiva 2003/54/CE sul mercato interno dell'elettricità	PMC	No
Ambiente 2003/2204	Cattivo recepimento della Direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso	MMC	No

1.4.3. Procedure archiviate nel II trimestre 2011

La Commissione europea, qualora ravvisi il superamento delle situazioni di illegittimità rilevate, procede all'archiviazione delle procedure di infrazione degli Stati membri.

Tale superamento è stato l'effetto, in alcuni casi, dell'adozione di veri e propri atti normativi finalizzati a superare i rilievi comunitari. In altri casi, l'archiviazione delle procedure può avvenire per effetto dei chiarimenti e/o degli elementi aggiuntivi forniti alla Commissione europea da parte delle Autorità nazionali.

Talvolta i provvedimenti interni adottati da uno Stato membro, ai fini del superamento di una procedura, sono fonte di effetti finanziari destinati ad incidere, in prosieguo di tempo, sul bilancio dello Stato. Pertanto, anche in relazione alle procedure archiviate, è consentito in taluni casi ipotizzare un impatto per la finanza pubblica.

Nel II trimestre del 2011, la Commissione europea ha archiviato 36 procedure riguardanti l'Italia: di queste, una soltanto risulta foriera di effetti finanziari. Trattasi, in particolare:

- procedura n. 2007/2443 (settore Salute) "Non conformità della normativa italiana al Reg. CE n. 273/04 sui precursori di droghe", ha implicato l'adozione, da parte delle Autorità italiane, di più penetranti sanzioni pecuniarie amministrative a corredo dei divieti contenuti nei Regolamenti comunitari 273/2004/CE e 111/2005/CE. Ne è derivato un aumento degli introiti erariali.

Tabella 7
Procedure di infrazione a carico dell'Italia

Casi archiviati nel II trimestre 2011

Estremi procedura	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Salute 2011/0489	Mancata attuazione della Direttiva 2011/8/UE della Commissione, del 28 gennaio 2011, che modifica la Direttiva 2002/72/CE per quanto riguarda le restrizioni d'impiego del bisfenolo A nei biberon di plastica	No
Salute 2011/0487	Mancata attuazione della Direttiva 2010/38/UE della Commissione, del 18 giugno 2010, che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva fluoruro di solforile.	No
Salute 2011/0486	Mancata attuazione della Direttiva 2010/29/UE della Commissione, del 27 aprile 2010, che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva flonicamid (IKI-220)	No
Salute 2011/0228	Mancata attuazione della Direttiva 2010/81/UE che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'estensione dell'utilizzo della sostanza attiva 2-Fenilfenol	No
Salute 2011/0227	Mancata attuazione della Direttiva 2010/70/UE che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda la data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva carbendazim nell'allegato I	No
Fiscalità e Dogane 2011/0226	Mancata attuazione della Direttiva 2010/66/UE recante modifica alla Dir.2008/9/CE che stabilisce norme per il rimborso dell'IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro	No
Salute 2011/0224	Mancata attuazione della Direttiva 2010/39/UE che modifica l'all. I della Dir. 91/414/CEE per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative alle sostanze attive clofentezina, diflubenzurone, lenacil, ossadiazone, picloram e piriprossifen	No
Salute 2011/0223	Mancata attuazione della Direttiva 2010/28/UE che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva metalaxil	No
Salute 2011/0222	Mancata attuazione della Direttiva 2010/27/UE che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva triflumizolo	No
Salute 2011/0221	Mancata attuazione della Direttiva 2010/15/UE che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva fluopicolide	No
Salute 2011/0220	Mancata attuazione della Direttiva 2010/14/UE che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva heptamaloxyloglucan	No
Agricoltura 2011/0219	Mancata attuazione della Direttiva 2009/145/CE che prevede talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall'erosione genetica	No
Energia 2011/0217	Mancata attuazione della Direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia	No

Estremi procedura	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Libera circolazione delle merci 2011/0215	Mancata attuazione della Direttiva 2009/106/CE recante modifica alla Direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana	No
Trasporti 2011/0211	Mancata attuazione della Direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la Direttiva 93/75/CEE del Consiglio	No
Trasporti 2011/0210	Mancata attuazione della Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo	No
Comunicazioni 2011/0205	Mancata attuazione della Direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la Direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari	No
Salute 2010/0814	Mancata attuazione della Direttiva 2010/4/UE che modifica l'allegato III della Direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarlo al progresso tecnico.	No
Salute 2010/0813	Mancata attuazione della Direttiva 2010/3/UE che modifica gli allegati III e VI della Direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarli al progresso tecnico.	No
Trasporti 2010/0811	Mancata attuazione della Direttiva 2009/112/CE che modifica la Direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida	No
Affari economici e finanziari 2010/0810	Mancata attuazione della Direttiva 2009/111/CE che modifica taluni allegati della Direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio	No
Affari economici e finanziari 2010/0809	Mancata attuazione della Direttiva 2009/83/CE della Commissione che modifica alcuni allegati della Direttiva 2006/48/CE per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio	No
Affari economici e finanziari 2010/0808	Mancata attuazione della Direttiva 2009/27/CE che modifica taluni allegati della Direttiva 2006/49/CE per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio	No
Affari interni 2010/0677	Mancata attuazione della Direttiva 2008/51/CE del 21 maggio 2008 che modifica la Direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi	No
Salute 2010/0526	Mancata attuazione della Direttiva 2010/34/UE che modifica l'allegato I della Dir. 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'estensione dell'utilizzo della sostanza attiva penconazolo	No
Ambiente 2009/4310	Valutazione d'impatto ambientale per i lavori in località IS MOLAS (Sardegna)	No
Tutela dei consumatori 2009/2346	Non corretto recepimento della Direttiva 2002/58/CE relativamente all'uso dei dati personali a fini commerciali	No

Estremi procedura	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Energia 2009/2189	Regolamento n. 1775/2005 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale	No
Comunicazioni 2009/2149	Normativa italiana che fissa la base giuridica per l'espletamento delle funzioni di regolamentazione del settore postale.	No
Lavoro e Affari sociali 2008/4843	Riconoscimento dell'esperienza professionale maturata nel settore sanitario (odontoiatri)	No
Fiscalità e Dogane 2008/4145	Regime di tassazione discriminatorio per i fondi d'investimento stranieri in Italia (OICVM)	No
Trasporti 2008/2355	Mancata presentazione delle relazione sulla sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse	No
Salute 2007/2443	Non conformità della normativa italiana al Regolamento (CE) n. 273/2004 sui precursori di droghe e loro commercio tra la Comunità e i paesi terzi	Sì
Trasporti 2006/2023	Non corretta applicazione della Direttiva 95/21/CE relativa al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo.	No
Ambiente 2000/5152	Trattamento delle acque reflue urbane - Agglomerato Comuni della provincia di Varese - bacino fiume Olona	No
Ambiente 1998/4802	Bonifica della discarica di Manfredonia (FG).	Sì

CAPITOLO II - RINVII PREGIUDIZIALI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

2.1 Cenni introduttivi

L'istituto del rinvio pregiudiziale rappresenta l'atto introduttivo di un giudizio di fronte alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, con natura "incidentale". Esso, infatti, si innesta sul tronco di altro procedimento giudiziario, definito "principale" e pendente di fronte alle Autorità giurisdizionali interne di uno Stato membro.

Qualora un giudice di uno Stato membro ritenga che al giudizio di cui è investito debba essere applicata una norma comunitaria sulla cui interpretazione sussista un dubbio, l'art. 267 TFUE prevede che il giudizio debba essere sospeso e la questione controversa demandata alla Corte di Giustizia, affinchè provveda all'esegesi della disciplina in oggetto e sciolga le perplessità del giudice nazionale.

Lo stesso rinvio alla Corte di Giustizia è prescritto ove il giudice del giudizio principale avanzi dubbi relativi non all'interpretazione, ma alla validità, cioè conformità ai Trattati, della norma emanata dalle Autorità comunitarie investite di potere normativo.

Se il giudizio in ordine al quale si impone l'applicazione della norma comunitaria controversa pende di fronte ad un giudice interno le cui decisioni non sono più impugnabili in base all'ordinamento nazionale (come la Corte Suprema di Cassazione, il Consiglio di Stato, ecc.), il rinvio alla Corte di Giustizia è obbligatorio. Qualora, invece, sia competente per il giudizio un magistrato le cui sentenze sono sottoposte ad impugnazione, il rinvio è facoltativo.

Lo strumento del rinvio pregiudiziale, implicando la competenza esclusiva della Corte di Giustizia dell'Unione europea, garantisce un'applicazione uniforme del diritto in tutta l'area UE, contribuendo all'attuazione progressiva di un quadro ordinamentale comune a tutti i Paesi membri.

Il dispositivo delle sentenze rese dalla Corte di Giustizia a definizione di un rinvio pregiudiziale deve quindi essere applicato al caso controverso, sia dallo stesso giudice nazionale che ha proposto il rinvio, sia dagli altri giudici nazionali chiamati a definire la controversia nei gradi successivi del giudizio. Peraltro, tutti i giudici nazionali e degli altri Paesi membri, investiti di cause diverse, ma con oggetto analogo a quello su cui verteva il pronunciamento della Corte, debbono tener conto del precedente di cui si tratta, non potendo adottare soluzioni differenti da quella approntata dalla suprema Autorità giurisdizionale europea. Sotto tale profilo, è possibile affermare che i pronunciamenti della Corte siano dotati di una forza vincolante prossima a quella che si riconosce alle decisioni giudiziarie nei sistemi di common law.

Nell'ambito della presente trattazione, vengono presi in considerazione i pronunciamenti (sentenze, ovvero altri tipi di statuizioni come le ordinanze) della Corte di Giustizia su questioni controverse riguardanti l'interpretazione delle norme comunitarie, mentre non sono trattate le decisioni della Corte in merito alla validità delle stesse norme.

Nel periodo 1 aprile - 30 giugno 2011, la Corte si è pronunciata su 9 casi, di cui due soltanto relativi a rinvii pregiudiziali avanzati da giudici italiani. I residui 7 casi riguardano rinvii

proposti da Autorità giudicanti di altri Paesi comunitari, su questioni di interesse anche dell'Italia.

2.2 Casi proposti da giudici italiani

Sono soltanto 2 i pronunciamenti della Suprema Corte europea, nell'arco del II trimestre 2011, in ordine a rinvii pregiudiziali esperiti da giudici italiani. In proposito, si evidenzia la non rilevanza, per il Fisco, degli stessi verdetti in questione.

2.3 Casi proposti da giudici stranieri

Nel II trimestre 2011 risultano n. 7 casi di pronunciamenti su rinvii pregiudiziali avanzati da giudici di altri Stati UE, con il settore "Ambiente" che conta due casi e i settori"Affari Esteri", "Comunicazioni, "Concorrenza e Aiuti di Stato", "Fiscalità e Dogane" e "Lavoro e Affari sociali"con un solo caso cadauno.

Da tali pronunciamenti, a cui è interessata anche l'Italia per la valenza che gli stessi possono assumere in eventuali contenziosi futuri con l'UE, non dovrebbero derivare effetti finanziari per la finanza pubblica.

Nella Tabella che segue, viene riportato l'elenco dei rinvii pregiudiziali oggetto di pronuncia della Corte di Giustizia nel II trimestre del 2011

Tabella 8
Rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia UE
(dati al 30 giugno 2011)

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 28/4/2011 Causa C-61/11/PPU (Italia)	Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia – Direttiva 2008/115/CE – Rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Artt. 15 e 16 – Normativa nazionale che prevede la reclusione per i cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare in caso di inottemperanza all'ordine di lasciare il territorio di uno Stato membro – Compatibilità. Affari Esteri	No
Sentenza del 16/6/2011 Causa C-484/07 (Paesi Bassi)	Accordo di Associazione CEE-Turchia - Ricongiungimento familiare – Art. 7, primo comma, primo trattino, della Decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione-Figlio di un lavoratore turco che ha coabitato con quest'ultimo per oltre tre anni, ma ha contratto matrimonio prima della scadenza del termine di tre anni previsto dalla disposizione di cui trattasi - Diritto nazionale che mette in discussione, per questo motivo, il permesso di soggiorno dell'interessato. Affari Esteri	No
Sentenza del 26/5/2011 Cause da C-165/09 a C-167/09 (Paesi Bassi)	Ambiente-Direttiva 2008/1/CE - Autorizzazione per la costruzione e la gestione di una centrale elettrica - Direttiva 2001/81/CE - Limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici - Potere degli Stati membri durante il periodo transitorio - Effetto diretto. Ambiente	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 25/5/2011 Causa C-115/09 (Germania)	Direttiva 85/337/CEE – Valutazione dell'impatto ambientale – Convenzione di Aarhus – Direttiva 2003/35/CE – Accesso alla Giustizia – Organizzazioni non governative per la protezione dell'ambiente. Ambiente	No
Sentenza del 5/5/2011 Causa C-543/09 (Germania)	Comunicazioni elettroniche-Direttiva 2002/22/CE-Art. 25, n. 2- Direttiva 2002/58/CE-Art. 12-Fornitura di elenchi telefonici e di servizi di consultazione-Obbligo imposto ad un'impresa che assegna numeri di telefono di trasmettere ad altre imprese i dati di cui dispone relativi agli abbonati di imprese terze. Comunicazioni	No
Sentenza del 14/6/2011 Causa C-360/09 (Germania)	Concorrenza – Procedimento amministrativo – Documenti ed informazioni forniti nell'ambito di un programma nazionale di clemenza – Eventuali effetti pregiudizievoli dell'accesso dei terzi a simili documenti sull'efficacia e sul corretto funzionamento della cooperazione tra le Autorità che formano la Rete europea della concorrenza . Concorrenza e Aiuti di Stato	No
Sentenza del 5/5/2011 Causa C-384/09 (Francia)	Fiscalità Diretta – Libera circolazione dei capitali – Art. 64 TFUE – Persone giuridiche aventi sede in uno stato terzo – Possesso di immobili situati in uno Stato membro – Imposta sul valore commerciale di tali immobili – Diniego di esenzione – Valutazione riguardo ai paesi e territori d'oltremare – Lotta contro l'evasione fiscale – Responsabilità solidale. Fiscalità e Dogane	No
Sentenza del 19/5/2011 Causa C-256/10 e 261/10 (Spagna)	Direttiva 2003/10/CE- Valori di esposizione – Rumore – Protezione dell'udito – Effetto utile. Lavoro e Affari sociali	No
Sentenza del 19/5/2011 Causa C-452/09 (Italia)	Direttiva 82/76/CEE – Libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi – Medici – Conseguimento della specializzazione – Remunerazione nel corso del periodo di formazione- Prescrizione quinquennale del diritto al pagamento delle remunerazioni periodiche. Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento	No

CAPITOLO III - AIUTI DI STATO

3.1 Cenni introduttivi

Nella prospettiva della realizzazione del mercato comune europeo, l'art. 107 TFUE (già art. 88 TCE) impone agli Stati membri di non adottare misure di aiuto finanziario al settore delle imprese, suscettibili di alterare la concorrenza ed il regolare funzionamento dei meccanismi del mercato unico.

A tal fine, è previsto che le misure di sostegno al settore privato pianificate dalle Autorità nazionali siano preventivamente notificate alla Commissione europea, in modo da consentirne l'esame di compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato.

A seguito di tale esame, qualora la Commissione ravvisi un'incompatibilità degli aiuti, promuove un procedimento che prende avvio con un'indagine formale, nel corso della quale vengono approfonditi, d'intesa con le Autorità nazionali, i contenuti e la portata delle misure finanziarie in questione.

Al termine di tale disamina, la Commissione emette una decisione, che, alternativamente, può dichiarare la legittimità dell'aiuto, ovvero la sua incompatibilità con la normativa UE, con conseguente richiesta di non procedere all'erogazione delle risorse, ovvero al loro recupero, nel caso di erogazione già effettuata.

In presenza di un regime di aiuti dichiarato illegittimo dalla Commissione, se lo Stato membro non provvede all'adozione delle misure correttive, la Commissione presenta ricorso alla Corte di Giustizia per la trattazione giudiziale della controversia.

Nel caso in cui la Corte di Giustizia si pronunci nel senso dell'illegittimità degli aiuti, ma lo Stato membro non esegua comunque il dovuto recupero, la Commissione – sulla base della mancata esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia – applica le disposizioni previste dall'art. 260 TFUE. Esse implicano, in ultima istanza, l'ulteriore ricorso alla Corte per l'emissione di una sentenza che accerti l'illegittimità del comportamento e abbia anche un contenuto sanzionatorio nei confronti dello Stato membro.

Ai fini della presente esposizione, i casi relativi ad "Aiuti di Stato" per i quali le Autorità comunitarie hanno formulato rilievi nei confronti dell'Italia ai sensi degli artt. 107 e 108 TFUE (già artt. 87 e 88 TCE), sono stati divisi in tre tipologie:

- avvio di indagine formale della Commissione europea rivolta a valutare la compatibilità o meno degli aiuti con i principi del libero mercato;
- adozione della decisione della Commissione UE di recupero degli importi già eventualmente corrisposti;
- ricorsi avanti alla Corte di Giustizia per l'emanazione di una sentenza che dichiari l'inottemperanza dello Stato alla decisione di recupero della Commissione.

3.2 Procedimenti di indagine formale

Alla data del 30 giugno 2011, risultano nella fase interlocutoria dell'indagine formale 16 casi di aiuti di stato, nei cui confronti la Commissione non ha ancora formulato alcun giudizio di compatibilità con i principi dei Trattati, ma ha assunto la mera decisione di attivare un'inchiesta, in esito alla quale si pronuncerà sull'ammissibilità delle erogazioni pubbliche sottoposte al suo esame.

La Tabella che segue elenca i procedimenti di indagine preliminare avviati nei confronti dell'Italia, ancora pendenti alla data del 30 giugno 2011.

Tabella 9
Aiuti di Stato – Procedimenti di indagine formale
Dati al 30 giugno 2011

Numero	Oggetto
C 12C/1995	Legge regionale n. 6/93 (Sicilia) – Aiuti concessi a seguito di disastri naturali
C 4/2001	Interventi per compensare i danni causati dalla siccità nel corso del 2000 (Sardegna)
C 29/2001	Misure in favore della pesca a seguito dell'aumento dei prezzi dei carburanti
C 68/2001	Interventi dei fondi di solidarietà nazionale a favore delle aziende agricole colpite da malattie vegetali gravi (Emilia Romagna)
C 73/2001	Legge n. 388/2000 (articoli 121, 123 e 126) – Finanziaria per il 2001
C 90/2001	Salvataggio e ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà (Marche)
C 74/2002	Legge n. 185/92 sui disastri naturali (articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 9) – (Sicilia)
C 18/2004	Aiuti al settore della pesca a seguito di calamità naturali (Sicilia)
C 37/2007	Presunti aiuti di Stato concessi a e dall'aereoporto di Alghero a favore di Ryanair e altri vettori aerei
C 25/2009	Incentivi fiscali alle attività di produzione cinematografica (solo parte cinema digitale)
C 35/2009	Misure a favore dell'occupazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura
C 14/2010	SEA Handling
C 17/2010	FIRMIN Srl (Legge Provinciale TRENTO)
C 20/2010	Soc. SOGAS (società gestione aereoporti regione Calabria)
C 26/2010	Esenzione ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici
SA 23425	SACE BT

3.3 Decisioni di recupero adottate dalla Commissione UE

Al 30 giugno 2011, sono 13 i casi di aiuti per i quali la Commissione si è pronunciata per l'incompatibilità con le regole del libero mercato, con conseguente richiesta alle Autorità nazionali di recuperare le erogazioni già corrisposte ai beneficiari.

Di tali casi, è data evidenza nella Tabella che segue, che riporta gli estremi e l'oggetto delle singole decisioni adottate dalla Commissione europea.

Tabella 10
Aiuti di Stato – Decisioni di recupero della Commissione UE
Dati al 30 giugno 2011

Numero	Oggetto	Data Decisione
CR 80/2001	EUROALLUMINA	29/10/2010
C 4/2003	Aiuto alla WAM S.p.A.	24/03/2010
CR 6/2004	Misure in favore del settore agricolo a seguito dell'aumento del prezzo del carburante	13/07/2009
SA 20168	Aiuti di Stato a favore di Portovesme Srl, ILA Spa, Euroallumina Spa, Syndial (C 38/B/2004 – C 13/2006)	23/2/2011
CR 5/2005	Esonero dall'accisa sui carburanti agricoli	13/07/2009
CR 27/2005	Aiuto all'acquisto di foraggio (Friuli Venezia Giulia)	28/1/2009
CR 29/2006	Ristrutturazione di cooperative e consorzi (pesca)	28/10/2009
CR 36/A/2006	Regime tariffario speciale per l'energia elettrica a favore di Thyssenkrupp, Cementir e Nuova Terni Industrie Chimiche	20/11/2007
C 38/A/2004 e 36/B/2006	Regime tariffario speciale per l'energia elettrica – Alcoa	20/11/2009
SA 23011	Aiuto alla ristrutturazione a favore del gruppo tessile Legler (C 39/2007)	23/03/2011
CR 59/2007	Aiuto al salvataggio della IXFIN	28/10/2009
CR 19/2008	Applicazione abusiva dell'aiuto per il salvataggio a favore della società Sandretto	30/9/2009
CR 26/2008	Prestito di 300 milioni di euro ad Alitalia	12/11/2008
CR 16/2006	Aiuto alla Nuova Mineraria Silius	13/2/2007

Si precisa che, in ordine al caso concernente gli aiuti di Stato alla Nuova Mineraria Silius (CR 16/2006), la Commissione ha ufficialmente dichiarato, il 13/2/2008, la volontà di deferire il relativo procedimento alla Corte di Giustizia UE. Ad oggi, tuttavia, nessun "ricorso" formale risulta iscritto nel Registro Generale del Supremo Giudice dell'Unione europea, non avendo avuto alcun seguito la predetta esternazione pubblica non ha avuto alcun seguito.

3.4 Ricorsi alla Corte di Giustizia

Al 30 giugno 2011, risultano deferiti alla Corte di Giustizia 9 casi di aiuti di stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea, per i quali le Autorità italiane non hanno attivato, ad avviso della Commissione stessa, le necessarie procedure di recupero nei confronti dei beneficiari, come evidenziato nella seguente Tabella.

Tabella 11
Aiuti di Stato – Deferimenti alla Corte di Giustizia
Dati al 30 giugno 2011

Numero	Oggetto	Estremi Ricorso
CR 81/1997	Sgravi fiscali ad imprese site a Venezia e Chioggia	C-302/09 del 10.05.2007
CR 57/2003	Proroga della Legge Tremonti bis	C-303/09 dell'11.03.2008
CR 1/2004	Legge regionale n. 9.98 (Sardegna) – Rettifica ed estensione del procedimento C 1/2004 ai sensi dell'articolo 88, par. 2 del Trattato CE	C-243/10 del 18.05.2010
CR 8/2004	Incentivi fiscali per le società recentemente quotate in borsa	C-304/09 del 22/12/2010
CR 12/2004	Incentivi fiscali a favore di società partecipanti a esposizioni all'estero	C-305/09 del 12.03.2008
CR 16/2006	Aiuto alla nuova Mineraria Silius[1]	
CR 13/2007	Compatibilità degli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione a favore di New Interline	C-454/09 del 19.11.2009
CR 49/1998 P.I. ex art. 228 n. 2007/2229	Occupazione – Pacchetto Treu	C-99/02 del 01.04.2004
CR 27/1999 P.I. ex art. 228 n. 2006/2456	Aziende Municipalizzate	C-207/05 del 01.06.2006

[1] L'inserimento in Tabella è per memoria, in quanto manca ancora un deferimento formale alla Corte di Giustizia.

Negli ultimi 2 casi esposti nel prospetto, la Corte ha già emesso una sentenza che dichiara l'inadempimento delle Autorità italiane rispetto alla decisione di recupero della Commissione europea.

Quest'ultima, relativamente agli stessi procedimenti (CR 49/1998 e CR 27/1999), ha già instaurato l'ulteriore iter previsto dall'art. 260 TFUE, per l'emanazione di una seconda sentenza della Corte di Giustizia, recante la comminatoria di sanzioni pecuniarie nei confronti delle Autorità italiane.

In particolare, sulla vertenza CR 49/1998, la Commissione ha chiesto l'applicazione di:

- una penale di € 285.696 giornalieri, per il tempo intercorrente fra la data della richiesta sentenza di condanna (ex art. 260 TFUE) e il momento in cui gli aiuti verranno integralmente recuperati;
- una sanzione forfettaria pari ad € 31.744 moltiplicati per il numero di giorni intercorrenti fra la prima sentenza ex art. 258 TFUE e la suddetta sentenza di condanna ex art. 260 TFUE.

I motivi per i quali tale procedimento non è stato ancora archiviato sono imputabili alle difficoltà, da parte delle Autorità italiane, a dare esecuzione alla prima sentenza della Corte di Giustizia, che ordinava il recupero degli aiuti.

Infatti, i provvedimenti emanati dalle Autorità nazionali, che intimavano a ciascun beneficiario la restituzione dei finanziamenti erogati, sono stati impugnati dai beneficiari stessi di fronte alle competenti sedi giudiziarie, subendo pertanto la sospensione della loro esecutività.

Per superare l'impasse, il legislatore italiano ha introdotto, per detti giudizi interni, regole processuali straordinarie con il D. L. 8 aprile 2008, n. 59, art. 1 e 2, convertito dalla Legge 6 giugno 2008, n. 101. Al momento, si è in attesa del perfezionamento delle operazioni di recupero degli aiuti contestati da Bruxelles, per chiudere definitivamente la controversia.

PAGINA BIANCA

PARTE II

SCHEDE ANALITICHE DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE PER SETTORE

PAGINA BIANCA

Affari Economici e Finanziari

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2011/2037	Non corretto recepimento degli articoli 22(3), 17(1) e (2) della Direttiva 2003/41/EC relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali	MM	Sì	Nuova procedura
Scheda 2 2011/0609	Mancata attuazione della Direttiva 2009/110/CE relativa all'avvio, esercizio e vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, di modifica delle Direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la Direttiva 2000/46/CE	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2011/0488	Mancata attuazione della Direttiva 2010/76/UE che modifica le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM))
Scheda 4 2011/0477	Mancata attuazione della Direttiva 2009/49/CE che modifica le Direttive 78/660/CEE per taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati	MM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2011/0214	Direttiva 2009/44/CE che modifica la Direttiva 98/26/CE, concernente il carattere definitivo del Regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di Regolamento titoli e la Direttiva 2002/47/CE	MM	No	Stadio invariato
Scheda 6 2011/0209	Mancata attuazione della Direttiva 2009/14/CE, recante modifica della Direttiva 94/19/CE, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso	MM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Affari Economici e Finanziari

Procedura di infrazione n. 2011/2037 – ex art. 258 del TFUE.

"Non corretto recepimento degli articoli 22(3), 17(1) e (2) della Direttiva 2003/41/EC relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea rileva che l'art. 17, paragrafi 1 e 2 della Direttiva 2003/41/CE, non ha ancora ricevuto attuazione nel diritto interno italiano. In particolare, l'art. 22 della stessa aveva previsto - in ordine ad alcune disposizioni in essa contenute, fra cui quelle di cui all'articolo 17 sopra menzionato - che l'attuazione delle medesime, nell'ordinamento interno degli Stati membri, potesse essere dilazionata fino alla data del 23 settembre 2010, in deroga rispetto al termine di recepimento stabilito per le residue norme della Direttiva, fissato al 23 settembre 2005.

In proposito, la Commissione ha osservato chel'Italia ha omesso di dare attuazione all'art. 17 della Direttiva 2003/41/CE entro il termine massimo sopra indicato del 23 settembre 2010, trascurando di considerare che le prescrizioni contenute nello stesso art. 17, seppure ammesse ad un regime più favorevole per quanto concerne il loro termine di recepimento nell'ordinamento nazionale, debbono comunque risultare inderogabilmente attuate a partire dalla data suddetta. Pertanto, da tale data, sarebbero dovute risultare adottate le misure di natura legislativa, regolamentare e amministrativa necessarie all'accoglimento nell'ordinamento italiano delle norme contenute nell'art. 17. Per quanto concerne, peraltro, il contenuto di dette disposizioni, si precisa che le stesse impongono agli Stati membri di dotare i propri enti pensionistici - i quali assumano direttamente l'onere a copertura di rischi biometrici o di una garanzia di un rendimento degli investimenti o di un determinato livello di prestazioni – di fondi ulteriori rispetto alle attività già detenute dagli stessi enti a margine di sicurezza. L'importo di tali fondi aggiuntivi deve essere stabilito, dai singoli Stati UE, in rapporto alla tipologia dei rischi e delle attività in relazione al complesso degli schemi pensionistici che gestiscono. I fondi medesimi sono liberi da qualsiasi impegno prevedibile e fungono da fondo di garanzia, al fine di compensare le eventuali differenze tra spese e ricavi previsti ed effettivi.

Stato della Procedura

Il 16 giugno 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dall'accoglimento dei rilievi della Commissione europea potrebbero derivare effetti pregiudizievoli sul bilancio pubblico, dovuti alla necessità di aumentare, con apposito Regolamento del Ministero dell'Economia e Finanze, la dotazione di fondi degli enti pensionistici.

Scheda 2 – Affari Economici e Finanziari

Procedura di infrazione n. 2011/0609 – ex art. 258 del TFUE.

"Mancata attuazione della Direttiva 2009/110/CE relativa all'avvio, esercizio e vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, di modifica delle Direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la Direttiva 2000/46/CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva che non è ancora stata recepita nell'ordinamento nazionale italiano la Direttiva 2009/110/CE relativa all'avvio, esercizio e vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, di modifica delle Direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la Direttiva 2000/46/CE.

Ai sensi dell'art. 22 della stessa, gli Stati membri sono tenuti, entro il 30 aprile 2011, ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari alla trasposizione della medesima nei rispettivi ordinamenti interni, dandone quindi comunicazione immediata alla Commissione.

La Commissione sostiene, dal momento che non ha ricevuto la comunicazione predetta, che i provvedimenti attuativi in questione non siano stati adottati e che pertanto, ad oggi, la Direttiva 2009/110/CE non sia stata ancora recepita nel diritto italiano.

Stato della Procedura

Il 18 maggio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. Si precisa che il Governo ha inserito il provvedimento, recante attuazione della Direttiva 2009/110/CE, nel Disegno di Legge Comunitaria per il 2011, già approvato dalla Camera dei Deputati il 26 luglio 2011. Attualmente, si è in attesa che il testo normativo in oggetto venga approvato dal Senato della Repubblica.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano oneri per il bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Affari Economici e Finanziari

Procedura di infrazione n. 2011/0488 – ex art. 258 del TFUE.

"Mancata attuazione della Direttiva 2010/76/UE che modifica le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva che nell'ambito del diritto interno italiano non sarebbe stata ancora attuata la Direttiva 2010/76/UE che modifica le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni.

Ai sensi dell'art. 3 della stessa, gli Stati membri emanano tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, idonei al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro la data del 1° gennaio 2011, per quanto attiene alle disposizioni di cui ai punti 3, 4, 16 e 17 dell'articolo 1 nonché ai punti 1, 2, lettera c), 3, 4, lettera a), e 5, lettera b), punto iii), dell'allegato I. Invece, le disposizioni residue rispetto a quelle specificatamente indicate debbono essere recepite entro la diversa data del 31 dicembre 2011. Di tali provvedimenti, gli Stati membri devono, inoltre, dare comunicazione alla Commissione.

La Commissione, in quanto non ha avuto ancora notizia dei provvedimenti succitati, ritiene che gli stessi non siano stati adottati, per cui la Direttiva in oggetto non sarebbe stata ancora trasposta nell'ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

In data 19 maggio 2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE. Ai fini dell'attuazione della Direttiva 2010/76/UE, il Ministero dell'Economia e Finanze ha presentato la richiesta di apportare, al disegno di Legge di conversione del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, "Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia", un emendamento recante la trasposizione delle norme di cui alla stessa Direttiva. Tale emendamento riprende le disposizioni contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d'Italia il 30 marzo 2011, pubblicato nella G.U. del 7 aprile 2011 n. 80 e intitolato "Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari".

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano impatti finanziari sul bilancio dello Stato

Scheda 4 – Affari Economici e Finanziari

Procedura di infrazione n. 2011/0477 – ex art. 258 del TFUE.

"Mancata attuazione della Direttiva 2009/49/CE che modifica le Direttive 78/660/CEE per taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea sostiene che la Direttiva 2009/49/CE, che modifica le Direttive 78/660/CEE per taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e in relazione all'obbligo di redigere conti consolidati, non è ancora stata recepita nell'ordinamento interno italiano.

Ai sensi dell'art. 3 della stessa, gli Stati membri emanano tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, idonei al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro la data del 1° gennaio 2011.

La Commissione, in quanto non ha avuto ancora notizia dei provvedimenti succitati, ritiene che gli stessi non siano stati adottati, per cui la Direttiva in oggetto non sarebbe stata ancora trasposta nell'ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

In data 16 marzo 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/49/CE mediante Decreto Legislativo del 31 marzo 2011, n. 56.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano impatti finanziari sul bilancio dello Stato

Scheda 5 – Affari Economici e Finanziari

Procedura di infrazione n. 2011/0214 – ex art. 258 del TFUE.

"Direttiva 2009/44/CE che modifica la Direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del Regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di Regolamento titoli e la Direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per i sistemi connessi e i crediti".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva che nell'ambito del diritto interno italiano non sarebbe stata ancora attuata la Direttiva 2009/44/CE, che modifica la Direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del Regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di Regolamento titoli e la Direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per i sistemi connessi e i crediti.

Ai sensi dell'art. 3 della sopra menzionata Direttiva 2009/44/CE, gli Stati membri emanano tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, idonei al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro la data del 30 dicembre 2010, applicandoli entro il 30 giugno dello stesso anno. Di tali provvedimenti, gli Stati membri devono, inoltre, dare comunicazione alla Commissione.

La Commissione, in quanto non ha avuto ancora notizia dei provvedimenti succitati, ritiene che gli stessi non siano stati adottati, per cui la Direttiva in oggetto non sarebbe stata ancora trasposta nell'ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

In data 26 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. Si precisa che, in attuazione della Direttiva 2009/44/CE, le Autorità italiane hanno emanato il Decreto Legislativo 24 marzo 2011, n. 48. Pertanto, in data 29 settembre 2011, si è pervenuti all'archiviazione della presente procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano impatti finanziari sul bilancio dello Stato

Scheda 6 – Affari Economici e Finanziari

Procedura di infrazione n. 2011/0209 – ex art. 258 del TFUE.

"Mancata attuazione della Direttiva 2009/14/CE, recante modifica della Direttiva 94/19/CE, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva che, in Italia, la Direttiva 2009/14/CE, recante modifica della Direttiva 94/19/CE, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso, non sarebbe ancora stata trasposta nell'ordinamento interno.

Ai sensi dell'art. 2 della stessa, gli Stati membri assumono tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, idonee al recepimento della medesima nell'ordinamento nazionale, entro la data del 30 giugno 2009. Ciò fatta eccezione per le disposizioni di cui agli articoli 1, punto 3, punto i), seconda frase, 7, paragrafo 1 bis e 10, paragrafo 1, della Direttiva 94/19/CE come modificato dalla presente Direttiva, le quali dovranno essere recepite entro il 31 dicembre 2010. I menzionati provvedimenti attuativi dovranno essere comunicati alla Commissione.

La Commissione, in quanto non ha avuto notizia dei provvedimenti succitati, ritiene che gli stessi non siano stati ancora adottati, per cui la Direttiva in oggetto non sarebbe stata ancora trasposta nell'ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

In data 26 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/14/CE mediante Decreto Legislativo del 24 marzo 2011, n. 49.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano impatti finanziari sul bilancio dello Stato

PAGINA BIANCA

Affari Esteri

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ESTERI				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2010/2185	Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica italiana e la Federazione russa	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2003/2061	Accordo bilaterale con gli Stati Uniti in materia di servizi aerei (Open Sky)	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Affari Esteri

Procedura di infrazione n. 2010/2185 – ex art. 258 del TFUE.

"Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica italiana e la Federazione russa"".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea rileva che l'Accordo sui servizi aerei (ASA), stipulato tra l'Italia e la Federazione Russa il 10 marzo 1969 - nonchè i successivi Accordi integrativi di tale Accordo (fra i quali, da ultimo, i verbali di San Pietroburgo del 2/7/10) - sono incompatibili con la "libertà di stabilimento", di cui all'art. 49 del TFUE e, altresì, con il divieto delle intese contrarie alla concorrenza, di cui all'art. 101 del TFUE. Detto ASA, come ulteriormente modificato dagli Accordi successivi, riconosce a ciascuno Stato contraente dei diritti di sorvolo sul territorio della controparte. Nello specifico, la Federazione Russa ha riconosciuto, in favore degli operatori italiani come di seguito individuati, il diritto di sorvolare la Siberia nell'ambito sia dei servizi aerei tra l'Italia e la Russia, sia di quelli tra l'Italia e determinate destinazioni asiatiche. In attuazione di tali disposizioni, l'Accordo stesso stabilisce che i contraenti designino, ciascuno, un'impresa aerea (c.d. "vettore"), con obbligo degli operatori così designati di stipulare, fra loro, degli ulteriori accordi commerciali. Questi ultimi, che regolano il diritto di sorvolo e gli altri privilegi bilateralmente accordati, vengono approvati dalle competenti Autorità degli Stati stessi aderenti all'ASA. Si precisa che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo, a ciascuna parte contraente compete la facoltà di sospendere o revocare i diritti attribuiti dal patto stesso alla controparte (fra cui il diritto di sorvolo transiberiano riconosciuto dalla Russia all'Italia), qualora riscontri che la proprietà sostanziale o il controllo dell'impresa, designata dall'altro Stato paciscente, non appartiene a cittadini od organi di quest'ultimo. Sul punto, la Commissione ritiene lesa la "libertà di stabilimento", la quale impone che le imprese di ciascuno Stato UE siano messe in condizioni di operare, all'interno degli altri Stati UE, nelle medesime condizioni concesse agli operatori nazionali. Una possibile forma di stabilimento di impresa UE, in uno Stato diverso da quello di appartenenza, è quella per cui la medesima, mantenendo la sede nello Stato di origine, assume una quota di controllo in un'impresa con sede in un diverso Stato membro. Risulta, pertanto, che la disciplina contenuta negli ASA non conceda a tale impresa estera - ove questa assumesse il controllo dell'impresa aerea avente sede in Italia e come sopra "designata" - le stesse condizioni di favore riservate ad un operatore italiano esercitante lo stesso controllo: infatti nel primo caso si prevede che la controparte abbia il potere di interdire, all'impresa designata controllata dall'operatore estero, le prerogative di cui all'Accordo ASA. Quindi l'operatore comunitario riceverebbe un trattamento deteriore rispetto a quello interno. Peraltro l'ASA, prevedendo che le imprese designate stipulino intese contenenti la determinazione dei prezzi dei rispettivi servizi, contrasterebbe con l'art. 101 TFUE di cui sopra, che vieta le intese distorsive della concorrenza: i prezzi del servizio, infatti, verrebbero fissati dagli stessi operatori, e non determinati dall'esterno in base al libero gioco della domanda e dell'offerta.

Stato della Procedura

In data 27 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Affari Esteri

Procedura di infrazione n. 2003/2061 – ex art. 258 del TFUE.

"Accordo bilaterale con gli Stati Uniti "Open Sky"".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia abbia violato la "libertà di stabilimento" di cui all'articolo 43 del Trattato CE, nonché l'obbligo, che l'articolo 10 dello stesso Trattato pone a carico degli Stati membri, di astenersi dal compiere atti che pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle Istituzioni della Comunità. Al riguardo, la Commissione europea ha evidenziato l'illegittimità del protocollo firmato il 6 Dicembre 1999 dal Governo italiano e dal Governo degli Stati Uniti, in particolare degli articoli 3 e 4 di tale Accordo. Si premette in generale che, a norma dell'Accordo medesimo, ciascuno Stato contraente attribuisce, alle imprese aeree "designate" dall'altro Stato, particolari diritti di sorvolo sul proprio territorio. In ogni caso, gli articoli sopra menzionati prevedono che il singolo Stato contraente possa revocare o limitare le autorizzazioni così concesse, quando le compagnie aeree designate dalla controparte pervengano nel controllo effettivo, o in proprietà, di imprese non aventi più la nazionalità dello stesso Stato che le ha designate, ma di altri Stati esteri. Applicata all'Italia, tale prescrizione comporta il potere, per gli Stati Uniti, di revocare o limitare le autorizzazioni - di sorvolo del loro territorio - concesse alle imprese designate dal Governo italiano, nel caso in cui il controllo o la proprietà rilevante di esse imprese pervenissero ad operatori di altri Stati, compresi quelli facenti parte dell'Unione europea. La normativa in questione, quindi, consente che le imprese di altri Stati UE - che volessero acquisire il controllo o la proprietà degli operatori aerei italiani "designati" - vengano a godere di un trattamento deteriore rispetto alle imprese italiane che assumessero la medesima posizione. Infatti le prime sarebbero soggette ad un potere esterno di revoca o restrizione delle concessioni di sorvolo sul territorio statunitense, laddove le imprese nazionali italiane verrebbero sottratte a tale interferenza. La Commissione ne deriva, di conseguenza, che in ragione di tale regime discriminatorio le imprese "comunitarie" sarebbero meno favorite rispetto a quelle italiane e, dunque, meno "libere" di esercitare la propria attività in Italia, con conseguente lesione della "libertà di stabilimento" di cui al sopra citato articolo 43 del Trattato CE. In base a quest'ultimo articolo, in effetti, le imprese di ciascuno Stato della UE, qualora "si stabiliscano" nel mercato interno di altri Stati membri (l'acquisto di quote di controllo di una società è considerata una forma di "stabilimento" di impresa), devono poter godere delle stesse condizioni di favore concesse alle imprese interne. La Commissione ha, altresì, rilevato come altre norme dell'Accordo (segnatamente gli articoli 8, 9, 9 bis e 10) risultino illegittime, in quanto disciplinanti alcuni aspetti del traffico aereo, la cui regolamentazione risulta attualmente rientrare nell'ambito della competenza normativa esclusiva dell'Unione europea nell'ambito dei rapporti fra la UE stessa e gli stati terzi (nella fattispecie gli USA).

Stato della Procedura

La Commissione ha notificato un parere motivato ex art 258 del Trattato TFUE in data 16 Marzo 2005

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Affari Interni

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI INTERNI				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2011/0474	Mancata attuazione della Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell' 8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2011/0208	Mancata attuazione della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 3 2009/2001	Compatibilità con le disposizioni della Direttiva 2003/109/CE, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, delle norme adottate dalla Regione Friuli – Venezia Giulia e dal Comune di Verona.	MM	No	Nuova procedura

Scheda 1 – Affari Interni

Procedura di infrazione n. 2011/0474 – ex art. 258 del TFUE.

"Mancata attuazione della Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno

Violazione

La Commissione europea contesta la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione.

Ai sensi dell'art. 12 della stessa, gli Stati membri adottano, entro il 12 gennaio 2011, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari al recepimento della medesima nell'ambito dell'ordinamento interno.

Poiché, allo stato attuale, il Governo italiano non ha ancora dato comunicazione dei suddetti provvedimenti attuativi, la Commissione ne deriva che gli stessi non sono stati ancora adottati dalle competenti Autorità italiane.

Stato della Procedura

In data 16 marzo 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2008/114/CE mediante Decreto Legislativo 11 aprile 2011, n. 61.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Affari Interni

Procedura di infrazione n. 2011/0208 – ex art. 258 del TFUE.

"Mancata attuazione della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno

Violazione

La Commissione europea contesta la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Ai sensi dell'art. 20 della stessa, gli Stati membri adottano, entro il 24 dicembre 2010, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari al recepimento della medesima nell'ambito dell'ordinamento interno, fatta eccezione per quanto riguarda. Per quanto attiene le disposizioni di cui all'art. 13, paragrafo 4, della Direttiva in questione, gli Stati membri sono tenuti ad adottare i provvedimenti attuativi della stessa entro la diversa data del 24 dicembre 2011.

Tutte le misure attuative suddette vengono immediatamente comunicate alla Commissione.

Poiché, allo stato attuale, il Governo italiano non ha ancora dato comunicazione dei provvedimenti attuativi che dovevano essere emanati entro la data del 24 dicembre 2010, la Commissione ne deriva che gli stessi non sono stati ancora adottati dalle competenti Autorità italiane.

Stato della Procedura

In data 26/1/11 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 del TFUE. Si precisa che le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2008/115/CE mediante la Legge 2 agosto 2011 n. 129, di conversione del Decreto Legge 23 giugno 2011 n. 89.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura deriva un effetto pregiudizievole per il bilancio pubblico, in termini di nuove spese. In particolare l'art. 5 del Decreto Legge 23/6/2011, che ha attuato la Dir. 2008/115/CE e che è stato convertito nella Legge 2 agosto 2011 n. 129, dispone che, in ordine alle finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), n. 3) del medesimo Decreto - le quali risultano connesse all'adeguamento dei centri di identificazione ed espulsione, anche attraverso la ristrutturazione di immobili demaniali – venga autorizzata la spesa di euro 16.824.813 per l'anno 2011, nonché di euro 40.000.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014. Detta spesa verrà finanziata nel seguente modo:

a) per l'anno 2011, quanto ad euro 16.824.813, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94;

b) per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, con corrispondente utilizzo di quota delle somme disponibili nel conto dei residui nell'esercizio 2011, relative alla predetta autorizzazione di spesa, pari a 120 milioni di euro. Tale quota è versata su apposita contabilità speciale nell'anno 2011, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato in ragione di euro 40.000.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

In proposito, il Ministro dell'Economia e delle Finanze apporterà, con Decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Scheda 3 – Affari Interni

Procedura di infrazione n. 2009/2001 – ex articolo 258 del TFUE.

"Compatibilità con le disposizioni della Direttiva 2003/109/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno

Violazione

La Commissione europea ritiene che alcune disposizioni vigenti in Italia, in materia di assistenza sociale, non siano compatibili con la Direttiva 2003/109/CE e, in particolare, con l'art. 11 della medesima. La sopra menzionata Direttiva intende, nel complesso, realizzare il più possibile l'equiparazione, ai cittadini degli Stati membri UE, dei cittadini di paesi terzi che risultino soggiornanti "di lungo periodo" in uno Stato UE. Giusta l'art. 4 di tale Direttiva, si definiscono soggiornanti "di lungo periodo" coloro che, provenienti da paesi terzi rispetto alla UE, hanno soggiornato per almeno cinque anni negli stessi Stati membri, legalmente ed ininterrottamente. Il succitato art. 11 della Direttiva prevede che l'equiparazione fra cittadini UE e cittadini di paesi terzi - che risultino, questi ultimi, soggiornanti "di lungo periodo" – operi con riferimento specifico all'ambito delle erogazioni per finalità "sociali". E' evidente che i trattamenti assistenziali, concessi dalla Direttiva ai "soggiornanti di lungo periodo", si collegano direttamente a detto status, prescindendo dal soddisfacimento di requisiti ulteriori. Con tale normativa sarebbero in contrasto, pertanto, le delibere assunte il 4/9/2007 e il 25/9/2007 dal C. d. A. dell'Azienda del Comune di Verona che gestisce gli immobili comunali. Con tali decisioni, è stata definita la procedura per l'assegnazione di alloggi pubblici. Sul punto, sono stati individuati dei criteri idonei a conferire, in tale ambito, una preferenza ad alcuni partecipanti rispetto ad altri. Tali criteri sono fondati sulla duplice circostanza di essere "cittadini italiani"e di vantare una residenza - o presenza quali lavoratori - nel Comune di Verona, per una durata variamente estesa dagli 8 ai 20 anni e oltre. Al riguardo, la Commissione rileva che tali parametri compromettono – circa la prestazione sociale consistente nell'assegnazione di alloggi residenziali pubblici - l'equiparazione fra cittadini nazionali e "soggiornanti di lungo periodo". Infatti, i primi sarebbero posti in condizioni di vantaggio rispetto ai secondi, i quali subirebbero due forme di discriminazione, rispettivamente diretta e indiretta. La prima consiste nell'attribuzione di rilevanza, ai fini del trattamento preferenziale, alla "cittadinanza italiana". La seconda si sostanzia nella previsione del requisito, sempre in funzione del suddetto trattamento, di una prolungata residenza (dagli 8 ai 20 anni e oltre) nel Comune di Verona. Quest'ultimo requisito, evidentemente, pur non formalmente connesso alla cittadinanza italiana, di fatto ricorre più frequentemente in capo a cittadini italiani. Inoltre, la Commissione contesta la legislazione regionale del Friuli Venezia Giulia, segnatamente l'art. 9 della Legge 14/08/2008, n. 9, l'art. 10 par. 25 della Legge 30/12/2008, n. 17, l'art. 38 della Legge 5/12/2008, n. 16, e, in generale, le disposizioni della Legge 23/7/2009, n. 12 e della Legge 24/5/2010, n. 7. Detta normativa subordina l'acquisto del diritto ad alcuni benefici assistenziali - o, rispetto ai medesimi benefici, l'acquisto di una posizione di "preferenza" nei confronti di altri aventi diritto - ad una protratta permanenza sul territorio regionale, quest'ultima, evidentemente, essendo una caratteristica più frequentemente riscontrabile in capo ai cittadini italiani, rispetto ai soggiornanti di paesi terzi.

Stato della Procedura

In data 6 aprile 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Ambiente

PROCEDURE INFRAZIONE AMBIENTE				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2011/4021	Conformità della discarica di Malagrotta (Regione Lazio) con la Direttiva relativa alle discariche dei rifiuti (Dir. 1999/31/CE)	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2011/4009	Non corretta applicazione della Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Progetto "Variante SS. 1 Aurelia bis" (Liguria – Savona)	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2011/2006	Non corretto recepimento della Direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la Direttiva 2004/35/CE	MM	No	Nuova procedura
Scheda 4 2011/0476	Mancata attuazione della Direttiva 2009/30/CE che modifica la Direttiva 98/70/CE per benzina, diesel e gasolio e 1999/32/CE per il combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 5 2011/0216	Mancata attuazione della Direttiva 2009/123/CE che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni	PM	No	Cambiamento di stadio (da MM a PM)
Scheda 6 2010/0124	Mancata attuazione della Direttiva 2009/29/CE che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas effetto serra	MM	No	Stadio invariato
Scheda 7 2009/4426	Valutazione di impatto ambientale di progetti pubblici e privati. Progetto di bonifica di un sito industriale nel Comune di Cengio (Savona)	PM	No	Stadio invariato

Scheda 8 2009/4056	Direttiva 99/94 - emissione di CO2 nei nuovi veicoli	MM	No	Stadio invariato
Scheda 9 2009/2264	Non conformità della normativa nazionale alla Direttiva 2002/96/CE relativa ai rifiuti e alla restrizione all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche	MM	No	Stadio invariato
Scheda 10 2009/2235	Non conformità della normativa nazionale alla Direttiva 2001/42/CE relativa alla valutazione degli effetti di piani e programmi sull'ambiente	MM	No	Stadio invariato
Scheda 11 2009/2086	Valutazione di impatto ambientale - applicazione della Direttiva 85/337/CEE	MM	No	Stadio invariato
Scheda 12 2009/2034	Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 13 2008/2194	Qualità dell'aria: valori limite PM10	RC (C-68/11)	No	Stadio invariato
Scheda 14 2008/2071	Regime sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento relativo agli impianti esistenti – Direttiva IPCC	SC (C-50/10)	No	Stadio invariato
Scheda 15 2007/4717	Applicazione dell'art. 13 Direttiva 96/82/CEE (Seveso) nella provincia di Trieste	PM	No	Stadio invariato
Scheda 16 2007/4680	Non conformità della Parte III del Decreto 152/2006 con la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque	MM	No	Stadio invariato
Scheda 17 2007/4679	Non corretta trasposizione della Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale	PM	No	Stadio invariato
Scheda 18 2007/2492	Valutazione di impatto ambientale di interventi edilizi a Baia Caddinas (Golfo Aranci)	MM	No	Stadio invariato
Scheda 19 2007/2195	Emergenza rifiuti in Campania	SC C-297/08	Sì	Stadio invariato
Scheda 20 2006/4780	Deviazione acque del fiume Trebbia Emilia Romagna	PM	No	Stadio invariato
Scheda 21 2006/2131	Normativa italiana in materia di caccia in deroga	SC C-573/08	No	Stadio invariato

Scheda 22 2004/4926	Normativa della Regione Veneto che deroga al regime di protezione degli uccelli selvatici	SC C-164/09	No	Stadio invariato
Scheda 23 2004/4242	Normativa della Regione Sardegna in materia di caccia in deroga	SC (C-508/09)	No	Stadio invariato
Scheda 24 2004/2034	Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque reflue	RC (C-565/10)	No	Stadio invariato
Scheda 25 2003/5046	Violazione della Direttiva 79/409/CE sull'avifauna	MM ex 260 C-304/08	No	Stadio invariato
Scheda 26 2003/2204	Cattivo recepimento della Direttiva relativa ai veicoli fuori uso	MMC ex 260 C-394/05	No	Variazione di stadio (da MM a MMC)
Scheda 27 2003/2077	Discariche abusive su tutto il territorio nazionale	PM ex 228 TCE C-135/05	No	Stadio invariato
Scheda 28 2002/4787	Valutazione dell'impatto ambientale della strada di scorrimento a 4 corsie: sezione via Eritrea-via Borisasca (Milano)	PM	No	Stadio invariato
Scheda 29 2002/2284	Effetti nocivi della raccolta del trasporto del trattamento dell'ammasso e del deposito dei rifiuti	MMC ex 260 C-82/06	No	Stadio invariato
Scheda 30 2001/4156	Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche nella provincia di Foggia	MM ex 260 C-388/05	Sì	Stadio invariato
Scheda 31 1999/4797	Bonifica della discarica di Nerofumo a Rodano (Mi)	PM 228 TCE C-383/02 (decisione di ricorso ex 260 TFUE)	Sì	Stadio invariato
Scheda 32 1998/2346	Costruzione Villaggio turistico "Is Arenas" Narbolia (OR)	SC C-491/08	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2011/4021- ex art. 258 del TFUE
"Conformità della discarica di Malagrotta (Regione Lazio) con la Direttiva relativa alle discariche dei rifiuti (Dir. 1999/31/CE)"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, nonché quella dell'art. 6 della Direttiva 1999/31/CE concernente le discariche dei rifiuti stessi, facendo riferimento alle condizioni effettive dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Lazio e, in particolare, nella discarica di Malagrotta (Roma). Il primo degli articoli sopra menzionati dispone che il collocamento dei rifiuti in discarica debba avvenire senza pregiudizio per l'ambiente e la salute umana, mentre il secondo stabilisce che i rifiuti non possano essere posizionati nelle discariche se, preliminarmente, non hanno subito un trattamento adeguato, tale da non determinare il semplice cambiamento di aspetto e ridimensionamento dei medesimi, ma da comportare altresì la neutralizzazione della loro pericolosità per l'ambiente e l'uomo. Per quanto riguarda la discarica di Malagrotta, le Autorità italiane hanno inviato alla Commissione una documentazione comprensiva dell'ordinanza adottata il 31/12/2010 dal Presidente della Regione Lazio, n. Z0012, la quale ingiunge alla società E. Giovi di installare entro sei mesi, presso la discarica stessa, un certo numero di unità di trito vagliatura, le quali dovrebbero sopperire - in ordine all'esigenza di trattamento dei rifiuti prima della loro collocazione nella stessa discarica - all'attuale insufficienza degli impianti di trattamento meccanico-biologico (TMB) esistenti. L'Ordinanza in questione, tuttavia, pur facendo obbligo alla società di gestione di realizzare gli impianti di trito-vagliatura di cui sopra, consente che, nel periodo assegnato per la realizzazione degli impianti stessi, le operazioni di scarico dei rifiuti a Malagrotta continuino senza soluzione di continuità, anche se il materiale depositato non riceve ancora il trattamento prescritto dalla normativa comunitaria. Peraltro, il sistema di smaltimento risulterebbe insufficiente a livello regionale, dal momento che il deposito in discarica di rifiuti in parte non debitamente trattati - provenienti dai Comuni di Roma, Ciampino e Fiumicino e dalla Città del Vaticano - interesserebbe non solo la discarica di Malagrotta, ma anche quelle di via Rocca Cencia e di via Salaria, queste ultime gestite dalla società AMA S.p.A. Del resto, l'incapienza di tutto il sistema regionale di smaltimento dei rifiuti verrebbe riconosciuta dalle stesse Autorità italiane, nel progetto del "Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio per il periodo 2011-2017" (trasmesso alla Commissione il 17/11/2010 nell'ambito della procedura di infrazione 2002/2284). Nel documento in questione, si sottolinea come l'inadeguatezza impiantistica (sovraccarico dei TMB esistenti) sia riscontrabile in primo luogo nelle provincie di Roma, Latina e Rieti e, di conseguenza, anche in relazione alle restanti provincie di Frosinone e Viterbo. Per quanto concerne queste ultime, infatti, si rileva che gli impianti di TMB locali - di per sé idonei al trattamento dei rifiuti prodotti nelle relative zone di pertinenza - risultano in definitiva inefficienti, in quanto coinvolti nel trattamento anche dei rifiuti provenienti dalle prime tre provincie menzionate.

Stato della Procedura

In data 16 giugno 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2011/4009- ex art. 258 del TFUE
"Non corretta applicazione della Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Progetto "Variante SS. 1 Aurelia bis" (Liguria – Savona").
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva la non correttezza, in quanto non conforme al Diritto comunitario, del procedimento amministrativo di autorizzazione del progetto "Variante SS. 1 Aurelia bis nella tratta Albisola Superiore – Savona", in seguito rinominato "Nuova viabilità di accesso all'Hub portuale di Savona Vado, quale connessione tra i caselli autostradali di Savona e Albisola". In particolare, tale procedimento autorizzativo non avrebbe rispettato gli artt. 6 ed 8 della Direttiva comunitaria 85/337/CEE, c.d. "Direttiva V.I.A". La Direttiva in questione prevede, in generale, che ove vengano in considerazione progetti pubblici o privati destinati ad incidere significativamente sull'ambiente, l'autorizzazione dei medesimi non può intervenire se non a seguito di una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A). Quest'ultima è rivolta a verificare il possibile impatto negativo, sull'ambiente, dei progetti di cui sopra. In caso di riscontro effettivo di eventuali effetti pregiudizievoli, tale procedura culmina nella formulazione di un parere negativo circa la realizzazione dei progetti stessi, ovvero nell'apposizione, ai medesimi, di opportune varianti in garanzia degli equilibri naturali, paesaggistici ed artistici esistenti. In particolare, gli artt. 6 ed 8, sopra menzionati, stabiliscono che, quando una domanda di autorizzazione, concernente progetti dotati di rilevante impatto sull'ambiente, venga presentata alla competente Amministrazione, quest'ultima debba portare alla conoscenza del pubblico l'istanza proposta, in modo da consentire agli interessati, entro un termine ragionevole, di esprimere osservazioni al riguardo. Dette osservazioni, peraltro, assumono uno specifico rilievo, in quanto la stessa Amministrazione investita della richiesta di autorizzazione deve tenerle in adeguata considerazione. Con riferimento al caso di specie, la Commissione riconosce che l'Amministrazione italiana ha regolarmente provveduto ad informare il pubblico della pendenza della procedura autorizzativa, in modo da consentire l'inoltro di eventuali rilievi. Tuttavia, la medesima Amministrazione avrebbe ritenuta esaurita la procedura di V.I.A prima ancora che fosse scaduto il termine finale per la presentazione dei rilievi stessi, semplicemente riservandosi - nel caso in cui fossero state effettivamente espresse delle riserve sul progetto in precedenza menzionato - di dar corso ad un supplemento di istruttoria. Sul punto, la Commissione obietta che la procedura di V.I.A non può essere ultimata prima dello spirare del termine finale, di cui all'art. 6, concesso al pubblico per la presentazione di osservazioni. Inoltre si rileva che le Autorità italiane, competenti per il progetto in questione, hanno dichiarato la mancata presentazione di osservazioni da parte di eventuali interessati e, quindi, l'inesistenza dell'obbligo del relativo esame, laddove, per converso, risulta alla Commissione che l'associazione "Italia nostra ONLUS" avrebbe, rispettivamente il 6 agosto 2003 e il 27 ottobre 2003, inviato alcuni rapporti al Ministero dei Beni Culturali, alla Regione Liguria e al Ministero dell'Ambiente, concernenti l'impatto, sull'ambiente, dell'intervento di cui si tratta.

Stato della Procedura

In data 23 febbraio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2011/2006- ex art. 258 del TFUE
"Non corretto recepimento della Direttiva 2006/21/CE".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea eccepisce l'incorretto recepimento della Direttiva 2004/35/CE, rivolta a prevenire o attenuare il più possibile gli eventuali effetti negativi, per l'ambiente e la salute umana, dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive. Pertanto, la Commissione ritiene che il Decreto Legislativo del 30 maggio 2008, n. 117, con il quale le Autorità italiane hanno attuato la Direttiva predetta nell'ordinamento nazionale, abbia omesso di recepire alcune disposizioni in essa contenute, ovvero le abbia recepite solo parzialmente. In particolare, l'art. 2 par. 3 della Dir. 2004/35/CE stabilisce che alcuni tipi di rifiuti estrattivi meno pericolosi, nonché sostanze ad essi affini (ad esempio i rifiuti "inerti"), possono essere esentati, in base ad apposita previsione della normativa interna degli Stati membri, dalla soggezione ad altre disposizioni della Direttiva stessa che pretendono la sussistenza di determinati requisiti (come quella di cui all'art. 11, paragrafo 3). In proposito, risulterebbe che nel passo in cui il predetto D. Lgs n. 117/08 ha trasposto la predetta norma della Direttiva – che consente al legislatore interno di escludere le categorie di rifiuti, prima citate, dalla rispondenza ai requisiti di cui all'art. 11 par. 3 - non viene richiamato, come si sarebbe dovuto, l'articolo del Decreto stesso che effettivamente ha recepito la disposizione sui detti requisiti (quindi il comma 3 dell'art.11 del Decreto medesimo), ma è stato fatto improprio riferimento al comma 6 dello stesso articolo 11. Un altro rilievo concerne il recepimento dell'art. 8 della Direttiva: laddove tale articolo dispone che - in caso di inoltro alle Autorità competenti di richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 16 - le stesse Autorità debbono fornire al pubblico adeguate informazioni circa una serie di questioni specificamente elencate ai punti dello stesso art. 8, il Decreto Legislativo italiano si limita ad asserire che il pubblico deve essere reso edotto, con mezzi adeguati, di tutti gli atti relativi al procedimento autorizzatorio in genere, senza enucleare partitamente tutti i punti di cui al corrispondente articolo della Direttiva europea. Inoltre, l'art. 8, par. 4 della Direttiva precisa che - in pendenza del termine concesso al pubblico per avanzare osservazioni circa il procedimento autorizzatorio - nessuna decisione può essere assunta sino a quando non scada il termine finale assegnato per la produzione di tali rilievi. Per converso, la normativa italiana di attuazione, quale contenuta nel suddetto Decreto n. 117/2008, non prevede la sospensione del potere decisorio dell'Amministrazione in pendenza del termine predetto. Infine, la Direttiva prevede che l'operatore autorizzato alla gestione dei rifiuti di estrazione deve procedere, almeno una volta all'anno e tutte le volte stabilite dal legislatore nazionale, a comunicare alla competente Autorità i risultati di un monitoraggio sulle condizioni del deposito di rifiuti da esso gestito. Tale obbligo informativo è finalizzato a consentire alle Autorità predette, quando lo ritengano necessario in base all'esame del rapporto di cui sopra, di nominare un esperto "indipendente" per la valutazione della permanenza, o meno, delle condizioni di sicurezza che avevano, a suo tempo, giustificato l'autorizzazione a gestire il deposito di rifiuti. Al riguardo, il Decreto di attuazione omette il riferimento alla possibilità di designare il suddetto "esperto indipendente".

Stato della Procedura

In data 14 marzo 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 4 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2011/0476- ex art. 258 del TFUE
"Mancata attuazione della Direttiva 2009/30/CE che modifica le Direttive 98/70/CE per benzina, diesel e gasolio e 1999/32/CE per il combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea osserva che la Direttiva 2009/30/CE, che modifica le Direttive 98/70/CE per benzina, diesel e gasolio e 1999/32/CE per il combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna, non è stata ancora recepita nell'ambito dell'ordinamento nazionale italiano.

L'art. 4 della sopra menzionata Direttiva stabilisce che gli Stati membri pongono in essere i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, necessari al recepimento della medesima nell'ordinamento interno, entro la data del 31 dicembre 2010, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In proposito la Commissione, osservando che l'Italia non ha ancora comunicato i provvedimenti predetti, conclude che gli stessi non sono stati ancora adottati e che la Direttiva sopra menzionata non risulta essere stata ancora recepita nell'ambito dell'ordinamento nazionale italiano.

Stato della Procedura

In data 16 marzo 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/30/CE mediante il Decreto Legislativo 31 marzo 2011, n. 55.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano, in generale, oneri finanziari aggiuntivi per la finanza pubblica, salvo quanto disposto dai numeri 9 e 10 dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n. 66. Detto art. 7 bis è stato introdotto dal comma 6 dell'articolo 1 del Decreto Legislativo 31 marzo 2011, n. 55, adottato in recepimento della Direttiva 2009/30/CE di cui alla presente procedura (vedi sopra). Pertanto, i predetti nn.ri 9 e 10 dell'art. 7 bis del D. Lgs n. 66/2005 stabiliscono che le attività di ispezione e controllo, da essi stessi indicate, siano finanziate dai destinatari medesimi di tali attività, mediante pagamento di tariffe appositamente determinate con Decreto dei Ministri dell'Ambiente e dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Similmente, per le attività di controllo di cui all'art. 7 quater, comma 6 del D. Lgs 21 marzo 2005 n. 66 - come introdotto, anch'esso, dal comma 6 dell'articolo 1 del predetto D. Lgs 31/3/2011, n. 55 - il relativo finanziamento viene assicurato, anch'esso, mediante imposizione di oneri a carico degli operatori economici, ai sensi dell'articolo 4, della Legge 4 giugno 2010, n. 96, giusta la fissazione di relative tariffe per Decreto del Ministro dell'Ambiente e delle Politiche Agricole, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Scheda 5 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2011/0216- ex art. 258 del TFUE
"Mancata attuazione della Direttiva 2009/123/CE che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea osserva che la Direttiva 2009/123/CE, che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni, non è ancora stata attuata nell'ordinamento italiano.

L'art. 2 della stessa stabilisce che gli Stati membri pongono in essere i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, necessari al recepimento della stessa nell'ordinamento interno, entro la data del 16 novembre 2010, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In proposito, la Commissione, osservando che l'Italia non ha ancora comunicato i provvedimenti predetti, conclude che gli stessi non sono stati ancora adottati e che la Direttiva sopra menzionata non risulta essere stata ancora recepita nell'ambito dell'ordinamento nazionale italiano.

Stato della Procedura

In data 26 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/123/CE mediante Decreto Legislativo del 7 luglio 2011, n. 121.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 6 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2010/0124 - ex art. 258 del TFUE
"Mancata attuazione della Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (Testo rilevante ai fini del SEE)".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea eccepisce la mancata attuazione della Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

Ai sensi dell'art. 2 della Direttiva in oggetto, gli Stati membri pongono in essere le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, finalizzate alla trasposizione della stessa, entro il 31 dicembre 2012, salva, tuttavia, l'eccezione relativa agli articoli n. 9 bis, paragrafo 2, della Direttiva 2003/87/CE (come inserito dall'articolo 1, paragrafo 10 della presente Direttiva) e n. 11 della Direttiva 2003/87/CE (come modificato dall'articolo 1, paragrafo 13, della presente Direttiva), in ordine ai quali lo stesso articolo 2 dispone che debbano ricevere attuazione, negli ordinamenti interni degli Stati membri, entro il 31 dicembre 2009.

Al riguardo la Commissione europea ritiene che, per quanto inerisce agli articoli predetti, le Autorità italiane non hanno ancora adottato i provvedimenti idonei a dare loro attuazione nell'ordinamento nazionale.

Stato della Procedura

In data 27 gennaio 2010 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 7 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2009/4426 - ex art. 258 del TFUE
"Trattato CE: Applicazione della Direttiva 85/337/CEE (Direttiva V.I.A) sulla valutazione dell'impatto ambientale di progetti pubblici e privati, come modificata dalle Direttive 97/11/CE e 99/31/CE relative alle discariche di rifiuti".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea eccepisce la violazione della Direttiva 85/337/CEE (c.d. Direttiva V.I.A), come modificata dalle Direttive 97/11/CE e 99/31/CE relative, in particolare, alle discariche di rifiuti.

La Direttiva V.I.A stabilisce che, ove un progetto pubblico o privato rientri nell'elenco di cui all'Allegato I della Direttiva stessa – il quale annovera tipologie di progetti che, per loro natura, possono ingenerare un impatto dannoso sull'ambiente, come, ad esempio, quello concernente un impianto di discarica dei rifiuti – esso venga autorizzato solo previo esperimento di una procedura detta di V.I.A, regolata dalla Direttiva stessa in modo tale da prevenire e/o attenuare il pregiudizio ambientale. Inoltre, la successiva Direttiva 99/31/CE stabilisce che, quando il progetto attiene, nello specifico, alla realizzazione di una "discarica di rifiuti" – rientrante quindi nell'elenco di cui al predetto Allegato I alla Dir. V.I.A - si imponga l'adozione di ulteriori misure, procedure ed orientamenti, definiti dalla Direttiva 99/31/CE medesima e finalizzati a prevenire il più possibile le eventuali conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute dei cittadini. Nel 2003, il Commissario governativo preposto alla bonifica del comprensorio dell'ex ACNA (oggi Sindyal), nel territorio di Cengio (SV), approvava il relativo progetto, che prevedeva la suddivisione del sito in quattro aree, una sola delle quali assegnata al "confinamento" ed "interramento" di circa 3,5 milioni di mc di terreno contaminato e rifiuti pericolosi, in gran parte già esistenti su tale area e, per il resto, ivi trasportati dalle altre aree del sito. Le Autorità italiane, al riguardo, non hanno espletato la V.I.A, adducendo che, nel caso di specie, non si sarebbe trattato della realizzazione di una "discarica di rifiuti", dal momento che non vi era stata, se non in piccola parte, movimentazione di rifiuti inquinanti e terreno contaminato da altre aree del sito all'area A, trovandosi il materiale inquinante già presente in quest'ultima area. La Commissione, tuttavia, ha obiettato che, giusta la definizione di cui all'art. 2 della Dir. 99/31/CE, si intende per "discarica di rifiuti" anche una zona, adibita al loro interramento o anche posizionamento sul suolo, interna all'ambito in cui il rifiuto medesimo è stato prodotto, senza apporto di rifiuti trasportati dall'esterno. Pertanto, qualificandosi l'intervento specifico come "discarica di rifiuti", l'Italia avrebbe dovuto non solo esperire la procedura V.I.A, ma avrebbe dovuto, altresì, applicare le peculiari metodologie previste, dalla Direttiva 99/31/CE per gli impianti di discarica.

Stato della Procedura

Il 14 marzo 2011 è stato inviato un parere motivato, ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 8 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2009/4056 – ex art. 258 del TFUE

"Applicazione Direttiva 1999/94/CE relativa alle informazioni sul risparmio di carburante nella pubblicità delle autovetture".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata applicazione, in Italia, della Direttiva 99/94/CE, attuata in Italia con DPR 2003/84. Tali norme impongono la messa a disposizione dei consumatori, al momento della commercializzazione di autovetture nuove, di informazioni sul consumo di carburante delle stesse autovetture e sulla loro capacità di emettere particelle di CO2. Al riguardo, la Commissione è dell'avviso che, in Italia, il 90% delle inserzioni pubblicitarie relative alla promozione di autovetture nuove non conterrebbe le informazioni di rilevanza ambientale sopra indicate. In risposta, le Autorità italiane hanno comunicato alla Commissione che il MISE ha predisposto, a beneficio delle industrie automobilistiche, una guida al risparmio delle emissioni, affinché le seconde applichino un codice di autodisciplina improntato a tale manuale e che, al riguardo, è stato adottato un approccio di tipo volontaristico, stimolando le imprese del settore a concludere accordi interni fra di loro ed intese con le Autorità, per elaborare regole condivise in materia di pubblicità. Si precisa che una soluzione superimposta autoritativamente, attraverso la predisposizione di modelli fissati per legge e muniti di relative sanzioni per i trasgressori, addosserebbe all'Amministrazione l'onere di un monitoraggio capillare su tutte le pubblicità automobilistiche, implicante uno sforzo finanziario notevole e difficilmente compatibile con i vincoli di bilancio. La Commissione ha replicato che la promozione, da parte di uno Stato membro, dell'"autodisciplina" da parte delle industrie automobilistiche, non può comportare la rinuncia a vigilare sull'applicazione di una Direttiva comunitaria. In ogni caso, ripetuti contatti fra Amministrazioni italiane ed europee hanno evidenziato come la Direttiva sopra citata, chiara nel prevedere sanzioni per l'omissione totale dell'inserimento dei dati pubblicitari ambientali, per converso risulta confusa in ordine al caso della comunicazione di dati incompleti. Attualmente, pertanto, la Direttiva in oggetto è in corso di revisione e si prevede che per la fine del 2009 la Commissione avanzerà una nuova proposta. Nel frattempo le CCIAA, cui sono affidati il monitoraggio sulla pubblicità di autovetture e l'irrogazione di sanzioni ai trasgressori della Direttiva, stanno vigilando attentamente sull'osservanza delle disposizioni comunitarie e sono talvolta pervenute all'applicazione effettiva delle previste sanzioni.

Stato della Procedura

In data 19 marzo 2009 la Commissione ha inviato una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 9 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2009/2264 – ex art. 258 del TFUE

"Non conformità della normativa nazionale alla Direttiva 2002/96/CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva che alcune disposizioni delle Direttive 2002/96/CE e 2002/95/CE - che si propongono di regolamentare l'uso delle "sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche" (RAEE), minimizzandone l'impatto nocivo sull'ambiente - non sono state correttamente trasposte nell'ordinamento interno italiano. Al riguardo, si ritiene che il Decreto Legislativo 2005/151, con il quale la Repubblica italiana ha dato attuazione alle Direttive sopra menzionate, contenga una disciplina limitativa, sotto diversi aspetti, del loro ambito di applicazione. In particolare, la Dir. 2002/96/CE individua lo status di "produttore" in colui che esporta professionalmente, in un qualsiasi Stato membro delle Comunità (ora dell'Unione europea), ovvero esporta da quello stesso Stato membro, apparecchiature elettriche o elettroniche. Il disposto del Decreto italiano, in proposito, è invece più riduttivo, dal momento che ravvisa la posizione del "produttore", quale presupposto per la soggezione a determinati obblighi, in colui che immette per primo gli stessi prodotti di cui sopra, o li importa, nel solo ambito del territorio italiano e non in quello di altri Paesi UE. Per quanto riguarda, poi, l'obbligo previsto dalla Direttiva 2002/96/CE a carico dei distributori del prodotto - di garantire ai clienti la presa in carico gratuita dei rifiuti derivanti dal prodotto stesso - si registra, da parte della normativa italiana, un'indebita subordinazione di detto obbligo alla previa emanazione di apposito Decreto da parte del Ministro dell'Ambiente, recante modalità attuative della raccolta. Se ne deduce - non essendo stato, tale Decreto, ancora emanato alla data dell'invio della "messa in mora" (8 ottobre 2009) - che all'epoca le disposizioni europee in argomento non risultavano ancora operative in Italia. Peraltro, la Direttiva 2002/96/CE prevede che i produttori istituiscano un trattamento selettivo dei rifiuti in oggetto, nei modi stabiliti dall'allegato II della Direttiva medesima. Al riguardo, la Commissione rileva che le disposizioni del Decreto di attuazione 2005/151, ove si riferiscono all'allegato che dovrebbe recare le condizioni del trattamento in questione, non rimandano all'Allegato II della Direttiva ma, scorrettamente, all'Allegato II del Decreto medesimo: l'errore è evidente, ove si pensi che quest'ultimo allegato non definisce le caratteristiche dell'attività di trattamento dei rifiuti, bensì quelle degli impianti ove tale attività viene esercitata. Peraltro, secondo il disposto della Direttiva, entro il 31 dicembre 2006 il tasso di riciclaggio delle lampade a discarica avrebbe dovuto raggiungere un minimo pari all'80% del peso di esse lampade. La normativa italiana, diversamente, riferisce tale obiettivo ai soli rifiuti da sorgenti luminose fluorescenti, le quali costituiscono una sola tipologia di lampade a discarica e non ne esauriscono l'intero settore. Infine, il Decreto italiano posporrebbe illegittimamente al 31/12/09 l'obbligo dei produttori di finanziare la raccolta di rifiuti provenienti da prodotti immessi sul mercato dopo il 31/8/2005.

Stato della Procedura

In data 8 ottobre 2009 la Commissione ha inviato una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari.

Scheda 10 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2009/2235 – ex art. 258 del TFUE.

"Non conformità della normativa nazionale con la Direttiva 2001/42/CE relativa alla valutazione degli effetti di piani e programmi sull'ambiente".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea sostiene che alcune norme della Direttiva 2001/42/CE (Direttiva V.A.S) non siano state correttamente recepite nell'ordinamento italiano. La Direttiva in questione è rivolta a garantire che l'adozione di piani e programmi, suscettibili di rilevante impatto sull'ambiente, si realizzi in compatibilità con le esigenze dell'ambiente stesso. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva in oggetto mediante il D. Lsg. 2006/152, che ha subito diversi emendamenti per D. Lgs. 2008/4, fino alla totale riscrittura della parte seconda. L'art. 7 della Direttiva stabilisce che, ove uno Stato membro UE ritenga che un piano o programma, in corso di attuazione, presenti effetti significativi sull'ambiente di un altro Stato membro, ovvero ove quest'ultimo ne faccia richiesta, il primo Stato abbia l'obbligo di trasmettere all'altro, prima dell'adozione dei predetti piani o programmi, copia integrale degli stessi. Tale comunicazione è prevista affinchè lo Stato estero possa valutare adeguatamente gli effetti ambientali dell'iniziativa sul proprio territorio, scegliendo o meno, prima della sua attuazione, di avviare con l'altro Stato una procedura di "consultazioni". Detto articolo è stato trasposto in Italia dall'art. 32 del Decreto di attuazione, il quale, tuttavia, prevede che al secondo Stato venga comunicata solo una mera sintesi del programma adottando e non già l'intero documento (il quale deve essere trasmesso solo se lo Stato estero ne faccia istanza), per cui la Commissione rileva, sotto questo profilo, un'incompleta attuazione della Direttiva. Inoltre, per quanto riguarda la fase delle "consultazioni" che devono intercorrere fra tutti gli Stati interessati dagli effetti ambientali del piano o programma, la Direttiva dispone che le modalità e la durata di tale partenariato vengano definite congiuntamente dagli Stati medesimi, laddove il Decreto italiano di attuazione, per converso, regolamenta tali aspetti unilateralmente (con la previsione, quanto alla durata della consultazione, di inderogabili giorni 60), senza regole condivise con lo Stato estero. Peraltro, mentre la Direttiva prescrive che, adottato il piano o programma, tutti gli Stati membri precedentemente consultati ne vengano messi a conoscenza, la disciplina italiana limita tale obbligo di comunicazione ad una sola tipologia di programmi, precisamente ai progetti per i quali è stata esperita una procedura di V.I.A. Infine, mentre la Direttiva stabilisce che, prima dell'adozione del programma, devono essere valutati sia gli esiti delle consultazioni sia il rapporto ambientale, la normativa nazionale prevede che tale scrutinio si imponga solo ove l'Amministrazione lo ritenga necessario, senza peraltro stabilire i criteri cui l'opinione dell'Amministrazione stessa dovrebbe improntarsi.

Stato della Procedura

In data 8 ottobre 2009 la Commissione ha inviato una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari.

Scheda 11 - Ambiente

Procedura di infrazione n. 2009/2086 – ex art. 258 del TFUE

"Applicazione della Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale, come modificata dalle Direttive 97/11/CE e 2003/35/CE (Direttiva V.I.A)".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea contesta l'imperfetto recepimento, in Italia, di alcune disposizioni contenute nella Direttiva 85/337/CEE sulla valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalle successive Direttive 97/11/CE e 2003/35/CE (Direttiva V.I.A). L'art. 4 della Direttiva prevede che i progetti rientranti nelle categorie di cui all'Allegato I debbano essere obbligatoriamente sottoposti alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A). Diversamente per i progetti riconducibili alle tipologie di cui all'Allegato II, di cui la Direttiva stabilisce che non vanno soggetti all'obbligo di V.I.A, ma ad un esame rientrante in una procedura di Verifica di Assoggettabilità alla stessa V.I.A. Tale procedura si sostanzia in uno scrutinio preliminare finalizzato a valutare se sia opportuno o meno che il singolo progetto venga sottoposto, successivamente, a V.I.A (viene indicata anche come procedura di "screening"). Detto "screening" non deve essere arbitrario, ma improntato ai criteri di cui all'Allegato III. La Direttiva in questione è stata recepita, secondo le Autorità italiane, dal Decreto Legislativo 152/2006 successivamente emendato (ad esempio, la seconda parte di esso è stata del tutto riscritta dal D. Lgs. 4/2008). Riguardo a tale normativa interna la Commissione rileva: 1) che il D. Lgs. 152/2006 prevede delle "soglie dimensionali", in modo che i progetti che non raggiungono tali soglie, pur rientrando nelle categorie elencate all'Allegato I della Direttiva (per le quali la stessa prevede l'obbligo di V.I.A) ovvero in quelle di cui all'Allegato II della stessa (per le quali è previsto il necessario "screening"), sono automaticamente esentati sia dalla V.I.A che dal previo screening, pur potendo presentare un significativo impatto ambientale. Si precisa in proposito che, se pure il parametro dimensionale è considerato nel novero dei criteri di cui all'allegato III della Direttiva (si tratta dei criteri ai quali è necessario informare lo "screening"), quest'ultima stabilisce che tale standard debba contemperarsi con gli altri pure previsti dal medesimo Allegato III e, tuttavia, non ripresi dal Decreto italiano di attuazione; 2) che le forme di coinvolgimento del pubblico nelle procedure di valutazione ambientali, come regolate dalla Direttiva, sono state riprese dalla legge italiana in modo deficitario, in quanto mancherebbe in essa la previsione della necessità che il pubblico sia informato circa: l'avvio della V.I.A, l'identità delle Autorità investite della decisione V.I.A, gli orari e le modalità di consultazione dei relativi atti, le modalità di presentazione delle eventuali osservazioni; 3) che il recepimento degli Allegati – annessi alla Direttiva in questione - difetta dell'indicazione di alcune categorie di progetti, per cui queste ultime - pur incluse negli elenchi della Direttiva in quanto sottoposte dalla stessa a V.I.A o a screening - sono escluse, ad opera della legislazione italiana di attuazione, dall'applicazione delle sopra dette procedure.

Stato della Procedura

In data 14 aprile 2009 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 12 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2009/2034 - ex art. 258 del TFUE

"Applicazione della Direttiva 1991/271/CE, relativa al trattamento delle acque reflue urbane".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea contesta la violazione degli obblighi sanciti dagli artt. 3, 4, 5 e 10 della Direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane. Il predetto art. 3 prevede che gli Stati membri avrebbero dovuto, già entro il termine del 31 dicembre 1998 e per tutti gli agglomerati urbani con numero di abitanti superiore a 10.000, i cui scarichi si riversano in acque considerate "sensibili" (in base ai criteri di cui all'art. 5 della Direttiva stessa), predisporre impianti fognari per acque reflue, rispondenti ai requisiti indicati nell'allegato A della medesima Direttiva. Il sopra citato art. 4 della Direttiva in questione dispone, poi, che le stesse acque reflue, prima di confluire nella rete fognaria, siano sottoposte ad un trattamento secondario o equivalente, mentre l'art. 5, commi 2 e 3, precisa, in modo più circostanziato, che ove tali acque reflue siano prodotte da agglomerati urbani con più di 10.000 abitanti, prima di riversarsi in aree "sensibili" debbano essere sottoposte ad un trattamento ancora più intenso di quello da applicarsi normalmente per i centri abitati con un minor numero di abitanti. A tal proposito la Commissione formula alcune censure sull'applicazione, in Italia, della sopra menzionata Direttiva, basandosi sulle informazioni fornite dalle medesime Autorità italiane. In primo luogo, si osserva che i dati inviati attengono ai sistemi di gestione delle acque reflue urbane, scaricate in acque sensibili, in quanto prodotte da agglomerati con più di 15.000 abitanti, laddove la Direttiva impone obblighi particolari di trattamento in relazione a tutti gli agglomerati con più di 10.000 abitanti. Le Autorità italiane, quindi, hanno omesso di rendicontare lo stato di attuazione della Direttiva riguardo a tutti i centri urbani la cui popolazione è compresa fra i 10.000 ed i 15.000 abitanti. In secondo luogo, si sottolinea che la presenza, nei centri urbani interessati, di impianti di trattamento delle acque reflue urbane, non garantisce affatto circa la rispondenza di tali impianti ai criteri stabiliti nella Direttiva, per cui, laddove tali criteri non vengano soddisfatti, la Direttiva deve ritenersi comunque violata. In proposito, la Commissione rileva come in molti centri, distribuiti su tutta la penisola italiana, gli impianti di cui si tratta non possano considerarsi, secondo i parametri di cui alla Direttiva, "a regola". Peraltro, non risulta, dalle comunicazioni delle Autorità nazionali, che le aree sensibili siano state individuate tramite applicazione degli standards previsti dall'Allegato II della Direttiva comunitaria. In merito, l'Italia non ha precisato in base a quale criteri ha eseguito tale individuazione.

Stato della Procedura

Il 19 maggio 2011 è stato inviato un parere motivato, ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 13– Ambiente

Procedura di infrazione n. 2008/2194 - ex art. 258 del TFUE.

"Qualità dell'aria ambiente – concentrazione di particelle PM10 nell'aria ambiente".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata applicazione, in Italia, delle prescrizioni di cui all'art. 5, par. 1, della Direttiva 1999/30/CE - relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per determinate sostanze inquinanti – divenuto art. 13, paragrafo 1, della Direttiva 2008/50/CE concernente la qualità dell'aria ambiente. Ai sensi dell'art. 5, par. 1, della Direttiva 1999/30/CE sopra menzionata, gli Stati membri sono obbligati ad assumere le misure idonee a garantire che le concentrazioni nell'aria di particelle PM10 (polveri sottili derivanti principalmente dalle emissioni connesse al traffico motorizzato, ai cantieri edili e alla combustione del legno) non superino la soglia dei valori limite indicati nell'Allegato III della Direttiva stessa. Ai fini del controllo sul rispetto di tali massimali, l'art. 11 della medesima Direttiva 1999/30/CE stabilisce, quindi, che gli Stati membri redigano relazioni annuali sulle concentrazioni giornaliere ed annuali di PM10. Riguardo alla successiva Direttiva 2008/50/CE, si precisa che la medesima, pur sostituendo la predetta Direttiva 1999/30/CE, non ha previsto alcuna modifica dei valori limiti di concentrazione delle PM10. Piuttosto la nuova Direttiva, all'art. 22, ha ammesso la possibilità che gli Stati membri possano godere di una dispensa dall'obbligo di rispettare i limiti standards di cui alla Direttiva precedente. Un tale esonero, che ha una validità temporale limitata, precisamente sino all'11 giugno 2011, può essere accordato soltanto ove sussistano le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'art. 22 citato, nel cui elenco ricorrono, ad esempio, determinate circostanze che rendono più difficoltoso, per certe zone, il rientro nei limiti fissati dalle Direttive europee. Dette circostanze fanno riferimento ora alle caratteristiche di dispersione specifiche del sito, ora alle condizioni climatiche avverse o all'apporto di inquinanti trasfrontalieri. Quando gli Stati membri ritengano soddisfatte queste e/o altre condizioni fissate dal predetto art. 22 della Direttiva, ne fanno notifica alla Commissione allegando una cospicua documentazione, a sostegno della loro richiesta di deroga temporanea all'obbligo di rispetto dei massimali. Al riguardo, l'Italia ha presentato richieste di deroga, in relazione a diverse località del territorio nazionale, rispettivamente con le Note del 27/1/2009 e 5/5/2009. Circa tali istanze, la Commissione ha ritenuto che, per la quasi totalità delle località indicate, non sussistessero i presupposti di cui al predetto art. 22 e che, pertanto, le richieste dispense non potessero essere concesse. Con successiva Nota del 6/7/2010, quindi, l'Italia comunicava che sarebbe stata imminente l'adozione di un robusto pacchetto di misure normative e regolamentari oltre che di linee guida, che avrebbero contribuito efficacemente a riportare il livello di polveri PM10 entro i limiti fissati in sede comunitaria. Tuttavia, ancora agli inizi del 2011, la Commissione riteneva di non disporre di nessun argomento che comprovasse l'effettiva adozione di tali provvedimenti da parte delle Autorità italiane, mentre le località già individuate nella pregressa corrispondenza continuavano a registrare concentrazioni, in eccesso, di polveri sottili. Inoltre, la Commissione ha sottolineato che, quand'anche venisse fornita, dall'Italia, la prova che le misure in questione sono state effettivamente emanate, il superamento della presente procedura richiederebbe, altresì, l'effettiva e prolungata applicazione delle stesse, onde assicurare un processo costante di rientro nei valori limite di PM10.

Stato della Procedura

Il 3 marzo 2011 è stato notificato un ricorso ex art. 258 TFUE (C-68/11)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 14 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2008/2071 – ex art. 258 del TFUE

"Regime sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento relativo agli impianti esistenti - Direttiva IPPC (2008/1/CE)".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Corte di Giustizia UE ha ritenuto l'Italia responsabile della violazione dell'art. 5 della Direttiva 2008/1/CE. Tale Direttiva, nell'intento di prevenire e ridurre l'inquinamento proveniente dagli impianti industriali, stabilisce che l'esercizio dei medesimi vada soggetto ad "autorizzazioni ambientali integrate", le quali suppongono un'attenta disamina, da parte delle Autorità all'uopo preposte, della sussistenza di una serie di requisiti fissati, in particolare, dagli artt. 3, 7, 9, 10, 13, 14 e 15 della Direttiva stessa. Quest'ultima stabilisce, peraltro, una particolare disciplina per quanto attiene agli impianti "esistenti", indicandosi, con detta nozione, sia gli impianti i quali, alla data del 30 ottobre 1999, risultavano già in funzione o autorizzati, sia quegli impianti che, alla medesima data, avevano costituito oggetto soltanto di una richiesta di autorizzazione completa. Rispetto ai succitati "impianti esistenti", l'art. 5 della Direttiva 2008/1/CE dispone, fra l'altro, che quelli, fra di essi, che fossero stati già in esercizio o già autorizzati al 30/10/99, debbano essere sottoposti ad un attento scrutinio, rivolto a valutare le condizioni in cui le autorizzazioni originarie erano state rilasciate, onde procedere al rinnovo di tali autorizzazioni in base agli standards previsti per il rilascio delle autorizzazioni "ambientali integrate". Peraltro, i riesami e gli aggiornamenti delle autorizzazioni, già rilasciate per gli impianti "esistenti", sarebbero dovuti avvenire, in base alla Direttiva, entro il 30 ottobre 2007. Per quanto riguarda la situazione italiana, la Commissione europea ha sottolineato che - in quanto alla data predetta molti impianti "esistenti" (secondo la definizione di cui sopra) non avevano subito il riesame delle autorizzazioni originarie, quindi il loro conseguente aggiornamento ai parametri di cui alla Direttiva citata – era stato stimato opportuno l'invio, alla Repubblica italiana, di una "messa in mora" e, persistendo l'inadempienza, di un successivo "parere motivato". Si aggiungeva, poi, che ancora alla data di scadenza del termine - concesso dal suddetto "parere motivato" alle repliche dello Stato membro - la situazione era rimasta invariata, per cui era adita la Corte UE. Le Autorità italiane, d'altro canto, adducevano che, riguardo a n. 608 "impianti preesistenti", le Amministrazioni competenti non avevano ritenuto necessario procedere all'aggiornamento delle autorizzazioni originarie, in quanto le stesse - pur non ispirate al rispetto dei dettami che, secondo la Direttiva comunitaria, debbono informare le "autorizzazioni ambientali integrate" - non erano tuttavia incompatibili con queste ultime e si presentavano come parimenti efficaci. La Corte, tuttavia, ha sostenuto che una semplice valutazione dell'assenza di contrasto fra le due forme autorizzative non garantiva, di fatto, il rispetto dell'art. 5 della Direttiva di cui sopra. Al riguardo, si sottolineava che solo un sindacato condotto a norma della Direttiva stessa - rivolto al puntuale adeguamento delle pregresse autorizzazioni agli standards "ambientali integrati" - avrebbe provveduto un esatto adempimento agli obblighi stabiliti dallo stesso articolo.

Stato della Procedura

In data 31 marzo 2011 la Corte di Giustizia ha ritenuto l'Italia inadempiente ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 15 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2007/4717 – ex art 258 del TFUE

"Applicazione della Direttiva 2003/105/CE sul controllo dei pericoli di incidenti connessi con determinate sostanze pericolose".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea ha rilevato la non adeguatezza delle modalità di applicazione, in Italia, della Direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, come modificata dalla Direttiva 2003/105/CE. In particolare, l'art. 13, par. 1, della Direttiva in questione fa obbligo agli Stati membri di provvedere affinché le informazioni elencate nell'Allegato V della Direttiva medesima vengano fornite d'ufficio a ogni persona o struttura frequentata dal pubblico (quali scuole o ospedali), che possa essere colpita da un incidente rilevante che abbia avuto luogo in uno degli stabilimenti di cui all'art. 9. Si dispone, inoltre, che tali informazioni debbano essere riesaminate ogni tre anni e che, comunque, l'intervallo di tempo massimo di ridiffusione delle stesse non possa eccedere i cinque anni. I dati in questione, come contemplati nell'elenco di cui al suddetto Allegato V, riguardano l'identificazione dello stabilimento e dei maggiori responsabili dello stesso, la descrizione delle attività che vi vengono esercitate e del tipo di pericoli che possano ingenerarsi a seguito di tali attività, le modalità di allarme in caso di incidenti rilevanti, e, infine la spiegazione delle misure e delle condotte da applicare nel caso si verifichino detti incidenti. La Commissione precisa, peraltro, che le informazioni di cui all'allegato V sono diverse rispetto a quelle che debbono essere contenute, rispettivamente, nella "notifica" di cui all'art. 6 della Direttiva e nel "rapporto di sicurezza" di cui all'art. 9 della stessa. Dagli elementi raccolti dalla Commissione, risulterebbe che le disposizioni di cui all'art. 13 citato non sono correttamente applicate nel territorio della Provincia di Trieste, laddove alcuni Comuni hanno provveduto all'affissione all'Albo Pretorio, per garantirne la pubblica conoscibilità, delle mere informazioni inserite nella "notifica" di cui all'art. 6 e nel "rapporto di sicurezza" previsto all'art. 9. Al riguardo, la Commissione rileva che l'art. 13 della Direttiva sarebbe stato violato sotto un duplice profilo, poiché, in primo luogo, i documenti affissi non assumerebbero i contenuti specifici di cui all'art. 13, limitandosi a fornire le informazioni, di diverso tipo, richieste da altri parametri normativi. In secondo luogo, la modalità di comunicazione consistente nell'affissione all'Albo Pretorio non osserverebbe il dettato della Direttiva, che si riferisce ad un comunicazione "di ufficio" alle strutture e persone coinvolte, con ciò richiedendosi che i dati di cui all'art. 13 vengano fatti pervenire direttamente ai singoli soggetti destinatari, non essendo sufficiente, a tale scopo, una semplice consultabilità di tali dati, su richiesta degli interessati presso gli Uffici del Comune ove si trova l'Albo Pretorio stesso.

Stato della Procedura

Il 30 settembre 2010 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 16 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2007/4680 – ex art 258 del TFUE

"Non conformità della Parte III del Decreto 152/2006 con la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea constata la violazione di numerose prescrizioni della Direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, come modificata dalla Decisione 2455/2001 e dalle Direttive nn. 2008/32, 2008/105 e 2009/31. Infatti, nell'ambito della normativa italiana che ha trasposto tale Direttiva nell'ordinamento nazionale (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152), alcune disposizioni di quest'ultima sarebbero state recepite in modo lacunoso o scorretto, mentre altre sarebbero rimaste completamente non recepite, con inevitabile riduzione dell'efficacia della tutela, apprestata dalla UE, in materia di acque interne. Sul punto del recepimento incompleto, la Commissione rileva una ripetuta sostituzione della nozione di "piano di gestione del bacino idrografico" con quella di "piano di tutela delle acque". Tale sostituzione non è irrilevante, ove si consideri che il secondo viene adottato dalle Autorità regionali, laddove il primo risponde ad un disegno più organico, essendo di competenza delle Autorità statali. Del pari, la Direttiva dispone che i provvedimenti adottati per conseguire gli obiettivi della Direttiva stessa, nonchè i dati sul contributo dei vari settori di impiego dell'acqua al recupero dei costi dei servizi idrici, debbano essere menzionati nei suddetti piani di gestione dei bacini idrografici, laddove il Decreto di attuazione ne impone la menzione solo nei programmi regionali di tutela delle acque. Parimenti, la Direttiva prevede non solo che i piani di gestione dei bacini idrografici siano pubblicati ogni nove anni dalla sua entrata in vigore, ma che vengano periodicamente aggiornati, laddove la menzionata normativa italiana riferisce tali prescrizioni solo ai piani di tutela regionali. La Commissione sottolinea, altresì, come la Direttiva stabilisca che le misure adeguate a conseguire gli "obiettivi di qualità", in merito ai "bacini idrografici internazionali" - che sono quelli le cui porzioni ricadono sul territorio di diversi Stati membri della UE - "possano" essere realizzate, in alternativa ad altri mezzi, tramite le "strutture esistenti istituite da accordi internazionali". Al riguardo, invece, il Decreto italiano sembra indicare le suddette "strutture" come l'unico strumento consentito ai fini del raggiungimento degli obiettivi predetti: ne deriva che, in difetto di tali strutture, gli obiettivi stessi non verrebbero raggiunti. Quanto alle "omissioni" del legislatore italiano per quanto riguarda il corretto recepimento delle norme della Direttiva in questione, viene segnalato, ad esempio, il mancato accoglimento della previsione, di cui alla citata Direttiva, per cui i bacini idrografici internazionali devono essere assegnati ad un distretto idrografico internazionale. La mancanza, nel Decreto di attuazione, di una norma corrispondente, implica che le porzioni giacenti in Italia, facenti parte dei bacini idrografici del Rodano, del Danubio e del Reno, non risultino assegnate a nessuna Autorità.

Stato della Procedura

In data 5 maggio 2010 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 17 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2007/4679 – ex art. 258 del TFUE

"Attuazione della Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea osserva che alcune norme della Direttiva 2004/35/CE, in materia di danno ambientale, non sono state correttamente recepite dal D.Lgs n. 152/06, che ha attuato la Direttiva in oggetto. In particolare, ai sensi dell'art. 3 della Direttiva suddetta, è previsto che l'autore di un danno ambientale, per aver esercitato le attività elencate all'allegato III, debba rispondere del pregiudizio causato all'ambiente in base ad una responsabilità di tipo "oggettivo", quindi a prescindere dalla sussistenza degli elementi psicologici del dolo o della colpa. Tale responsabilità, quindi, si affermerebbe solo in virtù dell'esistenza di un nesso causale fra l'attività ed il danno. Viceversa, nel caso in cui il danno ambientale risulti imputabile all'esercizio di attività non menzionate nell'allegato III, la Direttiva stabilisce una limitazione di responsabilità, in quanto quest'ultima si determina non per il mero fatto oggettivo del danno e della sua riconducibilità all'attività pericolosa, ma a condizione che sussistano, altresì, gli estremi del dolo o della colpa dell'agente. Per converso, il predetto Decreto di attuazione dispone che, anche ove il danno sia riconducibile all'esercizio delle attività di cui all'allegato III, la responsabilità venga ammessa solo nei casi di dolo o colpa dell'operatore. Inoltre, l'art. 303 del Decreto medesimo esclude l'applicazione delle norme della Direttiva - relative all'obbligo di riparazione del danno – nel caso in cui sia stata realizzata la bonifica dei siti danneggiati ovvero siano state avviate le procedure per la stessa bonifica, laddove la Direttiva stessa non considera la bonifica medesima come fattispecie in grado di dispensare dagli obblighi di riparazione di cui si tratta. Un'ulteriore difformità fra il Decreto e la Direttiva sussisterebbe, infine, laddove quest'ultima prevede, per il combinato disposto dell'art. 7 e dell'Allegato II, che la riparazione del danno per equivalente pecuniario sia ammessa soltanto ove risulti impossibile la riparazione dello stato dei luoghi, con articolazione del concetto di "riparazione", oltre che nella forma della riparazione primaria, anche in quella della riparazione complementare e compensativa. Per converso, alcune norme del Decreto prevedono la possibilità del risarcimento pecuniario solo per essersi rivelata impossibile la riparazione primaria, senza subordinare tale risarcimento all'impossibilità, altresì, di una riparazione complementare o compensativa. Infine il Decreto ammetterebbe che il risarcimento pecuniario del danno possa essere parametrato sulla sanzione pecuniaria o sui giorni di detenzione applicati al reo, mentre la Direttiva stabilisce che debba essere sempre adeguata al danno ambientale provocato.

Stato della Procedura

In data 20 novembre 2009 è stata notificato un parere motivato ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 18 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2007/2492 – ex art. 258 del TFUE

"Interventi edilizi a Baia Caddinas, Golfo Aranci – Valutazione Impatto Ambientale".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea contesta la violazione dell'articolo 4 paragrafi 2 e 3 della Direttiva n. 85/337/CEE, come modificata dalle Direttive nn. 97/11/CE e 2003/35/CE, che prevedono come talune tipologie di progetti pubblici e/o privati i quali - per la loro ubicazione, natura e/o dimensioni – sono suscettibili di avere ripercussioni sull'ambiente, possano essere autorizzati solo qualora sia stata previamente valutata la necessità di sottoporre o meno il progetto ad una Procedura finalizzata a determinarne l'impatto ambientale ("V. I. A").

Al riguardo, si fa riferimento ai lavori in corso nella località Baia Caddinas (Golfo Aranci, Sardegna) per la realizzazione di interventi edilizi di tipo residenziale per circa 48 ettari, i quali sono stati autorizzati senza averne previamente verificato la assoggettabilità alla procedura di V. I. A .

Le Autorità hanno accolto i rilievi formulati dalla Commissione e hanno manifestato la determinazione di provvedere alla verifica dell'assoggettabilità del progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ribadendo tale volontà nelle note del 25 febbraio 2008 e del 28 Marzo 2008, con cui informavano la Commissione di una divergenza di interpretazioni tra le Autorità regionali sarde e le Autorità comunali sulla necessità di assoggettare o meno la realizzazione dei lavori a procedura di V. I.A. La Commissione, quindi, prendendo atto del fatto che l'autorizzazione dei lavori non è stata ancora sospesa e ribadendo la necessità di provvedere all'espletamento di una valutazione dell'impatto iniziale, ha rappresentato la violazione della Direttiva V. I. A .

Stato della Procedura

In data 5 giugno 2008 è stata notificata una messa in mora ai sensi dell'articolo 258 del Trattato TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 19 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2007/2195 – ex art. 258 del TFUE

"Nuove discariche in Campania".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente; Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile.

Violazione

La Corte di Giustizia UE ha dichiarato l'Italia responsabile della violazione degli artt. 4 e 5 della Direttiva 2006/12/CE sui rifiuti, per non avere creato le condizioni idonee - mediante una rete adeguata ed integrata di impianti appositi – a consentire che i rifiuti vengano smaltiti senza pregiudizio per l'ambiente e per la salute dell'uomo. Particolarmente deficitaria – per quanto riguarda la disponibilità di impianti rispondenti agli obiettivi della normativa comunitaria - la situazione della Regione Campania. Infatti, pur riconoscendo gli sforzi compiuti, dal 1994 ad oggi, dalle Autorità italiane (per tutti, in particolare, il D. L. n. 61/2007 convertito nella Legge n. 87/2007 e il D. L. 23 maggio 2008 n. 90) – la Corte constata che l'attuale situazione non soddisfa ancora i criteri stabiliti dalla Direttiva sopra citata. In particolare, sempre con riguardo alla Campania, si rileva come la raccolta differenziata si aggiri intorno a percentuali assai modeste (il 10,6% a fronte della media europea del 33%). In ordine, poi, ai sette impianti di produzione di C.D.R, ovverossia "combustibile da rifiuti", si precisa che i medesimi non rappresentano ancora un canale di smaltimento definitivo, in quanto si limitano semplicemente a sottoporre i rifiuti ad un primo trattamento, avviandoli quindi, in ultima battuta, al deposito nelle discariche. In proposito, peraltro, la Corte sottolinea: 1) che il collocamento dei rifiuti in discarica viene considerato dalla normativa europea come soluzione estrema, stante i rischi di inquinamento che esso naturalmente comporta, anche quando i rifiuti non sono tossici; 2) che l'attuale utilizzo delle discariche esistenti in Campania eccede di gran lunga la capacità delle stesse, per cui la situazione risulta insostenibile per il grave danno inferto all'ambiente e alla salute umana. Per finire, la Corte sottolinea l'ingente presenza di rifiuti in luoghi impropri come le strade urbane, con relativo degrado dell'ambiente e del paesaggio. Al riguardo, la Corte non ammette che la responsabilità dello Stato italiano di fronte alla UE possa escludersi, in ragione dell'esistenza di "fenomeni" che renderebbero, in Campania, estremamente difficoltoso l'adempimento agli obblighi comunitari: nella fattispecie, si allude alla resistenza, esercitata delle popolazioni interessate, alle operazioni di deposito in discarica, oltre che all'azione di contrasto alle Istituzioni come esercitata dalla criminalità organizzata. A tale proposito, la Corte menziona la costante giurisprudenza per cui ogni ostacolo interno - derivante da norme, regolamenti, atti o prassi amministrative o anche, come nel caso di specie, da situazioni di mero fatto - incontrato da uno Stato membro rispetto all'osservanza degli obblighi comunitari, non costituisce una valida esimente dal rispetto delle norme europee.

Stato della Procedura

Il 4 marzo 2010 la Corte di Giustizia UE, con sentenza, ha dichiarato l'Italia inadempiente agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo sul bilancio dello Stato, già in parte dovuto all'istituzione di un fondo per l'emergenza dei rifiuti in Campania, con una dotazione pari a 150 milioni di euro nell'anno 2008 (D.L. 23 maggio 2008 n. 90 art. 17).

Scheda 20 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2006/4780 – ex art. 258 del TFUE

"Derivazione acque del fiume Trebbia".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea contesta la violazione degli obblighi di cui all'art. 6 della Direttiva 92/43/CE, finalizzata alla conservazione degli habitat naturali, la quale prevede la costituzione di una rete di "zone speciali di conservazione", denominata "Natura 2000". In particolare, l'art. 6 impone agli Stati membri l'obbligo di adottare *"le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali."* Pertanto, ogni piano o progetto implicante un impatto ambientale significativo sulla zona compresa nel sistema "Natura 2000", deve sottostare ad una previa "valutazione di incidenza" rivolta a verificare la compatibilità del piano stesso con l'esigenza di tutelare l'integrità del sito. Inoltre, la Direttiva in questione estende l'obbligo menzionato alle zone designate dalla precedente Direttiva 79/409/CEE, concernente la protezione degli uccelli selvatici.

In proposito, risulta alla Commissione che, nell'anno 2006, la Regione Emilia Romagna ha autorizzato delle opere di derivazione idrica dal fiume Trebbia. Dette opere risultano localizzate entro un sito, il "Basso Trebbia", che è stato designato come Zona di Protezione Speciale (Z.P.S) e Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C) ai sensi delle citate Direttive n. 79/409 e n. 92/43. Riguardo a tali opere la Regione, con Determinazione del 19 maggio 2006, ha espletato una "valutazione di incidenza" le cui risultanze indicano come l'attuazione del progetto di derivazione idrica, di cui sopra, imponga che il prelievo di acqua dal fiume Trebbia, in caso di scarsa portata idrica del fiume stesso, venga sospeso per consentire il rilascio del "deflusso minimo vitale di acque" (D.M.V) nell'alveo fluviale. La Commissione, informata del fatto per cui il suddetto D.M.V non veniva di fatto garantito - a dispetto di quanto sottolineato in sede di Valutazione di Incidenza - ha chiesto chiarimenti alle Autorità italiane, le quali hanno replicato che nella "valutazione di incidenza" medesima non si imporrebbe che il D.M.V fosse rilasciato per l'intero nell'immediatezza, essendo consentito, per converso, che lo stesso venga assicurato anche in via graduale. La Commissione replica che, in realtà, nella "valutazione di incidenza" si precisava, rigorosamente, che il progetto di derivazione di acque dal Trebbia sarebbe stato ritenuto rispettoso dell'ambiente solo a condizione di immediato rilascio del D.M.V nella sua interezza.

Stato della Procedura

In data 5 giugno 2008 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 21 - Ambiente

Procedura di infrazione n. 2006/2131 - ex art. 258 del TFUE

"Non conformità della normativa italiana a vari articoli della Direttiva 79/409/CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Corte di Giustizia della UE ha ritenuto che l'Italia abbia violato determinate norme di cui alla Direttiva 79/409/CE, per non aver correttamente trasposto dette norme nel diritto interno italiano. La Direttiva menzionata, in quanto rivolta alla protezione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico, fa obbligo agli Stati membri non solo di garantire il mantenimento o l'adeguamento di tali popolazioni avicole ad un livello rispettoso delle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, ma anche di provvedere al mantenimento o al ripristino, in favore delle medesime specie, di un habitat adeguato. In relazione a quest'ultimo aspetto, l'art. 4, n. 4, seconda frase della Direttiva precisa che gli Stati membri debbono prevenire l'inquinamento, o il deterioramento, non solo delle così dette "Zone di Protezione Speciale"(Z.P.S) di cui alla Direttiva medesima, ma anche delle aree circostanti a tali zone. Al riguardo, ritiene la Corte che la legislazione italiana avrebbe disatteso le prescrizioni di detto art. 4. Per le Autorità italiane, la normativa interna attuativa del citato articolo della Direttiva, segnatamente ove impone la tutela non solo delle Z.P.S ma delle areee limitrofe, dovrebbe riscontrarsi nelle Leggi nn. 394/1991 e 157/1992, che istituiscono, in effetti, un particolare regime di conservazione e restaurazione del patrimonio agro-silvo-pastorale. In merito, la Corte rileva che detta legislazione, pur finalizzata alla tutela del patrimonio faunistico e ambientale, non contiene nessun particolare riferimento alle stirpi ornitologiche, per cui le misure ivi previste assumono un carattere puramente generale, non essendo specificamente strutturate in relazione a fini di protezione dell'avifauna. Pertanto, tali prescrizioni nazionali non garantirebbero un adeguato recepimento al predetto art. 4 della Direttiva. In secondo luogo, la Corte sottolinea la mancata attuazione dell'art. 9 della stessa Direttiva, secondo il quale il divieto di uccisione, cattura, detenzione e vendita delle specie avicole protette può subire delle deroghe solo entro penetranti limiti. In particolare, la Direttiva impone che tali eccezioni vengano collegate, dalle legislazioni nazionali, ad un puntuale riferimento non solo ai "motivi" delle medesime (esclusivamente quelli di cui alla Direttiva, come la tutela della flora e della fauna, della sicurezza aerea, di esigenze di studio e di ripopolamento, etc...), ma anche ai metodi di cattura e di uccisione impiegati, nonché alle circostanze precise che escluderebbero l'idoneità di altre misure, alternative alla caccia, a consentire il perseguimento degli stessi fini che si vogliono realizzare con l'autorizzazione dell'attività venatoria. Viceversa, la legislazione italiana (art. 19 bis della Legge n. 157/1992) delegherebbe l'applicazione del sistema di deroghe, previsto dall'art. 9 della Direttiva in questione, ad una legislazione regionale che, almeno fino alla scadenza del termine di replica al "parere motivato", ha ammesso l'esercizio della caccia delle specie ornitologiche selvatiche ben al di là dei severi limiti previsti dalla Direttiva stessa, ora omettendo di indicare i "motivi" delle deroghe, ora trascurando di dimostrare la presunta inadeguatezza di provvedimenti alternativi, infine tacendo sui mezzi specifici di cattura e di uccisione ammessi.

Stato della Procedura

Il 15/7/10 la Corte di Giustizia UE ha dichiarato l'Italia inadempiente, ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 22- Ambiente

Procedura di infrazione n. 2004/4926 – ex art. 258 del TFUE

"Normativa della Regione Veneto che deroga al regime di protezione degli uccelli selvatici."

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Corte di Giustizia UE ha dichiarato l'Italia responsabile della violazione dell'articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE, in quanto, nell'autorizzare la caccia agli uccelli selvatici, non ha sottoposto tale attività venatoria alle condizioni e ai limiti come stabiliti dal medesimo articolo. In proposito la Corte esprime una serie di rilievi nei confronti della Legge Regionale n. 13/2005 della Regione Veneto, sottolineando come la stessa ometta di riprendere le indicazioni di cui all'art. 9 della Direttiva citata, le quali circoscrivono penetrantemente l'esercizio della caccia nei confronti delle varietà di uccelli selvatici considerati nella Direttiva medesima. In particolare, la Corte osserva che:

1) la sussistenza di una delle ragioni di cui all'art. 9 sopra citato (tutela della salute e della sicurezza pubblica; tutela della sicurezza aerea; prevenzione di gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque; protezione della flora e della fauna) non è sufficiente, da sola, a legittimare la disattivazione del divieto di caccia alle specie ornitologiche selvatiche. Infatti, pur in presenza di una o più delle motivazioni elencate, occorre che i provvedimenti nazionali, ove deroghino al divieto in questione, presentino le indicazioni di cui al n. 2 dello stesso art. 9 della Direttiva succitata. Fra queste indicazioni, rientra la menzione delle specifiche condizioni di rischio, nonché delle circostanze di tempo e di luogo in cui la deroga può essere applicata. In proposito, la Corte UE osserva che le misure in deroga, adottate dalla Regione Veneto, omettono di indicare tali circostanze limitative.

2) in secondo luogo la normativa comunitaria di cui all'art. 9 prevede che, anche ricorrendo quelle "giustificanti" che consentono l'esercizio della caccia (ad esempio l'esigenza di evitare che la navigazione aerea venga disturbata dal volo degli uccelli, ovvero quella di garantire la protezione della flora e della fauna dai rapaci), la caccia stessa possa essere autorizzata solo se, preliminarmente, l'Autorità competente ha verificato l'impossibilità di esperire "altre soluzioni soddisfacenti". Viceversa, nel caso di specie la Regione Veneto non avrebbe, prima di consentire la caccia agli uccelli selvatici, provveduto a verificare l'esistenza di soluzioni alternative meno dannose per l'ambiente;

3) in terzo luogo la quantità di animali, di cui la normativa della Regione Veneto ha autorizzato la caccia, esorbita notevolmente dalla "piccola quantità" di uccelli - menzionata allo stesso art. 9 della sopra menzionata Direttiva - cui dovrebbe essere limitata la pratica venatoria. Ai fini dell'esatta individuazione di una "piccola quantità", la Corte, anche basandosi sui criteri forniti dal Comitato scientifico "Ornis", sottolinea che tale debba definirsi il prelievo di un numero di animali non superiore al 5% della mortalità annua - per le specie abbondanti con uno stato di conservazione soddisfacente - previa valutazione scientifica adeguata dell'Autorità compente a rilasciare la deroga al divieto di caccia. Al riguardo, la Corte conclude nel senso che la Regione Veneto non ha rispettato i criteri in questione.

Stato della Procedura

L' 11/11/10 la Corte di Giustizia UE ha dichiarato l'Italia inadempiente ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 23 - Ambiente

Procedura di infrazione n. 2004/4242 – ex art. 258 del TFUE.

"Normativa della Regione Sardegna in materia di caccia in deroga"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Corte di Giustizia UE ha rilevato l'avvenuta violazione, da parte della Repubblica italiana, dell'art. 9 della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, il quale, pur ammettendo che il divieto di caccia di tali specie possa andare soggetto a deroghe da parte della legislazione nazionale, subordina dette eccezioni al rispetto di specifici requisiti. Questi ultimi sono individuati dai paragrafi 1 e 2 del medesimo articolo 9, facendo rispettivamente riferimento, il primo paragrafo, alle cause giustificative dell'autorizzazione della deroga, il secondo paragrafo alle modalità di esercizio della deroga stessa. Pertanto, il par. 1 enuclea le finalità che si intendono soddisfare con la dispensa dal divieto dell'attività venatoria, fra cui figurano: l'interesse alla protezione della salute, della sicurezza pubblica, della tranquillità della navigazione aerea; la prevenzione di gravi danni alle colture; la protezione della flora e della fauna; etc... Si precisa come tale paragrafo stabilisca che, nonostante ricorrano uno o più dei motivi considerati, l'esonero dal divieto di caccia non può in ogni caso essere concesso se le predette finalità possono essere perseguite anche con il ricorso ad altre "soluzioni soddisfacenti". Il par. 2 del suddetto art. 3 dispone d'altra parte che, una volta ammesso l'esonero dal divieto in base alle circostanze di cui al paragrafo precedente, i provvedimenti in deroga dovranno menzionare, specificatamente, una serie di circostanze come le "specie" interessate dalla caccia, i mezzi autorizzati, le condizioni di rischio, tempo e luogo dell'attività venatoria, le forme di controllo e l'Autorità preposta alla valutazione della sussistenza di tutte le condizioni predette. In proposito, la Corte UE ha ritenuto che Legge della Regione Sardegna n. 2/2004, anche nella versione "modificata" a seguito dell'emanazione della Legge n. 4/2004, si ponga in contrasto con le norme suddette, in quanto autorizzerebbe la caccia degli uccelli selvatici indipendentemente dalla sussistenza di alcune delle condizioni da esse menzionate. In particolare, la Legge regionale in riferimento ometterebbe di sottolineare che i singoli provvedimenti, rivolti a consentire la caccia degli uccelli selvatici, potrebbero essere adottati solo se, preliminarmente, si fosse valutata la non adeguatezza al fine perseguito di misure alternative alla caccia e, inoltre, le risultanze di tale valutazione debbano essere riassunte nei provvedimenti medesimi. Inoltre, la Corte di Giustizia - pur prendendo atto che la versione modificata della Legge 2/2004 ha istituito una Autorità che, come dal paragrafo 2 dell'art. 3 suddetto, è incaricata di vigilare sul rispetto di tutti i requisiti di cui allo stesso paragrafo – precisa, tuttavia, che la Legge di cui si tratta omette di stabilire che i provvedimenti autorizzativi della caccia dovranno comunque menzionare tutti i profili di cui al paragrafo 2 in questione. Infatti, la Direttiva 79/409, correttamente intesa, dispone che le misure in deroga dovranno esse stesse citare tutte le circostanze di cui al paragrafo 2 dell'art. 3 (i mezzi specifici ammessi per la cattura e/o l'uccisione degli animali, le specie particolari interessate, le circostanze di tempo e di luogo in cui, soltanto, la pratica venatoria viene ammessa, etc...), fermo restando che gli Stati membri debbono istituire un'Autorità preposta alla verifica che l'attività di caccia sia stata effettivamente consentita nel rispetto di dette prescrizioni.

Stato della Procedura

Il 3/3/2011 la Corte di Giustizia, con sentenza, ha dichiarato l'Italia inadempiente ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 24 - Ambiente

Procedura di infrazione n. 2004/2034 - ex art. 258 del TFUE

"Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque reflue".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea ha rilevato la non corretta applicazione degli articoli 3, 4 e 10 della Direttiva 91/271/CE, relativa al trattamento delle acque reflue. In particolare, l'art. 3 dispone che gli Stati membri, al più tardi entro il 31 dicembre 2000, adottino le opportune misure per garantire, per gli agglomerati con un numero di abitanti superiore a 15.000, che le acque reflue vengano scaricate in reti fognarie dotate dei peculiari requisiti di cui all'Allegato A della Direttiva stessa. L'art. 4, peraltro, stabilisce che, relativamente agli stessi agglomerati, le acque reflue di cui si tratta vengano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento "secondario", sempre entro il termine del 31 dicembre 2000. Infine, l'art. 10 prevede che gli impianti di trattamento delle acque reflue, come rispondenti alle caratteristiche sopra descritte, debbano, peraltro, garantire "prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali" ed essere progettati in modo da far fronte alle variazioni stagionali di carico. Si precisa, al riguardo, che le prescrizioni suddette sono dettate con esclusivo riguardo alle acque che scaricano in aree definite "normali" e non "sensibili", intendendosi, per queste ultime, le zone individuate in base ai criteri di cui all' Allegato II, per le quali vige un trattamento, rispetto a quello concernente le aree "normali", più spinto e da attuarsi in tempi più ristretti. In proposito, la Commissione ha ritenuto violati gli artt. 3 e 4 in precedenza citati, dal momento che le informazioni trasmesse dalle Autorità italiane - circa lo stato di realizzazione sia degli impianti fognari, sia di quelli relativi al trattamento "secondario" dei reflui - dimostrerebbero una situazione di grave carenza nell'attuazione della Direttiva in oggetto. Infatti, le strutture, come provviste dei requisiti stabiliti dalla Direttiva stessa, interesserebbero soltanto una parte minoritaria degli agglomerati - con più di 15.000 abitanti - scaricanti in aree "normali" presenti sul territorio italiano. La Commissione sottolinea di aver considerato, quali impianti non realizzati, non solo quelli di cui l'Italia ha espressamente ammesso l'inesistenza, ma anche quelli la cui esistenza, nei rapporti informativi inviati alla Commissione europea, non è stata segnalata. Infine, stante l'insufficiente realizzazione dei sistemi di trattamento delle acque reflue, sussisterebbe l'ulteriore violazione dell'art. 10 della Direttiva predetta, in quanto l'inadeguatezza delle strutture - siccome non soddisfacenti i requisiti di cui agli artt. 3 e 4 citati – comprometterebbe, di conseguenza, l'idoneità delle stesse a sostenere le variazioni stagionali di carico.

Stato della Procedura

In data 2 dicembre 2010 è stato presentato un ricorso alla Corte di Giustizia UE, ex art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 25- Ambiente

Procedura di infrazione n. 2003/5046 - ex art. 260 del TFUE

"Progetto per la realizzazione di infrastrutture sciistiche nell'area di Santa Caterina Valfurva".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea contesta la violazione degli obblighi sanciti dalla sentenza emessa il 20 settembre 2007 dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee (ora Corte di Giustizia della UE) nella causa C – 304/05. Con tale sentenza è stata dichiarata la violazione, da parte dello Stato italiano, dell'art. 6 della Dir. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali, flora e fauna selvatiche, nonché dell'art. 4 della Dir. 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. La citata sentenza, in particolare, si riferisce alla realizzazione nella zona di Santa Caterina Valfurva, designata come Zona di Protezione Speciale (Parco Nazionale dello Stelvio), di un piano di riqualificazione degli impianti sciistici. Detto piano, comportante un significativo impatto sull'ambiente, è stato attuato in difetto del previo esperimento della procedura di Valutazione dell'Incidenza Ambientale (V.I.A). La citata sentenza ha sottolineato, inoltre, come l'applicazione della V.I.A si sarebbe conclusa in un giudizio di dannosità del progetto per l'ambiente circostante. Ne sarebbe derivato che l'attuazione di tale intervento sarebbe stata possibile solo a condizione che: 1) ne venisse riscontrata la pertinenza alla tutela di un imperativo interesse pubblico 2) non si fossero prospettate soluzioni alternative 3) fossero state adottate e comunicate alla Commissione tutte le misure compensative del danno 4) fossero stati predisposti tutti gli accorgimenti diretti ad evitare il deterioramento dell'ambiente e degli habitat di vita e di riproduzione delle specie avicole protette. Essendo il progetto, di cui sopra, realizzato in difetto dei presupposti suddetti, la Corte UE ha dichiarato la responsabilità dell'Italia, imponendole l'obbligo di assumere tutti i provvedimenti idonei all'attuazione della sentenza stessa. L'Italia ha replicato che la V.I.A è stata effettivamente esperita nel 2006, inviandone la relativa documentazione. Tuttavia, la Commissione ritiene che quest'ultima sia insufficiente a provare l'adozione di tutte le misure cautelative e riparatorie previste dalla legislazione comunitaria. Fra l'altro, si obietta che dal fascicolo inviato non risulterebbe né un'esatta individuazione e quantificazione delle aree di nidificazione "perdute" in quanto oggetto di disboscamento, né una stima dell'impatto dovuto alla frammentazione degli habitat e ai rischi della possibile collisione degli uccelli con i cavi degli impianti, né una valutazione del danno risentito da certe specie (gipeto e aquila reale), come coinvolte nei lavori di aree utilizzate dagli uccelli stessi come terreno di caccia. Per quanto attiene poi alle misure di compensazione applicate, si osserva che le medesime non eliminano ma semplicemente attenuano, in fatto, il danno verificatosi: è questo, ad esempio, il caso delle operazioni di rimboschimento, le quali ripristinerebbero l'habitat originario solo dopo il decorso di molti anni.

Stato della Procedura

In data 27 novembre 2008 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 26 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2003/2204 ex art. 260 del TFUE.

"Attuazione non conforme della Direttiva 2000/53 sui veicoli fuori uso".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea, con messa in mora del 19 marzo 2009, rileva che la Repubblica italiana non ha dato esecuzione alla sentenza resa dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee (ora Corte di Giustizia dell'Unione europea) in data 24 maggio 2007. Tramite tale sentenza, è stata dichiarata la responsabilità dell'Italia per aver trasposto in modo incompleto, nel diritto nazionale, le disposizioni della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. In particolare, la Commissione ha ritenuto che nemmeno il Decreto Legislativo 209/2003 come modificato dalll'art. 7 del Decreto Legislativo n. 149/2006 (c.d. Decreto Salva Infrazioni) - concernente "Disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo 24 giugno 2003",convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 - rappresenti un adeguato provvedimento di recepimento della Direttiva in oggetto. Infatti, la Commissione rileva come, nell'ambito della regolamentazione contenuta nel suddetto Decreto, la previsione dell'obbligo di procedere alla raccolta delle parti usate, asportate al momento della riparazione, operi soltanto nei confronti delle imprese di autoriparazione autorizzate ai sensi del D. Lgs 22/1997. In proposito, la Commissione stessa obietta come, ai sensi della Direttiva, lo stesso obbligo sarebbe dovuto incombere su tutte le imprese che si occupano di riparazioni di veicoli in Italia, comprese quelle non munite della specifica autorizzazione - in relazione alla gestione dei rifiuti - rilasciata a mente del sopra menzionato D. Lgs 22/1997. Inoltre, la Commissione osservava che i "veicoli a tre ruote" erano stati lasciati, dalla normativa italiana di attuazione della Direttiva 2000/53/CE, al di fuori del proprio campo di applicazione, mentre la stessa Direttiva, per converso, li aveva ricompresi nell'ambito di applicazione della propria disciplina. E' stato inoltre contestato al Governo italiano di non avere fornito informazioni, nè alla Commissione nè agli altri Stati membri - a dispetto di quanto previsto dalla Direttiva in oggetto - riguardo alla percentuale di reimpiego, recupero e riciclaggio dei veicoli prodotti anteriormente al 1° gennaio 1980. Peraltro, in relazione a tale percentuale si registra, per quanto concerne la situazione italiana, il raggiungimento di soglie inferiori a quelle minime fissate dalla Direttiva suddetta.

Stato della Procedura

In data 16 giugno 2011 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell'art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 27 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2003/2077 ex art. 260 del TFUE

"Discariche abusive su tutto il territorio nazionale".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea contesta la mancata esecuzione della sentenza C-135/05 del 26 Aprile 2007 con cui la Corte di Giustizia delle CE (ora Corte di Giustizia della UE) aveva dichiarato la violazione delle Direttive n. 75/442/CEE (relativa ai rifiuti), n. 91/689/CEE (relativa ai rifiuti pericolosi) e n. 99/31/CE (relativa alle discariche), non avendo le Autorità italiane garantito che lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti avvenisse senza pregiudizio per l'uomo e per l'ambiente, né assicurato che le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti fossero debitamente autorizzate.

In seguito a tale sentenza, la Commissione aveva chiesto alle Autorità italiane informazioni in merito alle misure adottate per dare esecuzione alla stessa, richiedendo, pertanto, una lista completa ed aggiornata di tutti i casi di smaltimento e di recupero illegale dei rifiuti sul territorio italiano.

In risposta le Autorità italiane hanno fornito dei dati che la Commissione non ha ritenuto adeguati, evidenziando come le Regioni abbiano fornito un quadro sintetico ed approssimativo della situazione attuale, limitandosi ad indicare il numero dei siti bonificati, senza fornire informazioni specifiche né indicare la dislocazione dei siti scoperti dopo il 2002. La Commissione ha ribadito la necessità di acquisire informazioni analitiche su ciascun singolo sito di smaltimento/recupero illegale ai fini di un monitoraggio completo. Pertanto, nel considerare insufficienti gli sforzi compiuti dalle Autorità italiane, la Commissione ha ritenuto che l'Italia non abbia adottato le misure necessarie ad adeguarsi alla predetta sentenza della Corte di Giustizia. Al riguardo si evidenzia che le Autorità italiane hanno dato seguito ai rilievi comunitari emanando il Decreto Legge n. 59 del 8.04.2008 (GU del 9.04/2008 n. 84 SG) – convertito in Legge con modificazioni, dalla Legge del 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella GU n. 132 del 7 giugno 2008 - il cui art. 6 introduce disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

Stato della Procedura

In data 25 giugno 2009 è stata notificata una lettera di parere motivato, ai sensi dell'articolo 228 del Trattato costitutivo della Comunità europea (TCE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 28 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2002/4787 ex art. 258 del TFUE.

"Valutazione di Impatto Ambientale Comune di Milano" .

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione degli artt. 2 e 4, in combinato disposto con l'allegato III, della Direttiva 85/337, rivolta a garantire, per i progetti dotati di notevole impatto sull'ambiente, l'adozione di misure adeguate a scongiurare, o limitare, eventuali perturbamenti dell'ambiente medesimo. In particolare l'art. 4 par. 2 stabilisce che i progetti, riconducibili ad una delle tipologie di cui all'allegato I della Direttiva stessa, debbano necessariamente sottostare ad una Valutazione dell'Impatto Ambientale (c.d. V.I.A), prima di essere autorizzati. Invece, il par. 3 dello stesso articolo prevede che, qualora il progetto rientri nelle categorie di cui all'allegato II, le Amministrazioni competenti non siano obbligate ad espletare una V.I.A, ma debbano comunque applicare al progetto un diverso tipo di scrutinio, detto "screening". Quest'ultimo è preliminare alla V.I.A, nel senso che impone alle Amministrazioni di considerare l'opportunità, o meno, di applicare la V.I.A medesima. Tale "screening", tuttavia, non è arbitrario, ma, affinchè sia consentito un controllo sulla sua adeguatezza, deve improntarsi a determinati parametri, indicati all'Allegato III della Direttiva. La Commissione contesta, in particolare, la realizzazione di due progetti di realizzazione di tronchi stradali nella periferia nord di Milano, riguardanti, rispettivamente, il collegamento via Eritrea-via Bovisasca e quello via Fermi-via Graziano Imperatore. Tali progetti sono stati autorizzati dal Comune senza una previa V.I.A, in quanto, ciascuno considerato in sé stesso, non rientravano nelle tipologie dell'allegato I della suddetta Direttiva. La Commissione, tuttavia, ritiene che tali interventi dovessero essere valutati non isolatamente, ma come porzioni iniziali di un più vasto progetto relativo alla costruzione di una strada a 4 corsie della lunghezza totale di oltre 11 km, la cui concreta realizzazione, in futuro, non sembra tuttora potersi escludere, anche per il fatto di essere menzionato in numerosi documenti pianificatori già approvati. Quindi i progetti in questione, in quanto parti di un disegno urbanistico più ampio, sarebbero dovuti rientrare, se non nelle tipologie considerate all'Allegato I, sicuramente in quelle dell'Allegato II. Infatti, poiché la costruzione di strade rientra nella classe 10e dell'Allegato II, sarebbe stato necessario esperire, al riguardo, uno "screening" per deciderne l'eventuale assoggettamento a V.I.A. Come già precisato, detto "screening" deve informarsi ai criteri di cui all'allegato III, nel cui novero rientra quello, specifico, del "cumulo con altri progetti". Detto criterio, applicandosi direttamente al caso concreto, avrebbe necessariamente condotto l'Amministrazione a ritenere conveniente l'applicazione, agli stessi progetti, della procedura di V.I.A.

Stato della Procedura

Il 28/06/2006 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano conseguenze finanziarie per il bilancio dello Stato.

Scheda 29 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2002/2284 – ex art. 260 del TFUE

"Piani di gestione dei rifiuti".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea contesta alla Repubblica Italiana la mancata attuazione della sentenza C-082/06, emessa il 14 giugno 2007 dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee (ora Corte di Giustizia della UE), specificatamente nella parte in cui vi si dichiara la violazione dell'articolo 7 della Direttiva 75/42 e dell'articolo 6 della Direttiva 91/689, riguardanti, rispettivamente, lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e la gestione controllata dei rifiuti pericolosi mediante elaborazione di appositi piani di gestione dei rifiuti, da redigersi entro il termine del 12 dicembre 1993.

La Commissione, avendo già constatato l'inosservanza da parte dello Stato italiano degli obblighi previsti dalle suddette Direttive, ha infine presentato ricorso alla Corte di Giustizia, ex art. 226 TCE. Pertanto, Il 14 giugno 2007 la Corte di Giustizia ha accertato, con sentenza C-82/06, l'inadempimento agli obblighi comunitari da parte dell'Italia, in quanto quest'ultima non avrebbe elaborato, in relazione alle zone considerate nella sentenza medesima, i piani di gestione dei rifiuti come sopra menzionati.

In data 31 luglio 2007 l'Italia ha comunicato alla Commissione che, fatta eccezione per il piano della Regione Lazio, tutti i piani di gestione dei rifiuti indicati nella sentenza erano stati adottati. Tuttavia, stante la mancata adozione del relativo piano da parte della Regione Lazio, la Commissione ha inviato alla Repubblica italiana una "messa in mora", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 228 del Trattato CE (ora art. 260 TFUE), che impone l'obbligo di dare attuazione alle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee. Con nota del 15 marzo 2010, la Regione Lazio ha inviato alla Commissione un documento contenente una mera bozza del piano di gestione in oggetto. Pertanto la Commissione stessa, rilevando che tale piano non risulta ancora definitivamente elaborato, ha ritenuto opportuno inviare alla Repubblica italiana una "messa in mora complementare", ai sensi dell'art. 260 TFUE (già art. 228 del Trattato CE).

Stato della Procedura

In data 30 settembre 2010 è stata inviata una lettera di costituzione in mora complementare, ai sensi dell'articolo 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 30 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2001/4156 - ex art. 260 del TFUE.

"Progetti di reindustrializzazione a Manfredonia. Salvaguardia di valloni e steppe pedegarganiche".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea contesta la mancata attuazione degli obblighi sanciti dalla sentenza emessa in data 20 settembre 2007 (C-388/05), con la quale la Corte di Giustizia delle Comunità europee (ora Corte di Giustizia UE) ha dichiarato la violazione, da parte dell'Italia, dell'art. 4 della Dir. 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nonchè dell'art. 6 della Dir. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche. In particolare, la sentenza fa riferimento all'impatto ambientale pregiudizievole (degrado degli habitat e perturbamento delle specie) sulla Zona di Protezione Speciale denominata "Valloni e steppe pedegarganiche", verificatosi a seguito degli interventi connessi ai progetti di reindustrializzazione nel comune di Manfredonia. Le Autorità italiane, dando seguito ai rilievi espressi nella sentenza citata, si sono impegnate all'adozione di una serie di atti formali rivolti a mitigare e compensare il danno in oggetto. A riguardo, esse sottolineano l'avvenuta stipula, in data 6 giugno 2006, di una Convenzione Regione Puglia - Comune di Manfredonia, quindi l'emanazione, da parte del Comune di Manfredonia il 31 gennaio 2007, di un atto con il quale un'area di 500 ettari a sud del lago Salso è stata vincolata alla rinaturalizzazione, infine l'impegno, da parte della Regione Puglia, della somma di € 500.000 per la realizzazione delle richieste opere di compensazione. Comunque, è stato specificato che sia la Convenzione, che gli altri atti, sarebbero stati inseriti in un più vasto "piano di gestione", il quale avrebbe dovuto ricevere l'approvazione e del Comune e della Regione citati entro, rispettivamente, il 20 ottobre ed il 31 ottobre 2008 e che, infine, dopo 4 mesi dall'approvazione di tale piano, il Comune avrebbe provveduto a modificare il programma urbanistico censurato in sede europea, in modo da renderlo conforme al piano e quindi coerente con gli orientamenti comunitari. Tuttavia, la Commissione obietta che, nella documentazione inviata, non vengono precisati i tempi per l'approvazione del piano di gestione da parte del Comune e della Regione, derivandone pertanto una situazione di persistente inattuazione degli obblighi stabiliti dalla sentenza sopra citata. In data 12/10/2010 è stata inviata alla Commissione una nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Politiche comunitarie, con la quale si dava contezza del successo delle misure adottate dalla Regione Puglia sino a quella data, per il ripopolamento botanico e faunistico dei siti suddetti .

Stato della Procedura

In data 27 novembre 2008 è stata inviata una lettera di messa in mora ex art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si rilevano conseguenze finanziarie negative connesse all'adozione delle misure di compensazione previste nella Convenzione sottoscritta il 6 giugno 2006, i cui costi, in parte, sono stati già impegnati dal bilancio regionale (500.000,00 euro).

Scheda 31 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 1999/4797 - ex art. 260 del TFUE

"Rifiuti depositati nella discarica di Rodano (Milano)".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea contesta alla Repubblica italiana la mancata esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee (ora Corte di Giustizia UE) del 9 settembre 2004 causa C-383/02, con la quale si dichiarava la responsabilità dell'Italia per non aver rispettato - in ordine a tre discariche di nerofumo poste in comune di Rodano (Milano) su terreni della società SISAS già ospitanti uno stabilimento chimico – gli artt. 4 e 8 della Direttiva 75/442/CEE, come modificata dalla Direttiva 91/156/CEE. Il sopra menzionato art. 4 dispone che i rifiuti siano ricuperati e smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio dell'ambiente. Il succitato art. 8, inoltre, stabilisce che il proprietario o gestore della discarica debba provvedere allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto delle suddette finalità, tramite consegna dei rifiuti medesimi ad un raccoglitore privato o pubblico o ad un'impresa che effettui i trattamenti di cui all'allegato II A o II B della Direttiva stessa, ovvero provvedendo egli medesimo al recupero o allo smaltimento. In proposito, la Corte ha ritenuto, condividendo la posizione della Commissione, che riguardo alle tre discariche site in Rodano, in precedenza indicate, l'Italia non avesse attuato i necessari interventi per garantire la messa in sicurezza e la bonifica dei siti stessi. In particolare, la circostanza per cui l'assenza di misure di bonifica avrebbe sicuramente determinato in futuro, come riconosciuto anche dalle Autorità italiane, il grave inquinamento delle falde acquifere sottostanti ad esse discariche, dimostrava che in ordine alle aree in questione l'Italia non aveva garantito che i rifiuti fossero smaltiti o recuperati in modo rispettoso della salute umana e degli equilibri ambientali, come detta il combinato disposto dei predetti artt. 4 e 8 della Direttiva 75/442/CEE. Poiché l'Italia non provvedeva tempestivamente all'esecuzione di detta sentenza, seguiva l'invio, da parte della Commissione, di una "messa in mora" e di un conseguente "parere motivato" ai sensi dell'art. 228 TCE (ora 260 TFUE). La Commissione, quindi, pur intesa ad adire nuovamente la Corte di Giustizia per ottenere la condanna dell'Italia al pagamento di una sanzione pecuniaria, ha da ultimo, tuttavia, sospeso il deposito del relativo ricorso, per consentire allo Stato membro di regolarizzare la situazione. Alla data del 31 dicembre 2010, il processo di bonifica dei siti in oggetto tramite trasferimento altrove dei rifiuti pericolosi e non, già in essi depositati, era in via di conclusione.

Stato della Procedura

La Commissione ha inviato un parere motivato ex art. 228 TFUE il 19.12.2005. La successiva decisione di adire la Corte di Giustizia UE è stata sospesa il 21/3/2007, a seguito dell'impegno, da parte delle Autorità italiane, ad attuare i lavori di bonifica delle aree interessate. La Commissione, in ogni caso, ha richiesto al Governo italiano il regolare invio, almeno con cadenza trimestrale, di puntuali informazioni sul proseguimento dei lavori di bonifica dei siti di riferimento. La costante rendicontazione, da parte delle Autorità italiane, dello sviluppo dei lavori di messa in sicurezza dei siti predetti, ha evidenziato come tali lavori fossero, al 31/12/2010, in via di ultimazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura determina un impatto negativo sulla finanza pubblica, derivante dai costi relativi ai lavori di bonifica dei siti coinvolti, facenti carico alle Amministrazioni interessate.

Scheda 32 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 1998/2346 – ex art. 258 del TFUE

"Villaggio turistico a Is Arenas (Oristano)".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea contesta la violazione della Direttiva n. 92/43/CEE del 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche. Tale Direttiva prevede l'istituzione di una rete ecologica europea, denominata Natura 2000, costituita da un'insieme di Zone Speciali di protezione (Z.S.P), meritevoli di particolare protezione da parte degli Stati membri. La classificazione di determinate aree in termini di Z.S.P sopravviene al termine di una procedura che prevede che gli Stati membri e, successivamente, la Commissione in base alla proposta dei primi, individuino particolari aree come Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C). L'attribuzione della denominazione di S.I.C a determinati siti è preliminare alla successiva qualificazione in termini di Z.S.P: infatti gli Stati membri, sulla base dell'elenco di S.I.C redatto dalla Commissione, applicano la qualifica di Z.S.P alle zone in questione. La Direttiva stabilisce ancora che i "Siti di Importanza Comunitaria", al momento in cui vengono classificati come tali dalla Commissione, godano già della protezione accordata alle Z.S.P, implicante che gli Stati membri adottino tutte le misure adeguate a garantire, per gli spazi in oggetto, la conservazione dell'habitat e delle specie, sottoponendo ad una speciale "valutazione dell'incidenza" quei progetti che possano determinare sul sito stesso un impatto significativo. Peraltro, dall'interpretazione del combinato disposto di altre norme comunitarie, si dovrebbe concludere che, anche anteriormente alla inclusione del sito nell'elenco dei S.I.C come approvato dalla Commissione, le stesse aree debbano comunque godere, da parte degli Stati membri, di particolare tutela rivolta alla conservazione della loro integrità: infatti, ogni Direttiva obbliga gli Stati membri, ancor prima dell'adozione di misure attuative e applicative della stessa, ad assumere comportamenti non contrastanti con lo scopo ad essa sotteso. Al riguardo, la Commissione evidenzia come il progetto - relativo alla realizzazione di un complesso turistico residenziale denominato"Is Arenas" e localizzato nel comune di Narbolia (Oristano) - sia stato realizzato in uno dei S.I.C ubicati nella regione biogeografica mediterranea e, per le sue caratteristiche, risulti tale da stravolgere l'equilibrio geologico di detto territorio. La Corte di Giustizia UE, adita dalla Commissione, rileva che l'inosservanza della Dir. 92/43/CE sopra citata - da parte delle Autorità italiane laddove hanno autorizzato l'esecuzione del progetto in questione - risale ad un periodo antecedente al 19 luglio 2006, (data di iscrizione dell'area nell'elenco dei S.I.C redatto dalla Commissione) ed è stata perpetuata anche successivamente, dal momento che nessuna variazione è stata, in seguito, apportata al progetto ai fini di renderlo compatibile con le esigenze di salvaguardia dell'habitat e della specie.

Stato della Procedura

Il 12/11/2008 la Corte di Giustizia UE, con sentenza, ha dichiarato l'Italia inadempiente ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalle attività previste a carico delle Autorità locali, in adeguamento alle richieste della Commissione, derivano oneri finanziari in termini di maggiori spese.

PAGINA BIANCA

Appalti

PROCEDURE INFRAZIONE APPALTI				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2011/4003	Affidamento del servizio di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Comuni di Reggio Emilia, Parma e Piacenza	MM	Sì	Nuova procedura
Scheda 2 2011/2026	Concessioni idroelettriche	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2011/2023	Discriminazione degli operatori svizzeri negli appalti pubblici in Italia	MM	No	Nuova procedura
Scheda 4 2010/4036	Appalti di servizi informatici nella Regione Molise	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 5 2008/4908	Attribuzione concessioni del demanio pubblico marittimo nel Friuli Venezia Giulia	MMC	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Appalti

Procedura di infrazione n. 2011/4003 – ex art. 258 del TFUE

"Affidamento del servizio di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione della Direttiva 2004/18/CE sugli appalti pubblici di servizi, nonché degli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Questi ultimi sono relativi al riconoscimento delle "libertà", rispettivamente, di "stabilimento" delle imprese e di "circolazione dei servizi" in tutta l'area della UE. Al riguardo, la Commissione fa riferimento all'affidamento alla società IREN s.p.a, da parte dei Comuni di Reggio Emilia, Parma e Piacenza, del servizio di gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti. Tale servizio sarebbe stato affidato alla stessa IREN in base ad una chiamata Diretta e non in qualità di vincitrice di una previa procedura di "pubblica gara". In proposito, la Commissione ritiene che le Amministrazioni interessate avrebbero dovuto scegliere l'affidatario del servizio in base alla predetta procedura di gara, sia nell'ipotesi in cui lo schema di affidamento fosse da ricondursi, tecnicamente, al modello dell'"appalto" di servizi pubblici, sia nell'evenienza in cui lo stesso risultasse, piuttosto, qualificabile in termini di "concessione" degli stessi servizi. Infatti - sia in caso di appalto, ove il gestore del servizio viene remunerato attraverso la corresponsione di un compenso fisso in denaro da parte della Pubblica Amministrazione, sia in caso di concessione, ove il gestore trae il suo profitto essenzialmente dalla gestione del servizio stesso nei confronti dei terzi - la procedura di assegnazione delle commesse pubbliche c.d. "di pubblica evidenza" è quella che maggiormente garantisce la "libera concorrenza" fra le imprese di tutti gli Stati membri. Infatti quello della "pubblica gara" è l'unico procedimento che pone in condizione tutti gli operatori interessati, non solo nazionali ma anche transfrontalieri, di accedere alla competizione per l'assegnazione delle commesse pubbliche. Essa quindi consente pienamente, anche alle imprese straniere, di partecipare alla vita economica degli Stati membri diversi da quelli di provenienza e, quindi, di entrare in concorrenza con le imprese "domestiche", vuoi tramite installazione, nello Stato ospitante, di un'organizzazione stabile di mezzi e/o di persone (principio della libertà di stabilimento – art. 49 TFUE), vuoi, più semplicemente, rendendo prestazioni nel territorio dello stesso Stato senza ubicarvi uno stabilimento aziendale (principio della libera circolazione dei servizi – art. 56 TFUE). La Commissione precisa infine che la regola generale, la quale impone di attribuire la commessa pubblica mediante "pubblica gara", discende direttamente dai predetti articoli del Trattato TFUE in ordine: 1) sia agli affidamenti di servizi pubblici realizzati nella forma degli "appalti" di valore economico inferiore alla soglia di cui all'art. 7 della Dir.va 2004/18/CE; 2) sia agli affidamenti che si rivestono della forma della "concessione". Diversamente, circa gli affidamenti che si realizzano secondo la modalità dell'appalto pubblico di servizi, il cui valore sia "soprasoglia", si sottolinea come i menzionati principi generali, sanciti nel TFUE, vengano ulteriormente ribaditi dalla Direttiva in oggetto.

Stato della Procedura

Il 15 marzo 2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Qualora, come richiesto in sede europea, fosse annullato l'attuale affidamento a favore della società IRES, le Amministrazioni coinvolte affronterebbero ulteriori oneri di tipo legale (eventuale lite con l'attuale affidataria, reiterazione della procedura di affidamento), con aggravio del pubblico bilancio.

Scheda 2 – Appalti

Procedura di infrazione n. 2011/2026 – ex art. 258 del TFUE

"Concessioni idroelettriche".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea rileva che la normativa di cui alla Legge 30 Luglio 2010, n. 122, di conversione del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, si pone in contrasto con il principio della "libertà di stabilimento", sancito all'art. 49 del Trattato sul Funzionamento della UE (TFUE). La legislazione italiana in questione prevede un regime di proroga automatica di determinate concessioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione. In particolare, l'art. 15, lett. b), del succitato D. L. n. 122/2010, che modifica il Decreto Legislativo n. 79/1999, inserisce nell'art. 12 di quest'ultimo la prescrizione che le "concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico", di cui allo stesso Decreto, siano prorogate di cinque anni. Inoltre, la lettera d) del medesimo art. 15 del D. L. n. 122/2010 dispone che quelle specifiche concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico - che ricadono in tutto o in parte in determinate Province (da individuarsi, le stesse, come dall'art. 1, comma 153 della L. n. 296/2006) e che siano state affidate a concessionari rappresentati da società per azioni a partecipazione pubblico-privata - siano prorogate per un periodo di 7 anni. A tal proposito, la Commissione considera tali proroghe automatiche incompatibili con la "libertà di stabilimento" delle imprese, di cui all'art. 49 TFUE. Il riconoscimento di tale libertà con riferimento a tutta l'area della UE, infatti, implica che alle imprese di uno Stato membro sia consentito l'accesso al mercato nazionale degli altri Stati membri, senza subire discriminazioni da parte della normativa interna di detti Stati. Dette discriminazioni sono definite "dirette" quando la disciplina dello Stato membro penalizza gli operatori stranieri, rispetto a quelli interni, facendo aperto riferimento alla diversa cittadinanza dei primi. Sono invece "indirette" le discriminazioni recate da una legislazione la quale, pur dettando regole formalmente comuni a tutti gli operatori - sia domestici che stranieri, senza discriminazioni in base alla cittadinanza – di fatto finisce per applicare agli stranieri trattamenti peggiorativi. A questo proposito, la proroga delle concessioni - già venute in scadenza - a favore degli originari concessionari, esclude che le medesime vengano riattribuite in base ad una procedura di gara, alla quale avrebbero potuto partecipare anche operatori di altri Stati membri. Questi ultimi, pertanto, subiscono l'estromissione automatica da una porzione del mercato italiano, con il conseguente rafforzamento della posizione degli operatori esistenti, i quali sono prevalentemente italiani. In definitiva, risulta che una categoria di operatori transfrontalieri viene posta in condizioni di svantaggio sul mercato di un diverso Stato membro, rispetto ad una determinata categoria di operatori domestici. Ne deriva, quindi, che le imprese comunitarie di altri Paesi UE sono, sotto questo rispetto, meno "libere" di attuare il loro "stabilimento" in Italia di quanto non lo siano, sempre in riferimento alla fattispecie concreta, le imprese interne. Peraltro, non sembrerebbero sussistenti, nel caso di specie, le ragioni di "sicurezza", "sanità pubblica" e "ordine pubblico" le quali, secondo il TFUE stesso, autorizzano la deroga al predetto principio della "libertà di stabilimento".

Stato della Procedura

Il 14/3/2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non rilevano oneri finanziari

Scheda 3 – Appalti

Procedura di infrazione n. 2011/2023 – ex art. 258 del TFUE

"Discriminazione degli operatori svizzeri negli appalti pubblici in Italia".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea ritiene che la legislazione italiana abbia violato le disposizioni contenute agli artt. 216, paragrafo 2, e 217 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In base al succitato art. 216, gli accordi internazionali, ai quali aderisce la stessa Unione europea, sono vincolanti anche per i singoli Stati membri che ne fanno parte. Al riguardo, vengono in considerazione, in particolare:1) l'Accordo sugli Appalti pubblici nei settori "non esclusi", concluso nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, cui hanno aderito, fra gli altri, la UE e la Svizzera; 2) l'ulteriore Accordo, relativo anch'esso agli appalti pubblici ma concernenti i "settori esclusi", che ha visto fra le parti contraenti, ancora, la UE e la Svizzera. In base ad entrambi gli Accordi predetti, ciascuna parte contraente è tenuta a non applicare, nei confronti degli operatori economici delle altre parti, condizioni di partecipazione – circa le gare per gli appalti pubblici - meno favorevoli di quelle previste per gli operatori interni. Ne deriva, per il sopra richiamato principio dell'art. 216 del Trattato, che né alla UE nel suo complesso, né ad alcuno degli Stati che ne fanno parte, è consentito imporre - alle imprese svizzere che intendano accedere alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici – il soddisfacimento di requisiti ulteriori rispetto a quelli già richiesti alle imprese interne. Qualora, infatti, le imprese elvetiche soggiaciessero a gravami non previsti per gli operatori interni, gli Accordi già menzionati verrebbero violati. Peraltro, verrebbe inficiato il principio di cui al sopra menzionato art. 217, in base al quale la politica commerciale in generale è avocata in esclusiva alla competenza dell'Unione europea, con la conseguenza che i singoli Stati membri non possono, al riguardo, imporre in via autonoma misure restrittive. La Commissione ha preso in considerazione il Decreto Legge n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, finalizzato a contrastare l'evasione fiscale e il riciclaggio. Detto Decreto ha dunque disposto, all'art. 37, che gli operatori di determinati paesi, fra cui la Svizzera, possano partecipare, in Italia, a gare per l'affidamento di appalti pubblici, solo se muniti di una specifica "autorizzazione preventiva" . Tale autorizzazione viene rilasciata solo a condizione, fra l'altro, che le imprese aspiranti forniscano informazioni sulla propria struttura societaria e sui soci che hanno il controllo della società stessa. In merito, la Commissione ritiene che tali disposizioni italiane - in quanto prevedono per le imprese svizzere il requisito della suddetta autorizzazione preventiva, laddove il medesimo non sarebbe richiesto né per le imprese italiane né per quelle degli altri Stati UE - pongano gli operatori svizzeri in condizioni di svantaggio, rispetto all'accesso alle procedure di aggiudicazione, in Italia, degli appalti pubblici. Verrebbe inficiato, dunque, il principio di non discriminazione come sancito dalle norme dei predetti Accordi. In risposta, le Autorità italiane hanno sottolineato che lo stesso art. XXIII del già citato Accordo sugli Appalti, ammette che il divieto di discriminazione suddetto possa subire una deroga, funzionale alla protezione dell'ordine pubblico. La tutela del quale supporrebbe, fra l'altro, il contrasto al riciclaggio e all'evasione fiscale .

Stato della Procedura

IL 14/3/2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non rilevano oneri finanziari

Scheda 4 – Appalti

Procedura di infrazione n. 2010/4036 – ex art. 258 del TFUE

"Appalti di servizi informatici nella regione Molise".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea contesta la violazione degli artt. 28, 35 e 36 della Direttiva 2004/18/CE, con riferimento all'affidamento dell'appalto di servizi informatici effettuato dalla Regione Molise, direttamente e senza previo espletamento di una procedura di gara, in favore della società per azioni Molise Dati S.P.A. La predetta società esplica, per conto della Regione Molise, l'attività di elaborazione dati e di gestione del sistema informatico regionale. La Regione stessa partecipa al capitale della società in questione nella misura del 51%, mentre il residuo è posseduto dalla società privata Infomolise S.r.L. Riguardo al conferimento dell'appalto alla società in oggetto, la Commissione osserva che esso, come appalto di "servizi informatici" da parte di una P.A., rientra nelle categorie di contratti disciplinati dalla predetta Dir. 2004/18/CE, in ordine ai quali si dispone che, ove assumano un valore superiore ai 193.000,00, debbano essere affidati mediante procedure di concorso e non in base ad una chiamata diretta. La procedura concorsuale, infatti, risulta più idonea a selezionare la prestazione migliore e a mettere in condizione tutti gli operatori interessati - sia quelli interni che quelli di altri Stati UE - di partecipare alla competizione, in base al principio della libera concorrenza. In un caso, tuttavia, l'Amministrazione può comunque affidare il contratto in via diretta: ove l'affidatario sia un ente in "house" all'Amministrazione stessa aggiudicatrice. Nell'ambito della relazione "in house", in effetti, la P.A. non intende acquisire un servizio rivolgendosi ad un ente distinto - così che si ponga l'esigenza di non discriminare fra loro le imprese private interessate - ma ad una struttura interna a sè medesima. L'esistenza del rapporto "in house" si fonda, precisamente, su tre condizioni: l'affidatario deve essere posseduto dalla Pubblica Amministrazione al 100%; quest'ultima deve esercitare sull'affidatario medesimo un controllo talmente penetrante da essere assimilabile a quello estrinsecato sui propri servizi; l'attività dell'affidatario deve rivolgersi, se non in via principale, quanto meno in prevalenza nei confronti dell'Amministrazione affidante. Nel caso di specie, la Commissione ritiene che, al rapporto fra la Regione Molise e la Molise Dati s.p.a, faccia difetto l'elemento, tipico del rapporto in house, rappresentato dalla partecipazione pubblica totalitaria: la società, infatti, risulta posseduta da un privato (la Infomolise S.r.L.) per la quota del 49%. Peraltro la circostanza, per cui la Regione ha il potere di nominare la maggioranza degli amministratori e dei sindaci, ancora non dimostrerebbe l'esistenza di un controllo della Regione, sulla società, assimilabile a quello sui servizi regionali: occorrerebbe, all'uopo, che l'Amministrazione controllasse ulteriori organi di governo della società, creati specificamente "ad hoc" ed ulteriori rispetto a quelli previsti dal comune diritto societario.

Stato della Procedura

Il 30/9/2010 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Nel caso di annullamento del contratto stesso in quanto ritenuto illegittimo, l'Amministrazione aggiudicatrice sopporterebbe le spese di organizzazione della sua difesa, a fronte di eventuali contenziosi promossi dall'attuale aggiudicatario. Ne deriverebbe un aggravio degli oneri di bilancio.

Scheda 5 – Appalti

Procedura di infrazione n. 2008/4908 – ex art. 258 del TFUE

"Normativa italiana in materia di concessioni del demanio pubblico marittimo".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea rileva l'incompatibilità con l'art. 43 TCE (ora art. 49 TFUE) - relativo alla libertà di stabilimento – nonchè con l'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE sui servizi, della normativa italiana derivante dal combinato disposto dell'art. 1, co. 18 della Legge 26/2/10 n. 25 e dell'art. 01, co. 2, del Decreto Legge 5/10/1993 n. 400. Con una "messa in mora", la Commissione aveva contestato la normativa, poi abrogata, di cui all'art. 37, co. 2, del Codice della Navigazione, in base alla quale si stabiliva che, ove le Amministrazioni intendessero rilasciare nuove concessioni demaniali marittime, dovessero dare preferenza ai concessionari uscenti, rispetto ad altri interessati (c.d. "diritto di insistenza"). Era stata inoltre censurata la Legge regionale del Friuli 13/11/2006 n. 22, nonchè il "Piano di utilizzazione del demanio regionale" di quella stessa Regione, il quale, in coerenza con i principi indicati nella Legge regionale stessa, stabiliva che, in caso di rinnovo della concessione demaniale marittima, il precedente concessionario godesse di una posizione privilegiata rispetto agli altri candidati. Al riguardo, la Commissione aveva sostenuto che tale sistema creasse condizioni di vantaggio per le imprese italiane a scapito di quelle degli altri Stati UE, in virtù della considerazione per cui i prestatori uscenti, come titolari del "diritto di insistenza", erano per lo più operatori nazionali. Pertanto, si considerava lesa la "libertà di stabilimento" di impresa degli imprenditori comunitari non italiani. Per adeguarsi ai rilievi della Commissione, le Autorità italiane hanno abrogato il contestato art. 37 co. 2 del Codice della Navigazione, a mezzo di Decreto Legge 30/12/09, n. 194. Quest'ultimo veniva quindi convertito nella Legge 26/2/10, n. 25, all'inizio menzionata. Tuttavia, la Commissione rileva come detta Legge di conversione contenga, all'art. 1 comma 18 sopra citato, un inciso estraneo al testo originario del Decreto e tale da vanificare, attraverso una serie di richiami ad altre normative interne, l'adeguamento ai dettami europei. Infatti, tramite l'inciso in questione viene richiamata la disciplina di cui all'art. 01, comma 2 del Decreto Legge 5/10/1993 n. 440, in precedenza menzionato e già investito dei rilievi della Commissione. Secondo tale disciplina le concessioni di beni demaniali marittime, di durata pari a 6 anni, si rinnovano automaticamente di anno in anno, determinandosi, in tal modo, una chiusura del relativo settore alla concorrenza transfrontaliera. Pertanto, la Commissione ritiene sussistere sia una lesione della libertà di stabilimento - implicante, fra l'altro, il principio per cui gli operatori di ogni Stato UE debbono poter partecipare alla vita economica degli altri Stati - sia dell'art. 12 della "Direttiva servizi", in base al quale, quando le autorizzazioni per l'esercizio di una certa attività siano disponibili in numero limitato (in tale categoria si ritengono essere ricomprese le concessioni di sfruttamento del demanio marittimo), gli aggiudicatari delle autorizzazioni stesse debbono essere individuati mediante procedure di concorso, rese evidentemente impossibili, nel caso di specie, dal rinnovo automatico delle licenze in oggetto.

Stato della Procedura

Il 5/5/2010 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari.

Comunicazioni

PROCEDURE INFRAZIONE COMUNICAZIONI				
Numero	Oggetto	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2005/5086	Ass.ne Altroconsumo contro Repubblica italiana (Legge Gasparri)	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Comunicazioni

Procedura di infrazione n. 2005/5086 – ex art. 258 del TFUE

"Altroconsumo contro Repubblica italiana" (Legge Gasparri)."

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione europea ha contestato l'incompatibilità della normativa nazionale sul sistema radiotelevisivo con la Direttiva 2002/77/CE, che disciplina l'applicazione del principio della libera concorrenza al mercato delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonché con la Direttiva 2002/21/CE che istituisce in materia un quadro comune e con la Direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. Le norme contestate sono la Legge n. 112/2004 (Legge Gasparri), il D. Lgs n.177/2005, nonché la Delibera dell'AGCOM n. 435/01/CONS, nelle parti in cui stabiliscono che sono legittimate a transitare, dalla radiodiffusione per via analogica alla trasmissione radiodiffusione per via digitale terrestre, solo le aziende che, all'entrata in vigore della Legge Gasparri, erano già operanti (in via analogica) ed avevano raggiunto una copertura non inferiore al 50% della popolazione. Ai fini di consentire il controllo della sussistenza di tali presupposti, si stabilisce che le imprese, interessate ad esercitare la diffusione per via digitale terrestre, debbono richiedere apposita autorizzazione individuale alle competenti Autorità italiane. La normativa UE, invece, esclude che gli Stati membri possano imporre l'ottenimento di autorizzazioni individuali in aggiunta all'autorizzazione generale. Le disposizioni censurate ledono altresì il principio della concorrenza, in quanto escludono dal "mercato" delle trasmissioni per via digitale terrestre le aziende che non presentano i requisiti suddetti, ovvero che, al momento dell'entrata in vigore della Legge Gasparri, non trasmettevano in analogica. Allo stato attuale si rileva che l'art. 8 novies del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee", convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008 n. 132 – ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

Stato della Procedura

In data 18 Luglio 2007 è stato notificato un parere motivato ex art. 258 del Trattato TFUE, a cui le Autorità italiane hanno dato seguito, al fine di superare le obiezioni comunitarie, mediante emanazione del D.L. 8 aprile 2008 n. 59, sopra citato, il cui art. 8 novies ha modificato l'art. 15 del testo unico della radiotelevisione (D.Lgs n. 177/2005).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Concorrenza e Aiuti di Stato

PROCEDURE INFRAZIONE CONCORRENZA E AIUTI DI STATO				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2007/2229	Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione	RC ex 260 C-99/02	Si	Stadio invariato
Scheda 2 2006/2456	Mancato recupero aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico.	MMC ex 260 C-207/05 (decisione di ricorso)	Si	Stadio invariato

Scheda 1 – Concorrenza ed Aiuti di Stato

Procedura di infrazione n. 2007/2229 – ex art. 260 del TFUE

"Aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea contesta la mancata adozione, da parte delle Autorità italiane, delle misure nazionali necessarie a dare esecuzione alla sentenza n.C-99/02 dell'1/04/2004, con cui la Corte di Giustizia delle Comunità europee (ora Corte di Giustizia UE) ha accertato la violazione degli obblighi sanciti dalla Decisione della Commissione n. 2000/128/CE. Tale Decisione dichiarava illegittimi gli aiuti, erogati dallo Stato italiano per incentivare l'occupazione, corrisposti in forma di sgravi contributivi a favore delle imprese che avessero assunto disoccupati con contratti di formazione e lavoro, da convertirsi in seguito in contratti a tempo indeterminato. Le Autorità italiane rappresentavano la difficoltà delle operazioni di recupero, dal momento che, in conformità alle procedure previste dalla normativa nazionale, gli ordini stessi di recupero, inviati alle imprese beneficiarie degli aiuti, erano stati da queste impugnati di fronte al giudice amministrativo o ordinario, godendo della sospensione automatica della loro effettività. Successivamente, con D.L. 8 aprile 2008, n. 59, artt. 1 e 2, convertito dalla Legge 6 giugno 2008, n. 101, il Governo italiano predisponeva norme speciali - in deroga alla disciplina comune vigente - da applicarsi innanzi agli organi di Giustizia civile e tributaria di fronte ai quali fossero stati impugnati gli ordini in questione, in modo da favorire una rapida definizione di tali controversie. Tuttavia, in data 29 giugno 2009 la Commissione, pur prendendo atto dell'impegno italiano e, tuttavia, constatando come dei 281.525.686,79 Euro da recuperarsi (come stimati provvisoriamente dalle Autorità italiane) ne fossero rientrati solo 52.088.600,60, ha ritenuto che la sentenza della Corte di Giustizia, sopra menzionata, sia rimasta inattuata, per cui ha deciso di promuovere un "ricorso" di fronte alla stessa Corte UE, per mancata esecuzione della medesima sentenza, ai sensi dell'art. 260 TFUE.

Stato della Procedura

Il 3/12/2009 la Commissione ha iscritto, nel Registro della Corte, un ricorso ex art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporterebbe conseguenze finanziarie positive per il bilancio dello Stato, costituite dagli introiti derivanti dal recupero dell'importo degli aiuti erogati. Al riguardo, l'INPS ha emesso cartelle per un totale di € 492 milioni, di cui 322 milioni per contributi non versati e circa 170 milioni per interessi. Tuttavia, quasi tutte le cartelle emesse sono state opposte nelle competenti sedi giudiziarie e, pertanto, risultano temporaneamente sospese in via cautelare. Pertanto, l'eventualità che il recupero integrale non risulti ultimato in tempi brevi, comporterebbe per l'Italia la soggezione a sanzioni pecuniarie ingenti. In proposito, la Commissione ha richiesto l'applicazione: di una penale di € 285.696,00, giornalieri, per tutto il tempo intercorrente fra la data della richiesta sentenza di condanna (ex art. 260 TFUE) e il momento in cui gli aiuti verranno integralmente recuperati; di una ulteriore sanzione, forfettaria, pari ad € 31.744, 00 moltiplicati per il numero di giorni intercorrenti fra la prima sentenza ex art. 258 TFUE e la suddetta sentenza di condanna ex art. 260 TFUE.

Scheda 2 – Concorrenza ed Aiuti di Stato

Procedura di infrazione n. 2006/2456 ex art. 260 del TFUE

"Recupero degli aiuti in favore delle aziende municipalizzate (CR 27-1999)".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell' Economia e Finanze; Agenzia delle Entrate.

Violazione

La Commissione europea rileva che la sentenza C- 207/05 ex art. 258 TFUE, che ha dichiarato l'Italia inadempiente all'obbligo di recuperare gli aiuti di Stato dichiarati illegittimi con Decisione della Commissione n. 2003/193/CE - in favore di imprese pubbliche a prevalente capitale pubblico - non è stata completamente eseguita. Si premette come la Commissione constati che, in relazione alla porzione di aiuti erogati in forma di sgravi fiscali, lo Stato italiano ha compiuto significativi progressi, come dimostrato dal fatto per cui le nuove stime applicate dalle Amministrazioni italiane, circa l'importo complessivo di detti sgravi, hanno fornito dati coincidenti con quelli accettati dalla Commissione medesima (è quindi condivisa l'opinione che il totale si aggiri intorno ai 774 milioni di Euro). Inoltre, si rileva che, su tale importo complessivo, l'Italia ha recuperato 711 milioni di Euro, vale a Dire il 92%). Per quanto attiene, peraltro, alla porzione di aiuti concessi in forma di prestiti a condizioni agevolate, le operazioni di rientro risulterebbero, fondamentalmente, ultimate. Tuttavia, la Commissione sottolinea l'evidenza per cui lo Stato non ha ancora ottenuto il rimborso di alcune tranches delle erogazioni in oggetto, a causa, soprattutto, della circostanza per cui i provvedimenti nazionali che imponevano tale rimborso sono stati impugnati di fronte ai giudici interni. Circa tali ricorsi, risulta come, per alcuni, sia stata concessa la sospensiva del provvedimento in attesa del giudizio definitivo, mentre, con riguardo ad altri, il giudice nazionale abbia già annullato l'atto impugnato, il tutto determinando una paralisi delle residue operazioni di recupero. Nello specifico, la Commissione esprime preoccupazione in ordine a due beneficiari degli aiuti contestati: ACEA s.p.a. e A2A. La prima avrebbe impugnato l'ordine di restituzione degli aiuti che la concernono, con il che, ove il relativo giudizio pervenisse ad un annullamento dell'atto impugnato, gli aiuti in questione, già restituiti da parte di ACEA stessa, verrebbero di nuovo largiti, segnando una regressione del processo di recupero. Peraltro, la Commissione paventa che anche A2A, che sembra aver ottenuto una sentenza di annullamento dell'atto di restituzione, abbia titolo, per l'ordinamento italiano, alla retrocessione del rimborso già eseguito. Per questo la Commissione ha chiesto all'Italia, da ultimo, un rapporto sulla situazione degli aiuti ancora non recuperati, con particolare riguardo al contenuto delle sentenze interne che riguardano ogni singola causa, onde consentire uno scrutinio dei motivi ad esse sottesi, in ispecie sotto il profilo della loro riconducibilità al diritto comunitario o a quello nazionale, posto per fermo l'assunto che il secondo non può mai giustificare l'inosservanza del primo.

Stato della Procedura

Il 5.5.2010 è stata inviata una messa in mora complementare ex art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporterebbe un impatto finanziario positivo, in termini di aumento delle entrate, relativamente al recupero degli aiuti residui. Tuttavia, tale impatto positivo verrebbe attenuato ove, verificandosi ulteriori indugi al recupero integrale dei finanziamenti, la Corte di Giustizia, adita dalla Commissione, comminasse le gravi sanzioni pecuniarie del caso.

Energia

PROCEDURE INFRAZIONE ENERGIA				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2011/0212	Mancata attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2009/2174	Cattivo recepimento del Regolamento n. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso al sistema di energia elettrica	PM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2006/2378	Incompleta trasposizione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia.	PM	Si	Stadio invariato
Scheda 4 2006/2057	Trasposizione non conforme alla Direttiva comunitaria sul mercato interno dell'elettricità	PMC	No	Variazione di stadio (da PM a PMC)

Scheda 1 - Energia

Procedura di infrazione n. 2011/0212 – ex art. 258 del TFUE
"Mancata attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell'ambito dell'ordinamento interno italiano, della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Ai sensi dell'art. 27 della stessa, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, necessarie al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro la data del 5 dicembre 2010, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene, dal momento che le misure succitate non le sono state ancora comunicate, che l'Italia non abbia ancora trasposto, nel proprio ordinamento interno, la Direttiva di cui si tratta.

Stato della Procedura

In data 26 gennaio 2011 è stato inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/28/CE mediante Decreto Legislativo emesso in data 3 marzo 2011, n. 28

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

Scheda 2 - Energia

Procedura di infrazione n. 2009/2174 – ex art. 258 del TFUE

"Applicazione Regolamento CE n. 1228/2003 (Regolamento elettricità)".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea contesta la violazione di alcune norme di cui al Regolamento n. 1228/2003, rivolto alla definizione di regole comuni per la realizzazione di un mercato unico europeo dell'elettricità. Tale obiettivo viene assicurato: in primo luogo, tramite l'interconnessione dei sistemi elettrici dei diversi Stati membri UE, mediante collocazione, alle frontiere, di sistemi di connessione (connectors); in secondo luogo, attraverso l'obbligo - gravante ciascuno degli Stati membri inclusi nell'area comprensiva di Paesi UE confinanti, c.d. "Regione unitaria" - di stipulare accordi multilaterali istitutivi di criteri condivisi, in grado di guidare, nel rispetto del principio della libera concorrenza, la distribuzione agli utenti delle "capacità" dei sistemi di interconnessione stessi, attuando quella che si definisce come "gestione infragiornaliera della connessione". Quest'ultima, secondo il Regolamento di cui sopra, deve essere regolata in base a criteri non discriminatori per gli operatori trasfrontalieri e, quindi, in linea con la finalità di integrare i mercati dei singoli Stati membri. L'obbligo gravante questi ultimi, relativo alla stipula delle intese suddette, viene assolto specificamente dagli enti che, in ciascuno Stato, sono preposti alla "gestione" del trasporto dell'energia elettrica, quindi alla manutenzione e al progresso degli apparati di trasmissione di detta energia. Per l'Italia, tale ente si identifica nella società TERNA s.p.a, la quale risulta non avere ancora concluso gli accordi di cui sopra. Al riguardo, le Autorità italiane hanno precisato di non aver potuto, sino ad ora, osservare il disposto del Regolamento sopra menzionato, a causa degli indugi degli altri Stati, dichiarando, comunque, di aver adottato un calendario che prevede come, a partire dal 1° gennaio 2011, troverà progressivamente attuazione il meccanismo per la gestione delle richieste di accesso ai sistemi di interconnessione. In proposito, la Commissione rileva che il calendario definito dall'Italia dilaziona eccessivamente la realizzazione dell'opera in questione. L'italia ha comunicato, poi, che criteri comuni di gestione delle capacità di interconnessione sono stati definiti in diverse intese bilaterali, stipulate, ognuna, fra l'Italia e uno soltanto degli altri Stati facenti parte della Regione unitaria. Al riguardo, la Commissione replica che tali accordi, ciascuno vincolando solo le parti che vi hanno specificamente aderito, non hanno consentito di fissare regole unitarie condivise da tutti quanti gli Stati compresi nella Regione stessa. L'Italia, peraltro, avrebbe emanato delle norme che avrebbero esteso, oltre le date stabilite nel Regolamento, il regime di "esenzione" per l'applicazione delle misure volte a realizzare l'accesso, da parte dei terzi, alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati (Decreto 21/10/05 del Ministero delle Attività Produttive; Legge 290/2003). La mancata osservanza delle norme predette da parte della Repubblica italiana dimostrerebbe, inoltre, che l'Autorità istituita in Italia per la regolamentazione del settore dell'energia - la quale avrebbe dovuto vigilare sull'attuazione del Regolamento comunitario - non ha operato efficacemente.

Stato della Procedura

Il 24 giugno 2010 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 - Energia

Procedura di infrazione n. 2006/2378 – ex art. 258 del TFUE

"Incompleta trasposizione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia.".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione europea ha contestato l'incompleta attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia, che, ai sensi dell'art. 15, sarebbe dovuta essere trasposta interamente entro il 4 gennaio 2006. In particolare, l'art. 7 di tale Direttiva prevede che gli Stati membri istituiscano un sistema che garantisca il rilascio di "certificati energetici" - a favore dei futuri proprietari, acquirenti o locatari - in caso di costruzione, compravendita o locazione di un edificio. In proposito, l'Italia emanava il Decreto Legislativo del 19 agosto 2005, n. 192. Successivamente veniva comunicato alla Commissione il testo del Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, che, modificando opportunamente l'art. 6, paragrafi 3 e 4 del predetto Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 , dava attuazione al sopra citato art. 7 della Direttiva, concernente gli "attestati energetici" in questione. Tuttavia tale disciplina, attuativa dell'art. 7 stesso, veniva abrogata dall'art. 35 della Legge n. 133, del 6 agosto 2008, per cui in Italia, attualmente, nessuna normativa prevede più l'obbligo di consegna di un attestato di certificazione energetica in caso di vendita o di locazione di un immobile. Peraltro detto "attestato di certificazione" dovrebbe essere elaborato da parte di "esperti qualificati e/o riconosciuti" operanti in modo indipendente. La vigente normativa italiana, invece, prevede che, nel caso in cui gli immobili presentino un rendimento energetico molto basso e un costo molto alto, la certificazione possa essere sostituita da un autodichiarazione del proprietario o locatario del bene, che affermi come l'edificio appartenga alla classe energetica G (la più bassa) e come i costi per la gestione siano molto elevati. Al riguardo, la Commissione osserva che nessuna disposizione della Direttiva, sopra menzionata, consente di sostituire una certificazione - redatta da un tecnico indipendente - con una autocertificazione del titolare dell'immobile, neppure con riferimento agli immobili con rendimento molto basso. L'autodichiarazione del proprietario, infatti, anche ammesso che quest'ultimo si trovi in possesso delle nozioni tecniche adeguate, non si trova assistita, ovviamente, dal requisito della richiesta neutralità. La Commissione precisa, infine, di non essere a conoscenza di nessun provvedimento che, in Italia, abbia attuato la normativa di cui all'art. 9 della predetta Direttiva 2002/91/CE, il quale impone che i sistemi di condizionamento dell'aria, la cui potenza nominale utile sia superiore a 12 kW, vengano periodicamente ispezionati. In definitiva, pertanto, con la mancata trasposizione in Italia delle disposizioni sopra indicate, l'Italia stessa risulterebbe aver violato l'art. 15 della Direttiva, che impone agli Stati membri di garantire la sua attuazione entro il 4 gennaio 2006, prorogabile al massimo, per quanto riguarda alcune norme - fra cui l'art. 7 - entro il 4 gennaio 2009.

Stato della Procedura

In data 24/11/2010 è stato notificato un parere motivato ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura ha comportato un primo impatto finanziario negativo, come previsto dall'articolo 14 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192, ai sensi del quale gli oneri derivanti dalle misure di accompagnamento - di cui all'articolo 13, comma 3, pari a euro 400.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 - sono stati coperti mediante utilizzo delle risorse dell'autorizzazione di spesa ex art. 1, comma 119, lettera a), della Legge 24 agosto 2004, n. 239.

Scheda 4 - Energia

Procedura di infrazione n. 2006/2057 – ex art. 258 del TFUE
"Trasposizione non conforme alla Direttiva comunitaria sul mercato interno dell'elettricità".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea contesta la non attuazione dell'art. 3, par.fi 1 e 2 della Direttiva 2003/54/CE sul mercato interno dell'elettricità. Il menzionato primo paragrafo impone il principio della concorrenza nell'ambito del mercato dell'energia elettrica, facendo carico agli Stati membri di astenersi dal discriminare gli operatori mediante attribuzione di diritti ed obblighi diversi da impresa ad impresa. Tuttavia, il succitato par. 2 dell'art. 3 ammette una deroga a tale assunto, nella misura in cui essa si presti al perseguimento dell'interesse generale: è pertanto consentito alle Autorità pubbliche di intervenire sul mercato dell'energia elettrica, stabilendo, a carico delle relative imprese, vari obblighi in funzione di tutela del consumatore. Nell'ambito degli obblighi predetti, rientra quello di garantire ai clienti prezzi "ragionevoli", in modo che il servizio raggiunga anche gli utenti più svantaggiati economicamente. Comunque, sempre al par. 2 del succitato art. 3, si impone che il predetto intervento dello Stato, nel settore dell'energia, non pregiudichi la libera concorrenza: in proposito, la Corte di Giustizia UE ha precisato le condizioni alla stregua delle quali un intervento pubblico per fini sociali potrebbe conciliarsi con le esigenze del mercato (sentenza Federutility, C-265/08). In Italia, il Decreto Legge 18/6/2007 n. 73 stabilisce che i distributori locali di energia elettrica - che fino al momento della liberalizzazione del mercato hanno erogato i loro servizi sia agli utenti domestici che alle piccole imprese - continuino ad essere obbligati, anche in seguito all'apertura del mercato stesso, alla fornitura delle loro prestazioni a prezzo "regolamentato", almeno sino a quando i consumatori predetti non stipulino un nuovo contratto con imprese di maggiore gradimento. L'esistenza di prezzi "regolamentati", di per sé contrastante con un libero mercato (nel quale i prezzi si fissano solo in base all'incontro della domanda e dell'offerta), è stata giustificata dalle Autorità italiane sulla base del rilievo per cui, quando la liberalizzazione di un mercato è ancora agli inizi, i prezzi non si definirebbero immediatamente. Pertanto - verificandosi una situazione di incertezza, che scoraggierebbe i clienti dal rivolgersi ad un'impresa nuova per l'erogazione delle forniture di energia elettrica - lo Stato verrebbe incontro all'utenza imponendo, ai vecchi distributori, di continuare le forniture. La "regolamentazione" dei prezzi medesimi, poi, si spiegherebbe con la sopra menzionata esigenza di tutelare le fasce più deboli dei clienti. In risposta, la Commissione osserva che la disciplina italiana è in ogni caso incompatibile con le norme europee, in quanto eccessivamente limitativa della concorrenza. In proposito, la Commissione ritiene non soddisfatti i requisiti individuati dalla suddetta sentenza "Federutility" circa la legittimità di un'ingerenza dello Stato nel settore in questione: si rileva, in primo luogo, che la normativa italiana non delimita nel tempo la regolamentazione dei prezzi, osservandosi, inoltre, che tale regolamentazione, in quanto distorce la concorrenza, è sproporzionata rispetto allo scopo della continuità dell'erogazione del servizio. Essa continuità, infatti, potrebbe essere perseguita mediante opportune azioni, da parte dello Stato, dirette a facilitare la stipula di nuovi contratti fra gli utenti e le imprese entrate nel mercato a seguito della sua liberalizzazione.

Stato della Procedura

Il 6 aprile 2011 è stato inviato un parere motivato complementare ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

PAGINA BIANCA

Fiscalità e Dogane

PROCEDURE INFRAZIONE FISCALITA' E DOGANE				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto finanziario**	**Nota**
Scheda 1 2011/0485	Mancata attuazione della Direttiva 2010/12/UE che modifica le Direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati e la Direttiva 2008/118/CE	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2011/0479	Mancata attuazione della Direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che modifica varie disposizioni della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2011/0478	Mancata attuazione della Direttiva 2009/69/CE che modifica la Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune IVA in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2010/4141	Regime fiscale del trasferimento della residenza di soggetti esercenti impresa in altro Stato dell'UE o SEE ("Exit tax") in Italia	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 5 2009/4117	Deducibilità dell'imposta per i contratti di affitto agli studenti fuori sede- Art. 15 Testo Unico delle Imposte sui redditi.	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 6 2008/4219	Non corretta applicazione della Direttiva IVA 2006/112/CE per gli aeromobili e le navi	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 7 2008/2164	Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 8 2008/2010	Non corretto recepimento della Direttiva IVA (2006/112/CE) relativamente alle esenzioni previste dall'articolo 132	MMC	Sì	Stadio invariato
Scheda 9 2007/2270	Mancato recepimento di risorse proprie conseguenti all'importazione di banane	PM (Decisione di ricorso)	Sì	Stadio invariato

PROCEDURE INFRAZIONE FISCALITA' E DOGANE				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto finanziario**	**Nota**
Scheda 10 2006/2550	Regime speciale IVA per le agenzie di viaggio in Italia	RC C-236/11	No	Variazione di stadio (da PM a RC)
Scheda 11 2006/2380	Assenza di revisione giudiziaria in alcune questioni doganali relative ai rimborsi seguite dalle Autorità doganali italiane.	MM	No	Stadio invariato
Scheda 12 2005/2117	Riscossione a posteriori dei dazi – accreditamento risorse proprie	SC C-423/08	Sì	Stadio invariato
Scheda 13 2005/2107	Tassazione del tabacco – mancato rispetto del principio della libera fissazione del prezzo di vendita al dettaglio	SC C-571/00	No	Stadio invariato
Scheda 14 2004/4350	Non compatibilità del regime di imposizione dei dividendi in uscita	SC C-540/07	Sì	Stadio invariato
Scheda 15 2003/4826	Rilascio autorizzazione apertura magazzini doganali	SC C-334/08	Sì	Stadio invariato
Scheda 16 2003/2246	Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate	MMC	No	Stadio invariato
Scheda 17 2003/2182	Accertamento risorse proprie e messa a disposizione (1998-2002)	SC C-239/06	Sì	Stadio invariato
Scheda 18 1985/0404	Risorse proprie. Mancata riscossione dazi doganali	SC C-387/05	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2011/0485 - ex art. 258 del TFUE

"Mancata attuazione della Direttiva 2010/12/UE che modifica le Direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati e la Direttiva 2008/118/CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Direttiva 2010/12/UE, che modifica le Direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE in relazione alla struttura e alle aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati e della Direttiva 2008/118/CE, non sia ancora stata recepita nell'ordinamento interno italiano.

Ai sensi dell'art. 5 della Direttiva medesima, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, idonee al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti interni, entro la data del 1° gennaio 2011, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene al riguardo, dal momento che le misure predette non le sono state ancora comunicate, che le stesse non siano state adottate, concludendo pertanto che la Direttiva 2010/66/UE non sia stata ancora attuata in Italia.

Stato della Procedura

Il 16 marzo 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/12/UE mediante Decreto Legislativo del 31 marzo 2011, n. 57.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 2 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2011/0479 - ex art. 258 del TFUE

"Mancata attuazione della Direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che modifica varie disposizioni della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che modifica varie disposizioni della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto.

Ai sensi dell'art. 2 della Direttiva 2009/162/UE, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, idonee al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti interni, entro la data del 1° gennaio 2011, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene al riguardo, dal momento che dette misure non le sono state ancora comunicate, che le stesse non siano state adottate, concludendo pertanto che la Direttiva 2009/162/UE non sia stata ancora attuata in Italia.

Stato della Procedura

Il 16 marzo 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 3 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2011/0478 - ex art. 258 del TFUE

"Mancata attuazione della Direttiva 2009/69/CE che modifica la Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune IVA in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Direttiva 2009/69/CE, che modifica la Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune IVA in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione, non sia stata ancora trasposta nell'ordinamento nazionale italiano.

Ai sensi dell'art. 2 della stessa, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, idonee al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti interni, entro la data del 1° gennaio 2011, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene al riguardo, dal momento che dette misure non le sono state ancora comunicate, che esse non siano state ancora adottate, concludendo pertanto che la Direttiva 2009/69/CE non abbia ancora trovato attuazione in Italia.

Stato della Procedura

Il 16 marzo 2011 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 4 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2010/4141 - ex art. 258 del TFUE

""Exit tax" in Italia".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea ritiene violato l'art. 49 del Trattato sul funzionamento della UE (TFUE), sulla "libertà di stabilimento" delle imprese nel territorio di tutti gli Stati UE, nonché l'art. 31 dell'Accordo SEE, che estende lo stesso principio al territorio di tutti gli Stati facenti parte dello stesso SEE (Spazio Economico Europeo). Il riconoscimento di tale libertà verrebbe inficiato dalla disciplina fiscale italiana, applicabile quando un'impresa commerciale trasferisce la propria sede legale, o la sede effettiva, o le proprie attività, dall'Italia ad un diverso Stato UE o SEE, ovvero quando la stessa impresa dispone la cessazione dell'attività di una sua organizzazione stabile posta in Italia. Al riguardo, l'art. 166 del TUIR stabilisce che le ipotesi suddette - seppure tecnicamente diverse dalle fattispecie della "cessione" dell'azienda ad altro titolare o della "liquidazione" della stessa azienda - vengano assoggettate al medesimo trattamento fiscale previsto per queste ultime. Pertanto - come quando, nel caso di cessione o di liquidazione dell'impresa, vengono soggette ad imposta le c.d. "plusvalenze" date dalla differenza fra il prezzo di alienazione del bene di impresa ed il valore, inferiore, che viene attribuito allo stesso bene nelle scritture contabili dell'impresa medesima - così, anche in caso di trasferimento all'estero della sede o delle attività dell'impresa, vengono soggette ad imposizione fiscale le "plusvalenze" generate da tale differenza. Ovviamente, le plusvalenze relative al trasferimento in altro Stato UE o SEE della sede o delle attività, o alla chiusura di un centro stabile in Italia, non sono "effettive", ma "latenti". Infatti, nei casi considerati, non si realizza nessuna vera cessione dell'impresa. Dette plusvalenze, quindi, sono meramente potenziali, perchè riferite a quelle che potrebbero effettivamente realizzarsi ove, dopo il trasferimento o dopo la chiusura, si procedesse alla liquidazione dei cespiti aziendali. In proposito, la Commissione ha considerato la circostanza per cui la legge italiana, come sopra rappresentata, non prevede nessuna tassazione di plusvalenze nel caso in cui i trasferimenti di sede o attività siano interni al territorio italiano. In ragione di tale disparità di trattamento, pertanto, la Commissione ritiene che la "exit tax" disincentivi l'espansione delle imprese italiane nel mercato estero, in quanto quest'ultima risulta fiscalmente più onerosa rispetto alle ipotesi del trasferimento o cessione di sede o di stabilimenti esclusivamente nell'ambito del territorio italiano. Ne deriverebbe, pertanto, una lesione della libertà di "stabilimento", intesa, nel caso di specie, come libertà degli operatori di ogni Stato UE o SEE (e quindi anche degli operatori italiani), di trasferire in altro Stato UE o SEE componenti strutturali della propria impresa.

Stato della Procedura

Il 24/11/10 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Con l'abolizione delle "exit tax" verso Paesi UE o SEE - come richiesto dalla Commissione - si verificherebbe la perdita di entrate fiscali. Al riguardo, il processo di adeguamento della normativa italiana, nel senso della soppressione delle imposte suddette, non è ancora stato ultimato.

Scheda 5 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2009/4117 - ex art. 258 del TFUE

"Deducibilità dell'imposta per i contratti di affitto agli studenti fuori sede".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione del principio della "libertà di circolazione delle persone" in tutta l'area della UE (artt. 21, 45 e 49 del TFUE) ed, in particolare, della "libertà di circolazione degli studenti", riconosciuta all'art. 165 dello stesso TFUE. Con tale normativa europea confliggerebbero alcune disposizioni della legislazione fiscale italiana. Si tratta delle norme riguardanti gli studenti residenti fiscalmente in Italia, che stipulino contratti di locazione ai sensi della Legge n. 431/1998, nonchè altri tipi di locazione o di assegnazione in godimento di immobile, con enti universitari o altri enti senza fine di lucro riconosciuti secondo l'ordinamento italiano. Detti studenti, dunque, possono detrarre, dall'imposta lorda sul reddito, sino al 19% dei canoni dovuti, sempre che questi non superino i 2633 Euro (art. 15, lett. sexies TUIR). Detto vantaggio fiscale, tuttavia, troverebbe applicazione solo laddove gli studenti risultassero iscritti ad un corso di laurea presso l'Università di un Comune diverso da quello di residenza, che fosse distante, da quest'ultimo, almeno 100 km e che fosse ubicato in una Provincia diversa. I requisiti suddetti, pertanto, subordinano lo sgravio fiscale, di cui si tratta, alla sussistenza di circostanze esclusive al diritto interno italiano: non solo gli enti, concedenti in godimento l'alloggio, debbono essere riconosciuti secondo l'ordinamento nazionale, ma altresì si prescrive che gli Istituti Universitari frequentati debbano situarsi in distretti amministrativi peculiari al territorio italiano, trattandosi di "Comuni" diversi da quello di residenza e di "Provincie" diverse da quelle cui appartiene il Comune di residenza. Coerentemente, risulta alla Commissione che la normativa in oggetto non venga applicata ai contratti di locazione, o affini, stipulati dagli stessi studenti in relazione ad immobili siti in altri Stati membri della UE o del SEE (Spazio Economico Europeo, all'interno del quale vige la stessa libertà di circolazione sancita entro i confini UE). Ne deriverebbe che gli studenti residenti in Italia verrebbero indotti a frequentare Università italiane piuttosto che analoghi istituti transfrontalieri, nell'aspettativa di godere, nel primo caso, di un trattamento fiscale più favorevole. Una tale situazione determinerebbe, quindi, un limite alla loro "libertà di circolazione", come riconosciuta dalla disciplina europea sopra richiamata. L'esigenza - richiamata dalle Autorità italiane a giustificazione della normativa interna - di contenere l'applicazione del beneficio fiscale in modo che vengano rispettati i vincoli di bilancio, è stata considerata dalla Commissione non idonea a legittimare la deroga alle libertà fondamentali, fra cui la libertà "di circolazione", riconosciute dai Trattati comunitari.

Stato della Procedura

Il 30/9/10 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. Con nota del 24/11/2010 le Autorità italiane hanno espresso l'intenzione di inserire l'intervento normativo, voluto dalla Commissione, in un emendamento alla Legge comunitaria 2010.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Ove, in conformità alle richieste europee, la detrazione in oggetto venisse applicata a tutti gli studenti residenti in Italia, anche iscritti presso istituti di istruzione stranieri, ricorrerebbe una diminuzione delle entrate tributarie.

Scheda 6 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2008/4219 – ex art. 258 del TFUE.

"Non corretta applicazione della Direttiva IVA – Dir. 2006/112/CE – per gli aeromobili e le navi".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze; Agenzia delle Entrate.

Violazione

La Commissione europea contesta la violazione dell'art. 148 della Dir. 2006/112/CE, relativo alle operazioni di trasporto internazionale esenti da imposta IVA. In particolare, le lettere a) e c) dell'articolo citato prevedono che operazioni come il rifornimento, il vettovagliamento, la manutenzione, la riparazione e altri servizi Direttamente destinati a sopperire ai bisogni delle navi, vadano esenti da IVA, a condizione che ricorrano determinate circostanze. In particolare, le sopra indicate prestazioni e cessioni di beni si sottraggono all'imposta soltanto quando le navi, nei riguardi delle quali vengono eseguite - siano esse adibite al trasporto a pagamento di passeggeri (i), o utilizzate nell'esercizio di attività commerciali, industriale e della pesca (ii) - vengano destinate a navigare in alto mare. Di conseguenza le stesse operazioni, eseguite nei riguardi delle medesime tipologie di navi, rimangono assoggettate ad IVA quando la navigazione si svolge interamente nelle acque territoriali. La ragione di tale distinguo, ribadito anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, attiene al fatto che la navigazione in alto mare viene equiparata, ai fini dell'IVA, alle esportazioni, per le quali vige il principio in base al quale l'operazione deve essere tassata solo dallo Stato ove i prodotti saranno consumati. Pertanto, le operazioni sopra considerate saranno imposte soltanto nello Stato estero di approdo della nave stessa. Per converso, la Legge italiana (c.d. IVA 2) di attuazione della Direttiva in questione prevede, al suo articolo 8 bis, che tutte le attività di cui sopra vengano esentate dall'imposta, senza distinguere fra navigazione in alto mare e navigazione costiera, in tal modo creando un'illegittima estensione dell'immunità dall'applicazione dell'IVA. Inoltre, la Commissione osserva che l'esenzione di cui all'148 della Dir. 2006/112/CE ricomprende tutte, in generale, le prestazioni rivolte a sopperire ai bisogni "diretti" delle navi e degli aeromobili, senza indicare, nello specifico, tipologie particolari. Al contrario, il Decreto italiano di attuazione prevede un elenco tassativo di attività determinate, con ciò escludendo dall'esenzione le categorie non menzionate. La normativa italiana, infine, esenta da IVA tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite in favore dello Stato, mentre la Direttiva consente, al massimo, che gli Stati membri esentino, se tale era la situazione al 1°/1/1978, le medesime attività solo se eseguite per "navi da guerra". Anche in tal caso, dunque, il legislatore italiano ha esentato dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) una larga fascia di operazioni che la Dir. 2006/112/CE, invece, ha assoggettato ad IVA.

Stato della Procedura

In data 19 maggio 2011 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'accoglimento delle censure comunitarie produrrebbe, nell'immediato, un aumento delle entrate solo con riferimento all'introduzione dell'IVA sulla cessione delle navi da guerra allo Stato, essendo lo Stato stesso un consumatore finale. Tale aumento si aggirerebbe sui 6 milioni di euro annui. Tuttavia, il corrispettivo aumento della spesa necessaria all'adeguamento delle dotazioni di bilancio, renderebbe neutrale, in definitiva, l'effetto finale sulla finanza pubblica

Scheda 7 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2008/2164 – ex art. 258 del TFUE.

"Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea contesta all'Italia l'incompatibilità della normativa italiana relativa all'applicazione di una accisa "ridotta" sulle benzine e sul gasolio per motori nella regione Friuli Venezia - Giulia, con la Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. Tale Direttiva non ammette che singole Regioni riducano le accise sul loro territorio. Per converso, la Legge n. 549/85, come modificata dalla Legge 28 dicembre 2007, ammette la riduzione, in base a norma regionale, del prezzo al consumo del carburante e del gasolio per autotrazione. Si premette che l'accisa di cui si tratta è un'imposta di fabbricazione su tali prodotti, gravante sul loro "fabbricante" .Tuttavia il fabbricante stesso, il quale è il debitore di detta imposta e ne deve eseguire il pagamento, la "scarica", di fatto, sul "distributore" del carburante al quale vende il suo prodotto, mediante un aumento del prezzo di vendita per un importo corrispondente . Il distributore, a sua volta, "scarica" l'accisa sul consumatore finale della merce, applicando una simmetrica maggiorazione di prezzo nei suoi confronti. Ora, il combinato disposto della sopra citata L. 549/85 - la quale consente alle Regioni di introdurre una diminuzione del prezzo del gasolio e della benzina – e della Legge regionale Friuli Venezia–Giulia n. 47/1996, prevede che una quota dell'accisa riscossa affluisca all'erario della Regione. D'altra parte, le stesse norme prevedono che la Regione applichi delle riduzioni di prezzo a favore di certe categorie di consumatori del prodotto energetico, a condizione che risiedano nel territorio regionale. Quindi, i distributori del carburante e del gasolio, sui quali è già stata scaricata l'accisa da parte dei produttori, non possono a loro volta scaricare, in tutto, l'accisa sul consumatore, in quanto sono obbligati alla riduzione dei prezzi applicati nei confronti del consumatore medesimo. Ma la normativa regionale prevede che i distributori ottengano il rimborso, da parte dei produttori, delle somme corrispondenti alla riduzione di prezzo applicata e che, per parte loro, i produttori vengano rimborsati, da parte della Regione, delle somme già da essi rimborsate ai distributori. Tale ultimo rimborso viene eseguito con gli importi già corrisposti dai produttori in conto della quota di accisa già gravante su di essi, traducendosi, pertanto, in un rimborso dell'accisa stessa e quindi in una sua riduzione.

Stato della Procedura

Il 27 novembre 2008 è stata notificata una costituzione in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. In data 19 maggio 2009 la Commissione europea è stata informata dalle Autorità italiane circa l'abrogazione, ad opera della Legge Finanziaria 2008, dei regimi agevolativi sulle accise già vigenti a Gorizia, Trieste ed Udine.

Impatto finanziarionel breve/medio periodo

La procedura implica un impatto positivo sul bilancio pubblico, in termini di aumento delle entrate, mediante l'eliminazione di una riduzione dell'accisa sui prodotti energetici applicata dal Friuli Venezia – Giulia e il ripristino di tale imposta per intero.

Scheda 8 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2008/2010 – ex art. 258 del TFUE.

"Non corretto recepimento della Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA)".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea sostiene che alcune norme del D.P.R. 633/72 contrastino con la Direttiva 2006/112, in quanto escludono dall'IVA alcune operazioni che dovrebbero esserne colpite o che dovrebbero, quanto meno, essere qualificate "esenti". L'art. 2 di essa Direttiva impone l'IVA a tutte le cessioni di beni e le erogazioni di servizi eseguite, dietro corrispettivo, da un soggetto "passivo", inteso come l'esercente di un'attività oggettivamente economica, risultando indifferente lo scopo, lucrativo o meno, della stessa attività. L'art. 132 della Direttiva prevede, al massimo, che "determinate" attività economiche, in quanto finalizzate ad uno scopo "pubblico" (si noti: solo le attività espressamente enumerate dalla Direttiva e non "tutte" le attività di interesse pubblico), possano essere "esenti", ma non "escluse". (quindi, in quanto meramente "esenti", tali da concorrere, in ogni caso, alla formazione dell'imponibile IVA e da essere soggette a fattura e registrazione). In difformità dalla normativa comunitaria e dall'irrilevanza, ai fini IVA, dello scopo dell'attività di impresa, si porrebbe l'art. 4, co. 4°, del citato D.P.R. 633/72. Esso dispone, infatti, che gli enti diversi dalle società "commerciali" (società di persone, associazioni, et..) - che esercitino un'attività finalizzata al profitto solo in via secondaria, mentre la loro attività principale non è orientata a scopi di lucro - non sono assoggettati ad IVA per le transazioni, dietro corrispettivo, eseguite in relazione a detta attività principale. Sempre l'art. 4 del D.P.R. prende in considerazione, inoltre, l'ipotesi che gli enti predetti cedano beni o eroghino servizi in favore dei loro associati – in cambio dell'aumento della quota associativa ovvero dietro corrispettivo specifico. Tali operazioni - che per il diritto europeo sarebbero sempre "commerciali" (in quanto sia la maggiorazione della quota che l'esborso specifico sono dei corrispettivi e, quindi, indizio di "commercialità") e, dunque, soggette ad IVA - per la disciplina italiana risultano escluse da tale imposta quando siano afferenti ad una finalità "pubblica". Al riguardo, la Commissione eccepisce che tali fattispecie, a rigore, non dovrebbero essere "escluse" dall'IVA. Le medesime, tuttalpiù, potrebbero essere considerate "esenti", sempre a condizione che: non avvengano dietro corrispettivo; laddove si presentino come cessioni di beni, non siano autonome ma connesse ad un servizio attinente lo scopo dell'ente; l'esenzione concessa non àlteri la concorrenza; la finalità "pubblica" dell'ente sia riconducibile esclusivamente ad una delle ipotesi di cui all'art. 132 della Direttiva 2006/112.

Stato della Procedura

Il 3/6/2010 è stata notificata una messa in mora complementare ex art. 258 TFUE. L'Agenzia delle Entrate ha predisposto una nota difensiva il 10/11/2009, prot. 2009/161982.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento alle censure comunitarie comporta: 1) che alcune operazioni "escluse" passino ad un regime di mera "esenzione", con un aumento di gettito fiscale trascurabile; 2) che altre operazioni "escluse" passino ad un regime di imposizione. In questa ipotesi si determinerebbe un aumento degli introiti fiscali, al momento non quantificabilein quanto mancano ancora i dati generali e di dettaglio.

Scheda 9 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2007/2270 – ex art. 258 del TFUE

"Mancato trasferimento di risorse proprie conseguente all'importazione di banane fresche nella Comunità".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze; Agenzia delle Dogane.

Violazione

La Commissione europea rileva che, in ordine alle operazioni di sdoganamento, in Italia, delle banane fresche importate, nel periodo 1998-2003, è stata violata la normativa comunitaria in materia di risorse proprie. In particolare si è constatato come i servizi doganali italiani abbiano accettato sistematicamente tutte le dichiarazioni doganali che, con riferimento al peso delle banane importate, indicavano un valore "standard", laddove un'ispezione comunitaria ha rilevato che il peso reale delle merci era quasi sempre superiore a tale parametro. Esso, infatti, come ammontante a 18,14 Kg, risulta corrispondente al tipico "peso minimo" garantito dal venditore per le banane maturate", che è un valore in uso nella prassi negoziale. Pertanto le dogane italiane, le quali hanno eseguito i loro controlli solo su un "campione" della merce, avrebbero dovuto estenderli al 100%, al fine di rilevare, caso per caso, il peso reale delle banane importate. Quindi, la Commissione ha invitato l'Italia a ricalcolare i maggiori diritti doganali dovuti dal 1998 ad oggi, in ogni caso in cui sia stato dichiarato un peso pari a 18, 14 Kg. Ai fini di tale rettifica, è stato suggerito di assumere, come peso di riferimento, il "peso medio"della merce, da computarsi in base alle risultanze dei controlli a campione presso i singoli Uffici. In data 16 Gennaio 2009, l'Agenzia delle Dogane ha formulato una nota con la quale sostiene: 1) che l'espletamento di controlli sul 100% della merce importata, oltre che impraticabile per il rallentamento delle operazioni che ne deriverebbe, non è obbligatorio, in quanto la normativa comunitaria ammette un controllo minimo alla soglia del 10%, peraltro ampiamente superata dalle ispezioni doganali italiane 2) che la Commissione, mentre ritiene fittizio il peso di 18,14 Kg, tralascierebbe di dimostrare il suo assunto; 3) che respingendo tale valore in quanto fittizio, si pretende, paradossalmente, che esso venga sostituito con un altra grandezza anch'essa fittizia, poichè fornita dal "peso medio" come calcolato sulla base dei controlli a campione; 4) che, in contrasto con i dati della Commissione, risulta che le dichiarazioni accettate, recanti il peso di 18,14 Kg, rappresentano solo una modesta percentuale, mentre nella maggior parte dei casi sono stati dichiarati pesi compresi fra un minimo di 18, 50 ed un massimo di 18, 83 Kg.

Stato della Procedura

In data 27.11.08 è stato emesso un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario in termini di maggiori oneri, quantificato dalla Commissione in € 6.742.478,83 a titolo di risorse proprie da corrispondere al bilancio comunitario, cui si aggiungono gli interessi di mora calcolati secondo le procedure di cui all'art. 11 del Reg. 22 maggio 2000 n. 1150/2000.

Scheda 10 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2006/2550 – ex art. 258 del TFUE.

"Regime speciale IVA per le Agenzie di viaggio in Italia".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli articoli da 306 a 310 della Direttiva 2006/112/CE. Detti articoli prevedono un regime "speciale" dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), con riferimento ai servizi resi dalle agenzie di viaggio in favore dei "viaggiatori". Tale regime dèroga al trattamento fiscale ordinario, ai fini IVA, delle prestazioni di servizi e cessioni di beni. In generale, infatti, le transazioni di beni o servizi sono soggette ad IVA se eseguite dietro corrispettivo. L'IVA, che grava sul medesimo cedente/prestatore, prevede l'applicazione di un'aliquota ad una base imponibile. Nel sistema ordinario, la base imponibile è costituita dall'importo del corrispettivo stabilito e il gettito dell'imposta affluisce allo Stato, in cui la cessione/prestazione ha avuto luogo. Inoltre: secondo il meccanismo tipico dell'IVA, il cedente/prestatore, se ha acquistato beni/servizi strumentali alla transazione per la quale è soggetto all'IVA stessa, subisce, di fatto, lo "scarico" dell'IVA incidente sull'operatore dal quale ha acquistato i beni o servizi predetti. Perciò, il regime ordinario gli consente di detrarre, dall'imposta IVA a proprio carico, la stessa IVA scaricata dal prestatore/cedente a monte (c.d. IVA a credito). Il regime speciale, per converso, presenta significative divergenze rispetto a quello sopra descritto. Il servizio soggetto a detto regime è quello eseguito, comunemente, dall'agente di viaggio per il viaggiatore: l'agente di viaggio acquista diverse prestazioni localizzate sul territorio di un diverso Stato membro o di diversi Stati membri (es: alloggio sul territorio di uno Stato, viaggio sul territorio di un altro Stato) e, assemblando tali servizi e beni in un pacchetto c.d. "tutto compreso", li rivende al viaggiatore. Il trattamento IVA applicato al riguardo è il seguente: 1) le prestazioni/cessioni rivendute vengono considerate come un'unica prestazione e – nonostante le singole componenti abbiano luogo sul territorio di uno o più Stati membri diversi da quello in cui è stabilito l'agente di viaggio stesso –l'IVA è dovuta a quest'ultimo Stato; 2) l'aliquota IVA non viene applicata sul corrispettivo ma sul "margine", cioè sulla differenza fra il corrispettivo stesso e il costo già sostenuto dall'agente per acquistare da altri operatori i beni/servizi rivenduti; 3) l'agente di viaggio non può detrarre l'IVA a credito. Tale sistema impone agli Stati membri di adottare un'interpretazione uniforme dei presupposti della sua applicazione. Tuttavia, risulta attualmente una mancanza di coordinamento: in ragione di questa alcuni Stati UE, in conformità alla Dir. 2006/112, applicano correttamente il regime speciale solo alla prestazione "unica" rivenduta dall'agente al "viaggiatore", laddove altri Stati UE, fra cui l'Italia, estendono impropriamente detto regime anche al caso in cui la prestazione sia rivenduta ad un altro "agente di viaggio". Si impone pertanto di sanare tale discrasia, in quanto comportante, fra l'altro, fenomeni distorsivi di "doppia imposizione".

Stato della Procedura

Il 30/5/11 è stato notificato un ricorso iscritto presso la Corte di Giustizia UE, ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Ove, anche nel sistema fiscale italiano, la rivendita della prestazione "unica" ad altri agenti di viaggio passasse dal regime "speciale" IVA a quello ordinario – come richiesto dalla Commissione - non si determinerebbero effetti finanziari, dal momento che l'attuale regime speciale non comporta, di per sé, alcuna riduzione di imposta, rappresentando soltanto una semplificazione procedurale.

Scheda 11 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2006/2380 – ex art. 258 del TFUE.

"Assenza di revisione giudiziaria in alcune questioni doganali".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea contesta la violazione dell'art. 243 del Regolamento n. 2913/92 (c.d. "Codice Doganale Comunitario"), il quale stabilisce che chiunque ha diritto di impugnare le decisioni emesse dall'Autorità doganale, quando esse concernono l'applicazione della normativa doganale e riguardano direttamente il ricorrente. Il disposto della norma assumerebbe dunque una valenza generale, attribuendo il diritto di contestare le decisioni dell'Autorità doganale ogniqualvolta si verta sull'applicazione di una qualsiasi norma doganale, senza specifico riferimento a prescrizioni determinate. Pertanto, in base al tenore di tale disciplina, la Commissione ritiene che la stessa contrasti con la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione italiana il 27 settembre 2002, n. 15381, che ha peraltro fatto da precedente a pronunciamenti conformi espressi in seguito dalla stessa Cassazione (2009). La sentenza in questione reca un'importante massima, in ordine al diritto spettante al contribuente per il rimborso o lo sgravio dei dazi doganali. Si premette che l'ipotesi di rimborso viene generata dall'illegittimità dell'intero dazio, mentre quella relativa allo sgravio si fonda sull'indebita contabilizzazione del dazio stesso (per cui esso è effettivamente dovuto, ma in misura inferiore a quanto disposto dall'Amministrazione). La massima giurisprudenziale predetta, dunque, stabilisce che il diritto di cui sopra - alla restituzione dell'intero dazio ovvero di una sua parte - può essere fatto valere, di fronte all'Autorità giudiziaria interna, non in ogni caso di violazione delle norme di attuazione del codice doganale comunitario, ma soltanto ove vengano addotte le circostanze di cui agli artt. 900-903 dello stesso testo. La Cassazione argomenta diversamente, invece, ove la domanda di rimborso o sgravio risulti supportata da ragioni diverse da quelle suddette e, precisamente, dai motivi di cui agli artt. 905-909 dello stesso Regolamento di attuazione (cioè quando sussista in primo luogo una situazione particolare non fondata su manovre di manifesta fraudolenza o negligenza da parte dell'interessato, e l'Autorità doganale ritenga, altresì, che tale situazione sia imputabile ad un'omissione della Commissione). In questa seconda evenienza, la relativa questione non potrebbe, secondo la stessa sentenza della Cassazione, essere decisa dall'Autorità giurisdizionale, ma dovrebbe essere risolta e trattata in sede politica. Al riguardo, la Commissione europea ritiene che tale massima contrasti con l'art. 243 sopra menzionato, in quanto avrebbe introdotto un'illegittima limitazione alla portata di quest'ultimo. Infatti la tutela giurisdizionale apprestata dall'ordinamento nazionale dovrebbe estendersi, in base alla norma europea, ad ogni tipo di richiesta di rimborso o sgravio dei prelievi doganali, quindi anche ai reclami fondati sui menzionati articoli 905-909.

Stato della Procedura

Il 30/9/10 la Commissione ha emesso una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 12 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2005/2117 - ex art. 258 del TFUE

"Riscossione a posteriori dei dazi – accreditamento risorse proprie".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea eccepisce la violazione degli artt. 2, 6, 9, 10 dei Reg.ti 1552/89 e 1150/2000, nonché dell'art. 220 del Reg.to n. 2913/92. La normativa italiana, ritenuta incompatibile con la suddetta disciplina comunitaria, regola l'accertamento che le Autorità fiscali eseguono, "a posteriori", sulla veridicità delle dichiarazioni già presentate dai contribuenti in ordine ai dazi doganali. Si prevede dunque che, ove dalla revisione emergano inesattezze (ad esempio, che il contribuente abbia corrisposto un prelievo inferiore a quello dovuto), la medesima Amministrazione proceda a rettifica, dandone comunicazione al contribuente mediante "avviso di accertamento". A questo punto la legge italiana prescrive, nel rispetto del principio del contradditorio, che il debitore disponga di 30 gg. per contestare il suddetto avviso. Durante tale termine, il Fisco non può né accertare, né contabilizzare, nè esigere l'imposta nella misura rettificata. Peraltro, è previsto addirittura che (Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12) - ove la rettifica preveda un accesso nei locali ove viene esercitata l'attività soggetta al dazio - al termine dell'accesso stesso venga redatto un "verbale di chiusura delle operazioni", avendo a disposizione, il contribuente, ben 60 gg. per sollevare eventuali eccezioni al verbale predetto. Il fatto che l'Amministrazione, nemmeno nel periodo in questione, non possa contabilizzare o esigere l'imposta, è finalizzato a consentire al debitore di elevare eventuali eccezioni. In proposito, la Commissione rileva come tale regime di accertamento successivo - in ragione dei tempi concessi al contribuente per contestare il verbale di chiusura delle operazioni, durante i quali l'imposta non può essere esigita - introduca eccessive dilazioni nella messa a disposizione, in favore del bilancio comunitario, dei dazi doganali (tali prelievi spettano infatti alla UE), come maggiorati a seguito delle risultanze della successiva verifica. In particolare risulterebbe violato l'art. 220 del Reg. 2913/92, il quale impone che l'Amministrazione debba contabilizzare e riscuotere i dazi, accertati "a posteriori", rigorosamente entro due giorni dal momento in cui l'Autorità "si è resa conto" della situazione, momento che coinciderebbe con l'invio dell'avviso di accertamento o del verbale di chiusura delle operazioni, senza dover aspettare il decorso dei 30 o 60 gg. concessi al debitore per presentare le proprie difese. L'Italia ha replicato che, al momento dell'invio dell'"avviso di accertamento" o del "verbale di chiusura delle operazioni", l'Amministrazione non può liquidare l'imposta in quanto non si è ancora, effettivamente, "resa conto" dell'importo dovuto. La piena certezza dell'esistenza dell'imposta e del suo ammontare, infatti, verrebbe acquisita, per le Autorità italiane, solo una volta che l'istruttoria si fosse potuta avvalere dell'apporto delle osservazioni del contribuente.

Stato della Procedura

Il 17/6/10 la Corte di Giustizia UE, con sentenza, ha dichiarato l'Italia inadempiente ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo a carico del bilancio dello Stato, di cui è ancora in corso una precisa quantificazione, sia in linea capitale che in conto interessi.

Scheda 13 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2005/2107 – ex art. 258 del TFUE

"Tassazione del tabacco - mancato rispetto del principio della libera fissazione del prezzo di vendita al dettaglio".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea contesta la violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 par. 1 della Direttiva n. 95/59/CE, relativa alle imposte - diverse dall'imposta sul volume d'affari - che gravano il consumo dei tabacchi lavorati. In base all'articolo predetto, i produttori determinano liberamente il prezzo dei tabacchi lavorati. Per converso, la normativa italiana censurata prevede l'imposizione, per Decreto Direttoriale dei Monopoli di Stato, di un prezzo "minimo" delle sigarette. Si precisa che l'ulteriore capo di censura presentato dalla Commissione nel suo ricorso - riguardante la contestazione dell'eccessiva lunghezza del termine previsto, in Italia, per approvare una modifica di prezzo dei tabacchi lavorati - è stato oggetto di rinuncia da parte della Commissione stessa, in seguito alla decurtazione di tale termine a giorni 90, come dalla Legge n. 88/2009. Pertanto la Corte di Giustizia UE si è pronunciata in ordine all'unica contestazione tenuta ferma dalla Commissione, concernente la predetta circostanza per cui la normativa italiana, segnatamente il Decreto 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005), prevede un minimale di prezzo per i tabacchi lavorati, stabilito in via autoritativa come sopra meglio specificato. Al riguardo, la Commissione ha sostenuto che la fissazione di un prezzo minimo impedisce agli operatori del settore non solo di definire liberamente un minimale di prezzo, ma anche un massimale, dal momento che il prezzo massimo non potrà, ovviamente, essere inferiore al prezzo minimo fissato dalle Autorità. Tale situazione non solo impedirebbe la concorrenza fra i vari generi di sigarette - in quanto allineerebbe il prezzo delle sigarette meno costose a quello del prodotto di marca più pregiata (infatti il prezzo minimo, secondo la legislazione italiana, viene individuato nel 95% di una media ponderata dei vari prezzi) - ma danneggerebbe i produttori trasfrontalieri, in quanto impedirebbe le importazioni, in Italia, di prodotti i cui prezzi risultassero, al netto degli oneri fiscali, inferiori a quelli minimi stabiliti dalla normativa interna. Peraltro, la Commissione ritiene che le ragioni addotte dal Governo italiano- - in base alle quali la previsione di un prezzo minimo elevato sarebbe funzionale a scoraggiare il consumo di sigarette, a tutela della salute del consumatore - non sarebbero convincenti. Infatti, non solo l'istanza della salute pubblica non potrebbe giustificare la deroga all'art. 9 della Direttiva 95/59/CE, sopra menzionata, ma si potrebbe ugualmente soddisfare tale esigenza attraverso lo strumento fiscale, maggiorando il prezzo di vendita tramite applicazione di un'accisa. Per il resto, si dovrebbe lasciare che il prezzo, al netto dell'accisa stessa, si determinasse in base al libero gioco della domanda e dell'offerta.

Stato della Procedura

Il 24/6/10 la Corte di Giustizia della UE ha dichiarato l'Italia inadempiente ex art. 258 TFUE. A decorrere dalla suddetta sentenza, è cessata, di fatto, l'applicazione concreta della normativa italiana contestata dalla UE, in attesa della prossima formale abrogazione di detta disciplina.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva impatto finanziario immediato per il bilancio dello Stato.

Scheda 14 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2004/4350 – ex art. 258 del TFUE

"Non compatibilità del regime di imposizione dei dividendi in uscita attualmente in vigore coi principi relativi alla libertà di stabilimento ed alla libera circolazione dei capitali".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Corte di Giustizia UE si è pronunciata sul ricorso Commissione/Italia, con il quale la prima ha lamentato la non conformità delle norme italiane, concernenti l'imposizione dei dividendi "in uscita", con gli artt. 56 CE e 40 SEE relativi alla "libera circolazione dei capitali", rispettivamente fra gli Stati membri della UE (art. 56) e fra quelli facenti parte dello Spazio Economico Europeo (art. 40 SEE). La legislazione contestata prevedeva, per il periodo 2004-2008, che i dividendi distribuiti da società italiane, a favore di società partecipanti che appartenessero ad altri Stati UE o SEE, fossero tassati in capo alla società italiana, con aliquota del 27%. Per converso, gli utili distribuiti da società italiane a società partecipanti anch'esse italiane (utili "domestici"), venivano non solo esentati da ritenuta in capo alla società partecipata, ma esclusi altresì, per il 95%, dal reddito imponibile delle società partecipanti. Tali disposizioni avrebbero reso meno attraente, per le società UE o SEE rispetto alle società italiane, l'acquisto di quote in altre società italiane, con conseguente lesione del diritto delle società estere di far circolare liberamente i loro capitali (essendo l'acquisto di quote societarie una forma di investimento di capitali). Attualmente, la finanziaria 2008 ha equiparato il trattamento degli utili trasfrontalieri UE e SEE a quello degli utili "domestici" e, tuttavia, il fatto per cui in passato sia stata applicata una normativa fiscale discriminatoria, suppone che lo Stato italiano rimborsi alle società estere i prelievi illegittimi. La Corte di Giustizia ha accolto le tesi della Commissione circa l'illegittimità del trattamento discriminatorio dei dividendi spettanti a società UE, per il seguente motivo: lo scopo perseguito dalla previgente disciplina italiana, attraverso la tassazione "alla fonte", era quello di evitare che - omessa la tassazione nello Stato della società partecipata (Italia) e, per ipotesi, escluso lo stesso prelievo anche nello Stato delle società partecipanti - si creasse un reddito societario immune "in toto" da imposta. Tuttavia, ha precisato la Commissione, tale preoccupazione sarebbe venuta meno, rispetto ai rapporti con gli altri Stati UE, per il fatto che le convenzioni, esistenti fra gli stessi e l'Italia, avrebbero garantito a quest'ultima di disporre di sufficienti informazioni sul se e sulla misura in cui gli altri Stati applicavano le loro imposte agli utili distribuiti, alle loro società, da società italiane. Invece, circa gli Stati SEE (fra cui il Liechtenstein), non esistendo fra essi e l'Italia uno scambio di informazioni siffatto, l'applicazione della "ritenuta alla fonte" è stata ritenuta, dalla Corte, giustificata dall'esigenza di evitare le frodi fiscali, cioè l'elusione "in toto" del prelievo fiscale sugli utili in questione.

Stato della Procedura

Il 19/11/2009 la Corte di Giustizia, con sentenza, ha dichiarato l'Italia inadempiente ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/ medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo per il bilancio dello Stato, dovuto agli obblighi di rimborso alle società UE degli indebiti prelievi fiscali per il periodo 2004-2008.

Scheda 15- Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2003/4826 – ex art. 258 del TFUE

"Rilascio di autorizzazione alla creazione di magazzini doganali privati".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione dell'art. 8 della Decisione 2000/597/CE, nonché degli artt. 2, 6, 10, 11 e 17 del Reg.to 1150/2000 attuativo della Decisione 94/728/CE. La normativa comunitaria citata attiene al sistema delle "risorse proprie" della UE, costituite, fra l'altro, dai prelievi doganali che gli Stati membri riscuotono sulle importazioni, nell'Unione, da paesi terzi. Tali prelievi vengono corrisposti, da ciascuno Stato UE, al bilancio dell'Unione stessa, tramite – come dal combinato disposto delle suddette norme – l'istituzione, presso il Tesoro, di uno specifico conto intestato alla UE. Nel conto predetto, le "risorse proprie", spettanti all'Unione europea, debbono essere "iscritte" a breve distanza di tempo dal momento in cui il diritto doganale viene quantificato ed il debitore informato del diritto stesso. Tale normativa è stata violata dalle autorizzazioni – illegittime in base alla disciplina comunitaria - che le competenti Autorità doganali per la Puglia e la Basilicata hanno rilasciato ad un operatore, dal 27/2/1997 fino al 4/12/2002, per consentirgli, illegalmente, la creazione di "magazzini doganali privati di tipo "C"". In essi si esercitava la trasformazione di pani di alluminio, di importazione extracomunitaria, in rottami dello stesso materiale. L'istituzione dei suddetti magazzini aveva comportato – illegittimamente - la totale esenzione, dai prelievi doganali, delle merci in essi depositate e trasformate. Pertanto, in relazione alla vicenda di cui si tratta, l'Italia risulta debitrice dei dazi doganali che avrebbe dovuto, a tempo debito, quantificare, notificare al debitore e iscrivere tempestivamente sul conto UE presso il Tesoro. Peraltro, sui prelievi non corrisposti alla UE a loro tempo, sarebbero decorsi consistenti interessi. In risposta, l'Italia ha precisato che le illegittime autorizzazioni vennero rilasciate, all'epoca, sulla base di una collusione fraudolenta fra alcuni funzionari doganali e i rappresentanti dell'impresa ammessa all'esenzione doganale. Quindi la condotta di detti funzionari, come penalmente rilevante, non sarebbe imputabile allo Stato italiano, ritenendosi che un organo dello Stato, laddove eserciti la sua funzione per fini personali, non potrebbe più immedesimarsi nello Stato stesso. Il mancato accreditamento dei dazi al conto UE sarebbe dipeso, dunque, da "forza maggiore". La Corte di Giustizia, tuttavia, ha replicato che anche se l'organo statale deflette dal perseguimento dell'interesse pubblico, non cessa per questo di essere parte dello Stato. Quindi la forza maggiore, a rigore ravvisabile solo in un evento esterno alla sfera dell'agente, che in questo caso è lo Stato, non potrebbe sostanziarsi nel comportamento illecito di un organo statale, poichè quest'ultimo non sarebbe mai esterno allo Stato, ma costituirebbe sempre parte integrante di esso.

Stato della Procedura

L'8/7/10 la Corte di Giustizia, con sentenza, ha dichiarato l'Italia inadempiente ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta effetti finanziari negativi relativi all'obbligo di rimborsare, al bilancio UE, prelievi doganali evasi per € 22.730.826,29, con i relativi interessi.

Scheda 16 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2003/2246 - ex art. 258 del TFUE

"Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze; Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione degli artt. 30 e 110 TFUE, concernenti il divieto per ogni Stato membro UE di applicare, sui prodotti provenienti da altri Stati membri, misure tali da penalizzare lo stesso prodotto estero a vantaggio di quello nazionale. Nell'ambito di tali misure rientrano quelle relative alla previsione di dazi doganali (art. 30 TFUE) ovvero quelle che colpiscono il prodotto estero con altre forme di imposizioni, comunque più gravose di quelle applicate ai prodotti interni similari (art. 110). La Commissione ritiene incompatibile, con tali principi, il sistema normativo italiano sull'energia elettrica come risulta, dopo l'abbandono del nucleare (referendum del 1987), dal combinato disposto delle norme del D. Lgs 79/1999, del Decreto 26/1/2000, della Legge n. 83/2003 e della Deliberazione 29/12/2007 dell'AEEG. Tali disposizioni definiscono un sistema fiscale, in base al quale gli utenti finali di energia elettrica sopportano un prelievo in forma di "soprapprezzo" e articolato in "componenti tariffarie" (A2; A3 e A5), gravante in ugual misura sia l'energia prodotta da imprese italiane sia quella importata dagli altri Stati membri. Tale "sovrapprezzo", transitando presso la "Cassa conguaglio per il settore elettrico", viene da tale ente versato ad imprese italiane produttrici di energia elettrica, al fine di compensarle dei costi da queste affrontati per la dismissione degli impianti nucleari (componente tariffaria A2), per l'incentivazione di produzione di energia da fonti rinnovabili (componente A3) e per la promozione dell'attività di ricerca relativa al sistema elettrico (componente A5). La Commissione ritiene che, nonostante l'entità del prelievo sia uguale sia per il prodotto domestico che per quello estero, la circostanza per cui lo stesso venga riversato dall'Amministrazione alle imprese italiane e non a quelle estere costituisce, per le prime, una forma di rimborso dell'imposta stessa. Tale rimborso viene giustificato, dall'Italia, con l'esigenza di coprire i costi che le industrie domestiche sopporterebbero per la produzione di energia "verde". A prescindere da tale giustificante, la Commissione obietta che rimarrebbe ferma la circostanza per cui le imprese italiane verrebbero poste in condizioni di vantaggio rispetto a quelle estere operanti sullo stesso mercato, in quanto, attraverso l'abbattimento dei costi di produzione determinato dal rimborso effettivo dell'elemento di costo rappresentato dal soprapprezzo, le stesse imprese domestiche potrebbero applicare un prezzo più conveniente di quello praticato dagli operatori comunitari, godendo dunque di un vantaggio concorrenziale rispetto a questi ultimi.

Stato della Procedura

Il 28/1/2010 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 TFUE. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha elaborato una difesa della posizione italiana, con nota 13700 del 4/6/10 inviata alla Presidenza del Consiglio (Dipartimento per le Politiche Comunitarie).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario diretto a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 17 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2003/2182 - ex art. 258 del TFUE

"Accertamento risorse proprie e messa a disposizione".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze; Agenzia delle Dogane.

Violazione

La Commissione europea contesta all'Italia di aver omesso il calcolo e la corresponsione al bilancio delle Comunità (ora divenuto il bilancio della UE), per i periodi di esercizio dal 1998 al 2002, dei dazi doganali relativi all'importazione di materiali ad uso specificamente militare, con ciò contravvenendo all'art. 26 del Trattato CE, nonché agli artt. 20 e 217 del Reg. 2913/92 e al Reg. 1552/89 di applicazione della normativa sulle risorse proprie della Comunità. In particolare, l'art. 26 TCE dispone che la competenza normativa, in materia di dazi doganali, spetta esclusivamente al Consiglio delle Comunità (ora Consiglio dell'Unione europea), con conseguente estromissione dei singoli Stati membri dalla possibilità di disapplicare tali tributi. Gli artt. 20 e 217 del Reg. 2913/92, nonché il Reg. 1552/89, inoltre, precisano che le tariffe doganali sono fissate in ambito comunitario e che, peraltro, le Autorità nazionali debbono, non appena dispongono degli elementi necessari alla determinazione dell'imposta doganale dovuta, procedere alla contabilizzazione del relativo credito e alla sua iscrizione negli appositi registri contabili. Infine, ai sensi degli stessi articoli, l'importo dei tributi deve essere messo a disposizione delle Comunità su un dato conto corrente aperto presso il Tesoro ovvero presso altro organismo competente. La Commissione sottolinea, altresì, che pur avendo previsto, lo stesso Consiglio, la disapplicazione dell'imposta doganale sui prodotti ad uso militare, tale eccezione opera soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2003. L'Italia, invece, ha esteso l'esenzione dal prelievo doganale anche al periodo precedente al 1° gennaio 2003, relativamente a determinati prodotti che, a quel tempo, erano ancora soggetti al dazio per decisione del Consiglio delle Comunità. Con ciò, la Commissione ritiene che l'Italia abbia assunto un'iniziativa unilaterale illegittima che contravverrebbe alle norme comunitarie di cui sopra. Le Autorità italiane hanno invocato, in proposito, l'art. 296 TCE, che autorizzerebbe le deroghe al Trattato e, quindi, anche all'art. 26 di quest'ultimo, ove ciò sia imposto dall'esigenza di tutelare gli interessi "essenziali" alla "sicurezza" dello Stato: lo Stato membro, quindi, potrebbe disapplicare unilateralmente il dazio comunitario gravante l'importazione dei materiali bellici, per incentivarne l'acquisto e potenziare, di conseguenza, la sicurezza nazionale. La Commissione ha replicato che il disposto dell'art. 296 TCE non può essere invocato, in nessun modo, per legittimare la sospensione unilaterale dei dazi.

Stato della Procedura

Il 15/12/2009 la Corte di Giustizia UE, con sentenza, ha dichiarato l'Italia inadempiente ex art. 258 TFUE (C-239/06), riunita la presente causa con quella iscritta nel Registro Generale della Corte al n. 387/05.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura implica effetti finanziari negativi, dovendo l'Italia versare al bilancio comunitario, a titolo di "risorse proprie", i prelievi doganali elusi per gli esercizi 1998-2002 e maggiorandoli degli interessi moratori.

Scheda 18 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 1985/0404 – ex art. 258 del TFUE

"Mancata riscossione di dazi doganali per importazioni di materiale ad uso civile e militare".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze; Agenzia delle Dogane.

Violazione

La Commissione europea contesta la violazione dell'art. 26 TCE, degli artt. 20 e 217 del Reg. 2913/92 e delle disposizioni contenute nel Reg. 1552/89, per aver esentato dai dazi doganali, a decorrere dal periodo di esercizio 1998 sino a quello 2002, l'importazione di prodotti a doppio uso civile e militare. Tale condotta contrasterebbe: innanzitutto, con l'art. 26 TCE prima citato, in quanto lo stesso, avocando esclusivamente al Consiglio delle Comunità (ora divenuto Consiglio della UE) le decisioni in materia di dazi doganali, colpisce di illegittimità i provvedimenti unilaterali dei singoli Stati membri; in secondo luogo con i citati articoli del Reg. 2913/92 e con il Reg. 1552/89 sopra menzionato, che impongono alle Autorità nazionali di procedere, non appena dispongano degli elementi per la determinazione di un dazio, al computo e all' iscrizione in bilancio del relativo importo, quindi alla corresponsione del medesimo alle Comunità attraverso suo accreditamento su un conto corrente apposito. Da ultimo si è precisato che lo stesso Consiglio delle Comunità ha esonerato dal prelievo doganale, a mezzo del Reg. 150/2003, i prodotti a duplice uso civile e militare e che, tuttavia, detto sgravio è stato fissato a far data esclusivamente dal 1° gennaio 2003, rimanendo impregiudicata la vigenza del dazio per i periodi di esercizio precedenti a tale termine. Il Governo italiano ha obiettato che l'esenzione dal tributo doganale – anche antecedentemente all'1/1/2003 - si giustificherebbe in base all'art. 296 del Trattato CE, che autorizzerebbe l'adozione di misure nazionali in deroga al medesimo Trattato, quando esse risultino necessarie alla salvaguardia della "sicurezza" degli Stati membri. Pertanto, in virtù dell'art. 296 TCE, sarebbe consentita la disapplicazione dell'art. 26 sopra menzionato e, di conseguenza, una soppressione del dazio sui materiali a "doppio uso". Infatti lo sgravio da tale imposta, incoraggiando l'importazione di detti materiali, utili anche a fini militari, gioverebbe alla "sicurezza nazionale", ricollegandosi, dunque, alle esigenze che l'art. 296 indica come idonee a limitare l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel Trattato stesso.

Stato della Procedura

Il 15/12/2009 la Corte di Giustizia UE, con sentenza, ha dichiarato l'Italia inadempiente ex art. 258 TFUE, riunita la presente causa C-387/05 con quella iscritta nel Registro Generale della Corte al n. C-239/06.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura accolla al bilancio pubblico l'onere derivante dall'obbligo di rimborsare alla UE le imposte doganali eluse, per il periodo di riferimento, sui materiali a "doppio uso", quantificate in € 24.653.366,05 in linea capitale. Tale somma è già stata messa a disposizione del bilancio comunitario dall'Agenzia delle Dogane. Si rimane in attesa che le Autorità europee calcolino gli interessi sull'importo suddetto, ex art. 11 Reg. n. 1150/2000 CE.

Giustizia

PROCEDURE INFRAZIONE GIUSTIZIA				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2011/0207	Mancata attuazione della Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 2 2009/2230	Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati	RC C-379/10	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Giustizia

Procedura di infrazione n. 2011/0207 - ex art. 258 del TFUE

"Mancata attuazione della Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente.

Ai sensi dell'art. 8 della stessa, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie alla trasposizione della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro e non oltre la data del 26 dicembre 2010.

In proposito, la Commissione ritiene che l'Italia non abbia ancora adottato i succitati provvedimenti, per cui la Direttiva in oggetto non sarebbe ancora stata recepita nell'ordinamento italiano.

Stato della Procedura

Il 16 giugno 2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2008/99/CE mediante Decreto Legislativo del 7 luglio 2011, n. 121.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 2 - Giustizia

Procedura di infrazione n. 2009/2230 - ex art. 258 del TFUE

"Presunta non conformità al diritto comunitario della Legge n. 117/1988"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia.

Violazione

La Commissione europea sostiene che le disposizioni della Legge 117/88 contrastino con l'ordinamento della UE. Detta normativa prevede che un soggetto, che subisce un danno ingiusto ad opera di un giudice – in occasione dell'esercizio, da parte di quest'ultimo, delle sue funzioni – abbia diritto di rivalersi nei confronti dello Stato italiano. Tuttavia, si aggiunge che il comportamento illegittimo del magistrato non può, comunque, dare luogo a responsabilità dello Stato, laddove la violazione delle norme, da parte del giudicante, si sia determinata in occasione dello svolgimento delle attività giudiziarie concernenti l'interpretazione delle stesse norme, ovvero la valutazione dei fatti o delle prove. Inoltre, è previsto che quand'anche il magistrato commetta l'illegittimità al di fuori dell'attività valutativa predetta, la sua responsabilità è esclusa se non sussistono le condizioni di "dolo" o "colpa grave". La nozione di "colpa grave", a sua volta, è stata ristretta a fattispecie "limite" come quella in cui il giudice affermi, per inescusabile negligenza, la sussistenza di fatti incontrovertibilmente provati dagli atti del procedimento. In definitiva, pertanto, la responsabilità dello Stato, di cui si tratta, è fortemente limitata dalla legislazione italiana. Quest'ultima quindi, secondo la Commissione, confliggerebbe con la normativa europea, laddove la responsabilità statale venga limitata, nel modo descritto, anche in riferimento alla violazione, da parte del giudice, non già di una norma interna, ma di una che risulti, essa stessa, di livello europeo. Infatti, una cospicua giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenze "Factortame", "Brasserie du Pecheur", "Traghetti") ha affermato che la responsabilità di uno Stato UE sorge quando un qualsiasi organo dello Stato stesso – sia esso di natura legislativa, amministrativa o, come nel caso di specie, giurisdizionale – abbia violato una norma europea. Tale responsabilità, peraltro, se pure viene ricondotta, dalla giurisprudenza della Corte, all'esistenza di determinati presupposti, non soggiace tuttavia ai penetranti limiti imposti dall'ordinamento italiano. Una tale responsabilità infatti sussiste, per la giurisprudenza comunitaria, ogniqualvolta la violazione della norma europea risulti "manifesta", quindi ove ricorrano le seguenti condizioni: la norma violata deve essere attributiva di diritti a favore di singoli soggetti, in via diretta; la stessa norma deve essere precisa e chiara; l'errore del giudice, nell'applicare la norma, deve essere inescusabile; l'applicazione erronea della norma deve essere chiaramente contraddetta dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia. La Commissione conclude rilevando che, se la lesione delle norme europee fondasse una responsabilità statale solo alle condizioni di cui alla normativa italiana, le norme europee stesse sarebbero destituite della loro "effettività", stante la pressochè totale impunità dello Stato che non le applicasse.

Stato della Procedura

Il 6/8/10 è stato notificato il ricorso, ex art. 258 TFUE, alla Corte di Giustizia UE, ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

PAGINA BIANCA

Lavoro e Affari Sociali

PROCEDURE INFRAZIONE LAVORO E AFFARI SOCIALI				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2010/4146	Procedure di selezione riguardanti i professori universitari. Diversità di trattamento basata sulla cittadinanza	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2010/2124	Non corretto recepimento della Direttiva 1999/70/CE relativa all'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato con riferimento agli ausiliari tecnici amministrativi impiegati nella scuola pubblica	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 3 2010/2045	Non conformità dell'art. 8 del D. L. 238/2001 ai requisiti della clausola 8 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2009/4686	Riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita nel settore sanitario di un altro Stato membro dell'Unione europea	PM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2009/4685	Compatibilità con la normativa UE della clausola della residenza per beneficiare dell'assegno regionale del Trentino Alto Adige e dell'assegno provinciale della Provincia di Bolzano al nucleo familiare	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 6 2009/4513	Trattato CE: Certificazione di bilinguismo per accedere al pubblico impiego nella Provincia di Bolzano	PM	No	Stadio invariato
Scheda 7 2009/4393	Requisiti richiesti per la partecipazione ad un concorso per l'assegnazione di alloggi a basso costo a studenti universitari	PM	No	Stadio invariato
Scheda 8 2007/4652	Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi	MM	No	Stadio invariato
Scheda 9 2006/2441	Non corretta applicazione della Direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro	PM (decisione di ricorso)	No	Stadio invariato
Scheda 10 2006/2228	Sospensione del diritto di ricevere la retribuzione contrattuale in associazione al divieto di lavoro notturno per le lavoratrici in stato di gravidanza	MMC	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Lavoro e Affari Sociali

Procedura di infrazione n. 2010/4146 - ex art. 258 del TFUE

"Procedure di selezione riguardanti i professori universitari"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione europea ritiene violato l'art. 45 del TFUE, relativo alla "libera" circolazione dei lavoratori in tutti gli Stati della UE, nonché il Regolamento n. 1612/68, che specifica più in dettaglio lo stesso articolo 45. Infatti, l'art. 6 del menzionato Regolamento precisa che la libertà di spostamento del lavoratore proveniente da un Paese membro, il quale si rechi a lavorare in un altro Paese membro, subirebbe una lesione ove l'accesso ad un determinato impiego, nel Paese ospitante, fosse subordinato a presupposti che discriminassero il lavoratore medesimo in ragione della sua "cittadinanza". Infatti, con riguardo al territorio dello Stato membro in cui vige la normativa discriminatoria, i lavoratori migranti – come svantaggiati nell'accesso al lavoro, rispetto ai lavoratori interni – sarebbero meno "liberi" di circolare rispetto ai lavoratori nazionali. Quindi, detto articolo 6 vieta che le procedure di reclutamento dei lavoratori siano disciplinate, dalla legislazione nazionale, in guisa tale che i lavoratori provenienti da altri Stati membri vengano posti in condizioni di svantaggio rispetto ai lavoratori interni, a motivo della diversa cittadinanza. Peraltro, le discriminazioni fondate sulla cittadinanza del migrante possono essere anche "indirette", ove la legislazione interna preveda, per l'accesso ad un'attività lavorativa, non il possesso della cittadinanza dello Stato in cui tale legislazione vige - in questo caso i migranti, non vantando detto requisito, sarebbero direttamente estromessi dall'impiego - ma condizioni diverse dalla cittadinanza stessa, le quali determinano, purtuttavia, un trattamento peggiorativo nei confronti dei lavoratori stranieri. In merito al caso di specie, la Commissione ravvisa una discriminazione, fondata "indirettamente" sulla "cittadinanza", nella normativa italiana per cui i candidati non in possesso del titolo di professore associato conseguito in Italia - quindi, anche quelli in possesso di titolo equivalente rilasciato da competenti Autorità di altri Stati membri UE - debbano, a differenza dei medesimi professori associati italiani, sostenere una prova di ammissione se vogliono accedere alla carriera di professore ordinario in Italia. Essendo per lo più - i professori dotati di titolo conseguito in altri Stati UE - cittadini non italiani, la disciplina italiana finirebbe per rendere meno facile l'accesso al lavoro, per questi ultimi, rispetto ai cittadini italiani medesimi. Al riguardo, la Commissione non si discosta dalla sentenza C-586/08, in base alla quale il titolo universitario conseguito in altro Stato UE - se pur sufficiente, per la legislazione di quello stesso Stato, a conferire la qualifica di professore ordinario - non può consentire al suo possessore di ottenere l'iscrizione automatica nell'elenco italiano dei professori ordinari. La stessa Commissione tuttavia, pur condividendo con la Corte UE l'assunto di cui sopra - cioè che il professore associato, nominato tale in altri Stati membri, rimanga sempre tenuto al superamento di una prova preliminare, se vuole essere iscritto nella lista dei professori ordinari italiani - ritiene comunque che il titolo straniero debba comunque deporre, nell'ambito della prova stessa, nel senso di un giudizio positivo sul candidato, potendo anche giustificare, limitatamente al singolo caso concreto, l'esonero da tale prova

Stato della Procedura

Il 24/11/2010 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 2 - Lavoro e Affari Sociali

Procedura di infrazione n. 2010/2124 - ex art. 258 del TFUE

"Non corretto recepimento della Direttiva 1999/70/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione europea ritiene violata la clausola n. 5 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, costituente parte integrante della Direttiva 1999/70/CE. La Direttiva stessa stabilisce, in generale, che i singoli Stati membri non possano applicare, ai lavoratori a tempo determinato, un trattamento deteriore rispetto a quello riservato ai lavoratori a tempo pieno. In particolare, la clausola n. 5 del sopra citato Accordo impone, ai singoli Stati UE, di adottare le misure adeguate a scoraggiare l'abuso dello stesso istituto del contratto a termine. Infatti, non è infrequente che i datori di lavoro ricorrano, anziché al reclutamento dei lavoratori tramite contratti a tempo indeterminato (soluzione, questa, più gravosa per la parte datoriale), all'espediente di stipulare, in successione di tempo, più contratti di lavoro a tempo determinato, con ciò riservandosi la possibilità di dismettere il lavoratore non appena scada il termine dell'ultimo contratto. Pertanto, la menzionata clausola 5 dell'Accordo contiene una disciplina rivolta a scoraggiare, da parte dei datori, il ricorso alla successione di rapporti di lavoro a termine unicamente allo scopo di eludere le garanzie di stabilità del rapporto a tempo indeterminato e non, come previsto, in ragione di obiettive esigenze organizzative dell'impresa. Detta clausola, perciò, impone alle normative dei singoli Paesi membri di: prevedere che, in caso di rinnovo in successione dei contratti a tempo determinato, vengano in primo luogo addotte ragioni obiettive a motivazione del rinnovo stesso; definire la durata massima di tutti i contratti o rapporti a termine conclusi successivamente; fissare il numero massimo dei rinnovi. Il D. Lgs. 368/2001, che attua la suddetta Direttiva in Italia, ha coerentemente previsto all'art. 5, par. 4, la sanzione per cui, in caso di successione di contratti di lavoro a termine senza che vengano rispettati i requisiti come sopra indicati, il rapporto temporaneo si trasformi in uno a tempo indeterminato. Risulta tuttavia alla Commissione che alcuni dipendenti pubblici italiani, costituenti nello specifico il personale tecnico – amministrativo della scuola, sono soliti essere reclutati tramite successione di distinti contratti a termine, senza che vengano precisate le ragioni obiettive del rinnovo, né che venga specificata la durata massima del totale dei rapporti stessi a tempo determinato, né, infine, che venga previsto un numero massimo di rinnovi, il tutto senza applicazione né della sanzione della trasformazione del rapporto a termine in uno a tempo indeterminato, né di altra misura repressiva. Un tale regime, secondo la Commissione, si pone in contrasto con la suddetta clausola 5 dell'Accordo Quadro. Di fronte alla portata generale di detta clausola, quindi, sarebbero ingiustificate le osservazioni, addotte dall'Italia, per cui i lavoratori del settore scolastico sarebbero stati soggetti, in virtù della legislazione interna, ad un ordinamento speciale (art. 4, co 1 della Legge n. 124/09. Art. 1, co 1, lett. a) del D. M. 430/00, art. 36, commi 1 e 2, del D. Lgs 165/2001), che giustificherebbe la deroga alle disposizioni della Direttiva.

Stato della Procedura

Il 15 marzo 2011 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura potrebbe ingenerare effetti finanziari sul bilancio pubblico, in ragione della trasformazione di rapporti a termine, esistenti fra certi lavoratori e le istituzioni scolastiche, in rapporti a tempo indeterminato, con conseguente aumento degli oneri stipendiali gravanti sul bilancio.

Scheda 3 - Lavoro e Affari Sociali

Procedura di infrazione n. 2010/2045 - ex art. 258 del TFUE

"Non conformità dell'art. 8 del D.L. 238/2001 ai requisiti dalla clausola 8 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE relativa all'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione di alcune disposizioni contenute nella Direttiva 1999/70/CE, che mutua la disciplina dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. In particolare, si lamenta l'incompatibilità della legislazione italiana con la clausola n. 7 di tale Accordo Quadro, come allegato alla Direttiva medesima. Le norme introdotte da tale articolo si inseriscono nel più generale disegno, perseguito dalla Direttiva nel suo complesso, di rimuovere le discriminazioni esistenti nei confronti dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato e, quindi, di garantire ai primi una tutela non inferiore a quella apprestata ai secondi. Quindi – premesso che gli organi di rappresentanza dei lavoratori vengono istituiti subordinatamente all'esistenza, in azienda, di un certo numero di lavoratori – l'art. 7 predetto stabilisce che i lavoratori a tempo determinato, al pari di quelli a tempo indeterminato, debbono essere valutati nel conteggio rivolto a verificare il superamento, o meno, delle soglie oltre le quali i lavoratori possono istituire organismi in loro rappresentanza. In proposito, il tenore della norma - nell'intento di predisporre le più ampie garanzie nei confronti dei lavoratori "a termine" – dispone che questi ultimi debbano in ogni caso essere computati ai fini dell'introduzione di organismi rappresentativi, a prescindere dalla durata più o meno rilevante dello stesso contratto a termine. Per converso, l'art. 8 del D. L: 368/01 ammette che i lavoratori a termine vengano presi in considerazione, nel computo delle soglie predette, soltanto se il loro contratto ha durata superiore ai nove mesi. Ciò anche nell'ipotesi in cui, in ambito aziendale, si registri una significativa presenza di lavoratori impiegati, a tempo determinato, con rapporto soggetto a termine inferiore o pari a quello suddetto, in modo che si renderebbe, in ogni caso, opportuno conferire loro un'adeguata rappresentanza, pur in mancanza del suddetto requisito di durata. Quindi, dal momento che la normativa italiana restringe l'ambito dell'applicazione della clausola 7, sopra menzionata - consentendo che solo una parte dei lavoratori a tempo determinato possa esprimere le proprie ragioni negli organismi rappresentativi dei lavoratori all'interno dell'azienda – la Commissione ritiene sussistente una lesione di detta clausola, come parte integrante di una Direttiva comunitaria.

Stato della Procedura

Il 30/9/2010 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 4 - Lavoro e Affari Sociali

Procedura di infrazione n. 2009/4686 - ex art. 258 del TFUE

"Riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita nel settore sanitario di un altro Stato membro dell'Unione europea".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione dell'art. 45 del TFUE e del Regolamento 1612/68, relativi al principio della libera circolazione dei lavoratori all'interno della UE. In forza di detto principio, ai lavoratori subordinati, migranti da uno Stato UE ad un altro, debbono applicarsi le stesse condizioni di lavoro riconosciute ai lavoratori subordinati dello Stato ospitante. Infatti, laddove il lavoratore migrante fosse soggetto, nello Stato UE ospitante, a trattamenti deteriori rispetto a quello interno, sarebbe meno invogliato di quest'ultimo a lavorare in tale Stato, essendo quindi meno "libero", rispetto all'operatore "domestico", di circolare nel territorio di detto Stato. Ne deriverebbe, pertanto, una lesione del diritto di circolare liberamente per tutta l'area comunitaria. Pertanto, in quanto contrasterebbero con detto principio, vengono censurate alcune norme italiane sui medici dipendenti pubblici, fra cui: l'art. 12 del Contratto Collettivo Nazionale 1998/2001 per l'area della Dirigenza medica e veterinaria – 2000/2001, l'art. 24 del Contratto Collettivo Nazionale dell'area della Dirigenza medico – veterinaria –2002/2005 e 2002-2003, l'art. 15 del Contratto Collettivo Nazionale– Area Dirigenza economica - 2006-2007. In base a tale normativa – peraltro confortata dalla nota di chiarimento dell'ARAN del 25/10/2000 – risulta, in primo luogo, che i periodi di attività trascorsi dai medici alle dipendenze di altro Stato membro, prima di essere assegnati all'Amministrazione sanitaria italiana, non vengono valutati, in Italia, ai fini del calcolo degli anni di esperienza professionale e di anzianità. A sostegno della normativa nazionale, le Autorità italiane sostengono che l'esperienza professionale potrebbe consolidarsi soltanto se riferita, negli anni, alle stesse identiche mansioni, requisito, questo, che farebbe difetto nel caso in cui parte dell'attività lavorativa fosse spesa all'estero. Peraltro, le Autorità italiane riconoscono che, per quanto riguarda i periodi lavorativi spesi dal medico all'estero, la normativa italiana prevede un riconoscimento nell'ambito del servizio sanitario pubblico, ma solo nei limiti del 25% e solo se il medico abbia operato, fuori d'Italia, alle dipendenze di un'istituzione privata e, trasferendosi in Italia, intenda essere collocato presso un'Amministrazione erogante servizi sanitari ma non perseguente finalità di lucro. Infine, l'Italia precisa che la normativa contestata non sarebbe discriminatoria, in quanto da applicarsi sia ai medici migranti che a quelli di nazionalità italiana. Al riguardo la Commissione replica: che l'assunto, per cui l'acquisizione dell'esperienza medica suppone un'ininterrotta esercizio dell'identica mansione, non è sempre valido; che la valutazione del lavoro medico all'estero è comunque, come risulta anche dalle osservazioni dell'Italia, sottoposta a penetranti limiti; che la normativa italiana, pur non essendo formalmente discriminatoria in quanto prescrive, sulla carta, un trattamento uniforme e per i medici italiani e per quelli comunitari, di fatto discrimina il medico degli altri Stati membri, in quanto sono soprattutto i medici, migranti in Italia da altri Paesi UE, che risultano aver operato all'estero per un certo tempo.

Stato della Procedura

Il 17/2/2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 5 - Lavoro e Affari Sociali

Procedura di infrazione n. 2009/4685 - ex art. 258 del TFUE

"Compatibilità con la normativa UE della clausola della residenza per beneficiare dell'assegno al nucleo familiare".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione dell'art. 73 del Regolamento 1408/71 e dell'art. 48 del TFUE. Il primo stabilisce che il lavoratore che lavori in uno Stato membro e quindi soggetto alla legislazione di questo, ha diritto - in favore dei propri familiari, residenti in uno Stato membro diverso - alle stesse "prestazioni familiari" che il primo Stato concederebbe a quegli stessi familiari, se risiedessero nel suo territorio. Tale disposizione intende rimuovere gli ostacoli ad una piena realizzazione della "libertà di circolazione dei lavoratori", come sancita, in primo luogo, dal suddetto art. 48 del TFUE. Infatti, ove i lavoratori migranti da uno Stato membro ad un altro, i quali solitamente non hanno al seguito i loro familiari, non si vedessero riconosciute, dallo Stato ospitante, le garanzie previdenziali-familiari attribuite ai lavoratori i cui familiari risiedano nello stesso Stato, sarebbero disincentivati dall'andarvi a lavorare. Di conseguenza, verrebbe ad essere limitata la loro libertà di lavorare negli altri Stati UE. La Commissione ritiene contrastanti, con tale normativa europea, alcuni provvedimenti delle Autorità italiane. In particolare, l'art. 3 della Legge del Trentino Alto Adige 18/2/08 subordina l'erogazione, ai lavoratori, di un "assegno regionale al nucleo familiare", alla condizione che i familiari stessi del lavoratore risiedano nel territorio regionale. Parimenti, l'art. 8 della Legge della Provincia di Bolzano 23/12/2004 condiziona la corresponsione di un "assegno per il nucleo familiare" al presupposto che i familiari del lavoratore risiedano nella Provincia stessa. Al riguardo, le Autorità italiane ritengono che tali erogazioni, come previste dalla legislazione italiana, debbano sottrarsi al principio di uguaglianza di trattamento di tutti i familiari (residenti o non residenti) come sancito dall'art. 73 del Reg. 1408/71: in realtà, nella nozione di "prestazioni familiari", di cui al medesimo articolo, rientrerebbero solo quelle finanziate dai contributi del lavoratore stesso e non, anche, gli emolumenti facenti carico interamente all'Amministrazione, come gli assegni in questione. La Commissione replica che, secondo la Corte di Giustizia, si intendono per "prestazioni familiari", pertanto soggette al Regolamento comunitario 1408/71, tutte le previdenze finalizzate a compensare carichi familiari e commisurate ad elementi obiettivi come il reddito, il patrimonio, il numero e l'età dei figli, essendo irrilevanti le loro modalità di finanziamento. Quindi, anche gli "assegni" in argomento si qualificherebbero come "prestazioni familiari", ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo menzionato e soggiacendo, pertanto, al divieto di discriminazione in ragione della residenza.

Stato della Procedura

Il 5/6/10 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito le proprie valutazioni il 15/06/2010 con nota n.3636. La Provincia di Bolzano ha addotto proprie integrazioni con nota del 21.06.2010. Il 23.06.2010 dette note sono state inoltrate alla Rappresentanza Permanente d'Italia a Bruxelles (nota n.4620).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il superamento della presente procedura, tramite ammissione di nuove categorie di soggetti al regime degli "assegni familiari", potrebbe comportare un aumento della spesa previdenziale.

Scheda 6 - Lavoro e Affari Sociali

Procedura di infrazione n. 2009/4513 - ex art. 258 del TFUE

"Trattato CE: certificazione di bilinguismo - accesso al pubblico impiego Provincia di Bolzano".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea rileva che alcune disposizioni - contenute sia nel D.P.R. 752/1976, sia nell'emendamento ad esse di cui al Decreto Legislativo, già approvato il 23/4/2010, attualmente alla firma del Presidente della Repubblica italiana – contrastino con l'art. 45 TFUE sul principio della "libera circolazione dei lavoratori", nonchè con il Regolamento 1612/68 che reca norme specifiche sull'applicazione dello stesso principio. Il D.P.R. n. 752/1976, di cui sopra - dopo aver individuato nella conoscenza della lingua italiana e tedesca un requisito imprescindibile per l'accesso ad un impiego pubblico nella Provincia di Bolzano – stabilisce che le competenze suddette possano essere documentate soltanto mediante rilascio di un "attestato" da parte di commissioni nominate con Decreto del Commissario del Governo, di concerto con la Provincia stessa di Bolzano. Sempre in proposito, il Decreto stabilisce che, fra i vari candidati all'impiego suddetto, siano titolari di un diritto di preferenza coloro che risiedano da almeno due anni nella Provincia medesima. Al riguardo, la Commissione ritiene che tali disposizioni siano in contrasto con il principio, succitato, della "libera circolazione dei lavoratori", giusta l'interpretazione fornitane dalla Corte di Giustizia UE (vedi causa n. C-281/98): in base a detto principio, uno Stato comunitario non può discriminare i lavoratori degli altri Stati membri, nè con disposizioni che prevedano direttamente, per i lavoratori di nazionalità estera, trattamenti peggiorativi rispetto a quelli riservati ai lavoratori interni, nè con norme che, pur prevedendo un trattamento uniforme per tutti i lavoratori a prescindere dalla loro nazionalità, in concreto finiscano, ugualmente, per avvantaggiare i lavoratori "domestici" rispetto a quelli degli altri Paesi membri. Quindi, le prescrizioni del citato D.P.R - pur prevedendo per tutti i candidati, interni e transfrontalieri, che il certificato di bilinguismo possa conseguirsi solo nella Provincia di Bolzano - agiscono in svantaggio dei secondi, che evidentemente avrebbero maggiore difficoltà, rispetto ai primi, a procurarsi un tale attestato. Peraltro, le norme del predetto Decreto Legislativo, modificative di quelle contestate, ancora non rimuoverebbero tutti gli ostacoli a carico dei lavoratori stranieri, in quanto - pur eliminando il monopolio delle commissioni locali sul rilascio dei certificati di bilinguismo – riconoscono tuttavia, ai fini dell'assunzione al pubblico impiego in Provincia di Bolzano, solo i certificati attestanti i livelli stabiliti nel "CEFR", lasciando presumere che tutti gli altri tipi di certificati, eventualmente prodotti dai lavoratori trasfrontalieri, non vengano accettati. Quanto alle norme che stabiliscono la preferenza, ai fini dell'assunzione, dei lavoratori residenti, la Commissione rileva che anch'esse contrastano con il principio, di cui sopra, dell'art. 45 TFUE, in quanto i lavoratori nazionali possono più agevolmente soddisfare tale requisito rispetto a quelli migranti, che, di conseguenza, troverebbero più difficoltoso l'accesso al lavoro in oggetto.

Stato della Procedura

In data 25/6/2010 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 7 - Lavoro e Affari Sociali

Procedura di infrazione n. 2009/4393 - ex art. 258 del TFUE

"Requisiti richiesti per la partecipazione a un concorso per l'assegnazione di alloggi a basso costo a studenti universitari".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea eccepisce che le condizioni relative ai concorsi, indetti dalla Provincia di Sondrio per gli anni 2008/2009 e 2009/2010 - relativi all'assegnazione di alloggi a basso costo in Milano a studenti universitari – violano l'art. 45 TFUE sulla "libera circolazione delle persone", nonchè il Regolamento 1612/68. Nel caso di specie la Provincia di Sondrio - premesso che i giovani ivi residenti frequentano, in gran numero, istituti universitari a Milano, ove gli alloggi sono disponibili solo a costi elevati – ha acquistato nella stessa Milano e, quindi, messo in concorso in favore degli studenti interessati, una serie di immobili, richiedendo, come condizione di partecipazione, il requisito della pregressa residenza nella Provincia medesima di Sondrio, rispettivamente per 5 anni (bando 2008/2009) e per 10 anni (bando 2009/2010). Al riguardo, la Commissione sostiene che tale opportunità rappresenta un "vantaggio sociale", il quale, ai sensi dell'art. 7 del predetto Reg. 1612/68, non dovrebbe essere riservato soltanto ai residenti nel territorio di Sondrio, ma esteso anche ai familiari - studenti in Milano anche se non residenti a Sondrio - di lavoratori migranti da altri Stati membri UE che lavorino, o abbiano lavorato, in Italia. Si sostiene, ancora, che i lavoratori migranti in Italia dagli altri Stati membri, che non vedessero riconosciuto comunque, ai familiari a loro carico, il diritto a concorrere per l'assegnazione di un alloggio a basso costo in Milano, sarebbero meno avvantaggiati dei lavoratori, che sono principalmente lavoratori italiani, i cui figli risiedono nella Provincia di Sondrio. Verrebbe, in tal modo, ostacolata la libera circolazione dei lavoratori transfrontalieri (art. 45 TFUE, di cui sopra), i quali - non potendo godere, per i propri familiari, delle agevolazioni riservate dalla Provincia di Sondrio ai soggetti ivi residenti - sarebbero meno incoraggiati a lavorare in Italia rispetto a quei lavoratori, per lo più italiani, i cui familiari risiedano nella stessa Provincia. Le Autorità italiane replicano, in primo luogo, che i lavoratori transfrontalieri non verrebbero discriminati rispetto ai lavoratori italiani in genere, ma subirebbero le limitazioni concernenti tutti quei lavoratori italiani i cui familiari non risiedano nella Provincia di Sondrio. In secondo luogo si rileva come la Provincia, ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, debba essenzialmente curare il progresso della comunità su cui ha giurisdizione, scegliendo a tal uopo l'impiego più opportuno per le proprie risorse, in linea con il principio del decentramento vigente in Italia. Sul punto, si precisa dalle Autorità italiane che gli alloggi in oggetto sono stati acquistati dalla Provincia con i fondi derivanti dalla dismissione di una colonia di sua proprietà e, ove si ammettessero tutti i discendenti dei lavoratori migranti - ovunque lavoranti, questi ultimi, sul territorio italiano - a godere dell'assegnazione degli alloggi a basso costo in Milano, purchè decidessero di frequentare le università milanesi e anche se non residenti nella Provincia in questione, verrebbe inficiato il riconoscimento delle autonomie locali.

Stato della Procedura

Il 24 giugno 2010 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 8 - Lavoro e Affari Sociali

Procedura di infrazione n. 2007/4652 - ex art. 258 del TFUE

"Applicazione della Direttiva 1998/59/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea rileva l'imperfetta attuazione, in Italia, della Direttiva 98/59/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti.

In particolare, si ritiene non abbia ricevuto un'applicazione conforme l'art. 1, paragrafo 2, della Direttiva in questione, il quale stabilisce le eccezioni all'applicazione della procedura sui licenziamenti collettivi. Si premette che, ai sensi della Direttiva, il licenziamento collettivo – il quale impone l'applicazione di determinate garanzie procedurali - è quello effettuato dal datore di lavoro per motivi non inerenti alla persona del lavoratore e riguardante, necessariamente, un certo numero di lavoratori come stabilito dall'art. 1 della Direttiva medesima. Riguardo al punto da ultimo indicato, si precisa che, per giudicare se il licenziamento possa definirsi collettivo - in modo da applicare le garanzie procedurali previste dalla Direttiva 98/59/CE stessa - occorre verificare che sia stato investito dal licenziamento un numero dato di lavoratori, il quale viene variamente fissato dalla stessa Direttiva, in ragione del numero di lavoratori normalmente impiegati in una data struttura di lavoro (es: se il numero abituale dei lavoratori è superiore a 20 e inferiore a 100, si ritiene rilevare un "licenziamento collettivo" quando vengano dismessi almeno 20 lavoratori, il tutto ai sensi dell'art. 1, lett. i) della Direttiva). Per quanto attiene alla legislazione italiana, risulta che le Autorità di tale Stato membro abbiano comunicato di aver recepito nel diritto interno la Direttiva succitata tramite la Legge 223/1991. Tale normativa nazionale tuttavia avrebbe esteso, ben oltre le previsioni della Direttiva, l'ambito dei lavoratori esclusi dall'applicazione delle garanzie procedurali da questa stabilite. Infatti, come chiarito anche dal Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con lettera pervenuta il 14 agosto 2008, sebbene la Direttiva indichi i suoi destinatari in tutti i "lavoratori", senza meglio specificare tale termine, la legislazione italiana estromette i "dirigenti" dall'applicazione della Direttiva stessa. Più precisamente: da una parte i dirigenti, anche quelli non "alti", sono conteggiati nel calcolo della forza lavoro presente abitualmente in uno stabilimento, ai fini dell'applicazione della procedura di licenziamento, ma, dall'altra - sempre nell'ambito della valutazione circa la sussistenza dei presupposti per l'attivazione di tale procedura - non sono considerati nel computo del numero di lavoratori interessati dal licenziamento. Il Ministero del Lavoro ha giustificato tale regime particolare con la natura peculiare della posizione del dirigente, il quale, anche se non collocato ai vertici di una struttura, non potrebbe essere assimilato agli altri lavoratori, in ragione della natura "personale" del suo ingaggio e della particolare responsabilità assolta.

Stato della Procedura

IL 25/6/2009 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari.

Scheda 9 – Lavoro e Affari sociali

Procedura di infrazione n. 2006/2441 - ex art. 258 del TFUE .

"Recepimento non corretto ed incompleto della Direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione europea contesta il non corretto recepimento di alcune disposizioni della Direttiva 2000/78, relativa alla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro. Tale Direttiva è stata trasposta nell'ordinamento italiano per D.Lgs. 216/2003. In particolare, la Commissione ritiene che quest'ultimo non abbia esattamente attuato l'art. 5 della Direttiva suddetta, il quale impone ai datori di lavoro, in generale e senza distinzioni, di approntare "soluzioni ragionevoli" affinchè tutti i lavoratori disabili possano accedere ad un lavoro, svolgerlo, avere una promozione o ricevere una formazione. In proposito, le Autorità italiane sostengono che, nel quadro normativo italiano, le richieste misure di tutela sarebbero già ampiamente previste dalla L. 1999/68, la quale contiene diversi strumenti di sostegno del lavoratore disabile assunto tramite collocamento obbligatorio. Nonostante tali argomenti, la Commissione ritiene che il Decreto contestato (art. 1 comma 1), laddove specifica le categorie di disabili legittimati ad ottenere i trattamenti di cui sopra, finisce per non attribuire a tutti quanti i disabili i diritti previsti, senza, peraltro, imporre gli obblighi corrispettivi a tutti quanti i datori di lavoro. Detto Decreto, dunque, introdurrebbe un'indebita limitazione all'ambito di applicazione della Dir. 2000/78/CE. Inoltre, si rileva un'ennesima violazione della Direttiva in relazione alle specifiche norme, in essa contenute, per cui – onde facilitare la difesa del disabile che lamenti l'esistenza di comportamenti discriminatori nei suoi confronti – si prevede che la vittima possa, a dimostrazione di tali comportamenti, addurre fatti semplicemente presuntivi di questi, laddove è piuttosto la controparte che è obbligata ad addurre piene prove dell'inesistenza delle condotte discriminatorie attribuitele (inversione dell'onere della prova). Tale semplificazione degli oneri probatori a carico del disabile verrebbe contraddetta dalla normativa italiana, in particolare dalla Legge 6 giugno 2008 n. 101. Il provvedimento emanato dalle Autorità italiane, infatti, non solo avrebbe posto a carico del disabile l'obbligo di addurre fatti "gravi", inserendo un requisito non previsto dalla Direttiva, ma avrebbe lasciato alla discrezione dell'organo giudicante di imporre o meno l'onere della prova al datore, per superare le allegazioni del disabile. La Direttiva, per converso, ha stabilito che l'inversione dell'onere della prova, a favore del disabile e in pregiudizio del datore, debba applicarsi comunque, senza che il magistrato possa disapplicare la previsione normativa.

Stato della Procedura

Il 29/10/09 è stato notificato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha replicato con nota del 29/12/2009, con la quale ha argomentato nel senso della conformità della legge italiana alla normativa comunitaria.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 10 - Lavoro e Affari Sociali

Procedura di infrazione n. 2006/2228 – ex art. 258 del TFUE.

"Sospensione del diritto di ricevere la retribuzione contrattuale in associazione al divieto di lavoro notturno per le lavoratrici in stato di gravidanza".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione europea contesta l'incompatibilità dell'articolo 53 comma 1 del Decreto n. 151/2001 con l'articolo 2 paragrafo 7 della Direttiva 76/207/CEE, che, nel quadro generale di una disciplina intesa a garantire la parità tra i sessi in ordine all'accesso al lavoro e alle condizioni del lavoro stesso, sancisce, in particolare, il divieto di applicare alla donna un trattamento deteriore in ragione della sua maternità.

In proposito, si rileva che la legislazione italiana, in particolare l'articolo 53 comma 1 del Decreto n. 151/2001, contravverrebbe a tale disposizione, in quanto prevede, senza eccezioni, che le donne incinte o puerpere non possano assolutamente svolgere un lavoro notturno. In relazione alla normativa comunitaria sopra menzionata, si precisa come la stessa preveda il diritto, per le lavoratrici donne, ad essere esonerate dal lavoro notturno qualora esse lo richiedano, con il simmetrico obbligo del datore di lavoro di rispettare la loro volontà in tal senso, ma non l'estromissione obbligatoria delle medesime dalla possibilità di attendere a tale attività, qualora, spontaneamente, vi consentano. La circostanza per cui la normativa nazionale abbia sancito che la donna incinta o puerpera subisca per forza una sospensione della sua attività lavorativa, conservando solo l'80% della sua retribuzione, non risulterebbe conforme allo spirito della Direttiva, che, in favore della donna lavoratrice, ha invece statuito nel senso del diritto della stessa, qualora le condizioni della gravidanza o del puerperio lo permettano, di rimanere operativa e di conservare, pertanto, il 100% della sua retribuzione.

La Direttiva prevede altresì che la donna incinta o puerpera, quando lo stato di salute non le consenta di mantenersi in esercizio nelle usuali condizioni lavorative, possa pretendere, nei limiti della fattibilità, di essere spostata ad altre mansioni, attraverso una ridefinizione dell'organizzazione del lavoro da parte del datore. In definitiva, la Direttiva è orientata a garantire al massimo, alla lavoratrice puerpera o incinta, l'operatività, onde evitarle, attraverso la sospensione dell'attività lavorativa, l'applicazione di un trattamento economico deteriore.

Rispetto, quindi, alla Direttiva comunitaria, la legislazione italiana appare penalizzare le lavoratrici di sesso femminile in ragione della circostanza della maternità, per cui si constata l'inottemperanza all'art. 2, paragrafo 7 della stessa Direttiva.

Stato della Procedura

In data 29 gennaio 2009 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Libera Circolazione delle Merci

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2011/4030	Commercializzazione dei sacchetti di plastica	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2011/0218	Mancata attuazione della Direttiva 2009/137/CE relativa agli strumenti di misura per quanto riguarda lo sfruttamento degli errori massimi tollerati di cui agli allegati specifici relativi agli strumenti da MI-001 a MI-005	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2010/4188	Patent-Linkage – autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medici	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2010/0366	Mancata attuazione della Direttiva 2008/112/CE che modifica le Direttive 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE allo scopo di adeguarle al Reg. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.	PMC	No	Variazione di stadio (da PM a PMC)
Scheda 5 2007/4764	Ostacoli all'importazione dei ricevitori radio in Italia	PM	No	Stadio invariato
Scheda 6 2007/4125	Ostacoli all'importazione in Italia di acqua imbottigliata per il consumo umano	PM	No	Stadio invariato
Scheda 7 2005/5055	Ostacoli all'importazione in Italia di apparecchi di intrattenimento (videogiochi)	PM	No	Stadio invariato
Scheda 8 2003/5258	Etichettatura dei prodotti di cioccolato	SC C-47/09	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Libera circolazione delle merci

Procedura di infrazione n. 2011/4030 – ex art. 258 del TFUE
"Commercializzazione dei sacchetti di plastica".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione dell'art. 16 della Direttiva 94/62/CE del 20/12/1994, relativa agli imballaggi e ai rifiuti da imballaggio, nonché dell'art. 8 della Direttiva 98/34/CE del 22/6/1998, che prevede una procedura di informazione cui vanno soggette le norme e le regolamentazioni tecniche adottate dai singoli Stati membri. La normativa nazionale, oggetto dei rilievi di incompatibilità con la normativa comunitaria, è rappresentata dall'art. 1, commi 1129 e 1130 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2006). Tale normativa prevede, con effetto dal 1° gennaio 2011, il divieto di commercializzare, in Italia, i sacchi di plastica non biodegradabili adibiti all'asporto delle merci. Pertanto, la disciplina italiana indica dei parametri alla stregua dei quali si dovrebbe definire il concetto di biodegradabilità. In proposito, la Commissione lamenta il fatto che tale regolamentazione nazionale non le sia stata comunicata, pur essendo soggetta a detta notifica ai sensi del combinato disposto dei suddetti articoli 16 della Direttiva 94/62/CE (Direttiva "imballaggi") e 8 della Direttiva 98/34/CE. In effetti, l'art. 16 della Direttiva "imballaggi" stabilisce che gli Stati membri, ove emettano misure destinate ad incidere nel settore degli imballaggi medesimi - quali ad esempio quelle concernenti le caratteristiche tecniche che essi imballaggi devono rivestire – sono tenuti a darne comunicazione alla Commissione prima di dare loro applicazione, in modo da consentire alle Autorità comunitarie di valutarne, anticipatamente, la compatibilità con la stessa Direttiva in questione. Inoltre, l'art. 8 della Direttiva 98/34/CE stabilisce, in generale, l'invio alla Commissione, ancora allo stadio di mero "progetto", di tutte le misure varate da uno Stato membro (per atto legislativo o amministrativo) le quali contengano l'indicazione di una specificazione tecnica, o di altro requisito, o comunque di una regola - relativi a servizi o prodotti - la cui osservanza viene imposta come condizione imprescindibile ai fini della commercializzazione di detti servizi o prodotti. Quindi, la Commissione ritiene che, in primis ai sensi della Direttiva "imballaggi" e, residualmente, in base alle disposizioni generali della Direttiva 98/34/CE, le sopra menzionate norme della Finanziaria 2006 avrebbero dovuto sottostare ad una notifica alla Commissione stessa, in quanto prescriventi il rispetto di alcune regole tecniche poste a garanzia della biodegradabilità degli imballaggi medesimi e, di conseguenza, considerate presupposti fondamentali della commerciabilità di questi.

Stato della Procedura

In data 6 aprile 2011 è stata inviata un messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. La Commissione, su richiesta delle Autorità italiane, ha concesso lo "stand still" della procedura medesima sino alla data del 6 ottobre 2011.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

Scheda 2 – Libera circolazione delle merci

Procedura di infrazione n. 2011/0218 – ex art. 258 del TFUE
"Mancato recepimento della Direttiva 2009/137/CE relativa agli strumenti di misura per quanto riguarda lo sfruttamento degli errori massimi tollerati di cui agli allegati specifici relativi agli strumenti da MI-001 a MI-005".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell'ambito dell'ordinamento interno italiano, della Direttiva 2009/137/CE relativa agli strumenti di misura per quanto riguarda lo sfruttamento degli errori massimi tollerati di cui agli allegati specifici relativi agli strumenti da MI-001 a MI-005.

Ai sensi dell'art. 2 della stessa, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, necessarie al recepimento della medesima nell'ambito dei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 1° dicembre 2010. Essi sono obbligati, altresì, a comunicare immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

La Commissione ritiene, dal momento che le misure succitate non le sono state ancora comunicate, che l'Italia non abbia ancora trasposto, nel proprio ordinamento interno, la Direttiva di cui si tratta.

Stato della Procedura

In data 26 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/137/CE mediante Decreto Ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 maggio 2010.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

Scheda 3 – Libera circolazione delle merci

Procedura di infrazione n. 2010/4188 - ex art. 258 del TFUE.

"Patent-linkage – autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medici".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione europea rileva l'incompatibilità, con la normativa comunitaria rappresentata dalla Direttiva 2001/83/CE, dell'art. 68 del Codice della Proprietà Industriale. La predetta Direttiva 2001/83/CE intende regolamentare esaustivamente la materia della registrazione, nonchè dell'immissione sul mercato, dei prodotti medicinali per uso umano. Pertanto, dal momento che tale Direttiva propone un'armonizzazione completa della materia, non è consentito alle legislazioni interne dei singoli Stati membri di discostarsi dalle previsioni della stessa. Tuttavia, con riferimento alla determinazione dei termini per la commercializzazione di un prodotto medicinale generico, la Commissione ritiene che la normativa italiana, come sopra individuata, entri in conflitto con quanto stabilito, sullo stesso punto, dalla normativa europea in oggetto. Quest'ultima, infatti, laddove fissa i termini concernenti la procedura per il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto suddetto, omette di introdurre alcun distinguo basato sul fatto che un prodotto "di riferimento", cioè contenente lo stesso principio attivo, risulti già coperto, o meno, da brevetto o da forma analoga di proprietà industriale. Semplicemente, la Direttiva ammette che l'autorizzazione, di cui si tratta, possa essere negata quando non siano trascorsi almeno otto anni dall'autorizzazione alla commercializzazione del relativo "prodotto di riferimento". La disciplina italiana, invece, sembrerebbe introdurre dei particolari ostacoli alla commercializzazione di una specialità medicinale per uso umano, nel caso in cui il relativo prodotto "di riferimento" risulti coperto da un brevetto o dal c.d. "certificato complementare di protezione" (CCP). Nello specifico, il sopra menzionato art. 68 del Codice della Proprietà industriale dispone che, quando un principio attivo o un prodotto di riferimento contenente detto principio sono brevettati/ coperti da CCP, l'operatore che voglia commercializzare un prodotto contenente lo stesso principio attivo "*può*" richiedere la relativa autorizzazione "*in anticipo di un anno*" rispetto alla scadenza degli effetti del brevetto stesso o del diritto equivalente. La Commissione ritiene che un siffatto riferimento temporale, non presente nel disposto della sopra citata Dir. 2001/83/CE, induca in confusione, ingenerando l'opinione che il prodotto analogo a quello brevettato non possa essere commercializzato prima che, alla scadenza della proprietà industriale concernente il prodotto "di riferimento", manchi un anno al massimo. Pertanto, si ritiene violata la Direttiva sopra menzionata, in quanto la legislazione italiana porrebbe dei limiti temporali, circa la commerciabilità delle specialità medicinali per uso umano già coperte da brevetto o simili, che la Direttiva medesima non prevede.Tali vincoli, fondati sulla preesistenza di un diritto di proprietà industriale sul prodotto di riferimento, vanno sotto la denominazione di "patent linkage".

Stato della Procedura

In data 15 marzo 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 4 – Libera circolazione delle merci

Procedura di infrazione n. 2010/0366 - ex art. 258 del TFUE

"Mancata attuazione della Direttiva 2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica le Direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE allo scopo di adeguarle al Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (Testo rilevante ai fini del SEE)".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero della Salute.

Violazione

La Commissione europea eccepisce la mancata attuazione della Direttiva 2008/112/CE, emanata dal Parlamento e dal Consiglio dell'Unione europea in data 16 dicembre 2008, di adeguamento di previgenti Direttive al Regolamento n. 1272/2008/CE relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele. Detto Regolamento, cui la Direttiva in questione intende adattare le precedenti Direttive comunitarie in materia, si propone di stabilire, in ordine alle sostanze chimiche e allo loro miscele, degli standards finalizzati a garantire la salute umana e l'integrità dell'ambiente contro i pericoli derivanti dalla circolazione di detti prodotti. Tali parametri sono stati mutuati sia dagli studi promossi, in tal senso, dalle Nazioni Unite e dalla Comunità internazionale nel suo complesso, sia dalla quarantennale esperienza, in punto di legiferazione sulle sostanze chimiche, delle Comunità europee.

L'art. 7 della Direttiva stessa stabilisce che gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, adeguate al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti interni, entro la data del 1° aprile 2010.

Poiché il Governo italiano non ha comunicato alla Commissione le suddette misure attuative, la Commissione stessa ne deduce che dette misure non sono state ancora adottate e che, pertanto, la Direttiva 2008/112/CE non è stata ancora trasposta nell'ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

In data 6 aprile 2011 è stato inviato un parere motivato complementare, ai sensi dell'art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2008/112/CE mediante Decreto del 10 dicembre 2010, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 5 – Libera circolazione delle merci

Procedura di infrazione n. 2007/4764 - ex art. 258 del TFUE.

"Ostacoli all'importazione dei ricevitori radio in Italia".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione europea contesta la non compatibilità della legislazione italiana in materia di ricevitori radio con l'art. 28 TCE, che sancisce il principio del libero scambio delle merci. In particolare, il Decreto n. 548/1995 del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni dispone all'art. 2, paragrafo 1, che in Italia i ricevitori radio possono sintonizzarsi solo sulle bande di frequenza indicate negli Allegati ai Decreti del 25 giugno 1985 e 27 agosto 1987, emanati dallo stesso Ministero. Tali regole relative alla frequenza, inoltre, sono state ribadite da un altro Decreto, dello stesso Ministero, emesso il 28/8/1995. Peraltro, il paragrafo 2 del sopra menzionato art. 2 prevede che la rispondenza dei ricevitori sonori alle prescrizioni di frequenza, come indicate nei Decreti del 1985 e del 1987, debba essere attestata da un certificato di conformità riportato nel manuale d'uso degli apparecchi stessi. A tal proposito, pur prevedendo la legislazione nazionale che gli standards di cui sopra debbano indifferentemente applicarsi sia ai ricevitori radio fabbricati in Italia sia a quelli fabbricati e commercializzati in altri Paesi membri, la Commissione osserva che, di fatto, gli operatori che esportano i ricevitori da altri Stati membri vengono a trovarsi in condizioni di svantaggio rispetto agli operatori italiani, poiché rischiano l'evenienza che un prodotto, realizzato con tutti i requisiti di commerciabilità previsti dalle legislazioni interne degli altri Stati, risulti tuttavia inidoneo ad entrare sul mercato italiano, con l'ulteriore ostacolo per cui il prodotto stesso non potrebbe essere adeguato dopo la sua fabbricazione, essendo le frequenze stesse immodificabili dopo la fabbricazione del ricevitore. Si sottolinea inoltre che, anche se i ricevitori importati dall'estero fossero tecnicamente adeguati alla legislazione nazionale, gli importatori dovrebbero comunque allegare, al manuale di istruzione, un'"attestato" relativo a tale adeguatezza. Quindi l'operatore transfrontaliero deve sopportare - affinchè il suo prodotto possa accedere al mercato italiano - spese di certificazione supplementari, rispetto a quelle che dovrebbe sostenere per l'ingresso del prodotto stesso negli altri Stati UE. Inoltre, tale certificazione sarebbe pleonastica, in quanto proverebbe soltanto la conformità del prodotto a norme nazionali perfettamente equivalenti, quanto a livello di sicurezza garantito, a quelle interne allo Stato di provenienza della merce stessa. Pertanto, la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha definito tali limiti, concernenti la circolazione dei ricevitori trasfrontalieri sul mercato italiano, incompatibili con il principio della "libera circolazione delle merci" sancito dall'art. 34 TFUE (già 28 TCE), il quale vieta tutte le misure nazionali di effetto equivalente alle restrizioni quantitative alle importazioni da altri Paesi membri. Peraltro, gli stessi trattati comunitari ammettono che il principio in questione possa essere soggetto a deroga, essendo ammissibili gli ostacoli – rispetto alla circolazione intracomunitaria delle merci - funzionali alla tutela di imperative ragioni pubbliche. Tuttavia l'Italia, al riguardo, non avrebbe a tutt'oggi prodotto alcuna rigorosa dimostrazione che le prescrizioni restrittive, sopra menzionate, risultino necessarie alla tutela di un qualche interesse pubblico inderogabile.

Stato della Procedura

In data 28 ottobre 2010 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 6 – Libera circolazione delle merci

Procedura di infrazione n. 2007/4125 - ex art. 258 del TFUE

"Restrizioni alla commercializzazione dell'acqua potabile in bottiglia proveniente da altri Stati membri".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea sostiene che la legislazione italiana, relativa ai requisiti microbiologici delle acque destinate all'uso umano, sia incompatibile con l'art. 34 del TFUE. Quest'ultimo sancisce il principio della "libera circolazione delle merci" in tutta l'area UE, con il conseguente divieto, per gli Stati membri dell'Unione, di adottare, fra l'altro, normative nazionali che abbiano l'effetto di scoraggiare l'ingresso, nel mercato interno, di prodotti provenienti da altri Paesi membri. Al riguardo, la Commissione osserva che il disposto dell'art. 1, co.1, lett. c) del Decreto Legislativo n. 27/2002 introduce una limitazione al commercio, in territorio italiano, di acqua imbottigliata destinata al consumo umano, ove sia stata fabbricata negli altri Stati UE. Infatti, le disposizioni vigenti in Italia prevedono che i valori microbiologici di dette acque debbano essere presenti non solo al momento dell'imbottigliamento (come semplicemente richiesto dalla Direttiva 98/83/CE), ma in relazione a tutta la catena di distribuzione e, quindi, anche in fase di commercializzazione o, comunque, di messa a disposizione del prodotto per il consumo. Pertanto, come rilevato nei reclami avanzati da operatori esteri del settore, i produttori trasfrontalieri dell'articolo in questione non possono accedere al mercato italiano. Infatti il prodotto trasfrontaliero, pur rispettando i requisiti esigiti dalla predetta Direttiva 98/83/CE (presenza dei valori microbiologici solo al momento dell'imbottigliamento) e, quindi, risultando commerciabile negli altri Stati UE, non presenta i parametri richiesti dalla legislazione interna italiana. Al riguardo, la Commissione osserva che, seppure la Direttiva citata ammette che la normativa nazionale dei singoli Stati UE (e quindi anche la normativa italiana) introduca misure di controllo, circa la qualità dell'acqua, più rigorose di quelle da essa stessa previste, tale disciplina nazionale integrativa non può, in ogni caso, porsi in contrasto con i principi fondamentali sanciti dai Trattati. Nel novero di detti principi ricorre, in effetti, quello relativo alla "libera circolazione delle merci". Ne deriva che l'ordinamento italiano, in quanto lesivo, sul punto, del predetto principio, configgerebbe per ciò stesso con la disciplina europea. Peraltro, le medesime norme nazionali avrebbero violato, altresì, l'art. 8, par. 1 della Direttiva 98/34/CE, il quale stabilisce che ogni normativa interna, che introduce una regola o un requisito - a titolo di condizione necessaria affinchè un prodotto possa essere legalmente commercializzato - deve essere notificata alla Commissione europea dal momento in cui pervenga al livello di mero "progetto". Tale notifica viene prescritta per consentire alle Autorità europee una valutazione preliminare di compatibilità delle norme nazionali con il diritto comunitario.

Stato della Procedura

Il 30/9/10 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno inserito nella Legge Comunitaria 2010 un emendamento al D.Lgs 27/2002, finalizzato ad abrogare le norme contestate, onde ottenere l'archiviazione della procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 7 – Libera circolazione delle merci

Procedura di infrazione n. 2005/5055 - ex art. 258 del TFUE

"Ostacoli all'importazione in Italia di apparecchi di intrattenimento".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze; Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato; Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione europea rileva che la normativa italiana, in tema di apparecchi di intrattenimento, è incompatibile con gli artt. 28 e 30 TCE, che fanno divieto agli Stati membri di introdurre restrizioni quantitative, o altre misure equivalenti, alle importazioni di prodotti da altri Stati membri. Vengono in considerazione, in particolare, il Decreto AAMS dell'8/11/2005 e la Circolare del 18/11/2005, i quali, nella prospettiva di evitare la diffusione di prodotti che possano incoraggiare il gioco d'azzardo - con il rischio non solo di creare pericolose forme di dipendenza in fascie a rischio come i minori, ma anche di favorire l'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore - hanno previsto penetranti limiti alla commercializzazione dei giochi di intrattenimento. Per esempio, i giochi che distribuiscono vincite pecuniarie, anche nel caso in cui siano consentiti in altri Stati UE, non possono essere importati in Italia. Sul punto specifico la Commissione osserva che, in effetti, il divieto in oggetto si giustifica in ragione delle suddette esigenze di protezione dell'ordine pubblico, che gli stessi Trattati europei ritengono possano consentire una deroga al principio della libera circolazione delle merci. Tuttavia, risulta che la normativa italiana si opponga altresì all'importazione, oltre che dei giochi di cui sopra, anche di altri giochi che non prevedono vincite pecuniarie e che, quindi, non possono definirsi di "azzardo". Si tratta, in proposito, dei giochi in cui la vincita non dipende esclusivamente dall'abilità del giocatore, ma anche da elementi casuali (aleatori). La ragione di quest'ultimo divieto dipende, secondo le Autorità italiane, dal fatto che tali apparecchi consentirebbero al consumatore di imparare tecniche di gioco idonee a trasformarsi, tramite una facile modifica degli apparecchi stessi, in giochi propriamente "d'azzardo". Al riguardo, la Commissione ritiene che l'Italia potrebbe perseguire le suddette esigenze, inerenti all'ordine pubblico, attraverso misure meno drastiche rispetto a quella del divieto assoluto di importazione dei giochi in oggetto (come un semplice divieto ai minori di partecipare al gioco stesso). Si contesta infine all'Italia che, anche per i giochi ammessi dalla legislazione nazionale, quest'ultima prevede un costoso sistema di controlli amministrativi, onde verificarne la corrispondenza ai requisiti di legge. Tali procedure, pur estese anche all'analogo prodotto italiano, risultano di fatto più gravose per l'importatore straniero, che potrebbe aver già subito controlli affini nel paese di provenienza. Peraltro, la normativa italiana prevede un ennesimo limite all'ingresso del prodotto estero nel mercato nazionale: si tratta della necessità che l'impresa straniera (compresa quella di altri Stati UE), debba comunque dotarsi di una sede secondaria in Italia, se vuole importarvi i giochi di intrattenimento consentiti. Le Autorità italiane hanno notificato alla Commissione, il 6/5/10, un progetto di Decreto per il superamento delle censure comunitarie, segnalando altresì - quanto alla necessità che l'impresa estera importatrice dei giochi abbia una sede secondaria in Italia - che la Circolare 2010/14081/Giochi/Adi avrebbe eliminato tale requisito.

Stato della Procedura

In data 25 giugno 2009 è stato notificato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 8 – Libera circolazione delle merci

Procedura di infrazione n. 2003/5258 – ex art. 258 del TFUE.

"Etichettatura dei prodotti di cioccolato definiti dalla Direttiva 2000/36/CE con la dizione "cioccolato puro".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Corte di Giustizia europea ritiene che l'Italia abbia violato le Direttive 2000/36/CE e 2000/13/CE, per aver emesso una normativa non conforme ad alcune disposizioni contenute nelle Direttive stesse. La prima Direttiva menzionata si propone di regolamentare l'utilizzo, nella fabbricazione dei prodotti di cioccolato, di grassi vegetali diversi dal burro di cacao. In particolare, la Direttiva dispone che l'aggiunta di detti grassi, nei prodotti di cioccolato, è consentita solo fino ad un massimo del 5% e che essa dovrà essere portata a conoscenza del consumatore mediante inserimento, nell'etichettatura, dell'avviso "contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao". La Direttiva intende altresì armonizzare in modo completo, per tutti gli Stati UE, le denominazioni utilizzabili per i prodotti di cioccolato, al fine di unificare il mercato europeo di tali prodotti. Pertanto l'art. 4 esclude la possibilità che le legislazioni interne ai singoli Paesi membri introducano denominazioni diverse, rispetto a quelle di cui all'Allegato I della Direttiva stessa. Pertanto l'informazione resa al cliente deve rendersi compatibile con il predetto divieto dell'uso di denominazioni di vendita non considerate dalla Direttiva. Al riguardo, per converso, il legislatore italiano ha previsto (art. 28, co 1, Legge 1/3/2002, n. 39) che, laddove il prodotto di cioccolato non contenga grassi vegetali diversi dal burro di cacao, le denominazioni di vendita debbano essere completate con l'aggiunta, al sostantivo cioccolato, dell'aggettivo "puro", ovvero che, in altra parte dell'etichetta, venga inserita la dicitura "cioccolato puro". In proposito, la Corte di Giustizia sottolinea che il legislatore italiano, onde tutelare il consumatore (che anche la Direttiva europea ritiene, comunque, meritevole di essere edotto circa la presenza o meno di grassi diversi dal burro di cacao), ha introdotto "denominazioni di vendita" non ammesse dalla Direttiva medesima e, per ciò stesso, vietate. Infatti, la dicitura "cioccolato puro" costituirebbe una vera e propria "denominazione", non potendo essere intesa, come sosterrebbero le Autorità italiane, quale parte dell'etichetta e, quindi, estranea alla "denominazione". Pertanto, la scelta nazionale di introdurre - per il cioccolato totalmente privo di grassi vegetali diversi dal burro di cacao - una distinta e peculiare denominazione ("cioccolato puro"), contrasta con l'approccio della Direttiva alla materia. Secondo le Autorità comunitarie, l'assenza o presenza dei grassi predetti può essere senz'altro segnalata, ma in modo tale da non modificare mai la stessa denominazione di vendita. Se infatti, per segnalare che il prodotto di cioccolato non contiene grassi vegetali diversi dal burro di cacao - nemmeno nella percentuale del 5% - fosse consentito adottare la specifica denominazione di "cioccolato puro", il consumatore potrebbe assumere l'erroneo convincimento che il prodotto così denominato sia superiore in qualità - in quanto definito "puro" - a quello che contiene tali grassi nella predetta modesta percentuale del 5%.

Stato della Procedura

In data 25/11/10 la Corte di Giustizia, con sentenza, ha dichiarato l'Italia inadempiente ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2010/4038	Non corretto recepimento della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Discriminazione in graduatoria fra i titoli conseguiti in Italia e titoli conseguiti in altri Stati membri.	PM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2010/2143	Non corretto recepimento della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2009/2255	Esercizio di poteri speciali.	PM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2007/4601	Normativa italiana in materia di farmacie in contrasto con l'art. 43 del Trattato CE relativo alla libertà di stabilimento	PM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2005/2198	Normativa che stabilisce le tariffe professionali forensi.	SC C-565/08	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento

Procedura di infrazione n. 2010/4038 – ex art. 258 del TFUE
"Non corretto recepimento della Direttiva 2005/36/CE"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca

Violazione

La Commissione europea ha rilevato la violazione dell'art. 45 del TFUE, che sancisce il principio della "libertà di circolazione" dei cittadini di ogni Stato UE nel territorio degli altri Stati membri dell'Unione. La normativa italiana lesiva di tale principio è stata riscontrata nell'art.1, par.1, della Legge 143/2004, che determina i criteri per la formazione delle graduatorie degli insegnanti, in ordine alle scuole di ogni ordine e grado, a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 (tabelle A1, A3 e A4 allegate alla stessa Legge). In seguito, la violazione suddetta sarebbe stata perpetuata dalle disposizioni dell'allegato 2 del D.to Min.le n. 42/2009, indicanti i criteri per l'aggiornamento delle graduatorie, di cui sopra, per gli anni scolastici 2009-2010 e 2010-2011. Dall'insieme di tutti i provvedimenti sopra menzionati risulta che gli insegnanti - in possesso di determinati titoli professionali rilasciati esclusivamente da istituzioni italiane (a seguito della frequentazione del corso biennale "SSIS", ovvero dello specifico corso presso le "scuole quadriennali di didattica della musica") - sono collocati, nelle predette graduatorie, in posizione più vantaggiosa, rispetto ai soggetti che si trovino in possesso di titoli comparabili conseguiti in altri Stati membri. Nello specifico, risulta alla Commissione che i soggetti detentori dei suddetti titoli italiani abbiano diritto al conteggio, ai fini del collocamento in graduatoria, di 30 punti supplementari, rispetto ai portatori di attestati comparabili rilasciati all'estero. Al riguardo, le Autorità italiane sostengono che i punti di vantaggio sarebbero in realtà 24, dal momento che 6 punti, dei 30 suddetti, verrebbero attribuiti a tutti i detentori di titoli professionali, anche conseguiti in altri Paesi membri. Di rimando, la Commissione replica di essere a conoscenza di alcune sentenze emesse dal TAR Lazio, con le quali si sarebbe disposto, con efficacia retroattiva, che i 6 punti in questione non potessero essere attribuiti ai titolari di qualifiche europee, per cui il vantaggio degli insegnanti italiani su quelli comunitari sarebbe, effettivamente, di 30 punti. La Commissione rileva, pertanto, che il sistema italiano determinerebbe, per quanti sono in possesso di certi titoli professionali stranieri (quand'anche riconosciuti in Italia), uno svantaggio rispetto agli intestatari di titoli italiani comparabili. Tale circostanza, unita al fatto che i soggetti muniti di titolo straniero sono prevalentemente lavoratori migranti da altri Stati UE, si tradurrebbe in una discriminazione di questi ultimi rispetto all'accesso al mercato italiano del lavoro. In quanto consapevoli di detta limitazione, gli stessi migranti sarebbero disincentivati dal trasferirsi in Italia, subendo, di fatto, un ostacolo alla libertà di circolare nel territorio italiano, a dispetto del principio riconosciuto dall'art. 45 TFUE, di cui sopra. L'Italia replica che il favore accordato ai titoli italiani è giustificato: 1) dal fatto che gli stessi attribuirebbero una maggiore conoscenza delle materie insegnate in Italia; 2) dall'esigenza di indennizzare i frequentanti della mancata valutazione, nelle rispettive graduatorie, del periodo di insegnamento coevo al corso. Riguardo al primo punto, la Commissione osserva che - ove un titolo straniero, attinente al campo della preparazione professionale dei docenti, venga "riconosciuto" in Italia - il suo possessore deve ritenersi idoneo ad operare, senza motivo di riserva, nel sistema italiano della pubblica istruzione.

Stato della Procedura

Il 17/2/2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento

Procedura di infrazione n. 2010/2143 – ex art. 258 del TFUE
"Non corretto recepimento della Direttiva 2005/36/CE"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione europea ha rilevato la violazione dell'art. 7 della Direttiva 2005/36/CE, quest'ultima recante la disciplina relativa al riconoscimento, in ogni Stato membro dell'Unione europea, delle qualifiche professionali conseguite in un diverso Stato membro. In particolare, l'art. 7 della menzionata Direttiva dispone che il prestatore di servizi proveniente da uno Stato membro, il quale per la prima volta intenda eseguire le sue prestazioni in uno Stato membro diverso, possa essere obbligato dalla normativa interna di quest'ultimo Stato a fornire una dichiarazione scritta, contenente alcune informazioni. Queste ultime si sostanziano, in generale, nell'attestazione circa l'esistenza di garanzie in favore dei potenziali interlocutori del prestatore stesso: vengono in considerazione, in proposito, le circostanze per cui l'operatore risulti munito di copertura assicurativa, non presenti precedenti penali, risulti regolarmente stabilito in uno Stato della UE e sia altresì in possesso, ai sensi della normativa nazionale di quello stesso Stato, di abilitazione all'esercizio della attività di erogazione di servizi che gli è propria. In ogni caso, la regolamentazione contenuta nel citato art. 7 non fa riferimento ad un termine temporale tassativo, entro il quale il prestatore sia tenuto a fornire, alle Autorità dello Stato ospitante, l'informativa di cui sopra. Viceversa, il Decreto Legislativo emanato dal Governo italiano il 9 Novembre 2007, n. 206, impone al prestatore di servizi straniero - quindi, proveniente anche da un altro Stato membro UE - il quale intenda per la prima volta operare in Italia, di farne comunicazione alle competenti Autorità almeno 30 giorni prima dell'inizio della prestazione, salvi i casi di urgenza. Pertanto, la normativa nazionale impone all'erogatore di servizi trasfrontaliero, ai fini dell'accesso al mercato italiano, il rispetto di una scadenza che non risulta, tuttavia, prevista dalla legislazione europea. A sostegno della normativa italiana, il Governo italiano ha dapprima segnalato che, di fatto, nessuna Amministrazione interna, in occasione della ricezione della comunicazione suddetta, procede alla verifica del rispetto del termine finale come sopra indicato, per cui la normativa nazionale relativa al suddetto termine dei 30 gg. è sempre rimasta, in concreto, lettera morta. Di rimando, la Commissione europea ha rilevato che l'esistenza di una mera prassi amministrativa non garantisce, di per sé, che lo Stato membro si sia conformato alle prescrizioni comunitarie, dal momento che un comportamento amministrativo è esposto a facili modifiche. Pertanto, la Commissione osserva che lo Stato membro possa ritenersi in linea con gli obblighi di adattamento alla normativa europea solo se i suoi atti normativi, e non solo quelli amministrativi, sono compatibili con la stessa legislazione europea.

Stato della Procedura

Il 24/11/2010 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. Ai fini del superamento della presente procedura, il Governo italiano - come da nota della Presidenza del Consiglio alla Rappresentanza Permanente presso la UE in data 28/12/10 – ha presentato un emendamento alla Legge Comunitaria 2010, recante la soppressione, nel corpo del D. Lgs n. 206/2007, del termine di 30 giorni per la comunicazione di inizio della prestazione del servizio in territorio italiano, da parte dell'operatore transfrontaliero.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento

Procedura di infrazione n. 2009/2255 – ex art. 258 del TFUE
"Esercizio di poteri speciali".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione dei principi di cui agli artt. 63 e 49 del TFUE, relativi, rispettivamente, alla "libertà di circolazione dei capitali" e alla "libertà di stabilimento di impresa". Sarebbe incompatibile con i suddetti principi il sistema dei c.d. "poteri speciali", come risultante dalla normativa di cui al combinato disposto dell'art. 2 del D. L. n. 332/1994, dell'art.4 della Legge Finanziaria 2004, dei DPCM in data 17/9/1999, 28/9/1999 e 23/3/2006 e degli Statuti di numerose società fra cui "Enel s.p.a.", "Finmeccanica s.p.a", "Eni s.p.a.", "Snam Rete Gas s.p.a." e "Terna s.p.a.". Tale disciplina concerne quelle imprese, attualmente controllate dallo Stato italiano, che svolgono attività di interesse essenziale per il Paese stesso. Stante l'importanza "strategica" di tali società, la normativa italiana intende impedire che il controllo delle stesse venga, eventualmente, acquisito da soggetti collegati ad entità statuali o ad altre organizzazioni che potrebbero avere interessi antagonisti rispetto a quelli dello Stato italiano. Ove tale paventata evenienza si verificasse, infatti, gli stessi soggetti potrebbero avvalersi del controllo delle società suddette, per danneggiare lo Stato stesso nei suoi gangli vitali (ad es. sospendendo l'erogazione di energia o impadronendosi di segreti inerenti alla difesa nazionale). Quindi, gli artt. 2 del D. L. n. 332/1994 e 4 della Legge Finanziaria 2004 stabiliscono, per le società a tal uopo individuate con DPCM, che venga inserita, nei rispettivi statuti, una clausola attributiva di "poteri speciali" all'azionista Stato italiano. Detti "poteri speciali" consentono allo Stato medesimo di opporsi sia all'acquisto, da parte di terzi, di azioni per un importo pari o superiore al 5%, sia alla stipula di patti tra azionisti che, insieme, detengano una quota di capitale del medesimo valore, qualora tali acquisti e patti siano suscettibili di danneggiare "interessi vitali dello Stato". Pertanto la normativa nazionale, nell'intento di prevenire pericolose "scalate" a tali società, ostacola finanche gli acquisti di quote di modesta entità (è sufficiente che venga attinta la percentuale del 5%, vedi sopra). Al riguardo, la Commissione osserva che tale potere di veto risulterebbe estremamente dilatato, in quanto finalizzato alla tutela di interessi pubblici definiti "vitali", ma non puntualmente individuati. Il prepotere concesso in tal modo all'azionista Stato, rispetto agli altri azionisti, renderebbe l'acquisto - relativo alle residue quote delle stesse società - assolutamente non attraente sia per gli investitori italiani che per quelli transfrontalieri. Riguardo a questi ultimi, dunque, la normativa italiana avrebbe previsto, in definitiva, un ostacolo e alla "libera circolazione" dei loro "capitali" (l'acquisto di quote non implicanti il controllo della società è, infatti, una forma di investimento di capitali) e alla loro "libertà di stabilimento" (ove le quote acquisibili conferissero il controllo della società, ricorrerebbe una forma di stabilimento di impresa). Si sottolinea, infine, che allo Stato azionista viene attribuito, altresì, un "veto" rispetto alle delibere societarie più importanti, ad ulteriore disincentivo nei rispetti delle acquisizioni di quote nelle anzidette società.

Stato della Procedura

Il 16 febbraio 2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE. Si precisa che il Ministero dell'Economia e Finanze - Dipartimento del Tesoro è attualmente impegnato in un vasto disegno di riforma del sistema dei "poteri speciali", onde superare la presente procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 4 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento

Procedura di infrazione n. 2007/4601 – ex art. 258 del TFUE
"Normativa italiana in materia di farmacie in contrasto con l'art. 43 del Trattato CE relativo alla libertà di stabilimento".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea contesta l'incompatibilità di alcune disposizioni della normativa italiana, in materia di farmacie, con l'art. 43 del Trattato CE relativo alla "libertà di stabilimento" di impresa. In particolare, si rileva l'illegittimità del divieto, per il singolo farmacista, di essere titolare di due o più autorizzazioni all'apertura o all'esercizio di una farmacia, nonchè di "gestire" una società di farmacisti. Tale proibizione, infatti, introduce un trattamento discriminatorio nei confronti degli operatori di altri Stati membri, dal momento che, ove questi ultimi risultino già titolari, nel loro Paese, di un'autorizzazione siffatta, non possono aprire una farmacia in Italia, nè assumerne l'esercizio nella forma di impresa individuale o in quella di "amministratori" di società di farmacisti. Ne deriverebbe, di conseguenza, il mantenimento del monopolio delle imprese italiane sul settore della somministrazione dei farmaci al pubblico e, di conseguenza, la violazione della libertà degli operatori transfrontalieri di installare un'impresa in ogni Stato membro (vedi art. 43 TCE, sopra citato). Le Autorità italiane hanno precisato che il divieto del cumulo delle autorizzazioni è stato previsto sia per garantire, in ordine ad ogni farmacia, l'adeguata presenza di un professionista in grado di monitorare la delicata funzione della vendita dei medicinali, sia per evitare la formazione di concentrazioni imprenditoriali nocive alla libera concorrenza. In merito al primo punto la Commissione ha replicato che il cumulo suddetto non osterebbe alla garanzia di un attento controllo sulla somministrazione dei farmaci, ove venisse comunque garantita, in ogni filiale, la presenza di un farmacista preposto alle relazioni con la clientela, pur spettando la titolarità di più farmacie ad un unica persona. Circa il secondo rilievo, si è ribattuto che il principio della libertà di stabilimento può essere derogato solo per ragioni di salute pubblica, pubblica sicurezza e ordine pubblico, pertanto non allo scopo di tutelare interessi di tipo economico come quello relativo alla creazione di un mercato concorrenziale. La Commissione contesta anche le disposizioni interne che, pur ammettendo che una società di farmacisti (non il singolo farmacista) possa essere titolare di più farmacie, limita a quattro il numero consentito di farmacie, peraltro imponendo che le filiali siano ubicate nella Provincia dove la società stessa ha la sede legale. Le previsioni in oggetto sarebbero lesive della libertà di stabilimento in quanto, in prima battuta, impediscono alle società farmaceutiche di altri Paesi membri di stabilirsi ovunque nel territorio italiano, essendo vincolate al territorio di una sola Provincia. In secondo luogo, le stesse disposizioni impongono alle società medesime, se vogliono entrare nel mercato italiano, di stabilire in Italia la sede legale, ledendo la loro libertà di "stabilimento" intesa come diritto a mantenere la sede suddetta all'estero, ubicando in Italia soltanto una mera filiale.

Stato della Procedura

In data 3 aprile 2008 è stato emesso un parere motivato ai sensi dell'articolo 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 5 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento

Procedura di infrazione n. 2005/2198 – ex art. 258 del TFUE
"Normativa che stabilisce le tariffe professionali forensi".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Corte di Giustizia UE ha respinto il ricorso della Commissione europea contro l'Italia, relativo alla presunta incompatibilità della normativa nazionale, sugli onorari degli avvocati, con i principi di cui agli artt. 49 e 56 del TFUE (già art. 43 e 49 TCE). Tali principi ineriscono, rispettivamente, alla "libertà di stabilimento" dell'impresa e alla "libera prestazione di servizi", estese a tutto il territorio UE. In base ad essi è stabilito che gli operatori economici provenienti da uno Stato membro UE, qualora si trovino ad esercitare sul territorio di un altro Stato dell'Unione, non subiscano discriminazioni in ragione della loro diversa cittadinanza. Dette discriminazioni assumono natura ora "diretta", ora "indiretta". Nel primo caso, la legislazione interna allo Stato membro, diverso da quello di provenienza e definito Stato "ospitante", riserva un trattamento di sfavore agli operatori "migranti" rapportando esplicitamente la diversità di regime al fatto stesso per cui questi ultimi sono cittadini di un altro Stato. Nell'ipotesi della discriminazione "indiretta", invece, la normativa nazionale prevede un trattamento formalmente uniforme sia per gli operatori domestici che per quelli trasfrontalieri, inserendosi, tuttavia, in un contesto di circostanze tali per cui, di fatto, la posizione dello straniero risulta comunque penalizzata, rispetto a quella del soggetto interno. A questo proposito, la Commissione ha sollevato il rilievo per cui la disciplina vigente in Italia, che prevede dei limiti massimi agli onorari degli avvocati, porrebbe i legali, provenienti da altri Stati membri e operanti sul territorio italiano, in condizioni deteriori rispetto a quelli domestici (Regio Decreto Legge 27/11/1933, n. 1578, come successivamente modificato e Decreto Legge 4/7/2006, n. 223, convertito nella Legge 4/8/2006, n. 248). Infatti - attesa la fissazione di limiti massimi, invalicabili, alla determinazione del compenso spettante al professionista – ne deriverebbe che, ove quest'ultimo provenisse da uno Stato estero, non sarebbe in grado di percepire un margine di guadagno adeguato a compensarlo dei costi supplementari dovuti alla lontananza spaziale, soprattutto con riguardo all'assistenza per cause di particolare complessità. Detta disciplina pertanto renderebbe più difficile, per gli avvocati transfrontalieri, esercitare in Italia, sia che vi pongano un centro stabile di interessi (con conseguente violazione, dunque, del principio della libertà di stabilimento di impresa), sia che mantengano tutta la loro organizzazione aziendale fuori d'Italia (lesione della libertà di rendere i propri servizi – art. 56 TFUE). La Corte UE, tuttavia, non ha accolto gli argomenti della Commissione, osservando che i massimali agli onorari degli avvocati, come stabiliti dalla legislazione italiana, presentano un carattere di flessibilità tale, da garantire una retribuzione corretta anche in tutte le circostanze in cui il prestatore provenga da un altro Paese membro. Infatti, dispone la normativa nazionale che - per cause di particolare importanza, complessità e difficoltà - gli onorari possano essere aumentati sino al doppio dei massimali normalmente stabiliti, o addirittura sino al quadruplo per le fattispecie di straordinaria importanza, o innalzati ulteriormente in caso di persistente sproporzione fra le tariffe e la prestazione effettiva dell'operatore.

Stato della Procedura

Il 29/3/2011 la Corte di Giustizia UE ha dichiarato non sussistente la responsabilità italiana ai sensi dell'art. 258 TFUE (C-565/08). Pertanto, il 29/9/2011 la presente procedura è stata archiviata.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Pesca

PROCEDURE INFRAZIONE PESCA				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2004/2225	Inadempimenti nell'attuazione del sistema di controllo dei pescherecci via satellite in caso di mancato rispetto delle norme	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 2 1992/5006	Inadeguatezza del sistema di controllo dell'esercizio della pesca, in particolare per quanto attiene alle sanzioni per la detenzione a bordo e l'impiego di reti da posta derivanti	SC C-249/08	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Pesca

Procedura di infrazione n. 2004/2225 – ex art. 258 del TFUE
"Disposizioni relative al sistema di controllo dei pescherecci via satellite".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia sia venuta meno agli obblighi previsti dal Regolamento 2371/2002/CE, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca, nonché del Regolamento 2244/2003/CE, concernente il controllo via satellite dei pescherecci. In particolare, in Italia, detto controllo viene applicato solo ai pescherecci di misura superiore a 24 metri, laddove la normativa europea richiede che vengano monitorati tutti i pescherecci a partire dai 15 metri di lunghezza. Sarebbe rimasto inosservato, altresì, l'obbligo di trasmettere alla Commissione la relazione semestrale di cui all'art. 16 del Regolamento CE 2244/2003, prevista al fine di rendere edotto lo stesso Esecutivo dell'Unione europea del funzionamento dell'efficacia del monitoraggio in questione. Si registra, inoltre, il mancato rispetto dell'obbligo di installazione sui pescherecci di un impianto di localizzazione via satellite, come prescritto dall'articolo 3 del Regolamento CE 2847/1993, nonchè la mancata predisposizione, da parte delle Autorità marittime nazionali, delle istruzioni previste dall'art. 24, in materia di riservatezza delle informazioni trasmesse.

Stato della Procedura

In data 27 giugno 2007 è stato notificato all'Italia un parere motivato ex art 258 TFUE.

L'art. 8 del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee", convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2008 n. 101 – ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie. In particolare, il comma 3 del predetto articolo 8 introduce una sanzione amministrativa pecuniaria, per la violazione delle norme relative al sistema VMS (Vessel monitoring system).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario positivo per il bilancio dello Stato, grazie all'aumento delle entrate erariali dovuto all'introduzione di sanzioni amministrative pecuniarie.

Scheda 2 – Pesca

Procedura di infrazione n. 1992/5006 - ex art. 258 del TFUE
"Mancato controllo circa l'impiego di reti da posta derivanti".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole

Violazione

La Corte di Giustizia dell' Unione europea ha dichiarato l'inadempimento dell'Italia all'art. 1 del Reg. 2241/87/CEE, nonché all'art. 2 e 31 del Reg. 2847/93/CEE, rivolti a garantire la tutela del patrimonio ittico dei mari soggetti alla sovranità degli Stati UE. In particolare, il primo dei Regolamenti menzionati vieta sia l'utilizzo concreto, sia la semplice detenzione delle "reti da posta derivanti" la cui lunghezza sia superiore a 2,5 km, in quanto tale tipologia di rete comporta un depauperamento eccessivo della fauna marina. Il secondo Regolamento dispone in materia di politica comune sulla pesca e stabilisce, in proposito, che gli Stati membri debbano predisporre efficaci forme di controllo affinchè la disciplina comunitaria in materia, comprese le disposizioni sul divieto delle reti "derivanti", sia rispettata. Il Regolamento 2847/93/CEE, fra l'altro, fornisce precise indicazioni sulle modalità di detto controllo, stabilendo che esso deve incidere su tutte le attività della filiera "pesca", quindi non solo sul suo esercizio, ma anche sulle operazioni di trasbordo e di sbarco, di immissione in commercio, di trasporto etc. Tale Regolamento 2847/93/CEE, inoltre, impone agli stessi Stati membri, all'art. 31 predetto, di punire i trasgressori delle norme comunitarie con sanzioni amministrative o penali efficaci, da intendersi per tali solo quelle proporzionate alla gravità dell'infrazione o idonee ad annullare il beneficio economico derivante dalla violazione. La Corte di Giustizia, in merito, ha aderito ai rilievi della Commissione circa: la mancata previsione, nella normativa interna italiana, del reato di mera "detenzione" delle reti derivanti, a prescindere dal loro concreto utilizzo; la sporadicità e inadeguatezza dei controlli eseguiti in Italia, sia per la mancanza di coordinamento fra le varie Autorità ad essi preposte, sia per carenza di mezzi e di personale; la mancanza di sanzioni regolate in modo tale da vanificare il beneficio dell'illecito. A tal proposito, si precisa che la sentenza della Corte - in base all'orientamento giurisprudenziale, per cui l'inadempimento deve valutarsi con riguardo alla situazione esistente alla scadenza del termine di replica al "parere motivato" - non ha preso in considerazione le modifiche all'ordinamento italiano previste dalla L. 101/2008, che pure hanno disposto, in modo univoco e senza incertezze, la rilevanza penale della mera "detenzione" delle reti derivanti, aumentando inoltre le sanzioni a carico dei trasgressori.

Stato della Procedura

Il 29/10/2009 la Corte di Giustizia UE, con sentenza, ha dichiarato l'Italia inadempiente ex art. 258 TFUE. (Causa C-249/08).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo per il bilancio dello Stato, in quanto impone un rafforzamento delle dotazioni di personale e mezzi dei servizi di controllo, avendo la Commissione rilevato una carenza in proposito.

PAGINA BIANCA

Salute

PROCEDURE INFRAZIONE SALUTE				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2011/0612	Mancata attuazione della Direttiva 2010/71/UE che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il metofluthrin come principio attivo nel relativo allegato I	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2011/0611	Mancata attuazione della Direttiva 2010/069/UE che modifica gli allegati della Direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2011/0610	Mancata attuazione della Direttiva 2010/67/UE che modifica la Direttiva 2008/84/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici negli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti	MM	No	Nuova procedura
Scheda 4 2011/0484	Mancata attuazione della Direttiva 2010/11/UE che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il warfarin come principio attivo nell'allegato I della Direttiva	MM	No	Nuova procedura
Scheda 5 2011/0483	Mancata attuazione della Direttiva 2010/10/UE che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il brodifacum come principio attivo nell'allegato I della Direttiva	MM	No	Stadio invariato
Scheda 6 2011/0482	Mancata attuazione della Direttiva 2010/9/UE che modifica la Direttiva 98/8/CE per estendere l'inclusione nell'allegato I del fosfuro d'alluminio che rilascia fosfina al tipo di prodotto 18 definito nell'allegato V	MM	No	Stadio invariato
Scheda 7 2011/0481	Mancata attuazione della Direttiva 2010/8/UE che modifica la Direttiva 98/8/CE al fine di iscrivere il farfarin sodico come principio attivo nell'allegato I della Direttiva	MM	No	Stadio invariato
Scheda 8 2011/0480	Mancata attuazione della Direttiva 2010/7/UE recante modifica della Direttiva 98/8/CE al fine di includere il fosfuro di magnesio che rilascia fosfina come principio attivo nell'allegato I della Direttiva	MM	No	Stadio invariato

PROCEDURE INFRAZIONE SALUTE				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 9 2011/0225	Mancata attuazione della Direttiva 2010/58/UE che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'estensione dell'utilizzo della sostanza attiva iprodione	MM	No	Stadio invariato
Scheda 10 2010/4212	Non corretta applicazione della Direttiva 2001/20/CE (Direttiva sulla "sperimentazione clinica") per quanto riguarda il concetto del cosiddetto "parere unico"	MM	No	Nuova procedura
Scheda 11 2010/0684	Mancata attuazione della Direttiva 2010/5/UE della Commissione, dell'8 febbraio 2010, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'acroleina come principio attivo nell'allegato I della Direttiva.	MM	No	Stadio invariato
Scheda 12 2010/0522	Mancata attuazione della Direttiva 2009/093/CE della Commissione, del 31 luglio 2009 che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'alfacloraloso come principio attivo nell'allegato I della Direttiva.	MM	No	Stadio invariato
Scheda 13 2010/0521	Mancata attuazione della Direttiva 2009/092/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il bromadiolone come principio attivo nell'allegato I della Direttiva.	MM	No	Stadio invariato
Scheda 14 2009/4583	Trattato CE: applicazione della Direttiva 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni sull'etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari.	MM	No	Stadio invariato
Scheda 15 2009/0515	Mancata attuazione della Direttiva 2008/47/CE che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la Direttiva 75/324/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosoL.	PM	No	Stadio invariato
Scheda 16 2008/2030	Mancanze strutturali dei servizi preposti alla salute delle piante.	PM	Sì	Stadio invariato

PROCEDURE INFRAZIONE SALUTE				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 17 2007/4516	Nuovo sistema di registrazione dei fabbricanti di dispositivi medici in applicazione del Decreto Legislativo n. 46 del 24 febbraio 1997.	PM	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Salute

Procedura di infrazione n. 2011/0612– ex art. 258 del TFUE.
"Mancata attuazione della Direttiva 2010/71/UE che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il metofluthrin come principio attivo nel relativo allegato I"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2010/71/UE che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il metofluthrin come principio attivo nel relativo Allegato I.
L'art. 2 della medesima prevede che gli Stati membri adottino tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 30 aprile 2011, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto non le sono stati comunicati i provvedimenti di cui sopra, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell'ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 18 maggio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/71/UE mediante apposito Decreto del Ministero della Salute, in data 9 giugno 2011.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 2 – Salute

Procedura di infrazione n. 2011/0611– ex art. 258 del TFUE.
"Mancata attuazione della Direttiva 2010/069/UE che modifica gli allegati della Direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2010/069/UE, che modifica gli allegati della Direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti.
L'art. 2 della stessa stabilisce che gli Stati membri assumano tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, necessarie alla trasposizione della medesima nei rispettivi ordinamenti interni, entro il 31 marzo 2011, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione, dal momento che le suddette misure attuative non sono state ancora comunicate, ritiene che esse non siano state nemmeno adottate, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell'ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 18 maggio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/69/UE mediante Decreto Ministeriale del Ministero della Salute, del 7 aprile 2011.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 3 – Salute

Procedura di infrazione n. 2011/0610– ex art. 258 del TFUE.
"Mancata attuazione della Direttiva 2010/67/UE che modifica la Direttiva 2008/84/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici negli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2010/67/UE che modifica la Direttiva 2008/84/CE, la quale stabilisce i requisiti di purezza specifici negli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti.
L'art. 2 della medesima 2010/67/UE prevede che gli Stati membri adottino tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 31 marzo 2011, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non sono stati ancora comunicati, i medesimi non siano stati neppure emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell'ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 18 maggio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/67/UE mediante Decreto Ministeriale del Ministero della Salute, del 7 aprile 2011

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 4 – Salute

Procedura di infrazione n. 2011/0484– ex art. 258 del TFUE.
"Mancata attuazione della Direttiva 2010/11/UE che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il warfarin come principio attivo nell'allegato I della Direttiva"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2010/11/UE che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il warfarin come principio attivo nell'allegato I della Direttiva.
L'art. 2 della medesima prevede che gli Stati membri adottino tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 31 gennaio 2011, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non sono stati ancora comunicati, i medesimi non siano stati neppure emanati, concludendo che la Direttiva 2010/11/UE non ha ancora trovato attuazione nell'ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 16 marzo 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/11/UE mediante Decreto del Ministero della Salute, in data 24/2/2011.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 5 – Salute

Procedura di infrazione n. 2011/0483– ex art. 258 del TFUE.
"Mancata attuazione della Direttiva 2010/10/UE che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il brodifacum come principio attivo nell'allegato I della Direttiva"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2010/10/UE che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il brodifacum come principio attivo nell'allegato I della Direttiva.
L'art. 2 della medesima 2010/10/UE prevede che gli Stati membri adottino tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 31 gennaio 2011, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non sono stati ancora comunicati, i medesimi non siano stati neppure emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell'ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 16 marzo 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/10/UE mediante Decreto del Ministero della Salute, in data 24/2/2011.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 6 – Salute

Procedura di infrazione n. 2011/0482– ex art. 258 del TFUE.
"Mancata attuazione della Direttiva 2010/9/UE che modifica la Direttiva 98/8/CE per estendere l'inclusione nell'allegato I del fosfuro d'alluminio che rilascia fosfina al tipo di prodotto 18 definito nell'allegato V"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2010/9/UE che modifica la Direttiva 98/8/CE per estendere l'inclusione nell'allegato I del fosfuro d'alluminio che rilascia fosfina al tipo di prodotto 18 definito nell'allegato V.
L'art. 2 della medesima prevede che gli Stati membri adottino tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 31 gennaio 2011, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non sono stati ancora comunicati, i medesimi non siano stati neppure emanati, concludendo che la Direttiva 2010/9/UE non ha ancora trovato attuazione nell'ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 16 marzo 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/9/UE mediante il Decreto del Ministero della Salute in data 24/2/2011.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 7 – Salute

Procedura di infrazione n. 2011/0481– ex art. 258 del TFUE.
"Mancata attuazione della Direttiva 2010/8/UE che modifica la Direttiva 98/8/CE al fine di iscrivere il warfarin sodico come principio attivo nell'allegato I della Direttiva"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2010/8/UE che modifica la Direttiva 98/8/CE al fine di iscrivere il warfarin sodico come principio attivo nell'allegato I della Direttiva.
L'art. 2 della medesima prevede che gli Stati membri adottino tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 31 gennaio 2011, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non sono stati ancora comunicati, i medesimi non siano stati neppure emanati, concludendo che la Direttiva 2010/8/UE non ha ancora trovato attuazione nell'ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 16 marzo 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/8/UE mediante Decreto del Ministero della Salute in data 24/2/2011.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 8 – Salute

Procedura di infrazione n. 2011/0480– ex art. 258 del TFUE.
"Mancata attuazione della Direttiva 2010/7/UE recante modifica della Direttiva 98/8/CE al fine di includere il fosfuro di magnesio che rilascia fosfina come principio attivo nell'allegato I della Direttiva"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2010/7/UE recante modifica della Direttiva 98/8/CE al fine di includere il fosfuro di magnesio che rilascia fosfina come principio attivo nell'allegato I della Direttiva.
L'art. 2 della medesima prevede che gli Stati membri adottino tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 31 gennaio 2011, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non sono stati ancora comunicati, i medesimi non siano stati neppure emanati, concludendo che la Direttiva 2010/7/UE non ha ancora trovato attuazione nell'ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 16 marzo 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/7/UE mediante il Decreto del Ministero della Salute in data 24/2/2011.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 9 – Salute

Procedura di infrazione n. 2011/0225– ex art. 258 del TFUE.
"Mancata attuazione della Direttiva 2010/58/UE che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'estensione dell'utilizzo della sostanza attiva iprodione"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2010/58/UE che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'estensione dell'utilizzo della sostanza attiva iprodione.

L'art. 2 della medesima prevede che gli Stati membri adottino tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 24 dicembre 2010, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non sono stati ancora comunicati, i medesimi non siano stati neppure emanati, concludendo che la Direttiva 2010/58/UE non ha ancora trovato attuazione nell'ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 26 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/58/UE mediante Decreto del Ministero della Salute in data 24/2/2011.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 10 – Salute

Procedura di infrazione n. 2010/4212 – ex art. 258 del TFUE.
"Non corretta applicazione della Direttiva 2001/20/CE (Direttiva sulla "sperimentazione clinica")"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva l'incorretta attuazione della Direttiva 2001/20/CE sulla sperimentazione clinica, con riguardo all'istituto previsto dall'art. 7 di essa Direttiva, concernente il c.d. "parere unico". La Direttiva in questione prevede - a tutela della salute, della sicurezza e di tutti i diritti in genere delle persone che si sottopongono a sperimentazione clinica – l'obbligo degli Stati membri di costituire dei "comitati etici", composti di personale sia tecnico (sanitario) che "laico", incaricati di autorizzare tale sperimentazione in quanto conforme ai requisiti stabiliti dalla Direttiva medesima, nonchè di vigilare sullo svolgimento concreto di detta sperimentazione. In particolare, la sperimentazione non può avere inizio se l'organismo promotore della sperimentazione (c.d. "sponsor") non ha ottenuto, al riguardo, un "parere" positivo espresso dal comitato etico di cui sopra. La sperimentazione, peraltro, può essere monocentrica, cioè svolgersi in un solo sito e ad opera di un solo sperimentatore, ovvero pluricentrica, nel caso in cui venga attuata in più siti diversi e da parte di più soggetti sperimentatori. Nel caso di sperimentazione pluricentrica, dunque, può ricorrere l'evenienza di una pluralità di pareri diversi, dal momento che i siti e i relativi comitati etici sono molteplici. Con riferimento a tale situazione, quindi, affinchè la tutela dei soggetti sottoposti alla sperimentazione non vada a discapito della snellezza delle procedure autorizzative, l'art. 7 della Direttiva dispone che, nel caso in cui la sperimentazione pluricentrica si svolga nell'ambito di più siti ubicati tutti nello stesso Stato membro, il parere richiesto si presenti, all'esterno, come "unico". Per quanto attiene ai tempi per l'emissione di tale parere, si dispone che esso, in ogni caso, debba essere reso entro tassativi 60 giorni. L'Italia ha dato attuazione alla Dir. 2001/20/CE, in oggetto, mediante il Decreto Legislativo n. 211/2003. L'art. 7 di esso Decreto disciplina il coordinamento - nel caso di sperimentazione pluricentrica presso siti localizzati, tutti, su territorio italiano - fra il parere reso dal comitato etico presso l'Autorità di sperimentazione "coordinatrice", da una parte, ed i pareri forniti dai comitati etici presso le strutture di sperimentazione "satelliti", dall'altra. In proposito, la Commissione osserva che tali modalità di concertazione, come disciplinate dalla legislazione italiana, non garantiscono effettivamente la formazione di un parere unitario nei confronti dello "sponsor". Infatti, l'art. 7 del Decreto n. 211/2003 - laddove stabilisce che i comitati etici "satellite" hanno non solo il potere di accettare o rifiutare "in toto" il parere del comitato centrale, ma anche quello di "giudicare tutti gli aspetti" del protocollo della sperimentazione - ha alimentato una prassi interpretativa per cui i comitati satellite interloquiscono direttamente con lo sponsor, contrapponendo il proprio parere a quello dell'organismo centrale. Da tali difficoltà di coordinamento fra i diversi pareri deriverebbe, peraltro, un appesantimento dell'iter procedurale che non consentirebbe, il più delle volte, che lo stesso parere unitario, ove si determini, venga esternato nel termine di 60 gg. indicato dalla Direttiva 2001/20/CE stessa.

Stato della Procedura

Il 6 aprile 2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 11 – Salute

Procedura di infrazione n. 2010/0684 – ex art. 258 del TFUE.
"Mancata attuazione della Direttiva 2010/5/UE della Commissione, dell'8 febbraio 2010, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'acroleina come principio attivo nell'allegato I della Direttiva"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2010/5/UE della Commissione, dell' 8 febbraio 2010, che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'acroleina come principio attivo nell'allegato I della Direttiva.

L'art. 2 della stessa prevede che gli Stati membri pongano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, idonei al recepimento della medesima nell'ambito dei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 31 agosto 2010, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In proposito, la Commissione europea rileva che le Autorità italiane non hanno ancora notificato i suddetti provvedimenti di attuazione, per cui ne deriva che la Direttiva 2010/5/UE non è ancora stata trasposta nell'ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

Il 20 settembre 2010 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 12 – Salute

Procedura di infrazione n. 2010/0522 – ex art. 258 del TFUE.
"Mancata attuazione della Direttiva 2009/093/CE della Commissione, del 31 luglio 2009 che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'alfacloraloso come principio attivo nell'allegato I della Direttiva"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell'ordinamento italiano, della Direttiva 2009/093/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nel senso di disporre l'iscrizione del bromadiolone come principio attivo nell'allegato I della Direttiva.

In base all'art. 2 della stessa, gli Stati membri emettono, entro il 30 giugno 2010, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei all'attuazione della medesima all'interno dei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In proposito, la Commissione europea rileva come il Governo italiano non abbia ancora comunicato i provvedimenti suddetti, ritenendo, pertanto, che gli stessi non siano stati ancora adottati. Di conseguenza, la Direttiva 2009/93/CE non avrebbe ancora ricevuto attuazione nell'ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

Il 15 luglio 2010 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/93/CE mediante Decreto del Ministero della Salute in data 14/4/2011.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 13– Salute

Procedura di infrazione n. 2010/0521 – ex art. 258 del TFUE.
"Mancata attuazione della Direttiva 2009/092/CE della Commissione, del 31 luglio 2009 che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il bromadiolone come principio attivo nell'allegato I della Direttiva"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell'ordinamento nazionale italiano, della Direttiva 2009/092/CE emessa dalla Commissione il 31 luglio 2009, che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio con l'integrazione, fra i principi attivi indicati nell'allegato I di quest'ultima Direttiva, del bromadiolone.

In base all'art. 2 della stessa, gli Stati Membri assumono, entro il 30 giugno 2010, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative idonee all'attuazione della medesima nell'ambito dei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In proposito, la Commissione europea rileva come il Governo italiano non abbia ancora reso la comunicazione di cui sopra, per cui si ritiene che le suddette misure, che ne costituiscono l'oggetto, non siano state ancora adottate. Di conseguenza, la Direttiva 2009/092/CE non sarebbe stata ancora attuata nell'ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

Il 15 luglio 2010 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/092/CE mediante Decreto del Ministero della Salute in data 14/4/2011.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 14– Salute

Procedura di infrazione n. 2009/4583 – ex art. 258 del TFUE.
"Trattato CE: Applicazione della Direttiva 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni sull'etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute; Ministero delle Politiche Agricole.

Violazione

La Commissione europea rileva come la Direttiva 2000/13/CE, che detta regole comuni in tema di etichettatura dei prodotti alimentari, non abbia ricevuto un'attuazione corretta. L'art. 6 par.1 di detta Direttiva stabilisce la regola generale per cui gli ingredienti di un prodotto alimentare debbono essere indicati nell'etichetta del prodotto stesso, al fine di garantire al consumatore un'informazione adeguata. Tale principio, tuttavia, viene derogato da una serie di eccezioni definite al paragrafo 2, a norma del quale taluni prodotti specifici - come i formaggi, il burro e, a talune condizioni, il latte e le creme di latte fermentati – sono esentati dall'obbligo di recare la menzione, sulla propria etichetta, degli ingredienti in essi contenuti. Tuttavia, anche per i prodotti suddetti, non è consentito beneficiare della dispensa in questione quando, nel caso particolare, gli ingredienti rientrino nell'elenco di allergenici di cui all'allegato II della Direttiva. Purtuttavia, ove la presenza degli allergenici in questione, nella composizione dei prodotti suddetti, venga segnalata nella "denominazione di vendita del prodotto stesso", la normativa europea stabilisce che non risulta più necessario, in proposito, replicarne l'indicazione nell'etichetta. Al riguardo, la Commissione rileva che la normativa italiana di recepimento della Direttiva nell'ordinamento interno, ovvero il D.Lgs n. 109/1992, introduce alcune non consentite modifiche al testo comunitario. Infatti - per quanto riguarda i prodotti che la Direttiva esenta dalla menzione degli ingredienti nell'etichetta, cioè il latte, il burro ed affini, salva la presenza di allergenici - la norma nazionale prevede che, ove fra gli ingredienti figurino appunto sostanze allergeniche, l'obbligo di menzionare le stesse nell'etichetta ritorni operante in modo assoluto ed inderogabile, anche se dette sostanze risultino indicate nella "denominazione di vendita del prodotto". Pertanto, sotto tale profilo, la Direttiva non avrebbe ricevuto una puntuale attuazione, in quanto, ai sensi della stessa, i componenti allergenici di qualsiasi prodotto alimentare (compresi i derivati del latte di cui all'art. 7, par. 2), pur soggetti alla regola generale di indicazione nell'etichetta del prodotto medesimo, possono tuttavia sottrarsi a tale disciplina nel caso in cui il consumatore, grazie alla citazione degli stessi nella "denominazione di vendita della merce", risulti già edotto della loro presenza.

Stato della Procedura

Il 20/11/2009 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE. In adeguamento ai rilievi comunitari, le Autorità italiane hanno emanato il D. Lgs n. 181 del 23 giugno 2003.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 15 – Salute

Procedura di infrazione n. 2009/0515 - ex art. 258 del TFUE.
"Mancata attuazione della Direttiva 2008/47/CE che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la Direttiva 75/324/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione
La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nel diritto interno italiano, della Direttiva 2008/47/CE che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la Direttiva 75/324/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosoL.
Ai sensi dell'art. 2 della stessa, gli Stati membri adottano, entro la data del 29 ottobre 2009, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per dare esecuzione alla medesima, dandone immediata comunicazione alla Commissione.
Allo stato attuale, non risultano essere stati emanati provvedimenti di recepimento, nell'ambito del diritto interno italiano, della Direttiva 2008/47/CE.

Stato della Procedura
Il 30 settembre 2010 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2008/47/CE mediante Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero della Salute, emesso in data 25/2/2011.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano oneri per il bilancio finanziario dello Stato.

Scheda 16 – Salute

Procedura di infrazione n. 2008/2030 - ex art. 258 del TFUE.
"Direttiva 2000/29/CE relativa alla tutela fitosanitaria".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva che l'Italia non garantirebbe piena attuazione alla normativa UE in materia fitosanitaria. In proposito, l'art. 16 della Direttiva 2000/29/CE, ai paragrafi 1, 2 e 3, reca una serie di obblighi informativi a carico degli Stati membri. Il suddetto paragrafo 1 dispone che i predetti rendano immediatamente edotti la Commissione e gli altri Stati membri, per iscritto, della "presenza" nel loro territorio di organismi nocivi ricompresi nei relativi elenchi di cui agli allegati I e II della Direttiva stessa, nonchè della "comparsa", in una parte del loro territorio dove prima non erano stati segnalati, di altri organismi nocivi menzionati nelle apposite sezioni degli stessi allegati I e II. Il paragrafo 2, invece, prevede l'obbligo di comunicare, altresì, la "comparsa" nel territorio di organismi nocivi non menzionati nei suddetti allegati. Tali notifiche consentono alla Commissione e agli altri Paesi UE di adottare, tempestivamente, le misure adeguate ad impedire la propagazione degli organismi dannosi nell'aree ancora immuni, essendo ammessa peraltro la possibilità che la Commissione revochi o modifichi gli interventi già promossi dallo Stato membro. Sul punto, la Commissione rileva che i dati, contenuti nei rapporti inviati dal Governo italiano, sono insufficienti, in ragione, fra l'altro, di un'inadeguata interpretazione del concetto di "comparsa", con riferimento al disposto dell' art. 16 par. 2 della citata Dir. 2000/29/CE. Quest'ultima, come in precedenza già precisato, fa obbligo agli Stati di notificare la "comparsa" sul loro territorio di fitopatologie, ancorchè non espressamente menzionate negli allegati alla Direttiva stessa. Peraltro, la Commissione specifica che la "comparsa" deve ravvisarsi anche quando i parassiti, già presenti su alcune aree del territorio statale, si propaghino ad altre aree prima immuni, ovvero aggrediscano specie botaniche che prima non erano ritenute sensibili. Pertanto, l'Italia avrebbe dovuto adempiere ai relativi obblighi di notifica . anche in riferimento alle ipotesi di "comparsa" come sopra descritte. Inoltre la Commissione contesta la violazione dell' art. 2, par. 1, lett. h) della Direttiva in questione. Esso prevede – circa le c.d. "zone protette" da un determinato agente nocivo per i vegetali – due distinti obblighi a carico degli Stati membri: il primo impone agli stessi di eseguire, almeno una volta l'anno, ispezioni "ufficiali" sulle predette aree, comunicandone i risultati alla Commissione. Il secondo invece prevede che, ove gli Stati UE facciano scoperta della presenza, nelle aree stesse, degli agenti parassitari a protezione dei quali l'area medesima è stata istituita, ne diano comunicazione alla Commissione senza indugio, quindi indipendentemente dall'elaborazione delle relazioni attinenti alle ispezioni ufficiali. L'Italia avrebbe infine violato l'obbligo, di cui all'art. 16 predetto, di adottare misure idonee ad eradicare o a contenere la diffusione di organismi nocivi.

Stato della Procedura

Il 18 marzo 2010 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura implica un impatto finanziario negativo a carico del bilancio dello Stato, in termini di un aumento della spesa sanitaria per potenziare le strutture fitosanitarie.

Scheda 17– Salute

Procedura di infrazione n. 2007/4516 - ex art. 258 del TFUE.
"Nuove modalità di adempimenti, registrazione ed iscrizione in repertorio dei dispositivi medici".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva la non conformità alle Direttive comunitarie 93/42/CEE, 90/385/CEE e 1999/93/CE, di alcune disposizioni contenute nel D.Lgs. 24 febbraio 1997 n. 46 e nel Decreto del Ministero della Salute 20 marzo 2007. In generale, si censura la circostanza per cui, ai sensi di tale Decreto, la commercializzazione dei dispositivi medici in Italia viene vincolata al rispetto di presupposti non previsti dalla disciplina comunitaria e tali, in definitiva, da chiudere il mercato italiano di tale prodotto alle importazioni dall'estero, comprese quelle dagli altri Stati membri UE. In particolare, si eccepisce che la normativa comunitaria sopra menzionata prevede che i dispositivi medici appartenenti alla classe I, nonchè i sistemi e kit completi per campo operatorio, possano essere commercializzati in base a semplice comunicazione, alle Autorità del Paese membro ove l'impresa è stabilita, dell'indirizzo del fabbricante e della descrizione dell'apparecchio in questione. La normativa italiana, invece, richiede che i suddetti dispositivi, quando gli stessi siano stati messi in commercio in uno Stato membro diverso dall'Italia, possano circolare su territorio italiano solo a condizione della "registrazione" di ogni singolo strumento in un apposito repertorio gestito dalle Autorità italiane. Al riguardo, l'Italia si è dimostrata, recentemente, propensa all'eliminazione dell'obbligo di registrazione per i prodotti sopra menzionati, chiedendo tuttavia di mantenere tale obbligo nel caso in cui gli stessi costituiscano oggetto di pubblica offerta in una gara di appalto indetta dal Servizio Sanitario Nazionale. In risposta, la Commissione ha suggerito all'Italia di modificare il Decreto 46/1997 nel senso per cui i fabbricanti dei dispositivi in oggetto non sarebbero obbligati alla registrazione dei loro prodotti ma semplicemente facoltati ad essa, quando intendano partecipare ad una gara di appalto promossa dal SSN, con la prospettiva, qualora procedano a registrazione, di essere esentati dal ripetere le caratteristiche del prodotto nell'offerta formulata. La Commissione rileva, ancora, che il Decreto 46/1997 subordina la commercializzazione dei dispositivi medici alla comunicazione, alle competenti Autorità italiane, di una serie di informazioni, alcune delle quali superflue rispetto alla finalità di garantire un'efficace sorveglianza del mercato (tipo: volumi annui di venduto, prezzi di vendita etc). Si contesta, infine, che il Decreto del Ministero della Salute, in precedenza citato, prevede che il SSN possa acquistare i dispositivi in argomento solo previo pagamento di un'imposta di 100 Euro per ogni dispositivo, circostanza, questa, che creerebbe un eccessivo intralcio alla libera circolazione dei beni di cui si tratta.

Stato della Procedura

Il 14 maggio 2009 è stata inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si rileva un impatto finanziario negativo, a seguito della riduzione del gettito fiscale connessa all'eventuale soppressione dell'imposta di 100 Euro per l'offerta di dispositivo medico al SSN.

Trasporti

PROCEDURE INFRAZIONE TRASPORTI				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2011/0608	Mancata attuazione della Direttiva 2009/12/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2011/0473	Mancata attuazione della Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2011/0213	Mancata attuazione della Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2011/0206	Mancata attuazione della Direttiva 2008/96/CE del 19 novembre 2008 sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali	MM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2010/0812	Mancata attuazione della Direttiva 2009/113/CE che modifica la Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 6 2010/0524	Mancata attuazione della Direttiva 2009/0149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica la Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi	MM	No	Stadio invariato

PROCEDURE INFRAZIONE TRASPORTI				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
	connessi agli incidenti.			
Scheda 7 2010/0117	Mancata attuazione della Direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità.	MM	No	Stadio invariato
Scheda 8 2009/2320	Non conformità della normativa nazionale alla Direttiva 2006/22/CE.	MM	No	Stadio invariato
Scheda 9 2008/4387	Normativa italiana sulle tasse portuali nel trasporto marittimo di cabotaggio.	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 10 2008/2097	Non corretta trasposizione delle Direttive del primo pacchetto ferroviario	PMC (decisione di ricorso)	Si	Stadio invariato
Scheda 11 2007/4609	Affidamento dei servizi di cabotaggio marittimo al Gruppo Tirrenia	MMC	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Trasporti

Procedura di infrazione n. 2011/0608– ex art. 258 del TFUE
"Mancata attuazione della Direttiva 2009/12/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Ministero dell'Interno.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2009/12/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali.

Ai sensi dell'art. 13 della stessa, gli Stati membri sono obbligati, entro il 15 marzo 2011, ad adottare tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative idonee al recepimento della medesima nell'ambito del diritto interno. Essi comunicano immediatamente tali misure alla Commissione.

La Commissione, in quanto non ha ancora ricevuto dal Governo italiano alcuna comunicazione in ordine ai provvedimenti attuativi sopra menzionati, ritiene di conseguenza che gli stessi non siano stati ancora emanati, per cui la Direttiva in questione non sarebbe stata ancora trasposta nell'ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 18 maggio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE..

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano oneri finanziari.

Scheda 2 – Trasporti

Procedura di infrazione n. 2011/0473– ex art. 258 del TFUE
"Mancata attuazione della Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Ministero dell'Interno.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida.

Ai sensi dell'art. 16 della stessa, gli Stati membri sono obbligati, entro il 19 gennaio 2011, ad adottare tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative idonee al recepimento, nell'ambito del diritto interno, delle disposizioni contenute, segnatamente: all'articolo 1, paragrafo 1; all'articolo 3; all'articolo 4, paragrafi 1, 2, 3 e 4, lettere da b) a k); all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, lettere a), c), d) e e); all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), paragrafi 2, 3 e 5; agli articoli 8, 10, 13, 14 e 15, nonché agli allegati I, punto 2, II, punto 5.2 relativo alle categorie A1, A2 e A; agli allegati IV, V e VI. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

La Commissione, in quanto non ha ancora ricevuto dal Governo italiano alcuna comunicazione in ordine ai provvedimenti sopra menzionati, ritiene di conseguenza che gli stessi non siano ancora stati emanati, per cui la Direttiva in questione non sarebbe stata ancora trasposta nell'ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 16 marzo 2011 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alle suddette disposizioni della Direttiva 2006/126/CE, mediante Decreto Legislativo del 18 aprile 2011, n. 59. Si attende pertanto l'archiviazione della presente procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano oneri finanziari.

Scheda 3 – Trasporti

Procedura di infrazione n. 2011/0213– ex art. 258 del TFUE
"Mancata attuazione della Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Ministero dell'Interno.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada.

Ai sensi dell'art. 11 della stessa, gli Stati membri adottano tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, idonee al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti interni, entro il 4 dicembre 2010, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione, in quanto non ha ancora ricevuto dal Governo italiano alcuna comunicazione in ordine ai provvedimenti sopra menzionati, ritiene di conseguenza che gli stessi non siano ancora stati emanati, per cui la Direttiva in questione non sarebbe stata ancora trasposta nell'ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 26/1/2011 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/33/CE mediante Decreto Legislativo in data 3 marzo 2011, n. 24.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 4 – Trasporti

Procedura di infrazione n. 2011/0206 – ex art. 258 del TFUE
"Mancata attuazione della Direttiva 2008/96/CE del 19 novembre 2008 sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Ministero dell'Interno.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2008/96/CE del 19 novembre 2008 sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.

Ai sensi dell'art. 14 della stessa, gli Stati membri assumono tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative idonee al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 19 dicembre 2010.

La Commissione, in quanto non ha ancora ricevuto alcuna comunicazione in ordine ai provvedimenti sopra menzionati, ritiene di conseguenza che gli stessi non siano ancora stati emanati, per cui la Direttiva in questione non sarebbe stata ancora trasposta nell'ambito del diritto interno italiano.

Stato della Procedura

Il 26 gennaio 2011 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno attuato la Direttiva 2008/96/CE mediante Decreto Legislativo 15 marzo 2011, n. 35.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 5 – Trasporti

Procedura di infrazione n. 2010/0812 – ex art. 258 del TFUE
"Mancata attuazione della Direttiva 2009/113/CE che modifica la Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Ministero dell'Interno.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2009/113/CE, che modifica la Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida.

Ai sensi dell'art. 2 della stessa, gli Stati membri assumono tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative idonee al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti interni, entro un anno dalla sua entrata in vigore.

La Commissione, in quanto non ha ancora ricevuto alcuna comunicazione in ordine ai provvedimenti sopra menzionati, ritiene di conseguenza che gli stessi non siano ancora stati emanati, per cui la Direttiva in questione non sarebbe stata ancora trasposta nell'ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 6/4/2011 è stata inviata una lettera di parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/113/CE mediante Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 6 – Trasporti

Procedura di infrazione n. 2010/0524 – ex art. 258 del TFUE

"Mancata attuazione della Direttiva 2009/0149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica la Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2009/0149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica la Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti.

A norma dell'art. 2 della stessa 2009/0149/CE, gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari al recepimento della medesima nell'ambito dei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 18 giugno 2010.

Al riguardo, la Commissione rileva che, in quanto il Governo italiano non ha ancora resi noti gli atti funzionali alla trasposizione della Direttiva in oggetto, si deve presumere che essi non siano stati ancora emessi e che ad oggi, pertanto, la Direttiva 2009/0149/CE non abbia ancora ricevuto attuazione nel sistema istituzionale italiano.

Stato della Procedura

Il 15 luglio 2010 è stata inviata una costituzione in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva in questione mediante Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 10 settembre 2010.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 7 – Trasporti

Procedura di infrazione n. 2010/0117 – ex art. 258 del TFUE

"Mancata attuazione della Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità "

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2007/59CE, emanata dal Parlamento europeo e dal Consiglio in data 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità.

Ai sensi dell'art. 36 della medesima, gli Stati membri adottano tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate al recepimento della stessa nell'ordinamento interno, entro la data del 4 dicembre 2009.

In proposito, la Commissione ritiene che le Autorità italiane non abbiano ancora emanato i provvedimenti idonei alla trasposizione della Direttiva in questione nell'ordinamento nazionale.

Stato della Procedura

Il 27 gennaio 2010 è stata inviata una costituzione in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva in questione mediante Decreto Legislativo del 30 dicembre 2010, n. 247.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 8 – Trasporti

Procedura di infrazione n. 2009/2320 – ex art. 258 del TFUE

"Non conformità della normativa nazionale alla Direttiva 2006/22/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato adempimento agli obblighi risultanti dal combinato disposto degli artt. 9 e 16 della Direttiva 2006/22/CE, dal quale si derivano le "norme minime" rivolte a garantire applicazione ai precedenti Regolamenti 561/2006 e 3821/85, relativi alla sicurezza sociale e ai controlli nell'ambito dei trasporti su strada. In particolare, l'art. 9 della Direttiva in questione, al fine di agevolare i controlli sulle imprese di trasporto, impone agli Stati membri della UE di mettere a punto un sistema di "classificazione dei rischi", sulla base del numero e della gravità delle infrazioni che le stesse imprese commettono nei confronti delle disposizioni attinenti i tempi di guida, i periodi di riposo e il tachigrafo digitale. Riguardo ai tempi di attuazione di tale sistema, l'art. 16 della Direttiva medesima faceva carico agli Stati predetti di provvedere entro la data del 1° aprile 2007. Inoltre, il medesimo articolo 9 prevedeva che, onde consentire agli Stati UE di approntare dei sistemi di classificazione del rischio sostanzialmente uniformi, la Commissione assolvesse al compito di redigere delle "Linee guida", che fossero di orientamento alle Autorità nazionali.

Al riguardo, la Commissione precisa di avere già, per parte sua, elaborato le "Linee guida" in argomento, ma di non disporre di adeguate informazioni atte a dimostrare che le Autorità italiane abbiano, di conseguenza, approntato un congruo sistema di classificazione del rischio, che avrebbero dovuto predisporre, peraltro, entro il termine predetto del 1° aprile 2007.

Interpellate al riguardo, le Autorità italiane comunicavano che la Direttiva 2006/22/CE, in oggetto, era stata recepita unitamente alle Direttive 2009/4/CE e 2009/5/CE, ma non indicavano, tuttavia, i provvedimenti ulteriori, rispetto a quelli di recepimento di tali Direttive nell'ordinamento interno, che avrebbero consentito l'introduzione del sistema di classificazione di cui sopra. La Commissione, pertanto, deduce che tali provvedimenti non siano stati emanati e che, conseguentemente, gli obblighi sanciti all'art. 9 della Direttiva 2006/22/CE siano rimasti inosservati.

Stato della Procedura

Il 18 marzo 2010 è stata inviata una costituzione in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 9 – Trasporti

Procedura di infrazione n. 2008/4387– ex art. 258 del TFUE

"Applicazione del Regolamento CE 4055/86, relativo al principio della libera prestazione dei servizi ai servizi marittimi"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea rileva che la normativa italiana, in materia di tasse portuali, sia incompatibile con il principio della "libera prestazione dei servizi". Quest'ultimo trova riconoscimento nell'art. 49 del Trattato CE, nonchè, per il settore dei servizi di collegamento, nell'art 1, comma 1, del Regolamento 4055/86, il quale ne estende l'applicazione, dall'ambito dei trasporti tra uno Stato membro e l'altro, a quello dei trasporti fra gli Stati membri e gli stati terzi. In Italia, l'art. 1 del D.P.R. 107/2009 prevede che le navi italiane ed "equiparate"(fra cui anche le navi comunitarie), siano colpite da una tassa di "ancoraggio" dipendente dalla stazza della nave stessa, aggiungendo, tuttavia, che ove la nave provenga dall'estero o sia diretta all'estero, debba sopportare un'ulteriore tassa di ancoraggio sulle merci caricate in coperta o nelle sovrastrutture. In proposito, la Commissione ritiene che la norma italiana applichi un trattamento deteriore agli scambi marittimi con l'estero, rispetto a quello riservato agli scambi interni al mare territoriale italiano. Inoltre, l'art. 2 del suddetto Decreto stabilisce che le merci imbarcate e sbarcate nei porti italiani subiscano una "tassa portuale": quest'ultima è prevista in misura ridotta per i trasporti interni al territorio marittimo italiano, rispetto ai casi di trasporto da e verso l'estero. I traffici marittimi transfrontalieri ne vengono, così, ulteriormente penalizzati. Infine, l'art. 2 comma 3 del D.P.R. omette di estendere ai traffici da/verso i paesi terzi l'esenzione fiscale di cui all'art. 3 del D. L. 153/88, circa le merci caricate su carri ferroviari o altri veicoli o trasportate in containers, derivandone un ulteriore rafforzamento della discriminazione fiscale nei confronti dei collegamenti con l'estero, specialmente con paesi extracomunitari. In definitiva, la Commissione osserva che l'applicazione di un trattamento fiscale meno gravoso agli scambi marittimi fra porti italiani - rispetto a quello applicato ai traffici marittimi con Stati membri o con stati terzi - agisce come deterrente, nei confronti degli operatori del settore, italiani e non, verso la scelta delle tratte con l'estero, rendendo più attraenti, in quanto tassati più lievemente, i collegamenti circonscritti al territorio marittimo italiano. Quindi, verrebbe limitato il diritto delle imprese di trasporti marittimi di rendere liberamente, fuori d'Italia, i loro servizi.

Stato della Procedura

L'1 ottobre 2010 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura potrebbe produrre, sul bilancio pubblico, un impatto finanziario negativo (minori entrate) ove si estendano, agli scambi con l'estero, le agevolazioni fiscali esistenti. L'eliminazione della "tassa di ancoraggio aggiuntiva" per le navi da/per l'estero, implicherebbe la perdita di cira 13 milioni di euro annui. La riduzione della "tassa portuale", nei confronti delle stesse navi, diminuirebbe il gettito fiscale di circa 19 milioni di euro annui. Il tutto per una perdita di entrate pari, complessivamente, a 32 milioni di euro annui.

Scheda 10 – Trasporti

Procedura di infrazione n. 2008/2097 - ex art. 258 del TFUE

"Non corretta trasposizione delle Direttive del primo pacchetto ferroviario"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Intrastrutture e dei Trasporti; Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea rileva che le Direttive n. 91/440/CEE e n. 2001/14/CE, relative alla liberalizzazione del settore dei servizi di trasporto ferroviario, non sono state correttamente applicate. L'art.6 della Dir. 2001/14/CE dispone che le funzioni "essenziali"- consistenti nel potere di concedere, ai vari prestatori di servizi di trasporto ferroviario, il diritto di utilizzare la rete ferroviaria - vengano svolte da enti che non siano dipendenti, loro stessi, da imprese che erogano i medesimi servizi di trasporto. Infatti, la circostanza che l'ente titolare delle "funzioni essenziali" - che debbono essere esercitate in modo da far salva la concorrenza nell'ambito del mercato ferroviario – sia collegato con operatori esercenti un'attività economica relativa allo stesso mercato, comprometterebbe la neutralità del primo. La normativa italiana, al riguardo, attribuisce le "funzioni essenziali" alla "Rete Ferroviaria Italiana S.p.A", controllata dalla holding "Ferrovie dello Stato" che controlla, altresì, la società ferroviaria "Trenitalia". Pertanto, l'ente titolare delle funzioni essenziali è controllato al 100% da un altro ente (la holding), il quale, in quanto controlla, sempre al 100%, un terzo ente prestatore di servizi di trasporto ferroviario, di fatto si identifica con quest'ultimo. Infatti, se da un punto di vista formale non è la holding ad esercitare l'attività economica (quest'ultima è infatti giuridicamente imputabile alla controllata "Trenitalia"), è indubitabile che, sotto il profilo sostanziale ed economico, è la stessa holding ad essere imprenditrice ferroviaria, attraverso il controllo al 100% della medesima "Trenitalia"(un controllo totalitario è un'identificazione). Quindi le "funzioni essenziali" sarebbero attribuite, in Italia, ad un ente (RFI s.p.a.) di fatto dipendente da un altro ente (la holding), il quale si immedesima in un'impresa di trasporto ferroviario. Pertanto, il titolare delle "funzioni essenziali" non opererebbe in condizioni di imparzialità. La Commissione, invero, non esclude in modo assoluto che una società "controllata" da una "holding" possa essere indipendente da quest'ultima, ma sottolinea che - in quanto, normalmente, sussiste una dipendenza - spetta all'Italia dimostrare l'esistenza di circostanze, peculiari al caso concreto, che dimostrino il contrario: fondamentale, in merito, sarebbe la prova (non ancora prodotta) dell'esistenza di prescrizioni normative o statutarie che, derogando alle comuni regole societarie, sottraessero alla società "holding" la possibilità, spettantele quale socio di maggioranza, di revocare arbitrariamente gli amministratori della controllata titolare delle "funzioni essenziali". Ove la "holding" fosse effettivamente spogliata di un tale potere, non potrebbe più agitare la minaccia della destituzione degli amministratori della controllata, per piegare i medesimi ai suoi dettami. Da ultimo, la Commissione rileva che l'"Autorità di regolamentazione", che dovrebbe garantire il rispetto di tutte le prescrizioni anzidette, viene in concreta resa impotente dal fatto che l'ordinamento italiano non le consente di infliggere sanzioni pecuniarie ai trasgressori.

Stato della Procedura

Il 24/11/2010 è stato inviato un parere motivato complementare ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Per il superamento della procedura, l'Italia dovrebbe, tra l'altro, dotare l'Autorità di regolamentazione di un potere sanzionatorio pecuniario. Ne deriverebbe un aumento delle entrate statali.

Scheda 11 – Trasporti

Procedura di infrazione n. 2007/4609- ex art. 258 del TFUE

"Affidamento dei servizi di cabotaggio marittimo al Gruppo Tirrenia"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Intrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione dell'art. 4 del Regolamento n. 3577/92, il quale applica ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) il principio della "libera prestazione dei servizi". In base a detto articolo, le Amministrazioni pubbliche degli Stati membri possono stipulare contratti di affidamento, a determinate imprese, dell'erogazione del servizio di trasporto marittimo, a condizione, tuttavia, che gli affidamenti stessi vengano effettuati in base a regole non discriminatorie, senza privilegiare gli armatori nazionali rispetto a quelli degli altri Stati dell'Unione europea. Ove, infatti, l'appalto o la concessione di servizi fossero attribuiti, dalla Pubblica Amministrazione, tramite applicazione di un trattamento di favore nei confronti dei candidati domestici a scapito di quelli trasfrontalieri, ne deriverebbe una lesione della libertà, riconosciuta ai secondi, di fornire i loro servizi all'interno dello Stato in cui tali regole vigono. Pertanto, la legislazione europea dispone che, normalmente, gli affidamenti di servizi pubblici, da parte delle P.A. degli Stati membri UE, venga effettuata attraverso procedure di pubblica gara, ritenute più idonee, rispetto ad altre, a garantire la parità di trattamento degli operatori che vi partecipano. Ora, con riguardo all'affidamento, da parte della P.A., del servizio pubblico di trasporto marittimo con le isole, risulta che lo Stato italiano abbia, in passato, attribuito il medesimo servizio a ciascuna delle imprese del gruppo Tirrenia, tramite apposite Convenzioni la cui stipula, al momento, non era stata obbligatoriamente subordinata all'esperimento di un pubblico concorso. Scadute tali Convenzioni il 31 dicembre 2008, il riaffidamento del servizio in questione si sarebbe dovuto informare al rispetto di regole non discriminatorie per gli operatori transfrontalieri, quindi procedere per gara pubblica. Per converso, risulta che le convenzioni in oggetto, già scadute, siano state prorogate dapprima dall'art. 1, comma 999, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (senza indicazione della scadenza della proroga) e, da ultimo, con l'art. 19 ter, paragrafo 6, del Decreto Legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla Legge 20 novembre 2009, n. 166, fino al termine del 30 settembre 2010. Le Autorità italiane precisavano, tuttavia, che alla data da ultimo citata i nuovi operatori, selezionati in base a pubblica gara europea, sarebbero stati pronti a subentrare ai vecchi concessionari, dal momento che, alla data stessa, i procedimenti concorsuali, di riaffidamento del servizio, si sarebbero definitivamente ultimati. A dispetto di tali pronostici, le Autorità italiane informavano la Commissione, il 10/9/2010, che le gare di affidamento già indette, relative a certi segmenti del servizio, non erano giunte a conclusione perché collegate al processo di privatizzazione dei vecchi concessionari, che all'epoca aveva subito un'interruzione. Peraltro, con Legge del 1° ottobre 2010 n. 163, l'Italia prorogava ulteriormente le Convenzioni relative ad altri segmenti del servizio, per i quali non si era provveduto all'indizione di alcun procedimento concorsuale di riaffidamento. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto la situazione italiana incompatibile con il principio della libera prestazione dei servizi applicato al settore di riferimento.

Stato della Procedura

In data 24/11/2010 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

PAGINA BIANCA

Tutela dei Consumatori

PROCEDURE INFRAZIONE TUTELA DEI CONSUMATORI				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2011/0475	Mancata attuazione della Direttiva 2008/112/CE sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e scambio	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2009/2145	Non corretto recepimento della Direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza dei servizi finanziari.	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1- Tutela dei Consumatori

Procedura di infrazione n. 2011/0475 - ex art. 258 del TFUE.

"Mancata attuazione della Direttiva 2008/122/CE sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea rileva che le Autorità italiane non avrebbero ancora provveduto al recepimento, nell'ordinamento nazionale, della Direttiva 2008/122/CE, concernente la tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti sia dei contratti di multiproprietà, sia dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, sia, infine, ai contratti di rivendita e di scambio.

Ai sensi dell'art. 16 della medesima, gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, idonei al recepimento della stessa nell'ordinamento nazionale, entro il 23 febbraio 2011, dandone comunicazione alla Commissione.

In quanto i provvedimenti suddetti non le sono stati ancora comunicati, la Commissione ne deduce che i medesimi non sarebbero ancora stati adottati dalle competenti Autorità italiane, per cui la Direttiva 2008/122/CE non sarebbe stata ancora trasposta nel diritto interno italiano.

Stato della Procedura

Il 16 marzo 2011 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2008/122/CE mediante il Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 - Tutela dei Consumatori

Procedura di infrazione n. 2009/2145 - ex art. 258 del TFUE.

"Non corretto recepimento della Direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza dei servizi finanziari".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea sostiene che il Decreto Legislativo 2005/190, che recepisce la Direttiva 2002/65/CE sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari, abbia introdotto delle indebite modifiche ad alcune norme contenute nella Direttiva stessa. In primo luogo, si rileva che l'art. 3, par. 1 della Direttiva – descrivendo il tipo di informazioni che, prima della stipula del contratto, debbono essere fornite dal fornitore al consumatore - stabilisce che il primo deve sempre rendere edotta la controparte in ordine, fra l'altro, all'identità del rappresentante del fornitore stesso, quando esso rappresentante risieda nello stesso Stato membro in cui risiede il consumatore. Per contro, l'art. 4 del Decreto stabilisce che il consumatore debba essere informato dell'identità del rappresentante solo se quest'ultimo è stabilito in Italia, e non anche in tutti gli altri casi in cui risieda in un altro Paese membro, pur nell'ipotesi in cui il consumatore risieda anch'egli in tale Paese. Sul punto, la Commissione rileva che le Autorità italiane, pur manifestando l'intenzione di modificare la normativa contestata, non si sono ancora attivate. In secondo luogo, la Direttiva esclude il diritto di recesso (ammesso in via generale entro il termine di 15 gg. dalla stipula del contratto), nel caso in cui il contratto finanziario "abbia avuto esecuzione" da ambo le parti. Al riguardo il suddetto Decreto di attuazione, con riferimento al contratto finanziario di assicurazione per danni da autoveicoli e natanti, avrebbe previsto un'esclusione del diritto di recesso nel caso in cui, anche se non fossero ancora decorsi i quindici giorni, si fosse già verificato l'evento dannoso, dovendosi considerare, tale circostanza, come un'ipotesi di "esecuzione" del contratto. In merito la Commissione precisa che la circostanza, per cui l'evento assicurato si sia verificato una volta sola, non sarebbe sufficiente ad integrare una piena esecuzione del contratto (a tal uopo si richiederebbero più eventi dannosi), per cui la norma italiana dilaterebbe, rispetto alla Direttiva, l'ambito di esclusione del diritto di recesso. Le Autorità italiane hanno replicato che, ove nel caso di specie il diritto di recesso fosse ammesso e, pertanto, si consentisse all'assicurato di esercitare il recesso stesso dopo la verificazione del sinistro, questi potrebbe ottenere la liquidazione "in toto" dell'indennizzo, pur avendo pagato, in ragione della breve durata del rapporto, una frazione di premio assai modesta. In risposta, la Commissione precisa che, per la Direttiva, il recesso ha effetto retroattivo, per cui ciascuna parte deve rimborsare, all'altra, tutto quanto ottenuto da quest'ultima in base all'esecuzione del contratto. Ne deriva che l'impresa rimborserà al consumatore la piccola frazione di premio ricevuta, mentre il consumatore non potrà pretendere, né trattenere se lo ha già ricevuto, l'indennizzo per l'evento dannoso. L'ultima censura della Commissione verte sul fatto per cui, laddove l'art. 7 della Direttiva fissa in 30 giorni il termine concesso ad entrambe le parti, dopo il recesso, per restituire all'altra tutto quanto ricevuto in base al contratto, la norma italiana decurta tale termine a 15 giorni.

Stato della Procedura

Il 3/6/2010 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

PARTE III

SCHEDE ANALITICHE DEI RINVII PREGIUDIZIALI PER SETTORE

PAGINA BIANCA

Affari esteri

RINVII PREGIUDIZIALI AFFARI ESTERI			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 C-61/11PPU	Spazio di libertà, di sicurezza e di Giustizia – Direttiva 2008/115/CE – Rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Artt. 15 e 16 – Normativa nazionale che prevede la reclusione per i cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare in caso di inottemperanza all'ordine di lasciare il territorio di uno Stato membro – Compatibilità.	sentenza	No
Scheda 2 C-484/07	Accordo di Associazione CEE-Turchia-Ricongiungimento familiare – Art. 7, primo comma, primo trattino, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione-Figlio di un lavoratore turco che ha coabitato con quest'ultimo per oltre tre anni, ma ha contratto matrimonio prima della scadenza del termine di tre anni previsto dalla disposizione di cui trattasi - Diritto nazionale che mette in discussione, per questo motivo, il permesso di soggiorno dell'interessato.	Sentenza	No

Scheda 1 – Affari esteri

Rinvio pregiudiziale n. C 61/11 PPU-- ex art. 267 del TFUE

"Spazio di libertà, di sicurezza e di Giustizia – Direttiva 2008/115/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Esteri; Ministero dell'Interno.

Violazione

Alla Corte UE è stato richiesto, dalla Corte di Appello di Trento, di interpretare gli artt. 15 e 16 della Direttiva 2008/115/CE, che definisce le procedure comuni da applicarsi negli Stati membri, in relazione al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Nell'ambito di tale normativa, risulta evidente che l'uso dei mezzi coercitivi è un'opzione percorribile solo quale extrema ratio, il ricorso alla quale, peraltro, deve informarsi al rispetto del principio di proporzionalità rispetto agli obiettivi della Direttiva stessa. Infatti, il procedimento di espulsione prevede, come primo passaggio, che le competenti Autorità degli Stati membri adottino, nei confronti dell'extracomunitario che irregolarmente soggiorna nello Stato stesso, una decisione di rimpatrio, assegnando (salvo eccezioni) un termine congruo, fra i sette e i trenta giorni, per il suo allontamento volontario dai confini dello Stato. Nel caso in cui il destinatario del provvedimento non vi ottemperi volontariamente, lo Stato membro UE ha "l'obbligo" di procedere all'allontamento, usando se del caso anche misure coercitive, sempre, tuttavia, in modo "proporzionato". Ciò significa che l'allontamento deve realizzarsi, da parte dello Stato, mediante le misure meno coercitive possibili. Solo quando non sia possibile esperire con efficacia le anzidette misure, è consentito il ricorso alla modalità coercitiva più grave della privazione della libertà personale (c.d. "trattenimento"). Quest'ultimo, comunque, deve, in quanto rispondente al criterio di "proporzionalità", prolungarsi solo il tempo necessario per consentire, allo Stato medesimo, di riprendere ed ultimare le procedure per il rimpatrio. Quindi la detenzione non è fine a sé stessa, ma è consentita solo in quanto può agevolare la prassi di espulsione e, in ogni caso, non può avere una durata superiore a 18 mesi. Pertanto, la Corte UE ha ritenuto incompatibili con il diritto europeo le prescrizioni di cui al Decreto Legislativo n. 286/1998. Al riguardo, il profilo maggiormente contestato dalla Corte è quello per cui, in caso di inadempimento all'ordine di espulsione, il soggetto può essere colpito da una pena detentiva di varia durata, la cui contrarietà alla normativa europea la Corte ha fondato sui seguenti argomenti 1) in primo luogo, per la Dir.2008/115 il trattenimento può essere disposto solo in caso di previo infruttuoso esperimento di misure coercitive più blande, del tipo dell'accompagnamento alla frontiera, non potendo, uno Stato membro, sottrarsi al rispetto delle norme europee adducendo la propria inefficienza organizzativa (il Decreto italiano giustifica il ricorso alla detenzione anche in caso di indisponibilità di un vettore o di un altro mezzo idoneo; 2) il trattenimento non può rappresentare una soluzione definitiva, ma deve essere affiancato dalla contemperanea attivazione, da parte dello Stato membro, delle procedure di allontanamento coattive. La circostanza, poi, che la Dir.2008/115/CE non sia stata ancora attuata in Italia, non priva i cittadini extracomunitari delle tutele da essa disposte e fin qui descritte, in quanto i diritti sanciti dalle Direttive non attuate, se definiti in modo chiaro e preciso, sono direttamente azionabili.

Stato della Procedura

Il 28 aprile 2011 la Corte di Giustizia ha deciso con sentenza il rinvio C- 61/11 PPU (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono, al momento, oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Affari esteri

Rinvio pregiudiziale n. C 484/07-- ex art. 267 del TFUE

"Accordo di Associazione CEE-Turchia - Ricongiungimento familiare"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Esteri; Ministero dell'Interno

Violazione

La Corte UE è stata richiesta, da parte di un giudice dei Paesi Bassi, di interpretare l'art. 7, primo comma, primo trattino, della Decisione n. 1/80 del Consiglio di Associazione. Questo rappresenta un'organismo istituito dall'Accordo di Associazione del 12/9/1963, tra la CEE e i singoli Stati che essa ricomprendeva a quel tempo, da una parte, e la Turchia, dall'altra. Le disposizioni, di cui al sopra menzionato art.7, 1° co, primo trattino, della Decisione n. 1/80, individuano i presupposti in base ai quali un cittadino turco può acquisire il diritto a soggiornare sul territorio degli Stati membri UE, per svolgervi una qualsiasi attività lavorativa. Precisamente, si stabilisce che il familiare di un lavoratore - quest'ultimo già regolarmente inserito nel mercato del lavoro di uno Stato membro - il quale venga autorizzato a raggiungere il lavoratore stesso, acquisisce, in virtù della convivenza con il medesimo per il periodo di almeno tre anni, il diritto ad accettare qualsiasi offerta di impiego sul territorio del predetto Stato membro. Pertanto, i requisiti individuati dalla norma, a fondamento del diritto spettante al familiare del lavoratore turco, sono due: la qualità stessa di "familiare" del lavoratore e la comunione domestica con questi per un periodo pari ad almeno tre anni. Lo spirito di tali previsioni è duplice: prima che il triennio di convivenza maturi, scopo della norma è quello di favorire il lavoratore, agevolandone il ricongiungimento con i propri cari e assecondandone, in tal modo, insopprimibili esigenze affettive. Una volta terminato il triennio, il riconoscimento di un diritto di soggiorno lavorativo al familiare del lavoratore risulta, per l'intero, preordinato all'interesse del familiare stesso. Questi, infatti, viene riguardato come un migrante la cui integrazione, nel Paese ospitante, si vuole incoraggiare di per sé, indipendentemente dalla permanenza o dell'agnizione familiare con altro lavoratore, o della convivenza domestica. Per quanto riguarda, poi, il periodo di pendenza dello stesso triennio, la Corte conclude che è consentito alla normativa, interna ad uno Stato membro, di imporre al familiare del lavoratore il soddisfacimento di requisiti ulteriori rispetto ai due sopra indicati, come condizione per acquistare il diritto di cui sopra. Tuttavia, precisa la Corte che, al riguardo, la richiesta di tali elementi aggiuntivi non deve entrare in conflitto con lo spirito della medesima Decisione 1/80. Pertanto, contrasterebbe con essa Decisione quella normativa di un Paese UE, che richiedesse al familiare del lavoratore turco - ai fini dell'acquisizione del predetto diritto - che non contragga matrimonio durante il triennio di ininterrotta convivenza domestica con il lavoratore medesimo, anche se tale circostanza non ha comportato l'interruzione della coabitazione dei familiari stessi. Infatti, lo spirito della "Decisione"n. 1/80, prima della maturazione del triennio, è quello di avvantaggiare il lavoratore attraverso il ricongiungimento con i propri familiari. Quindi, non si vede come l'assunzione di un vincolo coniugale da parte del familiare del lavoratore, quando non seguita dalla risoluzione della comunione di vita fra i due soggetti, possa compromettere le finalità della Decisione 1/80 medesima.

Stato della Procedura

Il 16 giugno 2011 la Corte di Giustizia ha deciso con sentenza il rinvio C- 484/07 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono, al momento, oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Ambiente

RINVII PREGIUDIZIALI AMBIENTE			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 C-165/09 a C-167/09	Ambiente-Direttiva 2008/1/CE-Autorizzazione per la costruzione e la gestione di una centrale elettrica-Direttiva 2001/81/CE-Limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici-Potere degli Stati membri durante il periodo transitorio- Effetto diretto.	Sentenza	No
Scheda 2 C-115/09	Direttiva 85/337/CEE – Valutazione dell'impatto ambientale – Convenzione di Aarhus – Direttiva 2003/35/CE – Accesso alla Giustizia – Organizzazioni non governative per la protezione dell'ambiente	Sentenza	No

Scheda 1 – Ambiente

Rinvio pregiudiziale n. da C-165/09 a 167/09- ex art. 267 del TFUE

"Ambiente-Direttiva 2008/1/CE-Autorizzazione per la costruzione e gestione di una centrale elettrica-"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente.

Violazione

Alla Corte UE è stato richiesto, da un giudice dei Paesi Bassi, di interpretare l'art. 9 della Direttiva 96/61/CE come ripresa dalla Direttiva 2008/1/CE, relativa alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento (c.d. Dir.va IPPC), nonché le disposizioni di cui alla Direttiva 2001/81/CE, concernente la fissazione di limiti nazionali all' emissione di alcuni inquinanti atmosferici (c.d. Dir.iva LNE). A fondamento delle questioni proposte, si pone l'avvenuto rilascio, da parte delle competenti Autorità nederlandesi, dell'autorizzazione alla costruzione e gestione di tre nuove centrali elettriche, destinate ad entrare in funzione, per quanto riguarda due di esse, non prima del 2012, e, per quella residua, non prima del 2013. Le autorizzazioni relative risultano conformi ai requisiti di cui alla Dir.va 2008/1/CE, sopra citata (IPPC), la quale garantisce un elevato livello di protezione dell'ambiente. Infatti, ai sensi dell'art. 9 suddetto, in combinato disposto con altri articoli della stessa Direttiva, risulta che le autorizzazioni all'esercizio di strutture altamente inquinanti devono contenere tutte le prescrizioni atte ad impedire, o ridurre al massimo, le emissioni pregiudizievoli per l'acqua, l'aria ed il suolo. Tuttavia, si sosteneva che l'Amministrazione avrebbe dovuto negare le autorizzazioni suddette, o gravarle da limiti ancora più restrittivi di quelli previsti dalla Dir.va IPPC. Tali ulteriori limiti sarebbero stati desumibili, secondo i ricorrenti nel giudizio di rinvio di fronte al giudice nazionale, dalla precitata Dir.va LNE. Quest'ultima, in effetti, ha obbligato gli Stati membri, dal 27/11/2002, alla riduzione delle emissioni di SO2 e di NOx in misura tale che, entro il 31/12/2010, la quantità di esse non superasse un certo limite massimo nazionale. Quindi, gli Stati membri hanno dovuto predisporre dei programmi per la progressiva riduzione delle suddette emissioni. Relativamente a tale programmazione, risulta che le proiezioni realizzate per i Paesi Bassi, prima del 31/12/2010, mostravano come, a quella data, il limite nazionale massimo di emissioni non sarebbe stato rispettato. Peraltro, gli impianti in oggetto avrebbero prodotto una quota di SO2 e NOx pari, in alcuni casi, addirittura al 2,9% di detto limite massimo nazionale. Pertanto gli stessi ricorrenti argomentavano che - stante la situazione attuale dello Stato membro, vicina alla fine del 2010 e, quindi, allo sforamento del limite nazionale assegnato - non sarebbe stato ammissibile, nel rispetto della Dir.va LNE, consentire l'esercizio di nuovi impianti, in quanto gli stessi avrebbero prodotto quantità ulteriori di sostanze già presenti in misura eccessiva. Sul punto, la Corte UE ha stabilito che l'adempimento, da parte dei singoli Stati UE, all'obbligo di rispettare certi massimali di inquinamento, come dalla Dir.va LNE, deve essere valutato a livello complessivo, riguardo a tutte le politiche per l'ambiente adottate dal singolo Paese e non ad alcune misure specifiche. Pertanto, sarebbe erroneo ritenere che l'osservanza di un tale obbligo imponga necessariamente il diniego o la forte limitazione di una singola autorizzazione, rimanendo fondamentale, piuttosto, che i limiti fissati dalla LNE siano stati comunque rispettati a livello di risultati globali. Ad ulteriore conforto dell'assunto, depone il fatto che gli impianti in questione saranno attivati in futuro, in un contesto di inquinamento nazionale ad oggi non prevedibile.

Stato della Procedura

Il 26 maggio 2011 la Corte di Giustizia ha deciso le cause riunite da C-165/09 a 167/09 (267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono, al momento, oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Ambiente

Rinvio pregiudiziale n. C-115/09 - ex art. 267 del TFUE

"Direttiva 85/337/CEE – Valutazione dell'impatto ambientale – Convenzione di Aarhus""

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente.

Violazione

Si richiede alla Corte UE, da un giudice tedesco, di interpretare l'art. 10 bis della Direttiva 85/337/CEE, la quale è stata predisposta per recepire, nell'ordinamento comunitario, le prescrizioni di cui alla Convenzione di Aarhus, la quale disciplina le condizioni richieste affinchè il pubblico – danneggiato da provvedimenti in materia ambientale - possa contestarli in giudizio. Sul punto, la Convenzione stessa e la Dir.va 85/337/CE, che riprende e specifica il contenuto della prima, stabiliscono che ai "membri del pubblico", i quali risultino "interessati", spetti il potere di ricorrere avverso gli atti o comportamenti amministrativi, adottati in violazione di norme in difesa dell'ambiente. La Dir. 85/337/CEE, peraltro, specifica la nozione di "membri del pubblico" riconoscibili come soggetti "interessati", ai fini del ricorso di cui sopra. In particolare, sono gli artt. 1 e 10 bis che indicano tali soggetti nelle organizzazioni, associazioni o gruppi portatori di un "interesse sufficiente", ovvero di un "diritto" violato dalle misure amministrative che si vogliono impugnare. Tuttavia, ai fini della comprensione dei concetti di "interesse sufficiente" o di "violazione di diritto", la Direttiva non si pronuncia direttamente, ma affida la definizione di tali fattispecie alla legislazione nazionale dei singoli Stati UE. Sul punto, la normativa interna tedesca indica sia il "diritto", che l'"interesse sufficiente", come situazioni specifiche e particolari e, quindi, riferibili a soggetti determinati, contrariamente a quelle, assolutamente generiche, di cui è titolare l'indifferenziata totalità dei consociati. Ne deriva che, per l'ordinamento interno tedesco, il potere di ricorrere contro la lesione delle norme ambientali compete, esclusivamente, a soggetti che, a seguito della violazione delle norme medesime, risultino offesi in un diritto o un interesse specifico. Tuttavia, è un fatto che le norme ambientali tutelano, per lo più, un interesse generale di tutta la comunità. Di conseguenza, per la legislazione tedesca, la lesione delle norme ambientali non potrebbe, a rigore, costituire oggetto di ricorso da parte di singole persone fisiche o giuridiche, poichè queste ultime sono portatrici solo di posizioni giuridiche particolari, non suscettibili di danno a seguito della violazione delle norme di cui si tratta. Quindi, le organizzazioni di tutela dell'ambiente non potrebbero, in Germania, ricorrere contro le inosservanze delle norme ambientali da parte dell'Amministrazione. Una tale legislazione interna, tuttavia, svuota la portata della Dir.va 85/337, che individua proprio nelle associazioni non governative, operanti in difesa dell'ambiente, i soggetti naturalmente preposti ad agire, come "pubblico interessato", a fronte della disapplicazione delle norme ambientali. Verrebbe, altresì, inficiata l' "effettività" di un diritto di fonte comunitaria (lo stesso "diritto" ad ottenere il rispetto delle norme ambientali), in quanto si restringerebbe notevolmente la possibilità di far valere tale diritto in sede giudiziale. Pertanto, la Corte ha affermato che detta normativa interna si concilierebbe con l'ordinamento UE, solo riconoscendo alle associazioni ambientali non governative la possibilità di ricorrere contro la Pubblica Amministrazione inottemperante alle norme ambientali, almeno laddove le stesse norme siano state emanate dalle Autorità UE, o, pur trattandosi di norme nazionali, derivino comunque da norme UE.

Stato della Procedura

Il 12 maggio 2011 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C- 115/09 (267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono, al momento, oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Comunicazioni

RINVII PREGIUDIZIALI COMUNICAZIONI			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 C-543/09	Comunicazioni elettroniche-Direttiva 2002/22/CE-Art. 25, n. 2- Direttiva 2002/58/CE-Art. 12-Fornitura di elenchi telefonici e di servizi di consultazione-Obbligo imposto ad un'impresa che assegna numeri di telefono di trasmettere ad altre imprese i dati di cui dispone relativi agli abbonati di imprese terze.	Sentenza	No

Scheda 1 – Comunicazioni

Rinvio pregiudiziale n. C-543/09- ex art. 267 del TFUE

"Comunicazioni elettroniche-Direttiva 2002/22/CE-Art. 25, n. 2- Direttiva 2002/58/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

Si richiede alla Corte UE, da un giudice tedesco, di interpretare l'art. 25, n. 2, della Direttiva 2002/22/CE (c.d. Dir. "servizio universale"), nonché l'art. 12 della Direttiva 2002/58/CE (c.d. Dir. "vita privata e comunicazioni elettroniche"). Le disposizioni, di cui al predetto art. 25 della Dir. va "servizio universale", stabiliscono che ciascuna impresa, attiva nel settore dell'attribuzione di numeri telefonici agli abbonati, abbia l'obbligo di mettere le "informazioni necessarie", relative agli abbonati stessi, a disposizione di ciascuna impresa che gestisce per il pubblico servizi di consultazione telefonica. Ciò a condizioni accessibili e sempre che la richiesta avanzata sia ragionevole. Tale normativa intende garantire che i clienti delle imprese, che offrono servizi di consultazione di elenchi, possano conoscere i numeri telefonici, nonché altri dati, riferibili agli abbonati a tutte le imprese che compilano elenchi telefonici. In altri termini, la Dir.va "servizio universale" assicura che i servizi di consultazione stessi coprano l'universalità degli abbonati e non solo, parzialmente, gli abbonati ad alcune imprese soltanto. Il tutto con evidente vantaggio del consumatore dei servizi di consultazione predetti. Con riguardo al caso di specie, si era verificato che un'impresa tedesca, che operava assegnando numeri telefonici agli abbonati, aveva pubblicato elenchi contenenti informazioni relative non solo ai propri abbonati, ma anche ad abbonati ad imprese terze, grazie ad appositi contratti con i quali queste ultime si impegnavano a mettere a conoscenza della prima impresa i dati concernenti i propri clienti. Peraltro, la prima impresa medesima aveva stretto accordi con imprese che offrivano servizi di consultazione di elenchi telefonici, relativamente alla fornitura dei dati in suo possesso. La controversia prendeva origine dal fatto che le imprese esercenti tali servizi ritenevano che l'impresa, fornitrice dei numeri telefonici, fosse obbligata a trasmettere non solo le informazioni sui propri abbonati, ma anche quelle, di cui era edotta, sugli abbonati delle imprese terze sopra menzionate. Si riteneva che tale obbligo trovasse il suo fondamento, in particolare, nel suddetto art. 25, n. 2, della Dir.va "servizio universale" In risposta a tale posizione, la Corte precisava che, laddove l'art. 25 summenzionato indica le informazioni "essenziali" - stabilendo che queste stesse sono oggetto di obbligo di comunicazione, da parte dell'impresa che assegna numeri telefonici, alle imprese eroganti servizi di consultazione degli elenchi telefonici – intende riferirsi solo ai dati degli abbonati all'impresa che ha assegnato loro i numeri telefonici, e non ai dati di abbonati ad imprese terze, di cui la prima sia venuta a conoscenza. Tuttavia, la Dir.va "servizio universale" non conterrebbe una normativa esaustiva della materia, consentendo, pertanto, alla legislazione dei singoli Stati membri, di complementare le proprie disposizioni con altre prescrizioni nazionali. Pertanto la Corte afferma che non è in conflitto con il predetto art. 25 una disciplina nazionale che preveda, a carico dell'impresa che attribuisce numeri telefonici, l'obbligo di rendere partecipi le imprese, che gestiscono servizi di consultazione, non solo dei dati personali attinenti ai propri abbonati, ma anche di quelli riferibili ad abbonati di imprese terze.

Stato della Procedura

Il 5 maggio 2011 la Corte di Giustizia ha deciso con sentenza il rinvio C-543/09 (267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono, al momento, oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Concorrenza e aiuti di Stato

RINVII PREGIUDIZIALI CONCORRENZA E AIUTI DI STATO			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 C-360/09	Concorrenza – Procedimento amministrativo – Documenti ed informazioni forniti nell'ambito di un programma nazionale di clemenza – Eventuali effetti pregiudizievoli dell'accesso dei terzi a simili documenti sull'efficacia e sul corretto funzionamento della cooperazione tra le Autorità che formano la Rete europea della concorrenza	Sentenza	NO

Scheda 2 – Concorrenza e Aiuti di Stato

Rinvio pregiudiziale n. C-360/09 - ex art. 267 del TFUE
"Concorrenza – Procedimento amministrativo – Documenti ed informazioni forniti nell'ambito di un programma nazionale di clemenza"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

Alla Corte UE è stato richiesto, da un giudice tedesco, di interpretare gli artt. 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché gli artt. 11 e 12 del Regolamento n. 1/2003, quest'ultimo recante le norme di applicazione degli stessi articoli del Trattato. Insieme, tutte le sopra menzionate disposizioni definiscono il sistema normativo europeo di contrasto alle intese, stipulate fra due o più imprese, distorsive della concorrenza. Tale disciplina comunitaria può essere applicata o dalle competenti Autorità Garanti della Concorrenza istituite per ciascuno Stato UE, o dalla Commissione europea. E' opportuno precisare, tuttavia, che detta normativa europea, con riferimento ad alcuni aspetti, omette di dettare prescrizioni esaustive. Pertanto, l'unica regolamentazione di riferimento, concernente i profili suddetti, è quella interna agli Stati membri. E' il caso, in proposito, delle misure di "clemenza". Queste si applicano ove richieste dai soggetti stessi che, in quanto responsabili delle intese costitutive di un "cartello", sono destinatari della relativa azione prosecutoria, a norma dei suddetti artt. 101 e 102 TFUE. Tramite l'applicazione di dette misure, l'impresa perseguita viene ammessa ad un trattamento di favore, in cambio di un comportamento collaborativo con l'Autorità Garante nazionale, implicante, fra l'altro, la spontanea messa a disposizione di informazioni. Le medesime misure di "clemenza", pur disciplinate dal diritto interno, sono tuttavia indicate dal diritto europeo come essenziali agli obiettivi delle politiche comunitarie di contrasto alle intese danneggianti il mercato. Di conseguenza, la disciplina nazionale in questione, laddove attiene all'accesso ai documenti e agli atti del procedimento culminante nell'irrogazione delle suddette misure, deve essere coerente con i principi del diritto europeo. Infatti, sussiste il rischio che un accesso illimitato a tali informazioni, consentito ai terzi, scoraggerebbe gli operatori dal ricorrere alle procedure di clemenza, nel timore della propagazione di dati sensibili, in riferimento agli interessi dell'impresa (si pensi ai "segreti industriali"). Quindi, una normativa interna ad un singolo Stato membro, che prevedesse una conoscibilità indiscriminata di detti dati, nuocerebbe alle finalità della politica europea anti-trust, in quanto scoraggerebbe il ricorso alle pratiche di clemenza. D'altra parte, è il medesimo ordinamento europeo a riconoscere il diritto al risarcimento dei danni in capo ad ogni terzo, che sia stato danneggiato dalle intese distorsive del mercato. L'efficace esercizio di un tale diritto, quindi, potrebbe richiedere, per converso, un ampio accesso alle informazioni attinenti al procedimento di clemenza. La Corte UE, al riguardo, precisa che il diritto europeo, di per sé, non osta al riconoscimento di un diritto di accesso agli atti dei procedimenti di clemenza, in favore di un soggetto leso da un'infrazione alle norme UE sulla concorrenza ed interessato, altresì, ad un risarcimento del conseguente danno. Tuttavia, spetterebbe al giudice nazionale definire, caso per caso, le condizioni di esercizio di un tale accesso, così da non pregiudicare l'interesse della UE a promuovere i suddetti procedimenti di clemenza.

Stato della Procedura

Il 14 giugno 2011 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 360/09 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Fiscalità e Dogane

RINVII PREGIUDIZIALI FISCALITA' E DOGANE			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 C-384/09	Fiscalità Diretta – Libera circolazione dei capitali – Art. 64 TFUE – Persone giuridiche aventi sede in uno stato terzo – Possesso di immobili situati in uno Stato membro – Imposta sul valore commerciale di tali immobili – Diniego di esenzione – Valutazione riguardo ai paesi e territori d'oltremare – Lotta contro l'evasione fiscale – Responsabilità solidale.	sentenza	No

Scheda 1 – Fiscalità e Dogane

Rinvio pregiudiziale n. C-384/09 - ex art. 267 del TFUE
"Fiscalità Diretta – libera circolazione dei capitali – Art. 64 TFUE"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

Si richiede alla Corte UE, dal Tribunal de grande istance de Paris (Francia), di interpretare l'art. 63 del TFUE, relativo al principio della libera circolazione dei capitali non solo fra i Paesi membri UE, ma, altresì, fra questi e gli stati terzi rispetto alla stessa UE. Inoltre, viene richiesta di precisare se tale principio contrasti con una legislazione interna, come quella francese, sul trattamento fiscale degli immobili insistenti sul territorio nazionale. Tale normativa considera immuni, dalla speciale imposta del 3%, gli immobili ubicati in Francia, che risultino intestati a persone giuridiche aventi sede in quel medesimo Stato o in altri Stati UE. Per converso, ove la persona giuridica, titolare dei suddetti immobili, abbia sede in Stati diversi da quelli menzionati, subisce l'imposizione del Fisco francese, come sopra indicata. Tale regime si connette all'esigenza di contrastare l'evasione fiscale, in quanto che, per i paesi terzi, non esiste un sistema generale di collaborazione fiscale che consenta al Fisco francese di appurare se, nello stato ove la persona giuridica risiede, la stessa sia soggetta, o meno, a tassazione sugli immobili posseduti in Francia. Pertanto, nel timore che il bene stesso finisca per rendersi completamente immune da prelievo tributario, il Fisco francese preferisce tassare l'immobile. Ovviamente, l'imposta viene disattivata laddove la persona giuridica risieda in uno stato terzo, che abbia stipulato con la Francia un accordo specifico di assistenza amministrativa, grazie al quale sia consentito accertare se l'immobile venga tassato nello stesso stato terzo, come componente del reddito della titolare. La Corte UE ha affermato, ripetutamente, che un sistema siffatto confligge con l'assunto della libera circolazione dei capitali. Infatti, le persone giuridiche residenti in Francia o in altro Stato UE sono avvantaggiate e quindi più libere, rispetto a quelle di stati terzi, rispetto all'investimento dei loro capitali in immobili posti sul territorio francese, dal momento che tali acquisti sono esenti automaticamente dall'imposta del 3%. Le persone giuridiche di stati terzi, invece, evitano detta imposta solo se dimostrano l'esistenza del suddetto accordo di collaborazione amministrativa e, inoltre, che gli immobili di cui si tratta sono già tassati dal Fisco del paese terzo stesso. Nel caso di specie, il Fisco francese pretendeva l'imposta del 3% da una società che, titolare di immobili in Francia, aveva sede nelle Isole Vergini Britanniche. Queste ultime fanno parte dei Paesi e Territori di Oltremare (PTOM), con i quali la CEE (cui è subentrata la UE) ha stipulato un Accordo di Associazione. In proposito, la Corte ha precisato che la condizione di "associati" alla UE non qualifica tali stati come membri dell'Unione stessa, rientrando comunque, i medesimi, nel novero dei paesi c.d. "terzi". Rispetto agli scambi fra questi ultimi e la UE, si è sottolineato, inoltre, che il principio della libera circolazione dei capitali non deve intendersi in senso assoluto. Infatti l'art. 64 TFUE dispone che i flussi di capitali fra la UE e detti paesi terzi subiscano le "restrizioni" già vigenti, ai sensi della normativa interna degli Stati membri, alla data del 31 dicembre 1993. Nella fattispecie, l'ordinamento francese conteneva già, alla data indicata, una disciplina di applicazione dell'imposta del 3% agli immobili, siti in Francia, intestati a società di Paesi e Territori di Oltre Mare.

Stato della Procedura

Il 5 maggio 2011 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 384/09 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Lavoro e affari sociali

RINVII PREGIUDIZIALI LAVORO E AFFARI SOCIALI			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 C-256/10 e C-261/10	Direttiva 2003/10/CE- Valori di esposizione – Rumore – Protezione dell'udito – Effetto utile	ordinanza	No

Scheda 1 – Lavoro e Affari sociali

Rinvio pregiudiziale n. C-256/10 e C-261/10- ex art. 267 del TFUE
"Direttiva 2003/10/CE- Valori di esposizione – Rumore – Protezione dell'udito – Effetto utile"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Violazione

Si richiede alla Corte UE, da un giudice spagnolo, di interpretare gli artt. 3 e 5-7 della Direttiva 2003/10/CE, modificata dalla Direttiva 2007/30/CE e attinente alle prescrizioni volte ad assicurare la sicurezza e la salute dei lavoratori, in ordine all'esposizione al rumore. L'art. 5 stabilisce che i datori di lavoro debbano operare, in vista dell'eliminazione o della riduzione al minimo dei rumori che oltrepassino una certa soglia, in via possibilmente preventiva. Quindi, lo stesso art. 5 dispone che l'esposizione dannosa al rumore deve essere corretta "alla fonte", mediante allestimento di un *ambiente di lavoro* di per sé idoneo a neutralizzare, o a temperare, i rischi connessi all'inquinamento acustico (ad es.attraverso la scelta, fra le attrezzature disponibili per le attività industriali, di quelle maggiormente in grado di portare il rumore al minimo, inoltre con la progettazione dei luoghi di lavoro e la programmazione delle postazioni in modo da attenuare al massimo l'inquinamento acustico, quindi con sistemi di smorzamento e di isolamento, etc). Tuttavia, può verificarsi che, pur con il ricorso a tali misure, il rumore superi, comunque, i valori di esposizione giornaliera che la stessa Direttiva 2007/30/CE considera invalicabili. In tale evenienza, il datore deve dotare il personale di mezzi "individuali" di protezione dell'udito, al fine di rendere le immissioni sonore, come percepite, inferiori agli standards predetti. Si chiedeva pertanto alla Corte di precisare, in base all'interpretazione di tali norme, se potesse definirsi in regola il datore di lavoro che si trovava nella situazione di seguito descritta. Quest'ultimo - in quanto il livello di rumore, all'interno dello stabilimento, superava i massimali fissati dalla Direttiva stessa (valore giornaliero di 85 dB (A)) – aveva dotato gli operai di un dispositivo individuale di protezione dell'udito, il quale aveva, effettivamente, riportato al disotto dei predetti "valori limite" l'esposizione giornaliera al rumore. Al riguardo, la Corte ha precisato che, ai sensi della Direttiva in questione, la protezione del lavoratore dall'inquinamento acustico deve, in primo luogo, essere realizzata a livello di prevenzione, mediante organizzazione di un ambiente lavorativo adeguato a mantenere il rumore entro i massimali di legge. Solo in subordine, ove non si possa oggettivamente intervenire sul luogo stesso di lavoro, il datore si considererà adempiente ove munisca i lavoratori di apparecchi individuali, in grado di attutire le percezioni sonore in misura tale da riportarle entro i limiti suddetti. Tuttavia, ritiene la Corte che il datore, il quale non abbia ridotto il rumore a livello di ambiente di lavoro, non risulti comunque tenuto, pur non avendo osservato la Direttiva 2007/30, a pagare un'indennità ai lavoratori, se li abbia dotati di mezzi individuali idonei a ricondurre l'esposizione sonora entro i parametri di cui alla Direttiva stessa. Infatti una tale compensazione non viene menzionata dal testo comunitario. Tuttavia, i lavoratori hanno comunque diritto ad ottenere, dagli Stati membri, il pieno rispetto delle regole di cui alla Dir. 2007/30/CE, mediante la predisposizione di mezzi efficaci alla bisogna, anche se diversi dall'obbligo di pagare un'indennità ai lavoratori stessi.

Stato della Procedura

Il 19 maggio 2011 la Corte di Giustizia ha deciso le cause riunite C-256/10 e C-261/10 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente ordinanza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Libera prestazione dei servizi e stabilimento

RINVII PREGIUDIZIALI LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 C-452/09	Direttiva 82/76/CEE – Libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi – Medici – Conseguimento della specializzazione – Remunerazione nel corso del periodo di formazione- Prescrizione quinquennale del diritto al pagamento delle remunerazioni periodiche.	sentenza	No

Scheda 1 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento

Rinvio pregiudiziale n. C-452/09- ex art. 267 del TFUE
"Direttiva 82/76/CEE – Libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi – Medici"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

Si richiede alla Corte UE, dalla Corte di Appello di Firenze, di interpretare la normativa europea sulla tutela dei diritti sanciti dall'ordinamento europeo stesso. Si premette, al riguardo, che alcuni atti normativi comunitari, come le Direttive, non sono di regola immediatamente vincolanti all'interno degli Stati membri della UE, divenendolo solo ove vengano "recepite" negli ordinamenti medesimi, attraverso appositi provvedimenti emanati dalle Autorità nazionali. Quindi, si chiede alla Corte di chiarire se e in che misura l'ordinamento europeo fornisce protezione, all'interno dei Paesi membri, ai diritti attribuiti ai singoli da Direttive non ancora "recepite". In merito, alcuni medici italiani - ai quali la Direttiva 82/76/CEE riconosceva il diritto ad ottenere, dalla Pubblica Amministrazione, una remunerazione "adeguata" per gli anni di specializzazione, a partire dal 1983 – rivendicavano tale diritto nonostante la disciplina nazionale, attuativa della Direttiva stessa, fosse stata emanata solo l'8 agosto del 1991 e riconoscesse il diritto in questione solo a partire dall'anno accademico 1991/1992. Con riferimento specifico a tali diritti, di cui alla Dir.va 82/76/CEE, la Corte di Giustizia ne aveva già riconosciuto la spettanza per tutto il periodo considerato dalla Direttiva stessa, quindi anche in epoca precedente alla disciplina attuativa italiana. Tuttavia il giudice del rinvio - pur non contestando che tali diritti fossero operanti anche prima dell'attuazione della Direttiva medesima - chiedeva alla Corte UE di chiarire se le norme europee prescrivessero che i medesimi diritti fossero soggetti alla prescrizione, come regolata dai rispettivi ordinamenti nazionali. Chiedeva inoltre, in caso di risposta positiva, di conoscere quale dovesse essere, per il diritto europeo, il termine al quale fissare la decorrenza di detta prescrizione interna. In merito, i medici ricorrenti sostenevano che - prima che una Direttiva venga recepita "completamente"dal diritto nazionale - i diritti specifici da essa chiaramente riconosciuti non solo risultino operanti, ma si sottraggano altresì a forme di prescrizione previste dalla normativa interna. Pertanto, in relazione ai diritti di cui si tratta, il termine di prescrizione non sarebbe ancora iniziato a decorrere, in quanto il D. Lgs 8/8/1991 n. 257, di fatto, non ha recepito la Dir. 82/76/CEE in modo esatto e completo. Tuttavia, la Corte sottolinea che tale soluzione interpretativa, pur accolta dalla sentenza c.d. Emmott, è stata in seguito modificata, per cui si ritiene, attualmente, che il termine di prescrizione "nazionale", per i diritti sanciti da una direttiva europea, può decorrere anche quando manchi una norma attuativa di quest'ultima. E'necessario tuttavia, al riguardo,che le Autorità nazionali non abbiano ostacolato i titolari dei diritti - sanciti dalla Direttiva stessa - dal venirne a conoscenza e, pertanto, dal rendersi conto dell'incompatibilità della legislazione interna con la Direttiva in questione. Quindi, con riferimento al caso di specie, il termine di prescrizione, relativo ai diritti riconosciuti dalla Dir.82/76/CEE, sarebbe iniziato a decorrere dall'entrata in vigore del Decreto attuativo n. 257/91.

Stato della Procedura

Il 19 maggio 2011 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-452/09 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente ordinanza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.